

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	25
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	81
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	117
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	124
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	133
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	301
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	332

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	335
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	336
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	337
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	339

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Audizione del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	4
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 11.10.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nonché i deputati Renato CAMBURSANO (Misto) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP), ai quali replica Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ringrazia il presidente Marzano per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12.05.

**Audizione del presidente della Corte dei conti,
Luigi Giampaolino.**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Roberto SIMONETTI (LNP), Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Rolando NANNICINI (PD), nonché i senatori Enrico MORANDO (PD) e Giovanni LEGNINI (PD), ai quali replicano Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, Enrico FLACCADORO, *consigliere della Corte dei conti*, e Maurizio PALA, *consigliere della Corte dei conti*.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, ringrazia il presidente Giampaolino e i componenti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 20.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Salvatore ROSSI, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco MARSILIO (PdL), Renato CAMBURSANO (Misto), Ludovico VICO (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Lino DUILIO (PD) e Giulio CALVISI (PD) e il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replica Salvatore ROSSI, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Salvatore ROSSI per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. Emendamenti C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna	6
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Emendamenti C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia .	6
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. Emendamenti C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana	6
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Emendamenti C. 2438-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
AVVERTENZA	23

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 ottobre 2012.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

Emendamenti C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 13.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Emendamenti C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.15.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

Emendamenti C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Raffaele VOLPI (LNP) prende atto che la proposta di parere del relatore non contiene né osservazioni né condizioni e

che quindi il relatore non ritiene che la Commissione debba segnalare problemi di sua competenza in relazione al documento in esame, laddove la relazione programmatica sulle spese di investimento per singole missioni di spesa allegata alla Nota di aggiornamento evidenzia diversi problemi di insufficienza di risorse finanziarie per programmi di spesa del Ministero dell'interno.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore*, sottolinea che la sua proposta di parere contiene un riferimento, anche se solo nelle premesse, ai problemi segnalati dalla relazione allegata alla Nota in esame e all'esigenza di risolverli quanto prima, fermo restando che occorre, a suo avviso, prendere atto responsabilmente del fatto che la gravità del quadro economico e di finanza pubblica delineato dalla stessa Nota non consente in questo momento di affrontare i problemi in questione, che sono connessi all'insufficienza di risorse finanziarie.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Gianclaudio BRESSA (PD), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Giorgio CONTE (FLpTP) e Giuseppe CALDERISI (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che la I Commissione ha già esaminato ed approvato, nel corso della XVI legislatura, i seguenti disegni di legge riguardanti intese religiose in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione: modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (C. 2262), divenuto legge 8 giugno 2009, n. 67; modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese (C. 2321), divenuto legge 8 giugno 2009, n. 68; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (C. 4517), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 126; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (C. 4518), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 128; modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (C. 4569), divenuto legge n. 34 del 12 marzo 2012; norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (C. 4716), divenuto legge 30 luglio 2012, n. 127.

Preliminarmente, ricorda che, come già evidenziato in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge riguardanti le intese, la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. In via generale, infatti, già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, « sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di « uguaglianza nella libertà » e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con

legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, secondo comma, della Costituzione.

L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza. Tale Commissione predispone

le bozze di intesa insieme alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta e su di esse esprime il proprio parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa operante presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza. Le intese sono quindi sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Questa è una legge atipica, in quanto quella dell'articolo 8 della Costituzione – secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, ma sulla base di intese con le relative rappresentanze – è una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, l'abrogazione o la deroga delle disposizioni contenute nell'intesa, per questo essendo necessaria una nuova intesa conseguita con la descritta procedura bilaterale di formazione.

Passando al contenuto del disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, rileva che questo recepisce l'intesa siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Romano Prodi, ed il presidente dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, avvocato Franco Di Maria. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Com-

missione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si ricorda che le trattative per l'intesa sono iniziate il 18 aprile 2001. La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata, la prima volta, nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro-tempore e dal presidente dell'Unione induista italiana.

L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato quindi riavviato. La bozza di intesa è stata approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre nella relazione di accompagnamento si ricorda come il testo dell'intesa sia stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, modello che si è rivelato adattabile alle esigenze dell'Unione induista italiana. Viene quindi sottolineato come la Commissione abbia comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Nel corso dell'iter presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.

Ricorda che è, l'Induismo è tra le principali religioni del mondo, che conta circa 1 miliardo di fedeli. L'Unione induista italiana è stata fondata nel 1996 ed è un'associazione che opera per la tutela, il

coordinamento, lo studio, la pratica della religione e della cultura hindu. In Italia i cittadini aderenti all'Unione sono circa 5.000, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati. Nella relazione tecnica vengono quindi complessivamente stimati in circa lo 0,03 per cento della popolazione italiana.

L'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo, ricordando che l'articolo 1 afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della legge, sulla base dell'allegata intesa.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all'UII dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi.

L'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se pre-

stano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII.

Ai sensi dell'articolo 6, in tema di istruzione, la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ai sensi dell'articolo 23 ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle

persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).

Gli articoli 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista. La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 18 del disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola « artistico » al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di « beni culturali ».

L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.

I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.

Con l'articolo 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanzia-

rio dell'UII proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell'UII, degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto ed alle attività dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UII. La previsione ricalca quanto attualmente previsto (compresi i limiti di detraibilità) dalla legislazione vigente in materia di erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose (tra cui, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana).

L'articolo 21 consente la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.

La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'UII – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della n. 448 del 1998 (ovvero, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle

dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa UII la quale, poi, ai sensi dell'articolo 24, trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, in cui sono precisate: *a)* il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; *b)* l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; *c)* gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 20 (deduzioni agli effetti IRPEF) e 21.

Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 22).

Con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù « Dipavali », nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII.

Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 si evince che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra i due. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di co-

loro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l'anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda a apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva, infine, che, come evidenziato anche nella relazioni di accompagnamento, con l'approvazione di questa intesa, così come delle successive che la Commissione si appresta oggi ad esaminare, si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale.

Ricorda quindi che nel corso della XVI legislatura la I Commissione ha esaminato ben nove disegni di legge riguardanti intese religiose, di cui sei nuove intese e tre modifiche di testi già esistenti.

Si potrà dunque dire che i provvedimenti riguardanti le intese religiose hanno rappresentato la parte più significativa dell'attività della I Commissione in questa legislatura. Evidenzia, infatti, che le prime procedure riguardanti le intese hanno avuto inizio nel 1984 ma solo nella legislatura in corso si può dire di essere riusciti a portare a conclusione l'iter di un numero cospicuo di intese.

Ricorda come nella scorsa legislatura si tentò di definire un legge, di portata generale, sulla libertà religiosa, che tuttavia non fu poi approvata dal Parlamento anche a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Rileva come si possa, quindi, affermare che la XVI legislatura ha rappresentato la stagione delle intese, che costituiscono una via tendenzialmente, anche se non necessariamente, alternativa, e comunque diversa, rispetto all'approvazione di una legge sulla libertà religiosa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato, sotto il profilo generale, con riferimento al disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, testé esaminato dalla Commissione.

Illustra quindi il provvedimento in titolo, ricordando che la relativa intesa è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), dottor Raffaello Longo. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla suddetta Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'UBI.

Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997, ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e dal Presidente dell'UBI. Presentato in Parlamento, il disegno

di legge di approvazione dell'intesa decadde a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si evidenzia che, su impulso del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella medesima relazione si sottolinea che il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze dell'UBI. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Nel corso dell'*iter* presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.

Giova ricordare che l'UBI è stata fondata a Milano nel 1985 dai centri buddhisti di tutte le tradizioni, che sentivano la necessità di conoscersi, unirsi e cooperare, come è accaduto in altri Paesi europei (Francia, Germania, Austria, Olanda, Spagna, Portogallo, eccetera). L'UBI è infatti nata con lo scopo di rispondere alle numerose richieste degli italiani interessati al buddhismo e dei praticanti buddhisti, per aiutare la conoscenza e la pratica degli insegnamenti del Buddha secondo le diverse tradizioni presenti in Italia e sviluppare le relazioni tra i vari centri sia in Italia che in Europa.

L'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991. Associata all'Unione Buddhista Europea, riunisce trentaquattro centri italiani ed i loro iscritti, che seguono le tradizioni theravada (Sud-Est asiatico), mahayana zen (Estremo Oriente), mahayana vajrayana (Tibet). Attualmente la stima dei praticanti buddhisti italiani è di circa 50 mila persone, cui si possono aggiungere circa diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo, ricordando che l'articolo 1 afferma in via di principio che i rapporti tra lo Stato e l'UBI sono regolati dalle disposizioni della legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2, riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all'UBI dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile.

L'articolo 5 assicurata agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da

parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.

In tema di istruzione, l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 22).

L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia (a tal proposito si ricorda che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti). Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fini del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).

Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista.

La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente articolo dell'intesa, all'articolo 17 del disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola « artistici » al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di « beni culturali ».

L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo.

Gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n.222 recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, concernente la Chiesa cattolica, e dalle

leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione sarà fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UBI.

Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.

La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'UBI – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della n. 448 del 1998 (vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa UBI la quale, poi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, in cui sono precisate: *a)* il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; *b)* l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali

somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 21).

L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del Vesak, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno, come di consueto, di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge de qua, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 130.000 euro per l'anno 2013 e 70.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del relatore Distaso, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato, sotto il profilo generale, con riferimento al disegno di legge C. 5457, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, testè esaminato dalla Commissione.

Illustra quindi il provvedimento in titolo, ricordando che l'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, dottor Denni Angeli, è stata firmata il 4 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla suddetta Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997 ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e dal presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Presentato in Parlamento, il disegno di legge d'approvazione dell'intesa è decaduto a causa della fine della XIII

legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si evidenzia come, su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella medesima relazione si fa presente come il testo dell'intesa sia stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile alle esigenze della confessione religiosa di cui si tratta. Si sottolinea come la Commissione interministeriale ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Nel corso dell'*iter* presso il Senato è stato approvato un emendamento del relatore volto a prevedere una copertura finanziaria a decorrere dal 2013.

Ricorda poi come l'organizzazione dei testimoni di Geova nasca nel 1870 negli Stati Uniti. In Italia sono presenti dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903 a San Germano Chisone, in provincia di Torino.

Attualmente i testimoni di Geova in Italia sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.

La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolato, gli articoli 2 e 3 contengono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. L'articolo 2, in particolare, riconosce l'autonomia della Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.

Nella relazione si evidenzia che tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la suddetta legislazione sui cosiddetti « culti ammessi » (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), non più applicabile alla Congregazione centrale dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Congregazione centrale, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa (articoli 4 e 5).

In tema di istruzione, la Repubblica riconosce agli alunni, come è già avvenuto con le altre confessioni che hanno concluso un'intesa, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. All'articolo 6, comma 1, si afferma inoltre, come nell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche, che l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e che deve essere esclusa qualsiasi ingerenza

nell'educazione religiosa degli alunni testimoni di Geova. Si riconosce altresì agli incaricati della Congregazione il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7 del disegno di legge riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova. Tale norma, contenuta nelle intese già approvate, segna un ulteriore distacco dal regime della normativa sui culti ammessi con la caduta dei controlli sui ministri di culto, che costituiscono, in quell'ambito legislativo, i presupposti per la rilevanza civile del matrimonio « acattolico ».

Il disegno di legge consente inoltre agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù. Entro il 15 gennaio di ogni anno tale data è comunicata al Ministero dell'interno che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 8).

L'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico.

L'articolo 10 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.

Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti della confessione dei testimoni di Geova. Gli articoli citati disciplinano: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza, il mutamento degli enti stessi, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il regime tributario degli enti.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese con-

cluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione centrale e degli organismi da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata ad interventi assistenziali, scientifici culturali, e per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno. Un'apposita commissione paritetica verificherà l'andamento del sistema dei rapporti finanziari al fine di predisporre eventuali modifiche (articoli 17-19).

La Congregazione centrale dovrà infine essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (articoli 20 e 22).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articolo 21). Al riguardo, nella relazione di accompagnamento si precisa che la rubrica dell'articolo 21 è stata riformulata sostituendo la parola « abrogazione », usata per errore nell'articolo 20 dell'intesa firmata dal Presidente del Consiglio il 4 aprile 2007, con la parola « cessazione di efficacia ».

Infine l'articolo 23 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 490.000 euro per l'anno 2013 e 280.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei sud-

detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda a apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Riguardo al provvedimento in esame, ricorda come il provvedimento sia stato approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato il 19 settembre scorso, con il voto favorevole di tutti i gruppi presenti. La Commissione aveva ritenuto opportuno svolgere – nella medesima data – un'audizione di rappresentanti dell'organizzazione.

In proposito, ricorda che, in sede di dichiarazione finale, è stato evidenziato – dal gruppo del Popolo della libertà – come i convincimenti religiosi della Congregazione dei testimoni di Geova siano spesso oggetto di pregiudizi, mentre non sono affatto in contrasto con i principi fissati dalla Costituzione nonché – dal gruppo del Partito democratico – che l'approvazione del provvedimento non implica una valutazione dei convincimenti religiosi e dei comportamenti degli appartenenti alla confessione. In tal modo si riaffermano le regole dello Stato, che la confessione religiosa riconosce, beneficiando di vantaggi e impegnandosi a onorare i connessi doveri. Da parte del gruppo della Lega nord Padania, al termine della dichiarazione di voto favorevole, è stato formulato un invito a tenere conto del possibile contrasto tra alcuni convincimenti religiosi, e le condotte conseguenti, della Congregazione dei testimoni di Geova e l'ordinamento giuridico italiano, che impone il dovere di cura del malato.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), premesso che non sono in discussione profili di compatibilità del provvedimento con i principi giuridici dell'ordinamento, rileva come alcune convinzioni seguite dai testimoni di Geova nel loro credo religioso non rispondano pienamente a principi di libertà; in

particolare, taluni orientamenti religiosi, come quello riguardante le trasfusioni, i trapianti e il fine vita, e le difficoltà che si incontrano ad uscire dalla comunità lasciano ancora dubbi e perplessità riguardo al rispetto dei principi fondanti della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 settembre scorso l'Assemblea ha deliberato di rinviare alla Commissione le proposte di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin e C. 455 Bressa, le quali dispongono il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nella medesima seduta, infatti, il Governo ha espresso l'avviso che siano necessari approfondimenti in ordine all'impatto che il provvedimento potrebbe avere sotto il profilo finanziario e di bilancio.

Ricorda che, come presidente della Commissione, ha segnalato che la questione dei possibili oneri finanziari recati dalla proposta di legge costituzionale in esame non è stata sollevata dal Governo nel corso dell'esame in sede referente; ha fatto presente che, qualora il Governo in quella sede l'avesse posta, la Commissione se ne sarebbe senz'altro fatta carico, se del caso adottando una procedura diversa dal «ripescaggio» e valutando se chiedere la relazione tecnica al Governo; infine ha espresso l'avviso che, avendo il Governo sollevato il problema, l'Assemblea avrebbe potuto disporre il rinvio del provvedimento in Commissione al solo fine di permettere alla Commissione di valutarne gli eventuali profili finanziari. L'Assem-

blea, come detto, ha convenuto sull'opportunità del rinvio del provvedimento in Commissione.

Ricorda che la Commissione affari costituzionali aveva concluso l'esame del provvedimento il 28 ottobre 2008, adottando la procedura cosiddetta di «ripescaggio», ossia la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del regolamento, che prevede che nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura una Commissione può, previo sommario esame preliminare, deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare l'eventuale relazione scritta allora presentata.

Ricorrendo alla procedura testé descritta, in questa legislatura la Commissione ha nuovamente assunto il lavoro svolto nella precedente sulla proposta di legge costituzionale C. 1427 Governo, che – lo ricorda – era stata rimessa all'Assemblea con una valutazione favorevole della I Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali oneri finanziari del provvedimento, fa presente – lasciando qui da parte la questione fino a che punto le leggi costituzionali siano soggette al vincolo di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui ogni legge che preveda una spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte – che questa valutazione è stata effettuata nella scorsa legislatura. Nella seduta della Commissione bilancio del 26 luglio 2007, infatti, il Governo allora in carica ha depositato agli atti un documento dal quale risulta che, a giudizio del Governo stesso, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1427 risultante dall'esame in sede referente – e riprodotto nella proposta di legge costituzionale C. 1698 Dussin oggi in esame – supera i profili di criticità finanziaria sottesi al precedente testo e che tale nuovo testo «non comporta effetti finanziari immediati in quanto viene rimessa alla competenza della regione interessata (Trentino Alto Adige) la predisposizione delle misure

legislative o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento». Il documento del Governo conclude che «non si hanno osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento». Nella stessa seduta del 26 luglio 2007, tuttavia, la Commissione bilancio ha deliberato di esprimere sul provvedimento parere contrario. Alla luce della posizione assunta dal Governo, la Commissione affari costituzionali ha peraltro ritenuto di non conformarsi al parere della Commissione bilancio e di rimettere le valutazioni del caso all'Assemblea.

Come ha più volte ricordato, la scelta compiuta dalla Commissione nella XV legislatura è stata fatta propria dalla nuova Commissione nel momento in cui questa ha deciso di ricorrere alla procedura di «ripescaggio» del testo del 2007, il quale, come detto, è stato ripresentato nella nuova legislatura con la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin.

A questo punto, considerato che il Governo in carica ha ritenuto di dover sollevare la questione dei possibili oneri finanziari del provvedimento e che l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione per i necessari approfondimenti al riguardo, ritiene che del problema dovrebbe essere investita la Commissione bilancio.

Poiché peraltro i progetti di legge costituzionale C. 1698 e C. 455 non sono assegnati alla Commissione bilancio in sede consultiva, propone che la Commissione, sulla base dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento, deliberi di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare tali provvedimenti alla Commissione bilancio in sede consultiva.

Pierguso VANALLI (LNP) ritiene che, se il parere della Commissione bilancio è già stato acquisito nella precedente legislatura e se il lavoro svolto nella precedente legislatura è stato ripreso nella corrente legislatura, non ci dovrebbe essere ragione di sentire nuovamente la Commissione bilancio. Si chiede, allora, che ra-

gione abbia il rinvio del provvedimento in Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione affari costituzionali è stata basata, per quanto attiene alle questioni di carattere finanziario, sulla valutazione del Governo in carica nel 2007. Poiché tuttavia il Governo attualmente in carica ha ritenuto di sollevare la questione, l'Assemblea ha responsabilmente rinviato il provvedimento in Commissione in modo che si possano svolgere tutte le verifiche del caso. Ciò premesso, ritiene che, essendo trascorsi quasi quattro anni da quando la Commissione ha deciso di riprendere il provvedimento in esame con la procedura di «ripescaggio» e oltre cinque anni da quando la Commissione, nella precedente legislatura, ha concluso l'istruttoria, ritiene che il rinvio in Commissione potrebbe costituire l'occasione per una verifica, oltre che sui profili finanziari del provvedimento, anche delle posizioni dei gruppi sul merito delle proposte di legge.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole a chiedere al Presidente della Camera di valutare l'eventuale assegnazione delle proposte di legge costituzionale in esame alla Commissione bilancio. Quanto al merito del provvedimento, dichiara la contrarietà del suo gruppo, facendo presente come la regione ricevente, cioè il Trentino Alto Adige, si è espressa in senso contrario al distacco-aggregazione del comune di Lamon e che la regione cedente, ossia il Veneto, si è di fatto espressa anch'essa in senso contrario, sia pure attraverso l'omissione dell'espressione del parere richiesto. Si aggiunga che la Commissione ha ravvisato l'opportunità di modificare la disciplina costituzionale di riferimento, prevenendo un maggiore coinvolgimento delle popolazioni delle regioni cedente e ricevente non direttamente coinvolte dal passaggio di regione, ed ha avviato l'esame di

proposte di legge costituzionale in tal senso (C. 1221).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, sottolinea che non sussistono gli elementi per affermare che il parere della regione Veneto è contrario in quanto il consiglio regionale non si è espresso, mentre la commissione consiliare competente aveva espresso parere favorevole al distacco-aggregazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sulla proposta di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'eventuale assegnazione delle proposte di legge costituzionale in esame alla Commissione bilancio. Quanto al merito delle stesse, fa presente che il Parlamento non è chiamato in questo momento a riflettere su una possibile revisione dell'articolo 132 della Costituzione, ma ad applicare l'articolo vigente in un caso specifico. È a suo avviso essenziale che la discussione sia ricondotta al suo oggetto proprio, visto che anche in Assemblea la discussione ha divagato su questioni di carattere generale, come l'opportunità di mantenere l'attuale articolo 132 o di mantenere le regioni a statuto speciale.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione la sua proposta di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare i progetti di legge costituzionale C. 1698 e C. 455 alla Commissione bilancio in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2012.

Emendamenti C. 4925-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Emendamenti C. 2438-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Emendamenti testo unificato C. 953 Aprea ed abb.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);

esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis);

premessi che la Nota non investe direttamente i profili di competenza della I Commissione; per contro la relazione programmatica sulle spese di investimento per singole missioni di spesa, allegata alla Nota, segnala, con riguardo al Ministero dell'interno, diverse attività programmate

per le quali le risorse stanziare a legislazione vigente risultano insufficienti:

rilevato che i problemi evidenziati dalla relazione richiamata non possono essere risolti in questo momento, considerata la gravità del quadro economico e di finanza pubblica delineato dalla Nota di aggiornamento, ma, riguardando funzioni istituzionali della massima rilevanza, dovranno comunque essere affrontati nel prossimo futuro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A 25

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 25

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 27

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 29

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (*Rinvio del seguito dell'esame*) ... 31

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Rinvio del seguito dell'esame*) 31

Sui lavori della Commissione 31

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 ottobre 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Emendamenti C. 3900-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva come il provvedimento in esame sia diretto a costituire la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Considerato che la Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, si prevede che il Presidente e i due componenti siano scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina del Presidente e dei due componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta.

I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.

Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200 mila euro annui. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

Tra le competenze della Commissione l'articolo 3 individua in primo luogo il

monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia riconducibili ai principi della Costituzione e del diritto internazionale, umanitario, pattizio e consuetudinario.

Oltre ad una serie di compiti propositivi a livello culturale nonché consultivi nei confronti del Governo e del Parlamento su tutte le questioni concernenti i predetti diritti, si prevede anche il compito di valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

Inoltre la Commissione deve promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni appena descritte, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

La Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intesa, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi (ad esempio nelle carceri) ove si sarebbe verificata la violazione previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata.

Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Ai sensi dell'articolo 4 la Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 9 secondo cui i componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Considerato che la scelta di merito rispetto all'opportunità di istituire la Commissione in esame è di competenza della Commissione affari costituzionali, spetta alla Commissione giustizia valutare se alla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani siano attribuite competenze che confliggono con quelle dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in esame la Commissione nazionale servirebbe ad evidenziare questioni, quali le lesioni dei diritti umani, rispetto alle quali vi è naturalmente competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

Considerata l'esigenza di tutelare efficacemente i diritti umani, propone di esprimere parere favorevole, che potrà essere posto in votazione domani al fine di consentire ai commissari di approfondire le questioni relative alla istituzione della Commissione nazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL) *relatore*, osserva come legge di contabilità pubblica (n 196 del 2009) preveda che il processo di programmazione economico-finanziaria inizi con la presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), che avviene già il 10 aprile di ogni anno in modo da consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici, in tempo utile per inviare, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF. Sulla base del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF di quest'anno il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha definito le proprie raccomandazioni di politica economica e di bilancio, che il 10 luglio 2012 sono state approvate dal Consiglio ECOFIN.

Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del DEF. La presentazione della Nota di aggiornamento è obbligatoria, in base all'articolo 7 della legge di contabilità. Alla Nota di aggiornamento del DEF devono essere allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.

Con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF 2012, nella risoluzione parlamentare di approvazione della Nota

medesima dovrebbero essere indicati i disegni di legge collegati mediante cui attuare il programma di ripensamento della spesa (*spending review*) di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52

Venendo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, più che la Nota in sé, che non presenta aspetti di interesse per questa Commissione, alla relazione programmatica sulle spese di investimento per singole missioni di spesa del Ministero della Giustizia (allegato I, volume D). Nelle relazioni programmatiche in questione, articolate per ministeri, vengono illustrate da ciascun Ministero le attività programmate che si intende porre in essere nell'ambito della missione e viene dimostrata la coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie e le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente oppure viene proposta una modifica degli stanziamenti previsti e vengono eventualmente indicate le risorse aggiuntive necessarie. Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, in particolare, vengono segnalate diverse attività programmate per le quali le risorse stanziati a legislazione vigente risultano insufficienti alla luce del quadro economico e di finanza pubblica che la Nota di aggiornamento delinea.

Questa contiene infatti una revisione al ribasso delle stime del DEF di aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi. Il peggioramento delle previsioni è dovuto al deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale avvenuto nel corso dell'anno a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano e dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.

In considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento rivede il quadro di previsione macroeconomico italiano per il 2012 e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF.

La programmazione del triennio 2012-2014 per le spese di investimento è avve-

nuta secondo le fasi ed i tempi previsti per la predisposizione degli adempimenti previsti in materia di bilancio.

In particolare, fra le priorità individuate nell'atto di indirizzo del Ministro della giustizia per il triennio 2012-2014 in data 10 ottobre 2011, evidenzia, in relazione alle infrastrutture, la razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli Archivi notarili, riducendo gli stabili in affitto e la progettazione e costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie.

Sulla base di questa priorità sono stati presentati, con le note integrative al bilancio di previsione, alcuni obiettivi strategici che illustra.

Per le iniziative programmate per il triennio relative alle priorità, sulla base delle risorse disponibili, ed inserite nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, sono previste le seguenti spese: per il 2012 euro 188.660.888,00, per il 2013 euro 179.889.011,00 e per il 2014 euro 179.419.669,00.

Le leggi pluriennali, riguardanti gli anni precedenti e riferibili a questa missione di spesa, hanno esaurito i loro effetti.

Ritiene che nell'esprimere il parere non si possa non tener conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del *trend* di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012, ma non si possa neanche non rilevare l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane.

È quindi necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria. Il che, almeno per quanto possibile, appare fatto, considerato che tra gli obiettivi strategici del Ministero della Giustizia vi proprio è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie.

Propone, quindi, di esprimere, in relazione alle sole parti di competenza della Commissione Giustizia, parere favorevole.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD) *relatore*, rileva come il testo unificato delle proposte di legge in titolo si propone di riformare il sistema delle agenzie ambientali. In particolare – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica – viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 2 reca un elenco di definizioni ai fini dell'applicazione della legge, mentre l'articolo 3 elenca in modo dettagliato le funzioni del Sistema, che vanno, tra l'altro, dal monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; dalla produzione e trasmissione dell'informazione ambientale al supporto tecnico e scientifico e alla col-

laborazione con le altre amministrazioni operanti in campo ambientale. L'articolo precisa che il Sistema svolge le funzioni precedentemente accennate nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, destinato a disciplinare l'ISPRA, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede di Comitato ristretto al fine di sostituire il lungo elenco di attribuzioni previsto dal testo originario delle proposte di legge con disposizioni più di principio che dettano le linee generali e gli obiettivi da perseguire. Viene quindi previsto che l'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolga funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientale e coordinamento del Sistema e che emani, altresì, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Inoltre viene disposto che l'ISPRA operi in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. La norma, inoltre, ribadisce la sottoposizione dell'ISPRA alla vigilanza del Ministero dell'ambiente – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008 istitutivo dell'ISPRA – e l'autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.

L'articolo 5 elenca le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee sotto il profilo tecnico le attività del Sistema nazionale.

L'articolo 6 disciplina le agenzie regionali, alle quali viene attribuita personalità

giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, nonché affidato alle rispettive regioni il compito di disciplinarne struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività (nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale di attività del Sistema di cui al successivo articolo 8).

L'articolo 7 prevede la definizione dei LEPTA e la loro determinazione e aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Sistema nazionale è tenuto a garantire tali livelli essenziali anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

L'articolo 8 disciplina la programmazione delle attività dell'ISPRA, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un programma triennale di attività (nell'ambito del quale sono adottati i piani delle attività predisposti dalle agenzie) al fine di assicurare l'attuazione dei LEPTA sul territorio nazionale.

L'articolo 9 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i punti focali regionali ambientali (PFR), che insieme costituiscono la rete SINANET.

L'articolo 10 prevede l'organizzazione di una rete accreditata di laboratori nazionali che si occupano di analisi ambientali.

L'articolo 11 disciplina l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale deputato a promuovere e indirizzare lo sviluppo del Sistema.

L'articolo 12 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema. In particolare, l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive,

favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è il comma 5 ove si prevede che il presidente di ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare, tra il personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e delle agenzie. Tale disposizione disciplina in particolare: la definizione di un contributo statale annuale integrativo del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle attività istituzionali (comma 1); il finanziamento delle agenzie mediante una quota annuale del fondo sanitario regionale (commi 2 e 3) in relazione ai LEPTA da garantire. La norma prevede inoltre la definizione di nuovi tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente sulla base dei quali porre a carico dei gestori le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli.

L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61, ma solo « per le parti non coerenti o configgenti con la presente legge », senza indicare quindi espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.40

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 settembre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 settembre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (PdL) richiama l'attenzione della Commissione e in particolare della presidenza in merito all'inserimento all'ordine del giorno della Commissione giustizia del Senato, in sede deliberante delle proposte di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, nonostante che provvedimenti aventi il medesimo oggetto sono stati già inseriti nel calendario

dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 29 ottobre, qualora la Commissione giustizia ne abbia nel frattempo concluso l'esame. Ricorda che, proprio per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, l'avvio dell'esame dei predetti provvedimenti è previsto per la seduta di domani convocata alle ore 14. Chiede pertanto come si intenda procedere, ritenendo che sarebbe del tutto irrazionale la contemporaneità dell'esame da parte del Senato e della Camera di progetti di legge che abbiano il medesimo oggetto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che l'articolo 79 del regolamento prevede che nel caso in cui provvedimenti che abbiano il medesimo oggetto siano all'esame dei due rami del Parlamento si proceda alle cosiddette intese da parte dei due presidenti. Nel caso in esame si dovrà quindi procedere in tal senso.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che la soluzione da adottare sia quella che consenta di rispettare la programmazione dei lavori della Camera, non escludendo pertanto la possibilità che sia il Senato a proseguire l'esame qualora vi sia la garanzia di una celere trasmissione alla Camera del provvedimento esaminato in sede deliberante.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Costa, rilevando tuttavia che alla Commissione giustizia dovrà comunque essere lasciato un margine di tempo che consenta di procedere anche ad alcune audizioni di esperti della materia, quali docenti universitari e rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, nonché di rappresentanti dei giornalisti e degli editori.

La seduta termina alle 15.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08030 Porfidia: Sulla eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta	32
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	39
5-08031 Gidoni: Sull'eventuale anticipazione delle date previste per il rientro dei militari italiani impegnati in Afghanistan	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
5-08032 Paglia: Sull'eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nell'ambito del progetto di riordino della sanità militare e sulle ipotesi di reimpiego del personale	33
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	41
5-08033 Di Stanislao: Sul mancato perfezionamento dell'atto di concessione a favore della cooperativa « Delfino », con riguardo alla ex caserma Donati di Sesto Fiorentino	34
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	43
5-08034 Ruggia: Sull'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso nei reclutamenti del personale delle Forze armate avviati e non ancora conclusi, e sulla conseguente possibilità di mantenerne aperte le relative graduatorie	34
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	44

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 6 (Proposta di rilievi del Relatore)	45
ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di rilievi del deputato Di Stanislao)	48

SEDE CONSULTIVA:

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 8 (Proposta di parere del Relatore)	50
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

5-08030 Porfidia: Sulla eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Americo PORFIDIA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando, da un lato, i gravi disagi che la chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Caserta arrecherebbe a molti cittadini e, dall'altro, le ripercussioni negative conseguenti all'azzeramento della presenza dell'Esercito sul territorio.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Americo PORFIDIA (Misto), replicando, conferma al rappresentante dell'Esecutivo la disponibilità delle popolazioni del territorio di Caserta a fare sacrifici purché siano distribuiti in modo razionale. Deve, invece, prendere atto con rammarico che la risposta del sottosegretario Milone si limita a ribadire i contenuti – peraltro già noti – della recente direttiva sul riordino della sanità militare, mentre occorre fare chiarezza sulla situazione che si viene a delineare per il futuro. Ricorda, quindi, che la stessa comunità locale è stata già duramente messa alla prova dal provvedimento che disponendo la chiusura del tribunale di Caserta nonché la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, ha fortemente penalizzato il territorio.

Formula quindi l'auspicio che lo Stato non faccia mai venire meno la propria vicinanza a una popolazione stanziata su un territorio in cui è fortemente radicata la presenza della criminalità organizzata.

5-08031 Gidoni: Sull'eventuale anticipazione delle date previste per il rientro dei militari italiani impegnati in Afghanistan.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando come negli ultimi tempi l'attenzione sulla questione del rientro dall'Afghanistan si sia

affievolita a causa della drammatica situazione siriana.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco GIDONI (LNP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, tuttavia, non cancella la sensazione che l'Esecutivo possa decidere di anticipare il rientro dei soldati italiani impegnati nel teatro afghano. In tal senso si è espresso – in un recente convegno dedicato alle missioni internazionali, svoltosi presso la Camera dei deputati – anche il sottosegretario al Ministero degli esteri. Tale sensazione risulta, peraltro, rafforzata dalle recenti decisioni che hanno visto il contingente italiano di stanza in Afghanistan cedere il controllo di una parte rilevante del territorio sottoposto alla sua responsabilità alle forze di sicurezza dipendenti dal Governo di Kabul.

5-08032 Paglia: Sull'eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nell'ambito del progetto di riordino della sanità militare e sulle ipotesi di reimpiego del personale.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando che è in fase di studio avanzato un piano che consentirà l'utilizzo del personale e delle strutture esistenti in modo efficiente e razionale.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non fornisce ulteriori informazioni sul progetto di riordino del servizio sanitario militare. Auspica, comunque, che l'attuazione del riassetto organizzativo del Servizio sanitario militare non pregiudichi i livelli di efficienza di questo delicato settore.

5-08033 Di Stanislao: Sul mancato perfezionamento dell'atto di concessione a favore della cooperativa « Delfino », con riguardo alla ex caserma Donati di Sesto Fiorentino.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, prende atto delle affermazioni del rappresentante del Governo, che non sembrano coincidenti con le notizie in suo possesso, secondo cui il procedimento amministrativo è giunto ormai ad un passo dalla sua conclusione. In questo senso, ricorda che vi sono anche le necessarie garanzie bancarie, mentre non è del tutto pacifico che la graduatoria cui fa riferimento l'Esecutivo debba essere formata dall'Amministrazione della Difesa. In definitiva, reputa che occorra perfezionare in tempi rapidi la procedura oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-08034 Ruggia: Sull'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso nei reclutamenti del personale delle Forze armate avviati e non ancora conclusi, e sulla conseguente possibilità di mantenere aperte le relative graduatorie.

Amalia SCHIRRU (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Amalia SCHIRRU (PD), dichiara apprezzamento per l'impegno a portare avanti una specifica modifica legislativa per innalzare la percentuale di *turn over* del personale dell'Arma dei carabinieri nei prossimi anni. Sollecita, quindi, a dare piena soddisfazione a coloro che si sono con sacrificio sottoposti alle prove concor-

suali e che, dopo averle positivamente superate, sono stati pregiudicati dall'improvviso ridimensionamento del numeri dei posti messi a concorso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.

Atto n. 500.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di rilievi, che illustra (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) invita preliminarmente il relatore a precisare se il rilievo *sub a*) vada inteso nel senso – da più parti auspicato – di eliminare definitivamente ogni fonte di finanziamento per l'istituto della cosiddetta « mini-naja ». Rileva altresì che sarebbe opportuno rendere più incisivo il richiamo al Governo in

ordine alla necessità di un riassetto del combinato disposto degli articoli 603 e 1907, riguardante il personale militare esposto a particolari fattori di rischio.

Infine, chiede al relatore di valutare se nella sua proposta possano trovare ingresso i principali elementi esposti nel testo alternativo che consegna alla Presidenza (*vedi allegato 7*).

Pier Fausto RECCHIA (PD) *relatore*, precisa che il rilievo concernente la disciplina della « mini-naja » non incide sull'attuale dotazione finanziaria dell'istituto, come ultimamente ridefinita dal decreto-legge n. 95 del 2012.

In relazione alla richiesta di modificare e integrare la sua proposta, chiede di poter svolgere i necessari approfondimenti tecnici, così da poterne riferire nella prossima seduta.

Edmondo CIRIELLI (PdL), *presidente*, chiarisce che la Commissione in questa sede è chiamata esclusivamente ad indicare al Governo la migliore formulazione tecnica di disposizioni già esistenti e vigenti. Non è invece possibile proporre o chiedere modifiche di carattere innovativo della disciplina esistente, compresa quella che assicura il finanziamento per lo svolgimento delle iniziative che vengono comunemente definite « mini-naja ».

Francesco BOSI (UdCpTP), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nello sviluppare le considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che non vi siano controindicazioni a rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Desidera tuttavia esprimere un particolare ringraziamento al relatore per aver adeguatamente valorizzato il reale significato che il principio di specificità va ad assumere nel contesto ordinamentale. L'affermazione del suddetto principio costituisce sicuramente un

successo ascrivibile all'impegno comune delle forze politiche in Commissione. Aver specificato che ne costituisce naturale declinazione anche il necessario coinvolgimento del COCER nelle attività di definizione della disciplina previdenziale rappresenta, a suo avviso, il giusto riconoscimento del ruolo delle rappresentanze militari e qualifica in modo positivo l'apporto della Commissione a problematiche che sono molto sentite dal personale del comparto.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.45.

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto SPECIALE (PdL) *relatore*, ricorda che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012 (DEF) costituisce uno degli strumenti nei quali si articola il ciclo di bilancio. Infatti, l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) prevede che la presentazione di tale documento – che è finalizzato a tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee – avvenga entro il 20 settembre di ogni anno.

I contenuti del documento in esame sono stabiliti dall'articolo 10-bis della citata legge di contabilità. Essi riguardano: a) l'eventuale aggiornamento delle previ-

sioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al Documento di Economia e Finanza (DEF) conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; *b*) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF; *c*) l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; *d*) il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza in attuazione del federalismo fiscale (articolo 18 della legge n. 42 del 2009); *e*) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

La Nota di aggiornamento del DEF 2012, per quanto concerne il quadro macroeconomico, presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi.

Ciò deriva dal deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro. Il riemergere, dal mese di aprile 2012, delle tensioni sui mercati finanziari – con un nuovo allargamento dei differenziali tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni Stati europei rispetto ai *bund* tedeschi – ha, infatti, ridimensionato le prospettive di crescita dell'economia europea, che si è tradotto in una diminuzione di circa lo 0,2 per cento del PIL dell'area dell'euro, rispetto all'andamento, già piatto, del trimestre precedente.

In considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento rivede, quindi, il quadro macroeconomico dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF. In particolare, per il 2012, la contrazione del PIL italiano

è stimata pari al 2,4 per cento rispetto all'1,2 per cento indicato nel DEF. Anche per il 2013 le stime indicano una contrazione del PIL, pari allo 0,2 per cento, principalmente dovuta all'effetto di trascinarsi del calo registrato nell'anno precedente. Per gli anni 2014 e 2015, invece, è prevista invece una crescita, rispettivamente, dell'1,1 per cento e dell'1,3 per cento. Inoltre, a partire dal 2014 – secondo quanto riportato dalla Nota – comincerebbero ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo.

Rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2012, nel documento in esame si dà altresì conto dell'andamento delle principali variabili macroeconomiche, analizzate nel dettaglio dalla documentazione degli Uffici, cui si rinvia, non essendovi profili di specifico interesse della Commissione.

In particolare, la Nota prevede che nel 2012 i consumi nazionali: si riducano del 2,6 per cento – ben più di quanto stimato nel DEF – e che continuerebbero a contrarsi anche nell'anno successivo, attestandosi a -0,7 per cento.

Circa il mercato del lavoro: la Nota rivede in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione che si assesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (+1,5 per cento rispetto al DEF), e all'11,4 per cento nel 2013, mentre nel biennio successivo dovrebbe tornare a ridursi fino al 10,9 per cento nel 2015.

Quanto alle stime sull'inflazione, la Nota registra una minore pressione inflativa nell'anno in corso, in parte determinata dallo slittamento dell'incremento delle aliquote IVA da ottobre 2012 a luglio 2013. L'inflazione programmatica è pertanto stimata stabile all'1,5 per cento nel periodo considerato.

L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche: è stimata pari al 2,6 per cento del PIL, superando di circa un punto percentuale il valore indicato nel DEF. Il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 e per gli anni 2012-2013. Il peggioramento dei dati di finanza pubblica

rispetto alla situazione prevista ad aprile è correlato sia a un'evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto, sia a un maggior costo del debito.

Il rapporto debito pubblico/PIL vedrà un incremento nel 2012 a causa della revisione da parte della Banca d'Italia del consuntivo 2010 e 2011 e del peggioramento delle previsioni di crescita. Il livello del rapporto debito/PIL si assesterebbe al 126,4 per cento per l'anno in corso, con un lieve ulteriore rialzo nel 2013. Soltanto a partire dal 2014 si prevede un andamento decrescente.

La Nota è corredata, in allegato della Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, recante per ciascun ministero specifiche indicazioni sullo stato di attuazione delle leggi stesse. Quanto al Ministero della difesa, i dati si riferiscono, principalmente alla missione 5 – difesa e sicurezza del territorio, che costituisce, come noto, la principale missione di spesa dello stato di previsione del Ministero, sulla quale sono allocate risorse destinate all'investimento per circa 2430,5 milioni di euro. Anche gli stanziamenti della missione 33 – fondi da ripartire, destinati all'investimento per circa 353 milioni di euro, saranno infatti ripartiti a favore della suddetta missione 5.

Nella relazione si segnala che tutti gli adempimenti programmati risultano in linea con quanto previsto dalla legge.

Evidenziare come, correttamente, la relazione precisi come l'impianto programmatico-finanziario del 2012 della missione Difesa e sicurezza « a seguito della necessità di adottare le misure di riduzione della spesa pubblica per il triennio 2012-2014 non potrà vedere la sua naturale evoluzione ed essere finalizzato nei termini pianificati, in quanto l'applicazione delle norme sopracitate avrà necessariamente un impatto importante sull'attivazione temporale dell'intero progetto sia in termini di saldo netto da finanziare, sia come riduzione dell'indebitamento netto ».

Venendo al contenuto specifico della relazione, segnalo che in essa sono dettagliatamente richiamati 5 programmi relativi ai sistemi satellitari, per complessivi 63

milioni di euro, 6 programmi relativi ai mezzi terrestri, per complessivi 93 milioni di euro; 5 programmi relativi ai mezzi navali, per complessivi 255,7 milioni di euro; 12 programmi relativi ai mezzi aerei, per complessivi 1065,8 milioni di euro; 8 programmi relativi ai sistemi missilistici, per complessivi 78 milioni di euro; 14 programmi relativi ai sistemi d'arma e materiali di armamento, per complessivi 122,2 milioni di euro; 8 programmi relativi ai sistemi « C4I », per complessivi 203,6 milioni di euro; 7 programmi infrastrutturali, per complessivi 197,7 milioni di euro; 6 programmi relativi ad ammodernamenti minori, supporti operativi-addestrativi e logistica, per complessivi 336,7 milioni di euro; 2 programmi relativi alla sicurezza del territorio, per complessivi 14,8 milioni di euro. Nell'ambito della missione 17 – ricerca ed innovazione – sono allocate risorse destinate all'investimento per circa 60 milioni di euro, concernenti 4 programmi principali.

Il sottosegretario Filippo MILONE, con specifico riguardo alla relazione sulle spese di investimento facenti capo al Ministero della difesa, osserva come essa evidenzi che l'impianto programmatico delineato dovrà necessariamente essere oggetto di modifiche, sul piano attuativo, sotto il profilo dei tempi di attuazione previsti. Ciò a causa degli ingenti tagli di bilancio che il Dicastero ha dovuto subire, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011, come quantificati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, che si è reso necessario imputare alle spese di investimento, non essendo risultato possibile intervenire sui settori di spesa del personale e dell'esercizio.

A tale riguardo, si evidenzia che ulteriori effetti sul piano della tempistica dell'attuazione dei programmi d'investimento deriveranno dall'attuazione dell'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 135 del 2012 che ha assegnato nuovi obiettivi di risparmio per i Ministeri. In particolare, per la difesa, gli ulteriori obiettivi di riduzione della spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 236,1 milioni di euro nel 2013, a 176,4 milioni di euro nel 2014 e a 269,5 milioni di euro nel 2015. In termini di indebitamento netto sono pari a 203,0 milioni di euro nel 2013, a 176,4 milioni di euro nel 2014 e a 269,5 milioni di euro nel 2015.

Anche tali ulteriori riduzioni di bilancio dovranno essere necessariamente imputate alle risorse dell'investimento. Ciò rende ancora più evidente l'importanza di pervenire quanto prima all'approvazione del disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale, il cui obiettivo principale è quello di conseguire, nell'ambito di una tendenziale stabilità delle risorse tra i settori di spesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e delle sue capacità operative.

Roberto SPECIALE (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra. (*vedi allegato 8*)

Francesco BOSI (UdCpTP) nell'esprimersi in senso favorevole sul documento in esame, invita il relatore a valutare se rendere più incisivo il rilievo espresso in premessa circa l'esigenza di assicurare la massima stabilità possibile al quadro economico di riferimento dell'Amministrazione della Difesa.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva una sorta di contraddizione tra la relazione – in cui sono messi in evidenza i notevoli peggioramenti dei fondamentali economici – e l'espressione di un parere favorevole. Per tali ragioni, preannuncia il suo voto contrario.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rimarca come la Nota in esame presenti un quadro macroeconomico assolutamente preoccupante e che, in tale contesto, non sembra esservi una particolare attenzione alle esigenze di stabilizzazione dei finanziamenti nel settore della Difesa. Per tali ragioni, concorda con le valutazioni dell'onorevole Bosi in ordine ad una possibile riformulazione del parere, dichiarandosi comunque propenso ad esprimere un voto di astensione.

Roberto SPECIALE (Pdl), alla luce del dibattito svoltosi, riformula la proposta di parere poc'anzi illustrata (*vedi allegato 9*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08030 Porfidia: Sulla eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito della più ampia revisione dello Strumento militare, il riordino della sanità militare riveste particolare importanza, essendo, soprattutto, un settore strategico ad alta valenza operativa per l'assolvimento delle missioni internazionali.

Il riordino della sanità militare in senso interforze è un'esigenza fortemente avvertita già da molto tempo, ma che, in questo particolare momento storico – caratterizzato da una forte compressione delle risorse e dal processo di riorganizzazione in atto di tutto lo strumento militare – acquisisce ancor più rilevanza e urgenza.

Lo scopo principale non è soltanto quello di riorganizzare in senso riduttivo le strutture sanitarie, quanto, piuttosto, attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze, di aumentarne l'efficienza e il costo/efficacia.

Come già preannunciato dal Ministro della difesa Di Paola nel corso dell'audizione « Sulle linee programmatiche del suo Dicastero », tenutasi il 1° dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4^a Senato e IV Camera, « Le risorse assegnate alla Difesa sono state erose nel tempo [...] proprio per la necessità del rigore cui non ha potuto sottrarsi neanche la mia amministrazione [...] Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo [...] Le scelte saranno dolorose e difficili, come quelle che l'Italia e voi, onorevoli e senatori, dovrete affrontare nel contesto più ampio

di questo Paese [...] Troppo spesso, troppe volte – invece – il particolare su questo bene o su quest'altro (perché nella mia provincia, nel mio comune, nel mio distretto) prevale sul senso collettivo. Su questo richiamo l'attenzione di tutti voi e chiedo il vostro sostegno e il vostro supporto ».

In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un drastico ridimensionamento che contempla, inevitabilmente, anche la soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, come previsto nella direttiva del Ministro della difesa 9 agosto 2012 recante « Riordino della sanità militare in senso interforze », scaturita a seguito dell'attività di gruppo di lavoro interforze dello Stato maggiore della difesa, ma anche di un attento e incisivo riesame delle strutture sanitarie.

Nella direttiva è precisato, altresì, che le strutture soppresse verranno chiuse o rimarranno nelle disponibilità delle Forze armate a beneficio delle strutture di aderenza (poliambulatori, laboratori eccetera), laddove ragioni di costo/efficacia lo rendano conveniente.

Nel confermare i contenuti della direttiva, si rappresenta che il Ministro della difesa è in attesa della *road map* di dettaglio con le date di attuazione dei provvedimenti.

Tale documento è, allo stato, in fase di predisposizione da parte degli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08031 Gidoni: Sull'eventuale anticipazione delle date previste per il rientro dei militari italiani impegnati in Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, desidero sottolineare che l'Italia, come gli altri alleati, secondo il principio «*in together out together*», resterà in Afghanistan fino alla fine della importante e delicata fase della transizione, che, avviata lo scorso anno, si concluderà entro il 2014 con il pieno passaggio sotto responsabilità afgana di tutto il territorio.

Si conferma, quindi, ancora una volta, il convinto e fermo intendimento del Governo, coerentemente con gli indirizzi del Parlamento in materia di partecipazione alle missioni internazionali, di proseguire il proprio impegno in Afghanistan, nel rispetto di quanto condiviso con gli alleati e con le autorità afgane, in aderenza alle condizioni di sicurezza sul terreno.

Ciò posto in vista dell'obiettivo di fine 2014, è in corso l'elaborazione di una pianificazione, coerente per tempistica, per il ridimensionamento progressivo del nostro contingente, in funzione dell'evoluzione sul terreno correlata al graduale passaggio di responsabilità delle aree di nostra competenza alle autorità e forze di sicurezza afgane.

Confermo, pertanto, che l'intendimento del Governo è di completare il ritiro del contingente italiano in ISAF entro la fine del 2014 come concordemente deciso al Summit di Chicago con tutti i nostri alleati.

La progressività di tale ritiro sarà funzione delle condizioni di sicurezza sul terreno nella Regione Ovest, delle capacità che verranno via via conseguite dalle Forze di sicurezza afgane, nonché delle responsabilità che discendono all'Italia dall'essere Paese con funzioni di comando nella stessa Regione Ovest.

Evidenzio, inoltre, che il completamento della transizione non significherà la fine dell'impegno della Comunità internazionale per la stabilità e lo sviluppo del Paese afgano.

Conseguentemente, dopo il 2014, intendiamo concorrere, in una cornice Post-ISAF, alle azioni decise dalla Comunità internazionale per il mantenimento delle capacità afgane così acquisite, attraverso una presenza di addestramento e di assistenza anche finanziaria.

Ne è una tangibile conferma l'Accordo bilaterale di cooperazione e partenariato di lungo periodo tra Italia ed Afghanistan firmato il 26 gennaio scorso in occasione della visita del Presidente Karzai a Roma.

Un accordo che mira ad accrescere la cooperazione in campo politico, economico e culturale, la collaborazione nei settori chiave della sicurezza, della lotta al narcotraffico e il rafforzamento delle istituzioni e dello stato di diritto nel Paese.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08032 Paglia: Sull'eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nell'ambito del progetto di riordino della sanità militare e sulle ipotesi di reimpiego del personale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata con l'atto in discussione rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle nuove esigenze.

Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, ossia quelle di vertice, dell'area operativa-logistica, dell'organizzazione territoriale e della formazione.

In sostanza, s'intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di Comandi/Enti e il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e, comunque, di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

Nell'ambito della più ampia revisione dello Strumento militare, il riordino della Sanità militare riveste particolare importanza, trattandosi di un settore strategico ad alta valenza operativa per l'assolvimento delle missioni internazionali.

Sulla base delle specifiche esigenze, emerse nel corso dei lavori del Gruppo di studio interforze e di riunioni con i vertici delle Forze armate/Arma dei carabinieri, nonché sulla base delle proposte di riordino già allo studio, sin dall'anno 2005, in ambito Difesa, è stato predisposto un Pro-

getto di riordino che individua e riassume, per aree funzionali, i provvedimenti e/o gli obiettivi da perseguire.

Lo scopo principale non è soltanto quello di riorganizzare in senso riduttivo le strutture sanitarie, quanto, piuttosto, attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze, di aumentarne l'efficienza e — come già detto — il rapporto costo/efficacia.

Come preannunciato dal Ministro della difesa Di Paola nel corso dell'audizione «Sulle linee programmatiche del suo Dicastero», tenutasi il 1° dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4^a Senato e IV Camera, «Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo [...] Si tratta di una linea che deve essere condivisibile proprio perché portata avanti con rigore, ma anche con equità e trasparenza».

In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un drastico ridimensionamento che contempla, inevitabilmente, anche la soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, come previsto nella direttiva del Ministro della difesa 9 agosto 2012 recante «Riordino della sanità militare in senso interforze», scaturita a seguito dell'attività del richiamato gruppo di lavoro interforze, ma anche di un attento e incisivo riesame delle strutture sanitarie.

Nella Direttiva è precisato, altresì, che le strutture soppresse verranno chiuse o

rimarranno nelle disponibilità delle Forze armate a beneficio delle strutture di aderenza (poliambulatori, laboratori eccetera), laddove ragioni di costo/efficacia lo rendano conveniente.

Nel confermare i contenuti della Direttiva, si rappresenta che il Ministro della difesa è in attesa della *road map* di dettaglio con le date di attuazione dei provvedimenti.

Tale documento è, allo stato, in fase di predisposizione da parte degli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Quanto al reimpiego del personale militare e civile, com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle pro-

prie realtà periferiche, anche la questione relativa alla soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, è stata oggetto di opportuna valutazione.

Nello specifico, per il personale militare, in analogia con quanto esperito per le soppressioni/riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni strumenti affinché siano contemperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che ufficiali, sottufficiali e graduati intenderanno rappresentare.

Analogamente, si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08033 Di Stanislao: Sul mancato perfezionamento dell'atto di concessione a favore della cooperativa «Delfino», con riguardo alla ex caserma Donati di Sesto Fiorentino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Va evidenziato, in premessa – e con riferimento al caso specifico della Cooperativa «Delfino», citato dall'interrogante, nell'ambito del progetto di trasformazione dell'area dell'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino – che la procedura di concessione per la costituzione del diritto di superficie sul terreno demaniale prevede, necessariamente, una definizione delle graduatorie, a cura degli Stati maggiori di Forza armata, del personale avente diritto (cioè i soci).

A riguardo preciso che le Forze armate stanno ancora sviluppando le attività necessarie per individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, ai quali potrà essere consentito di « associarsi in cooperative da costituire per tale finalità o già esistenti », sulla base di quanto disposto dall'articolo 402, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Attività queste ultime che, immancabilmente, costituiscono la fase preliminare e necessaria delle procedure da porre in essere da parte dell'Amministrazione militare per la realizzazione di alloggi di servizio, mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa.

In tale delineato contesto, la Direzione generale tecnica competente potrà avviare ogni aspetto procedimentale, per la costi-

tuzione in favore delle succitate cooperative del diritto di superficie ai fini della realizzazione di alloggi di servizio su aree demaniali, allorquando saranno ultimate le succitate attività preliminari, in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme che disciplinano le modalità di concessione.

Desidero sottolineare, inoltre, che da una lettura sistematica dei commi richiamati dallo stesso Onorevole interrogante nell'atto, non può essere individuata finalità diversa da quella del soddisfacimento dell'esigenze alloggiative del personale della Difesa; finalità che viene esplicitata, « *expressis verbis* », dal comma 1 del citato articolo 402, attraverso il contemperamento di « esigenze di operatività dello strumento militare ».

Lo stesso comma 8, infine, ribadisce che gli alloggi da realizzare, mediante lo strumento della cooperazione, devono essere assegnati « ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate ».

In conclusione, nel sottolineare che, a tutt'oggi, non è stato ancora formalizzato alcun atto di concessione nei confronti dei potenziali soggetti interessati, ribadisco che si potrà procedere alle conseguenziali attività solo all'esito della definizione delle procedure di cui si è accennato in premessa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08034 Ruggia: Sull'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso nei reclutamenti del personale delle Forze armate avviati e non ancora conclusi, e sulla conseguente possibilità di mantenerne aperte le relative graduatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione affrontata con l'atto in esame rientra, a pieno titolo, nel quadro più ampio della cosiddetta « *spending review* » che nell'ottica di perseguire, con equilibrio e rigore, gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, ha imposto a tutte le Amministrazioni una disponibilità ai sacrifici ed un impegno per la realizzazione del programma di rimodulazione della spesa stessa.

In tale quadro, la Difesa, prima che il Senato si rendesse interprete della problematica delle assunzioni nelle Forze di polizia attraverso specifiche mozioni, si è resa artefice di un'iniziativa che, senza voler inficiare lo spirito della « *spending review* », mira ad innalzare, secondo un principio di gradualità negli anni, le attuali percentuali del « *turn over* » stabilite dall'articolo 14 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

A tal fine, infatti, l'Amministrazione ha interessato il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con gli altri Dicasteri, per inserire una specifica previsione normativa in tal senso nell'ambito del disegno di legge di stabilità 2013, che è attualmente oggetto del necessario approfondimento di natura tecnica.

Tale intervento correttivo innalzerebbe la percentuale dal 20 per cento del 2012 al 50 per cento per il biennio 2013-2014, la fisserebbe al 70 per cento per il biennio 2016-2017, con il ripristino del 100 per cento a decorrere dal 2018.

Il Dicastero persegue con determinazione tale rimodulazione e ne auspica un favorevole esito – che vedrebbe ricompresi anche i vincitori dei concorsi richiamati dall'Onorevole interrogante – essendo finalizzata sia a salvaguardare la funzionalità delle Forze di polizia compresa l'Arma dei carabinieri, rispondendo, nel contempo, alle esigenze di sicurezza dei cittadini, sia ad andare incontro alle legittime aspettative dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate vincitori di concorso.

Non si deve trascurare, infatti, che le attuali percentuali del *turn over* determinano da un lato per l'Arma dei carabinieri una contrazione effettiva stimata in circa 6.500 unità nel periodo 2012-2016, mentre dall'altro l'impossibilità per circa 2.500 volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso di essere immessi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto n. 500).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La IV Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

premesso che:

le modifiche e le integrazioni al codice sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;

il codice è già stato oggetto di intervento correttivo con il precedente decreto legislativo n. 20 del 2012, su cui la Commissione Difesa ha espresso rilievi nella seduta dello scorso 19 ottobre 2011;

l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, recepire il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;

rilevato che, in massima parte, gli interventi sono effettivamente volti all'eliminazione di errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente ovvero ad introdurre modifiche rese necessarie per consentire l'inserimento di norme sopravvenute;

preso atto dei chiarimenti del Governo circa:

a) il carattere non innovativo delle modifiche apportate all'articolo 111 e 363 del codice, rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere *m*) e dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*);

b) la congruità del testo dell'articolo 215 del codice, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), con la disciplina sopravvenuta in materia;

c) le esigenze di chiarificazione e coerenza ordinamentale poste alla base degli interventi – di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), e all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*) – modificativi dell'articolo 788 e degli articoli 1808 e 1809, salvo che per quanto concerne il comma 7 del citato articolo 1808 (articolo 6, comma 1, lettera *c*) n. 3), da cui comunque non derivano in alcun modo effetti onerosi;

d) l'opportunità di non operare alcuna modifica allo schema di decreto con riguardo alla formulazione dell'articolo 1360 e del combinato disposto degli articoli 603 e 1907 del codice;

ribadito che lo schema in esame costituisce strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina,

ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo e, pertanto, non appare possibile modificare l'articolo 2085 del codice nel senso proposto dallo schema in esame, sia pure nell'ottica di una più razionale trasposizione della disciplina originaria recata dall'articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, che prevedeva un rinvio interno al Capo IX dello stesso decreto palesemente inconferente;

valutata favorevolmente l'introduzione nell'articolo 625 del codice del richiamo all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 che, a sua volta, riconosce esplicitamente, al comma 1, la « specificità » del ruolo delle Forze armate demandandone, al comma 2, a successivi provvedimenti legislativi la disciplina attuativa e, al comma 3, prevede il necessario coinvolgimento del COCER nelle attività negoziali concernenti il trattamento economico del personale;

osservato che la partecipazione del COCER di cui al citato comma 3 deve essere assicurata anche in sede di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;

rilevato che lo schema in esame reca, altresì, disposizioni concernenti il trasferimento di personale militare presso altre amministrazioni;

al riguardo, tenuto conto del processo di revisione dello strumento militare in atto, appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo, sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:

a) si proceda a riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera i), l'articolo 3, comma

1, lettera p), nonché l'articolo 10, comma 10, al fine di introdurre l'intera disciplina relativa alla cosiddetta « mini-naja » nell'ambito di un unico articolo all'interno del codice, anche con riguardo alla dotazione finanziaria, con conseguente abrogazione delle attuali norme che riguardano tale istituto e il suo finanziamento;

b) si valuti l'esigenza di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di completare l'elenco delle disposizioni cui l'articolo 307 del codice fa rinvio, comprendendo anche le ulteriori disposizioni nel frattempo entrate in vigore in materia;

c) appare opportuno dare seguito alla disciplina attuativa del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 assicurando, in sede di applicazione del comma 3 del medesimo articolo 19, il necessario coinvolgimento del COCER anche nelle attività di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;

d) dovrebbe altresì valutarsi l'esigenza di verificare la piena coerenza tra la disposizione che attribuisce al richiamo carattere esclusivamente verbale e la valenza del richiamo medesimo come intervento che non si esaurisce all'atto della sua realizzazione, potendosi tenere conto (« ove vi sia la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo ») per irrogare la sanzione di livello superiore del rimprovero;

e) si corregga l'errato riferimento normativo interno recato all'articolo 796, per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, comma 1, lettera n);

f) sia soppresso l'articolo 6, comma 1, lettera c) n. 3), in quanto la modifica del comma 7 dell'articolo 1808 del codice appare superflua;

g) sia altresì espunto, per quanto detto in premessa, l'articolo 8, comma 1, lettera c);

h) sia valutata, infine, la necessità che, in idonea sede, continui l'azione di integrazione e correzione del testo codicistico, anche in relazione:

all'esigenza — già segnalata dalla Commissione difesa nel parere reso il 17 febbraio 2009 sul decreto-legge n. 207 del 2008 e in occasione dei rilievi espressi sul precedente schema di decreto correttivo — di assicurare una disciplina uniforme concernente la problematica della ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;

all'opportunità di intervenire sulla problematica concernente la revisione dei criteri di determinazione dei canoni e dei prezzi di vendita degli alloggi della Difesa;

all'esigenza — peraltro rilevata nel parere reso dal Consiglio di Stato — di

intervenire sul combinato disposto degli articoli 603 e 1907, riguardante il personale militare esposto a particolari fattori di rischio;

alla necessità di effettuare — una volta intervenuto il provvedimento di delegificazione di numerose norme del codice medesimo, autorizzato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 95 del 2012 (« *spending review* ») — un nuovo coordinamento interno del testo codicistico:

alla necessità che in sede di definizione della disciplina previdenziale degli appartenenti alle Forze armate, sia dato adeguato riconoscimento al principio della specificità di cui al richiamato articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in considerazione della peculiarità del servizio prestato e della particolare idoneità psicofisica richiesta per l'espletamento delle funzioni operative.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto n. 500).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL DEPUTATO
DI STANISLAO**

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

premesso che:

con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, si effettuano alcuni interventi risultanti necessari per integrare, riassetare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell'ordinamento militare;

esso fa seguito ad un'analogia iniziativa, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, con cui è stata apportata una prima serie di interventi correttivi;

il termine di esercizio della delega scade alla data dell'8 ottobre 2012, salvo proroga di novanta giorni per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, ai sensi del comma 22 del citato articolo 14;

è da tenere in considerazione l'assoluta necessità di sanare il vuoto normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del codice e al conseguente parziale inserimento in tale corpo normativo delle disposizioni di cui alla legge n. 308 del 1981, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle

Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

in particolare, la citata normativa n. 308 del 1981, interamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del codice, prevedeva il riconoscimento di una speciale elargizione in favore del personale militare che a causa di servizio o durante il periodo di servizio avesse subito un evento dannoso che ne avesse determinato una menomazione dell'integrità fisica; la medesima normativa riconosceva, altresì, in loro favore il diritto alla pensione privilegiata nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge n. 91 del 1980;

tale riconoscimento non risulta più contemplato dal codice e tale vuoto normativo è stato, in particolare, rilevato dall'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti che da molti anni ormai si occupa del tema relativo alla tutela dei diritti delle Forze armate e, in questo ambito, ha dedicato estrema attenzione alla problematica relativa ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare che, in diversi contesti operativi in Italia e all'estero, è venuto a contatto con uranio impoverito;

la legge 308 del 1981 fu infatti una legge fondamentale per i risarcimenti sia per il personale militare ammalatosi nei poligoni e nei depositi, sia per il personale in missione all'estero prevedendo il conferimento della « speciale elargizione »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:

si valuti la possibilità di inserire all'articolo 7 le seguenti disposizioni:

1. All'articolo 1895 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « euro 25.822,84 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 65.000 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. La speciale elargizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subito un evento dannoso che ne abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni »;

c) il secondo comma è soppresso.

2. All'articolo 1896 sono apportate e seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

dopo le parole « attività di servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

le parole « ferite lievi o lesioni causate da eventi di natura violenta » sono sostituite dalle seguenti: « ferite, lesioni o infermità, causate da eventi di natura violenta o derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, »;

dopo le parole « nell'adempimento del servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

le parole da: « è corrisposta » fino a: « legge 3 agosto 2004, n. 206 », sono

sostituite dalle seguenti: « è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000 »;

alla lettera a), dopo la parola « permanente » è aggiunta la seguente: « effettivo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

3. All'articolo 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente « 1-*bis*. La pensione privilegiata di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale militare ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio ha subito un evento dannoso che ha comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al medesimo personale spettano, inoltre, i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. La pensione privilegiata di cui al comma 2 è elargita ai figli nati con deformazioni del personale ammalatosi o deceduto a causa di patologie genetiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico ».

4. Al Titolo III del Libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica del Capo IV, dopo le parole « causa di servizio » sono aggiunte le seguenti: « ed alla condizione di permanenza in servizio ».

ALLEGATO 8

**Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Difesa,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012;

premesso che il suddetto documento, in considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali rivede il quadro macroeconomico dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF;

rilevato che essa non reca contenuti riferibili in modo specifico alle competenze della Commissione;

evidenziato che dall'allegata Relazione sulle spese di investimento e relative

leggi pluriennali emerge, con riguardo al Ministero della Difesa, una forte incertezza sull'impianto programmatico-finanziario per il 2012, in ragione dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa pubblica per il triennio 2012-2014 adottate nel medesimo anno 2012;

rilevata l'esigenza di assicurare la massima stabilità possibile al quadro economico di riferimento per un settore che, in misura ancora maggiore rispetto ad altri, richiede attività di pianificazione anche di medio e lungo periodo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 9

**Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Difesa,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012;

premesso che il suddetto documento, in considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali rivede il quadro macroeconomico dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF;

rilevato che essa non reca contenuti riferibili in modo specifico alle competenze della Commissione;

evidenziato che dall'allegata Relazione sulle spese di investimento e relative

leggi pluriennali emerge, con riguardo al Ministero della difesa, una forte incertezza sull'impianto programmatico-finanziario per il 2012, in ragione dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa pubblica per il triennio 2012-2014 adottate nel medesimo anno 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia assicurata la massima stabilità possibile al quadro economico di riferimento per un settore che, in misura ancora maggiore rispetto ad altri, richiede attività di pianificazione anche di medio e lungo periodo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A. ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i>)	52
Legge comunitaria 2012. C. 4925-A ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ...	55
Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvato dalla 4ª Commissione del Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE. Atto n. 503 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i>)	58
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.10.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900 e abb.-A. ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 26 settembre 2012, la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, riservandosi un ulteriore approfondimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 41, relative alla corresponsione di un adeguato compenso ai praticanti avvocati per la loro attività di tirocinio. Evidenzia in proposito che il rappresentante del Governo aveva segnalato l'esigenza di ri-

pristinare la formulazione originaria del comma 8 dell'articolo 41, risultante dal testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, nella parte in cui si prevede la non applicazione al tirocinio presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato delle disposizioni sulla corresponsione di un adeguato compenso al tirocinante. Nel dibattito si era, tuttavia, evidenziato che eventuali disparità di trattamento tra i praticanti che svolgano la loro attività presso strutture pubbliche e quelli che la svolgono presso studi privati sarebbero difficilmente giustificabili, anche sotto il profilo costituzionale, e si è pertanto ritenuto opportuno svolgere un approfondimento al fine di individuare una possibile soluzione al riguardo. In proposito, ritiene che sia possibile contemperare le esigenze di uniformità di trattamento tra i praticanti e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo che gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscano al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di valutare se questa modifica sia sufficiente a superare le criticità evidenziate nella seduta del 26 settembre 2012. Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 41, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata il 19 giugno 2012, ha espresso parere contrario sugli emendamenti Ferranti 41.1, Cavallaro 41.7 e Beltrandi 41.31. Comunica quindi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le ulteriori proposte emendative contenute, rispetto a quelle comprese nel fascicolo n. 4, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la soluzione prospettata dal relatore ed esprime parere conforme sulle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo 41 del disegno di legge C. 3900 e abb. A, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le proposte emendative ad esso riferite, e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sull'articolo 41 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 41, comma 8, dopo le parole: in ogni caso, aggiungere le seguenti: negli studi legali privati. e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,

sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 41.1, 41.7, 41.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41 e sulle proposte emen-

dativo contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 4 ».

Il sottosegretario Gianfranco POLLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, sottolinea che il testo originario del disegno di legge è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio che, in data 17 maggio 2012, ha formulato un parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcune condizioni. Fa presente, inoltre, che la Commissione XIV ha introdotto ulteriori modifiche al testo, fra le quali si segnalano quelle relative all'articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni in materia di protezione internazionale. In particolare, la Commissione ha modificato i criteri direttivi previsti nel testo originario per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, inclusa nell'allegato B, in materia di protezione internazionale. Evidenzia che il testo originario dell'articolo 7 prevedeva che, nel dare attuazione alla direttiva 2011/51/UE, il Governo adottasse disposizioni per la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche qualora la stessa forma di protezione fosse revocata o cessata ovvero il suo rinnovo fosse rifiutato e, come è già stato osservato, tale previsione sembrava limitare l'impatto connesso al recepimento della direttiva, la cui introduzione nell'ordinamento appariva comunque suscettibile di determinare effetti finanziari. Invece, nel testo modificato dalla Commissione XIV, la norma prevede che, nel dare attuazione alla citata

direttiva, il Governo preveda la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, qualora la stessa forma di protezione sia revocata o cessata, ovvero il suo rinnovo sia rifiutato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE. Fa presente, inoltre, che sono stati aggiunti ulteriori criteri direttivi quali la decorrenza del calcolo del periodo di soggiorno riconosciuto a titolo di protezione internazionale dalla data di presentazione della domanda di protezione. Sottolinea che, a tal fine, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), viene computato per intero il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento; inoltre, la limitazione delle condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, per i beneficiari di protezione internazionale. Questi, infatti, devono dimostrare soltanto l'esistenza di un reddito sufficiente, calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare tali soggetti. Al riguardo, fa presente che andrebbe precisata la portata applicativa delle modifiche apportate alla formulazione originaria dell'articolo 7 in tema di Attuazione alla direttiva 2011/51/UE, al fine di chiarire se esse determinino un ampliamento delle condizioni di accesso o di mantenimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo e di valutare i conseguenti effetti in termini di impatto finanziario della delega.

Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Maggioni 9.03 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso conferisce al Governo la delega per il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, abrogando, tuttavia, con decorrenza immediata le vigenti disposizioni fiscali, senza provvedere alla corrispondente copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'esigenza di acquisire una valutazione del

Governo in ordine agli effetti finanziari di alcune proposte emendative. In primo luogo, osserva che l'emendamento Scilipoti 2.30 sostituisce la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea devono contenere le disposizioni minime richieste dalle direttive medesime, salvo che disposizioni meno restrittive, da motivare in modo adeguato, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. Al riguardo, rileva che l'emendamento, rispetto al testo sostituito, appare consentire il recepimento delle direttive dell'Unione europea anche con disposizioni meno restrittive di quelle previste dalle stesse direttive. Tale evenienza potrebbe comportare l'avvio di un procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea, con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica. Segnala, altresì, che l'articolo aggiuntivo Favia 9.030 dispone ulteriori esclusioni, in materia di concessioni demaniali marittime, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno, mentre l'articolo aggiuntivo Pini 9.032 è volto a modificare l'articolo 11, comma 2, della legge n. 217 del 2011, che conferisce al Governo la delega per la revisione e il riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla compatibilità con la normativa europea delle disposizioni previste da tali articoli aggiuntivi ed alle possibili conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti da eventuali procedure di infrazione. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede un breve rinvio del seguito del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Sull'articolo 5, conferma che l'istituzione del Centro Servizi rientra tra le opere finanziabili a valere sulle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione dell'evento; in merito all'articolo 6, comma 2, rileva che il mancato introito quantificato in relazione tecnica è riferito anche ai componenti il nucleo familiare del personale delle sezioni. Inoltre, chiarisce che, in merito alle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo, gli uffici interessati svolgeranno tali attività nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, in modo da sostenere l'adempimento delle richieste in tempi rapidi; in relazione all'articolo 7, sulle frequenze radioelettriche, precisa che la richiesta al Mise ha natura facoltativa e la gratuità è riferita all'utilizzatore finale e non già al medesimo Ministero. Infatti la disposizione prevede che l'Organizzatore possa richiedere l'assegnazione nei limiti delle risorse a ciò preordinate nel relativo *business plan*. Con riferimento agli articoli 10 e 16, nel ribadire quanto riportato in

relazione tecnica, conferma che dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 11 e all'articolo 17 conferma la neutralità finanziaria delle norme in materia previdenziale; in merito all'articolo 12, conferma la completa riconducibilità delle agevolazioni in esame alle Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione; in relazione agli articoli 14 e 18, quanto alla richiesta di chiarimento sulle risorse da destinarsi alla frequenza del sistema scolastico e universitario, precisa che saranno utilizzate le risorse ordinariamente disponibili per il soddisfacimento delle esigenze degli istituti scolastici; in merito all'articolo 19, conferma che non sono stati scontati effetti finanziari positivi. Con riferimento all'articolo 21, ribadisce che la norma ha la finalità specifica di autorizzare le amministrazioni che comunque svolgeranno le relative attività nell'ambito delle risorse già esistenti a legislazione vigente e comunque preordinate a tale scopo; relativamente all'articolo di copertura finanziaria, concorda con la segnalazione del relatore in merito all'opportunità di integrare il riferimento alle proiezioni con l'inciso « per l'anno 2014 ». In merito, poi, alla richiesta di valutare l'opportunità di inserire apposita clausola di salvaguardia, fa presente che trattandosi nel caso di specie di minori entrate, tale clausola risulterebbe, di fatto, inefficace e pertanto si reputa non opportuna la sua apposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5446 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'istituzione del Centro servizi di cui all'articolo 5 dell'Accordo rientra tra le opere finanziabili a valere sulle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione dell'evento;

il mancato introito derivante dal rilascio gratuito del visto di ingresso per missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo è stato quantificato, nella relazione tecnica, anche con riferimento ai componenti del nucleo familiare del personale delle Sezioni;

gli uffici interessati dalle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo di cui all'articolo 6 dell'Accordo svolgeranno tali attività nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente;

alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 16, 19 e 20 dell'Accordo non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto le stesse possono essere configurate come rinuncia a maggior gettito, poiché le attività oggetto dei benefici fiscali costituiscono elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie e, pertanto, le relative entrate non sono state già scontate in bilancio;

le disposizioni di cui agli articoli 11 e 17 dell'Accordo, con riferimento ai profili di natura previdenziale, non determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo in materia di frequenza del sistema scolastico e universitario per i familiari del personale dei Commissariati generali di sezione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il soddisfacimento delle esigenze degli istituti scolastici;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 dell'Accordo in materia

di eredità immateriale dell'Expo si provvederà nell'ambito delle risorse a tal fine stanziare a legislazione vigente;

non è opportuna l'introduzione di una clausola di salvaguardia, in quanto, pur essendo la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento frutto di una stima, la clausola risulterebbe di fatto inefficace, in quanto riferita a minori entrate accertabili solo a consuntivo;

considerato che:

la copertura finanziaria riferita all'anno 2014 indicata nell'articolo 3 è superiore agli oneri effettivamente previsti, in conformità alla prassi contabile vigente, in base alla quale, nel caso di utilizzo dei fondi speciali, l'onere massimo è anticipato all'ultimo anno del triennio di riferimento dei fondi medesimi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: proiezioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2014. »

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ».
C. 5428, approvato dalla 4ª Commissione del Senato.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame,

recante modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare » è stata approvata in sede deliberante dal Senato ed è attualmente all'esame, in sede referente, della Commissione difesa della Camera e che essa si compone di un solo articolo che sposta la ricorrenza civile della suddetta Giornata dal 12 novembre al 9 settembre di ogni anno. Sottolinea che il cambiamento di data nella ricorrenza della predetta Giornata non cambia la natura di tale solennità civile, disciplinata dall'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, la quale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 186 del 2002, non modificato dalla presente proposta di legge, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, considerato quanto sopra, la proposta di legge in esame non appare comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e alle finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE.

Atto n. 503.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, depositando una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ordine all'attuazione della direttiva 2011/94/UE, così come recepita nello schema di decreto legislativo in esame.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE (atto n. 503);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le minori entrate derivanti dal provvedimento, pari a 2.123.520 euro annui, trovano integrale copertura nei risparmi derivanti dalle misure di contenimento dei costi, quantificati in 2.700.000 euro annui, anche a prescindere dai risparmi relativi al personale attualmente impiegato parzialmente per i processi di stampa;

la riduzione degli apparati di stampa da 400 a 40 consentirebbe di liberare risorse umane permettendo l'erogazione dei servizi sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, senza tuttavia consentire una conseguente riduzione di organico;

l'importo esatto dell'incremento dei costi del supporto della patente non è attualmente stimabile, in quanto essi saranno definiti, in relazione ai requisiti di sicurezza che saranno individuati in un apposito decreto ministeriale, con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, incaricato della produzione del supporto stesso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: *affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata con le seguenti: affluisce all'entrata.* ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	78
ERRATA CORRIGE	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Causi, nella precedente seduta di esame del provvedimento ne ha illustrato il contenuto.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale raccoglie gli spunti emersi nel corso del dibattito.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo altresì una valutazione negativa sulla Nota di aggiornamento.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere del relatore, valutando altresì in termini negativi il documento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte innanzitutto che, per mero errore materiale, l'articolo aggiuntivo Fugatti 15.03 era stato presentato privo di una sua parte, relativa alla sostituzione, nel comma 1 dell'articolo 188-*bis* del TUIR, delle parole « 20 per cento » con quelle « 30 per cento »: pertanto, la formulazione della proposta emendativa è stata corretta nei testi in distribuzione.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, prima di passare all'espressione dei pareri ribadisce come, ai fini della valutazione delle proposte di parere, si sia attenuto al criterio di mantenere fermi i confini del disegno di legge delega. Pertanto, pur apprezzando, nel merito, il contenuto di molti emendamenti, ritiene di dover esprimere un parere contrario, o un invito al ritiro, su tutti quelli che si spingano al di là dei contenuti del disegno di legge che, anzi, a suo avviso

dovrebbe essere probabilmente snellito. Unica eccezione a tale principio di valutazione è stata fatta per quanto riguarda la tematica della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di una questione da tempo all'attenzione della Commissione, la quale ha approvato su di essa la risoluzione 7-00916 Ventucci, sottoscritta da quasi tutti i gruppi, che impegna appunto il Governo a operare una revisione della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria proprio nell'ambito del disegno di legge di delega in esame.

Sottolinea quindi l'esigenza di giungere, nel lavoro che la Commissione si accinge a compiere, a definire alcuni cardini fondamentali del sistema tributario che, a prescindere dall'alternarsi delle maggioranze politiche possano rimanere stabili nel tempo. In tale prospettiva preannuncia la presentazione, da parte del relatore, di alcuni emendamenti volti a raccogliere in una formulazione unitaria alcuni orientamenti comuni presenti nell'ambito delle proposte emendative presentate: tali emendamenti del relatore assorbiranno dunque numerosi emendamenti, sui quali formulerà un invito al ritiro.

Invita al ritiro dell'emendamento Messina 1.1, rilevando inoltre come gli emendamenti Cambursano 1.2, Bernardo 1.3 e 1.4, Montagnoli 1.5, Bernardo 1.6, Comaroli 1.8, Fugatti 1.10, Pagano 1.9, limitatamente al capoverso comma 1-*bis*, Fugatti 1.11, 1.12 e 1.13 risulteranno, in larga parte, sostanzialmente assorbiti da un emendamento del relatore con il quale si riformulerà l'intero articolo 1: invita pertanto i presentatori a ritirarli. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Pagano 1.9, per quanto riguarda la parte, volta a sostituire l'articolo 5.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di capire se, con riferimento all'articolo 1, il relatore intenda proporre riformulazioni di alcuni emendamenti presentati, ovvero presentare una propria proposta emendativa.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ribadisce la sua intenzione di presentare un emen-

damento all'articolo 1 che lo riscriva complessivamente, riprendendo una serie di spunti comuni a molte delle proposte emendative presentate. A tale proposito ritiene che il lavoro della Commissione non debba mirare ad attribuire paternità politiche particolari a questo o quell'intervento normativo, ma debba essere finalizzato a definire, in uno spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche, principi di delega atti a definire norme tributarie il più possibile stabili nel tempo.

Maurizio LEO (Pdl) domanda al relatore di chiarire quando intenda presentare l'emendamento che riformula l'articolo 1, al fine di poter organizzare nella maniera migliore i lavori della Commissione.

Renato CAMBURSANO (Misto) si dichiara disponibile ad accogliere l'invito al ritiro espresso sul proprio emendamento 1.2, riservandosi peraltro di verificare se l'emendamento che sarà presentato dal relatore accolga la sostanza della predetta proposta emendativa.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, riprendendo l'espressione dei pareri, invita al ritiro dell'emendamento Pagano 2.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 2.1, invita al ritiro dell'emendamento Forcolin 2.6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 2.7, Albini 2.8 e Osvaldo Napoli 2.2, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 con la seguente: «a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, ai sensi della legislazione vigente».

Invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 2.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 2.10, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «triennio».

Invita al ritiro degli emendamenti Pagano 2.11, Zeller 2.12, il quale risulterebbe assorbito dai successivi identici emendamenti Fugatti 2.20 e Leo 2.21, Bernardo 2.14, 2.15 e 2.16, Pagano 2.13, nonché

Zeller 2.4, il quale risulterebbe a sua volta assorbito dai successivi identici emendamenti Fugatti 2.20 e Leo 2.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cambursano 2.3 mentre invita al ritiro degli emendamenti Cambursano 2.17, Graziano 2.18 e Zeller 2.19, il quale risulterebbe assorbito dai successivi identici emendamenti Fugatti 2.20 e Leo 2.21.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Fugatti 2.20 e Leo 2.21, i quali assorbono anche l'emendamento Zeller 2.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 2.23, mentre invita al ritiro degli emendamenti Galletti 2.24, Aniello Formisano 2.25 e Comaroli 2.26. Propone di accantonare gli emendamenti Albini 2.27, gli identici Montagnoli 2.28 e Osvaldo Napoli 2.30, nonché Barbato 2.31. Invita al ritiro degli emendamenti Pagano 2.29, Zeller 2.32 e 2.33, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Osvaldo Napoli 2.35, Montagnoli 2.36 e Albini 2.34, i quali intendono ampliare il perimetro della delega, affrontando anche il tema della gestione delle funzioni catastali.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 2.37, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani.»

Invita al ritiro degli emendamenti Causi 2.38, Bernardo 2.39, 2.40, 2.43 e 2.42, nonché Causi 2.41, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Leo 2.44.

Propone di accantonare l'emendamento Messina 2.45, nonché gli emendamenti Ventucci 2.70 e 2.69 e Galletti 2.46, i quali affrontano una materia sulla quale si riserva di presentare un proprio emendamento.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.71, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Montagnoli 2.47 ed Albini 2.48, nonché del-

l'emendamento Zeller 2.49. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 2.50 a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare: conseguentemente invita al ritiro degli identici emendamenti Barbato 2.51 e Ventucci 2.72, Forcolin 2.52, degli identici Cesario 2.73 e Barbato 2.54, Barbato 2.53 e Galletti 2.55, i quali risulterebbero assorbiti dall'emendamento Causi 2.50, come riformulato. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Cambursano 2.56, nonché degli identici Montagnoli 2.57 e Osvaldo Napoli 2.58, i quali risulterebbero assorbiti dal successivo emendamento Causi 2.61. Propone di accantonare gli emendamenti Montagnoli 2.59 e 2.60 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marchignoli 2.62 il quale assorbirebbe l'emendamento Barbato 2.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 2.61, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro dell'emendamento Causi 2.64 limitatamente alla parte relativa al comma 3, mentre propone di accantonare la restante parte della proposta emendativa, nonché l'emendamento Leo 2.65. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Comaroli 2.66.

Invita al ritiro degli emendamenti Galletti 3.2, Albini 3.3, degli identici Montagnoli 3.4 e Osvaldo Napoli 3.5, Borghesi 3.1, Cambursano 3.6, Fugatti 3.7 e Barbato 3.8, degli identici Galletti 3.9 e Causi 3.10, i quali affrontano una materia che sarà oggetto di uno specifico emendamento del relatore, nonché Borghesi 3.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 3.12 a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, rilevando come l'accoglimento di tale ultima proposta emendativa assorbirebbe l'emendamento Messina 3.13. Invita al ritiro degli identici emendamenti Barbato 3.14 e Ventucci 3.25, nonché dell'emendamento Barbato 3.15, in quanto essi affrontano una tematica che sarà oggetto di un emendamento del relatore. Propone di accantonare l'emendamento Bernardo 3.16, riservandosi di presentare una proposta di riformulazione relativa all'articolo 9, che preveda di espungere, comunque, le

parole « poste in essere da cittadini extracomunitari, ». Invita al ritiro degli emendamenti Causi 3.19 e Cambursano 3.17, in quanto essi affrontano una materia che sarà oggetto di un emendamento del relatore.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Galletti 3.18, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.»

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 3.23 a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro dell'emendamento Fugatti 3.21, nonché degli emendamenti Borghesi 3.24, Comaroli 3.22 e Fugatti 3.20, i quali affrontano una tematica, quella della destinazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, che sarà oggetto di un emendamento del relatore.

Invita al ritiro degli emendamenti Messina 4.8, Comaroli 4.7 e Baretta 4.1 e 4.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 4.4. Invita al ritiro degli emendamenti Zeller 4.2 e 4.3, Messina 4.9, Barbato 4.6, Marsilio 4.11, Pagano 4.10, Marsilio 4.12, nonché sugli articoli aggiuntivi Galletti 4.01 e Galletti 4.02, i quali affrontano anch'essi la tematica della destinazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, che sarà oggetto di un emendamento del relatore. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Di Biagio 4.03 e 4.04, Fugatti 4.06 e 4.07, Montagnoli 4.09 e Fugatti 4.08, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Leo 4.05, che interviene sulla questione del riordino delle agenzie fiscali.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Pagano 5.1 e Zeller 5.2, dell'emendamento Borghesi 5.3, il quale non è formulato in forma di delega, nonché dell'emendamento Messina 5.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 5.5, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le lettere b) e c) della

proposta emendativa. Invita al ritiro degli emendamenti Cambursano 5.7, Leo 5.6, Montagnoli 5.8, Leo 5.9, Galletti 5.10 e Barbato 5.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Ventucci 5.15 e Causi 5.12, a condizione che siano riformulati nel senso di riferire le modifiche da essi proposte all'articolo 6. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Montagnoli 5.13 e Zeller 5.14.

Invita al ritiro degli emendamenti Barbato 6.1, Cambursano 6.2 e Comaroli 6.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 6.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 2, sostituire le parole: può, altresì, prevedere con le seguenti: è altresì delegato a prevedere». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Comaroli 6.4, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le modifiche relative al comma 2 dell'articolo; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cesario 6.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.».

Invita quindi al ritiro dell'emendamento Di Biagio 6.5.

Invita al ritiro degli emendamenti Montagnoli 7.6 e Forcolin 7.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Forcolin 7.4, a condizione che sia riformulato nel senso di riferire la modifica proposta all'articolo 11, lettera b). Invita al ritiro degli emendamenti Fugatti 7.5 e 7.7, nonché Galletti 7.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 7.1 a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro degli emendamenti Comaroli 7.9, Bernardo 7.2, che invita a trasformare in ordine del giorno, Fugatti 7.10, 7.11 e 7.12, Cambursano 7.19, nonché Gioacchino Alfano 7.13, il quale affronta un problema che potrà essere considerato nell'ambito dell'esame dell'articolo 10. Invita altresì al

ritiro dell'emendamento Leo 7.18, rilevando come la parte concernente la revisione della normativa sulle società di comodo sarà oggetto di un emendamento del relatore. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Bernardo 7.14 e 7.15, che invita a trasformare in ordine del giorno, Bernardo 7.16 e 7.17, Montagnoli 7.20, Fugatti 7.22, Montagnoli 7.21, Comaroli 7.23 e 7.24, degli identici Forcolin 7.26 e Borghesi 7.27, nonché degli emendamenti Donadi 7.28 e 7.29.

Invita al ritiro degli emendamenti Leo 8.3, Cambursano 8.1 e Leo 8.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici Ventucci 8.15, Barbato 8.6, Comaroli 8.14, nonché sull'emendamento Comaroli 8.12, a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere la possibilità di affidare la custodia giudiziale di beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali tributari a tutti gli organi dell'Amministrazione finanziaria e non solo, come ora essi prevedono, agli organi di polizia giudiziaria. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ventucci 8.16, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare.

Invita al ritiro degli emendamenti Barbato 8.7 e 8.8, Montagnoli 8.11, il quale risulterebbe assorbito dall'emendamento Ventucci 8.16, nonché degli identici Barbato 8.5 e Causi 8.13, in quanto si riserva di presentare, come relatore, un emendamento volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Leo 8.4, mentre invita al ritiro dell'emendamento Savino 8.9 ad eccezione della lettera d), che propone di accantonare. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Pagano 8.10 e degli articoli aggiuntivi Messina 8.01 e Savino 8.02.

Invita al ritiro dell'emendamento Bernardo 9.3, rilevando come esso affronti una materia oggetto dell'emendamento, riferito all'articolo 1, che si riserva di presentare come relatore. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Donadi 9.1, Fugatti 9.5, Bernardo 9.9 e Montagnoli 9.4, il quale affronta una materia che sarà oggetto di un emendamento del relatore; invita quindi al ritiro degli emendamenti

Fugatti 9.7, Fugatti 9.8, il quale riguarda una questione che sarà oggetto del decreto-legge in materia di sviluppo che il Governo si accinge ad adottare, nonché degli emendamenti Borghesi 9.2 e 9.6 e degli articoli aggiuntivi Borghesi 9.01 e Donadi 9.02.

Propone invece di accantonare gli articoli aggiuntivi Cesario 9.04 e Barbato 9.03, i quali riguardano il tema della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Invita al ritiro degli emendamenti Montagnoli 10.5 e Fugatti 10.7, mentre propone di accantonare l'emendamento Fugatti 10.9. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Leo 10.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 10.14, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro dell'emendamento Favia 10.2, propone di accantonare l'emendamento Ventucci 10.13, mentre invita al ritiro degli emendamenti Causi 10.10, Bernardo 10.11 e Montagnoli 10.6, i quali affrontano una problematica, quella della organizzazione della riscossione degli enti locali, che è oggetto anche dell'emendamento Ventucci 10.12, sul quale esprime parere favorevole. Invita al ritiro degli emendamenti Barbato 10.3 e 10.4, Comaroli 10.8, nonché degli articoli aggiuntivi Borghesi 10.02 e 10.03 e Messina 10.01, i quali ultimi affrontano un tema, quello della sospensione dell'attività di riscossione, che è già oggetto di un provvedimento legislativo da tempo all'esame della Commissione Finanze del Senato.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Leo 11.1 e Bernardo 11.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Albini 11.13, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro dell'emendamento Bernardo 11.5, mentre propone di accantonare l'emendamento Ventucci 11.15. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Comaroli 11.6, degli emendamenti Forcolin 11.9 e 11.8, i quali risulterebbero assorbiti dall'emendamento Forcolin 7.4 in materia di regimi speciali per i contribuenti minori, degli emendamenti Bernardo 11.3 e

11.12, degli emendamenti Ventucci 11.16 e Cesario 11.14, anch'essi assorbiti dal predetto emendamento 7.4, nonché degli emendamenti Forcolin 11.10, Barbato 11.2 e Fugatti 11.11.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Comaroli 11.7.

Invita al ritiro di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12, specificando che parte dell'articolo aggiuntivo 12.06 risulterebbe assorbita dall'emendamento Comaroli 11.7 in materia di definizione dei requisiti organizzativi per l'assoggettabilità all'IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Invita al ritiro di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 13, specificando che l'emendamento Savino 13.1 risulterebbe anch'esso assorbito dall'emendamento Comaroli 11.7 e che l'emendamento Fugatti 13.11 affronta la questione della riduzione del costo del carburante nelle zone di confine che è già in via di risoluzione in via amministrativa.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 14.8, soppressivo dell'articolo 14, esprimendo conseguentemente parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 14.

Propone di accantonare gli emendamenti Barbato 15.13 e Ventucci 15.14, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 15.3.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Barbato 15.11, 15.8, 15.7 e 15.9, mentre propone di accantonare l'emendamento Messina 15.12.

Con riferimento agli emendamenti Garavini 15.4, 15.5 e 15.6, nonché Barbato 15.10, riferiti al comma 2 dell'articolo 15, rileva come norme analoghe, in materia di ludopatia e di tutela dei minori nel settore dei giochi pubblici, siano contenute nell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, attualmente all'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali della Camera: ritiene, pertanto, che una valutazione su tali proposte emendative potrà essere effettuata solo quando il Governo avrà chiarito quale sia lo strumento legislativo a suo avviso più utile per affrontare tale materia, onde evitare so-

vrapposizioni tra le norme di delega e quelle, già in vigore, contenute nel predetto decreto-legge.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 15.1 mentre propone di accantonare l'emendamento Leo 15.2, che interviene sui temi della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Causi 15.04, che interviene su una materia che sarà oggetto di un emendamento del relatore, Forcolin 15.06, Caparini 15.08, Fugatti 15.011 e 15.010, Comaroli 15.017 e 15.015, Fugatti 15.03, Comaroli 15.016 e 15.018, Fugatti 15.07 e Comaroli 15.013.

Invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 16.1, riservandosi di presentare, come relatore, un emendamento volto a riformulare l'articolo 16, nel senso di prevedere modalità rafforzate per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati ai sensi della delega.

Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Borghesi 17.1 e Fugatti 17.2.

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali il relatore ha chiesto l'accantonamento devono considerarsi accantonate.

Rammenta quindi che alle ore 17 di oggi è fissato il termine per la segnalazione, da parte dei gruppi, delle proposte emendative, sulle quali il relatore ed il Governo non abbiano già espresso parere favorevole o per quali non ci sia una proposta di riformulazione o accantonamento, mentre le altre proposte si intenderanno respinte ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Ritiene, quindi, che nella seduta convocata alle 20,30 di oggi la Commissione potrà procedere prioritariamente all'esame delle questioni sulle quali il relatore si è riservato di presentare emendamenti.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rammentare come nella fase di avvio dei lavori il relatore avesse fatto presagire un'effettiva disponibilità a valutare senza alcuna pregiudiziale le proposte emendative presentate da tutti i gruppi, avanza rilievi critici sulla circostanza che, in sede di espressione del parere sulle proposte emendative, si profili invece un'evidente contrarietà del relatore e del Governo rispetto alla maggior parte degli emendamenti presentati dal gruppo dell'Italia dei Valori.

Ritiene inoltre che l'invito al ritiro espresso dal relatore rispetto a proposte emendative che egli presume contengano un eccesso di delega appaia improprio, ritenendo invece per tali ipotesi preferibile limitarsi al parametro della inammissibilità. Sostiene, pertanto, che gli emendamenti che la Presidenza non ha dichiarato inammissibili dovrebbero essere attentamente valutati dal relatore, che non dovrebbe limitarsi a chiederne il ritiro sulla base della mancata conformità ai principi della delega.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Borghesi, rileva come la Presidenza della Commissione abbia dichiarato inammissibili solo le proposte emendative del tutto estranee al contenuto del disegno di legge; peraltro, anche alla luce dell'orientamento in tal senso emerso in seno alla Commissione, si è sostanzialmente convenuto di concentrare la discussione su quelle proposte emendative che operino all'interno del perimetro definito dal provvedimento di delega. Pertanto il relatore ha ritenuto di invitare al ritiro tutti gli emendamenti che incidessero su tematiche ulteriori rispetto agli ambiti di delega.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'assunto per cui, qualora si ravvisasse un eccesso di delega nel contenuto di talune proposte emendative, dovrebbe opportunamente essere pronunciata l'inammissibilità degli emendamenti medesimi e non invece, come prospettato dal relatore, l'invito al ritiro.

Passando ad alcuni aspetti di merito del provvedimento, ritiene eccessivo il termine di delega di nove mesi previsto dal disegno di legge, in quanto oggettivamente incongruo rispetto alla durata della legislatura, che finirà tra pochi mesi. Rammenta, al riguardo, che l'iter della delega e dei decreti legislativi delegati, anch'essi sottoposti all'esame parlamentare, presenta tempi eccessivamente dilatati rispetto alle esigenze poste dalla crisi economica e soprattutto in relazione ai limitati margini temporali di azione dell'attuale Governo.

Richiama quindi i contenuti di alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, tra cui segnala, in particolare, quelle volte a definire procedure relative al recupero delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, quelle che intendono introdurre una distinzione tra maggiori imposte accertate e maggiori imposte effettivamente riscosse, al fine di contrastare la costante crescita dei residui che si sta registrando negli ultimi anni, quelle che intendono distinguere tra proventi dell'attività di accertamento e proventi derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, nonché quelle che prevedono di indicare nel Documento di economia e finanza il divario tra le previsioni delle imposte dovute e l'ammontare delle imposte che si prevede non saranno pagate.

Evidenzia, quindi, l'importanza che assume il tema della finalizzazione delle maggiori somme recuperate, le quali devono essere prioritariamente destinate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Alcune proposte propongono di introdurre un meccanismo annuale di verifica delle spese sostenute dai contribuenti, per raffrontarle, a fini antievasivi, ai redditi dichiarati.

In riferimento ai temi dell'abuso del diritto, reputa necessario apprestare una puntuale disciplina antielusiva, non sufficientemente definita nelle norme di delega, le quali risultano del resto carenti anche sotto il profilo del riordino, della

razionalizzazione e della semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente.

In merito alle problematiche della riscossione coattiva, evidenzia il rischio che si moltiplichino a livello locale una serie di inutili strutture burocratiche dedicate all'attività di riscossione, con effetti deleteri sia sotto il profilo dell'efficienza sia sotto quello dei costi.

Per quanto riguarda l'imposizione sui carburanti, rileva come questa rappresenti l'unica voce di entrata che è cresciuta di circa 5 miliardi ogni anno, ritenendo in tale contesto inaccettabile che non si sia voluto introdurre alcun efficace meccanismo per sterilizzare quanto meno gli effetti sull'IVA degli incrementi di accisa disposti ripetutamente negli ultimi anni.

Si riserva altresì di valutare le proposte del relatore in merito alla disciplina dei giochi pubblici, reputando comunque che sia necessario rafforzare le norme in materia di concessioni, escludendo quelle società che siano controllate direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in paradisi fiscali o in Paesi che non assicurino un adeguato scambio di informazioni.

Rammenta altresì l'esigenza che, con apposita clausola, si introduca una norma che precluda ulteriori aumenti della pressione fiscale complessiva, oltre al tetto già raggiunto.

Auspica, in conclusione, che i contributi forniti dal suo gruppo, in parte richiamati, possano essere valutati con attenzione dal relatore e dal Governo.

Renato CAMBURSANO (Misto) auspica che il provvedimento in esame si configuri effettivamente quale proficuo contributo al sostegno della crescita economica, anche attraverso un più incisivo contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale. In tale ottica evidenzia come la politica fiscale debba saper coniugare lo sviluppo della crescita economica all'equità nella distribuzione delle risorse e nel carico fiscale. Ritiene pertanto opportuno valutare se sia possibile superare l'orientamento dominante secondo cui la finanza pubblica, nell'attuale quadro di crisi economica, non

avrebbe alcun margine di riduzione della pressione fiscale sulle persone e sulle imprese. Considera, al contrario, utile tentare di invertire tale tendenza, in quanto il contenimento del livello del prelievo, nonché, in particolare, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, potrebbe consentire margini di crescita al momento non quantificabili, liberando risorse da destinare ai consumi ed agli investimenti e favorendo in tal modo la ripresa del PIL e l'incremento delle stesse entrate tributarie.

Evidenzia quindi la necessità di approntare una radicale razionalizzazione dell'intera materia fiscale, che appare sempre più fuori controllo, stigmatizzando al contrario, come il disegno di legge di delega si limiti a perseguire obiettivi di piccola portata, operando una mera manutenzione della disciplina vigente e non certo una riforma organica di quest'ultima, che meriterebbe ben più ampio respiro.

Considera quindi necessario realizzare un maggiore equilibrio tra il tema dell'abuso del diritto da parte dei contribuenti e quello dell'abuso dei poteri di accertamento e contestazione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Lamenta inoltre talune carenze del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la mancata previsione del principio secondo cui le entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione devono essere destinate alla riduzione del debito ed alla mitigazione del cuneo fiscale, nonché l'assenza di previsioni che inibiscano il ricorso ai condoni fiscali, i quali favoriscono evasione e dispersione di risorse, richiamando a tale ultimo proposito una proposta emendativa a sua firma recante il principio dell'irretroattività della norma fiscale, unico strumento, a suo parere, che possa appunto evitare l'utilizzo dei condoni.

Sottolinea, altresì, come il provvedimento non contempli alcun utile strumento per individuare le persone fisiche che si celano dietro le società di comodo intestatarie di immobili e di ingenti beni

patrimoniali e che godono del patrimonio e dei redditi di tali strutture in elusione dei propri obblighi tributari.

Auspica quindi che nel corso del dibattito possano essere maggiormente approfondite le proposte emendative presentate dal suo gruppo afferenti ai profili testé evidenziati.

Maurizio LEO (PdL) dichiara di condividere l'impostazione di metodo delineata dal Presidente in ordine al prosieguo dei lavori.

In tale contesto fa notare come il suo gruppo intenda approfondire le questioni più delicate che saranno oggetto degli emendamenti segnalati, rendendosi disponibile a collaborare con il relatore ed il Governo al fine di migliorare i contenuti della delega. In particolare, osserva come la normativa in materia di abuso del diritto sia del tutto carente e necessiti di una efficace approfondimento, soprattutto per quanto riguarda le incertezze circa l'applicazione delle sanzioni penali in materia fiscale, nonché circa gli effetti delle sentenze di primo grado degli organi della giustizia tributaria ai fini dell'iscrizione a ruolo delle somme controverse.

Si riserva, quindi, di intervenire in modo più puntuale sui profili di maggior rilevanza del provvedimento che saranno affrontati nel corso del dibattito.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda come nella precedente seduta di esame del provvedimento si fosse convenuto in merito ad un metodo di lavoro, da lui pienamente condiviso, che la Commissione avrebbe dovuto seguire ai fini dell'esame del provvedimento. In tale contesto esprime apprezzamento per la disponibilità mostrata dal relatore e dal Governo ad apportare modifiche al disegno di legge, consentendo a tutti i gruppi di portare un contributo al miglioramento del testo. Ritiene che tale impostazione di fondo debba essere confermata, sottolineando l'importanza dell'intervento legislativo che può, se opportunamente arricchito e rafforzato, risultare utile a rispondere alle esigenze dei cittadini, nell'interesse collettivo del Paese.

Non esprime, quindi, alcuna preconcetta ostilità al provvedimento, non ritenendo inoltre di condividere il sentimento di delusione espresso, in termini preventivi e pregiudiziali dal deputato Borghesi circa i contenuti del disegno di legge.

Ritiene, infatti, che tale atteggiamento non rappresenti metodo migliore per realizzare positivamente la funzione che la Costituzione attribuisce ai gruppi parlamentari ed ai loro componenti, sottolineando come la politica debba essere sempre orientata positivamente al perseguimento di obiettivi corrispondenti agli interessi generali, e non possa limitarsi ad un'azione di contrasto sterile ed improduttivo. Nel caso specifico, ritiene che l'esame del provvedimento costituisca un'importante occasione per innovare l'impostazione della politica tributaria, alleggerendo finalmente il prelievo sui lavoratori, i pensionati a basso reddito, disoccupati, esodati, le piccole e medie imprese attraverso una significativa riduzione dei costi della politica.

In tale contesto auspica che sia possibile completare il lavoro costruttivo finora svolto dalla Commissione.

Marco CAUSI (PD) segnala come l'articolo 8, in materia di sanzioni, intervenga su questioni di competenza della Commissione Giustizia, ritenendo per tal motivo opportuno acquisire il parere di tale Commissione prima di esaminare nel merito la predetta tematica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come molte delle proposte emendative presentate affrontino le medesime tematiche, ponendosi gli stessi obiettivi. Alla luce di tale circostanza il relatore intende pertanto porre a fattore comune gli spunti contenuti nelle predette proposte ed ha pertanto preannunciato la presentazione di emendamenti che raccolgano in termini organici ed unitari il contenuto delle proposte stesse.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide pienamente l'impostazione dei lavori della Commissione, che considera

particolarmente proficua. Rileva infatti come, sui temi segnalati in modo trasversale da molte proposte emendative presentate ci sia la disponibilità del Governo a migliorare il testo, attraverso emendamenti del relatore che riassumano in termini condivisi gli spunti provenienti dai gruppi politici, tenendo conto della posizione dell'Esecutivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle 20,30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 20.05.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state segnalate dai gruppi talune proposte emendative, alcune delle quali, peraltro, erano già state prese in considerazione dai relatori. Avverte inoltre che il relatore ha formulato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 2*), che riformula l'articolo 1 assorbendo sostanzialmente quasi tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo: pertanto propone, concorde la Commissione, di non procedere a fissare un termine per la presentazione di sube-

mendamenti al predetto emendamento 1.100.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.100, che intende ricomprendere nel suo contenuto i temi oggetto di diversi emendamenti presentati dai colleghi all'articolo 1, quali il tema dello Statuto del contribuente e della relativa retroattività delle norme, il tema del federalismo fiscale, il tema della semplificazione tributaria. Segnala che non è invece ricompreso nel contenuto del suo emendamento 1.100 l'emendamento 1.1 Messina, riguardante i termini per l'esercizio della delega legislativa in esame, su cui ribadisce il suo invito al ritiro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Bernardo 1.3 e 1.4, Montagnoli 1.5, Bernardo 1.6, Comaroli 1.8, Fugatti 1.10, Pagano 1.9, limitatamente alla parte concernente l'inserimento nell'articolo di un nuovo comma 1-*bis*, nonché Fugatti 1.12 e 1.13. Precisa inoltre che la seconda parte dell'emendamento Pagano 1.9 deve intendersi accantonata, unitamente all'emendamento Fugatti 1.11.

Maurizio LEO (PdL), con riferimento all'emendamento Bernardo 1.6, rileva come esso preveda una serie di principi e criteri direttivi più ampia di quelli contemplati dall'emendamento 1.100, in particolare per quanto riguarda la lettera i) del nuovo comma 1-*bis*, la quale prevede che la sanzione fiscale si concentri sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione: tuttavia concorda circa il fatto che la riformulazione generale dell'articolo 1 operata dall'emendamento 1.100 possa risultare sostanzialmente assorbente dell'emendamento 1.6.

Maurizio FUGATTI (LNP) non concorda circa il fatto che l'approvazione dell'emendamento 1.100 comporti l'assorbimento anche del suo emendamento 1.10, che chiede pertanto di accantonare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'osservazione del deputato Fugatti, rileva come l'emendamento 1.10 abbia un contenuto più ristretto dell'emendamento 1.6, e come, pertanto, analogamente a quest'ultimo, anche il predetto emendamento 1.10 debba considerarsi assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Bernardo 1.3 e 1.4, Montagnoli 1.5, Bernardo 1.6, Comaroli 1.8, Fugatti 1.10, Pagano 1.9, limitatamente alla parte concernente l'inserimento nell'articolo di un nuovo comma 1-*bis*, nonché gli emendamenti Fugatti 1.12 e 1.13.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 1.1 e Cambursano 1.2.

Alessandro PAGANO (PdL) accoglie l'invito del relatore, ritirando il proprio emendamento 2.5.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa proprio, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Pagano 2.5.

Alessandro PAGANO (PdL) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.5, fatto proprio dal gruppo della Lega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 2.5 ed approva l'emendamento Leo 2.1.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 2.6 Forcolin, in quanto il relativo dispositivo normativo è già previsto dalla legislazione vigente.

Gianluca FORCOLIN (LNP) chiede al relatore di svolgere un'ulteriore riflessione in merito, accantonando il suo emendamento 2.6, in quanto il problema non è affatto risolto, anche se vi è una norma

dell'attuale ordinamento che regola la fattispecie in esame.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il relatore, ribadendo che la previsione proposta dall'emendamento 2.6 è già in vigore e che quindi appare pleonastico inserirne una di analogo tenore nella delega legislativa in esame. Invita, piuttosto, a presentare un ordine del giorno volto a monitorare l'attuazione della normativa in merito da parte del Governo.

Gianluca FORCOLIN (LNP) osserva come la presentazione di un mero ordine del giorno non appaia in realtà efficace per risolvere la questione segnalata.

Marco CAUSI (PD) ricorda, al riguardo, come il Governo abbia messo in campo nella recente legislazione dei forti incentivi nei confronti dei Comuni affinché questi individuino gli immobili non censiti in catasto.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ricorda, in proposito, come sia previsto che parte del gettito relativo all'accertamento in materia di IMU sia attribuito ai Comuni, ribadendo la sua contrarietà ad introdurre una nuova norma in materia, atteso che sono già stati pubblicati gli elenchi relativi degli immobili cosiddetti fantasma. Si dichiara peraltro disposto ad accettare un eventuale ordine del giorno in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la tematica oggetto dell'emendamento Forcolin 2.6 possa essere affrontata integrando il contenuto degli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.2, nel senso di prevedere il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione del catasto anche per assoggettare a tassazione gli immobili non censiti.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, pur ritenendo che l'integrazione proposta possa risultare ultronea, accoglie il suggerimento del Presidente e chiede ai presentatori di

riformulare ulteriormente gli identici emendamenti Montagnoli 2.7, Albini 2.8 e Osvaldo Napoli 2.2, nel senso di prevedere che, nel quadro della riforma del catasto, il coinvolgimento dei comuni, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) riformula il proprio emendamento 2.7 nel senso indicato dal relatore.

Tea ALBINI (PD) riformula a sua volta il proprio emendamento 2.8 nel senso indicato dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 2.2, riformulandolo nel senso indicato dal relatore.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritira il proprio emendamento 2.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Montagnoli 2.7, Albini 2.8 e Osvaldo Napoli 2.2, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Aniello Formisano 2.25 e Comaroli 2.26.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il suo emendamento 2.9, chiedendo se sia possibile riconsiderare il parere contrario del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala al deputato Montagnoli che il tema è stato già affrontato dalla recente legislazione in materia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.9.

Marco CAUSI (PD) riformula il proprio emendamento 2.10 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Causi 2.10, come riformulato.

Alessandro PAGANO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Bernardo 2.14 sul tema dell'invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali, al fine di consentire una riformulazione del suo contenuto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Bernardo 2.14.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Bernardo 2.15, ritenendo che sarebbe opportuno valutare la previsione di un'imposizione differenziata in base alla composizione del nucleo familiare, senza tuttavia incidere sulla rendita degli immobili.

Maurizio LEO (PdL) dichiara di apprezzare le finalità dell'emendamento Bernardo 2.15, pur condividendo le perplessità espresse dal relatore circa il meccanismo agevolativo da esso previsto.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea l'opportunità di recuperare i contenuti dell'emendamento 2.15 a sua firma anche attraverso una diversa formulazione del medesimo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, osserva come appaia improprio delineare un sistema di rendite catastali differenziate sulla base dell'ISEE, invitando il presentatore della proposta emendativa a trasformarlo in un ordine del giorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Bernardo 2.15 e 2.16, al fine di discutere la tematica da essi affrontata in altro ambito del provvedimento.

Marco CAUSI (PD) fa notare come il sistema dell'ISEE contenga già specifici criteri soggettivi applicabili al meccanismo dell'imposta; segnala, altresì, come la probabile, futura riforma dell'IMU tenderà presumibilmente a rimodulare l'assetto delle agevolazioni fiscali collegandole ai parametri ISEE, in sostituzione del criterio della detrazione fissa. Reputa, quindi,

che tale delicato tema debba essere affrontato nell'ambito dell'esame della disciplina di tale imposta.

Gianluca FORCOLIN (LNP), pur concordando con il relatore, rileva come il decreto – legge cosiddetto « Salva-Italia » preveda un sistema rigido di detrazioni dall'IMU, ricordando come il suo gruppo avesse presentato in quella sede emendamenti che consentivano ai comuni un'adeguata differenziazione dell'imposta in base alla composizione familiare. Esorta quindi il Governo ad intervenire attraverso tempestive iniziative volte a riconoscere più ampia autonomia in merito agli enti locali, affinché possano meglio gestire le diverse situazioni relativamente alla materia in oggetto.

Antonio PEPE (PdL), pur ritenendo necessario affrontare il tema delle agevolazioni alle famiglie numerose e disagiate, ritiene che ciò non debba avvenire attraverso una modulazione differenziata delle rendite catastali.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, pur considerando legittime le diverse posizioni politiche su questo tema, ribadisce come esso non possa essere affrontato nell'ambito dell'articolo 2, chiarendo la sua intenzione di non mutare il parere negativo già espresso sull'emendamento 2.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli emendamenti Bernardo 2.15 e 2.16, nonché l'emendamento Galletti 2.24.

Alessandro PAGANO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cambursano 2.3 e respinge gli emendamenti Cambursano 2.17 e Graziano 2.18; approva quindi gli identici emendamenti Fugatti 2.20 e Leo 2.21, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Zeller 2.12, 2.4, 2.19 e 2.22. Approva altresì l'emendamento Leo 2.23.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, in relazione all'emendamento Pagano 2.29 ed agli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33, vertenti sulla medesima materia, rileva come essi intervengano, da un lato, sulla partecipazione degli enti locali alle commissioni censuarie, nonché, dall'altro, sulle problematiche afferenti ai meccanismi giurisdizionali in materia di catasto, che attualmente prevedono la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, per i profili di legittimità avverso le tariffe catastali e di ricorrere alle commissioni tributarie nei confronti delle singole rendite catastali attribuite.

Al riguardo, sottolinea come l'emendamento Pagano 2.29 preveda la possibilità di impugnare dinanzi al TAR, anche per ragioni di merito, le tariffe catastali: dal momento che tale ampliamento degli strumenti giurisdizionali può determinare alcune problematiche, alterando l'assetto del sistema, assieme al Governo ha ipotizzato di individuare un diverso percorso, volto ad introdurre un ulteriore elemento di tutela relativamente al processo di formazione delle tariffe, prevedendo che esse siano sottoposte alla validazione delle commissioni censuarie.

Maurizio LEO (PdL), pur ritenendo interessante la prospettazione del relatore, fa notare che la commissione censuaria non è un organo giurisdizionale e che il suo coinvolgimento in tale fase potrebbe comprimere il contraddittorio giurisdizionale.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, precisa che l'ipotesi da lui avanzata risponde all'esigenza di coinvolgere nel procedimento un soggetto terzo, quale potrebbe essere considerata la commissione censuaria in ragione della sua composizione, al fine di consentire una sorta di validazione della procedura di formazione delle tariffe d'estimo.

Maurizio LEO (PdL) ribadisce le proprie riserve sui contenuti della proposta del relatore, ritenendo preferibile mantenere l'assetto attuale.

Marco CAUSI (PD) ricorda che la richiesta di prevedere un soggetto terzo garante della procedura amministrativa di costruzione delle tariffe d'estimo sia stata avanzata dai rappresentanti di Confedilizia. Reputa, tuttavia, che il riconoscimento alle commissioni censuarie dell'ulteriore funzione di validazione delle tariffe d'estimo, costituisca un appesantimento dell'intera procedura.

Antonio PEPE (PdL) esprime perplessità sull'ipotesi di inserire i rappresentanti dei comuni nelle commissioni censuarie; ritiene, peraltro, non agevole l'individuazione delle amministrazioni comunali che dovrebbero farne parte.

Alessandro PAGANO (PdL) ritiene di mantenere il proprio emendamento 2.29.

Il sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come sarebbe forse opportuno limitare ad un rappresentante scelto dall'ANCI a livello locale o provinciale la presenza delle amministrazioni comunali nelle commissioni censuarie. Fa inoltre notare che il complessivo processo di revisione del catasto sarà comunque attuato con la partecipazione delle amministrazioni comunali, ritenendo quindi preferibile mantenere il testo attuale del disegno di legge.

In ordine ai profili relativi al sistema dei ricorsi in materia catastale, fa notare che, oltre alle menzionate due modalità di ricorso dinanzi al giudice amministrativo e alle commissioni tributarie, sussista attualmente la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro gli atti di attribuzione delle singole rendite. Ritiene, pertanto, pericoloso mutare tale assetto giurisdizionale, paventando al riguardo il rischio che si possa stravolgere il complessivo sistema, introducendo una quarta possibilità di ricorso amministrativo che rischierebbe di bloccare l'intero processo di revisione del catasto.

Alessandro PAGANO (PdL), nel sottolineare come le garanzie a tutela dei diritti dei contribuenti non possono mai essere considerate eccessive, ravvisa l'opportunità

che il suo emendamento 2.29 venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione su tale tematica.

Marco CAUSI (PD), nel concordare con le considerazioni espresse dal Sottosegretario, ritiene che sarebbe possibile demandare le modalità di individuazione dei rappresentanti dei comuni nelle commissioni censuarie ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Città.

Il sottosegretario Vieri CERIANI segnala come solitamente non sia facile raggiungere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città, segnalando il rischio che tale appesantimento possa rallentare il processo di riforma degli estimi. Ritiene pertanto preferibile rendere non necessaria ma soltanto eventuale la partecipazione dei rappresentati dei comuni nelle commissioni censuarie.

Tea ALBINI (PD) reputa opportuna la presenza dei comuni nelle commissioni censuarie, in quanto essi dispongono degli strumenti urbanistici necessari per il completamento del processo di riforma del catasto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che le amministrazioni comunali debbano partecipare al processo di definizione delle tariffe che si attua nelle commissioni censuarie, in quanto gli enti locali conoscono le diverse specificità territoriali, segnalando la possibilità che la definizione della relativa rappresentanza in seno alle predette commissioni censuarie sia demandata ad una intesa in sede di Conferenza Stato-Città.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Albini 2.27, gli identici Montagnoli 2.28 e Osvaldo Napoli 2.30, nonché gli emendamenti Barbato 2.31, Pagano 2.29, Zeller 2.32 e 2.33, Montagnoli 2.59 e 2.60. In tale ambito segnala al relatore l'opportunità di affrontare anche il problema dell'applicazione della revisione del catasto anche ai catasti tavolari in vigore in alcune aree del Paese.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, assicura che il problema segnalato dal Presidente è all'attenzione del relatore e del Governo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Osvaldo Napoli 2.35, Montagnoli 2.36 e Albini 2.34.

Maurizio LEO (PdL) accoglie l'invito del relatore a riformulare il suo emendamento 2.37.

La Commissione approva l'emendamento Leo 2.37, come riformulato.

Marco CAUSI (PD) ritira i propri emendamenti 2.38 e 2.41, chiedendo tuttavia al rappresentante del Governo di assumere l'impegno ad accogliere due ordini del giorno in materia.

Il sottosegretario Vieri CERIANI si impegna a valutare positivamente gli ordini del giorno che saranno presentati in relazione al contenuto degli emendamenti 2.38 e 2.41.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira i propri emendamenti 2.39, 2.40, 2.43 e 2.42.

Maurizio LEO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.44.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ventucci 2.71 e respinge gli identici emendamenti Montagnoli 2.47 e 2.48, nonché l'emendamento Zeller 2.49.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ribadisce il parere favorevole espresso sull'emendamento Causi 2.50, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere, dopo le parole: « aggravamento del carico fiscale » la parola: « medio ».

Marco CAUSI (PD) accoglie la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Causi 2.50, come riformulato, risultando assorbiti gli identici emendamenti Barbato 2.51 e Ventucci 2.72, l'emendamento Forcolin 2.52, gli identici Cesario 2.73 e Barbato 2.54, l'emendamento Barbato 2.53, nonché la prima parte dell'emendamento Galletti 2.55. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Cambursano 2.56 e la seconda parte dell'emendamento Galletti 2.55.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il suo emendamento 2.57, che prevede l'attivazione, ove necessario, di adeguati strumenti di compensazione finanziaria a seguito della determinazione delle nuove rendite catastali, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI con riferimento all'emendamento Montagnoli 2.57, rileva come, l'attuale sistema di riequilibrio della finanza comunale preveda che ogni modifica della disciplina IMU abbia effetti sulla distribuzione tra i comuni delle risorse del Fondo di riequilibrio: in tale contesto il Governo non ha ritenuto di inserire alcun criterio specifico in materia nell'ambito del disegno di legge di delega. Peraltro ritiene che al riguardo si possa precisare che, qualora intervengono modifiche delle rendite catastali che incidano sul gettito IMU dei comuni, si debba tener conto del sistema di finanziamento della finanza locale, in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 1, che prevede il coordinamento dei decreti legislativi predisposti ai sensi della delega con quanto

previsto dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli identici emendamenti Montagnoli 2.57 e Osvaldo Napoli 2.58, nonché l'emendamento Causi 2.61.

La Commissione approva l'emendamento Marchignoli 2.62, risultando pertanto assorbito l'emendamento Barbato 2.63 e respinge la prima parte dell'emendamento Causi 2.64, restando invece accantonata la seconda parte del medesimo emendamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di accantonare l'emendamento Comaroli 2.66.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Comaroli 2.66.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13,30 di domani.

La seduta termina alle 21.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 710 del 27 dicembre 2012, a pagina 42, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: « * 2. 5. » sono sostituite dalle seguenti « * 2. 7 »; a pagina 104, prima colonna, quarantunesima riga, dopo le parole « n. 917 » sono aggiunte le seguenti: « le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento » ed ».

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII n. 5-bis);

rilevato come la Nota sia stata predisposta dal Governo per tenere conto della revisione al ribasso delle stime formulate in precedenza nel DEF sull'andamento dell'economia italiana nel 2012 e negli anni successivi;

sottolineato inoltre come il riacutizzarsi delle tensioni sui mercati finanziari, a partire dai mesi di aprile-giugno 2011, abbia determinato un allargamento dei differenziali tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni Stati europei rispetto ai titoli di Stato tedeschi, e come ciò sia la causa principale del deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia europea;

rilevato come le decisioni europee del 28-29 giugno scorso abbiano finalmente aperto la strada ad interventi di stabilizzazione, così come i successivi annunci della Banca centrale europea sui nuovi programmi di acquisto dei titoli a breve e medio termine dei debiti sovrani dell'area euro;

rilevato come, tuttavia, l'efficacia del nuovo insieme di misure debba ancora essere testata dai mercati;

segnalato, in particolare, come il rallentamento dell'economia italiana, che dovrebbe portare ad una contrazione del PIL del 2,4 per cento nel 2012 e dello 0,2 per cento nel 2013, sia imputabile all'effetto

congiunto di fattori esogeni, quali, appunto, il generale indebolimento della crescita economica mondiale, e di fattori interni, quali le manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate dai Governi, anche per contrastare le tensioni sui titoli di Stato nazionali;

evidenziato come il peggioramento delle previsioni macroeconomiche interne riguardi soprattutto i consumi, gli investimenti fissi lordi, l'andamento del settore delle costruzioni ed il mercato del lavoro, mentre si confermano le prospettive positive relative alla crescita delle esportazioni e si segnala un miglioramento delle previsioni concernenti il tasso di inflazione;

rilevato come il peggioramento del ciclo congiunturale, che ha avuto inizio a partire dal mese di luglio 2011, ed il contemporaneo riacutizzarsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, che durante il Vertice europeo di Nizza nell'estate del 2011 ha portato la comunità internazionale a porre l'Italia sotto una condizione di osservazione speciale, con il conseguente aumento dei tassi di interesse sulle emissioni di titoli del debito pubblico, si rifletta negativamente sul quadro di finanza pubblica italiana, in particolare per quanto riguarda il peggioramento dell'indebitamento netto tendenziale, l'incremento nel 2012 e nel 2013 del rapporto debito pubblico/PIL, il significativo innalzamento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico;

evidenziato, peraltro, come, nonostante il contesto negativo appena richia-

mato, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimanga sostanzialmente invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 per gli anni 2012 e 2013, al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*, confermando pertanto il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2013;

rilevato, inoltre, come le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento indichino un costante incremento dell'avanzo primario, nonché una dinamica più contenuta di alcune voci di spesa pubblica, in particolare relativamente ai redditi da lavoro dipendente e ai consumi intermedi;

segnalato, per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alle previsioni contenute nel DEF sia legato anche ad un andamento delle entrate tributarie che, pur in rilevante aumento rispetto al dato storico, resta inferiore, a confronto con le previsioni, e come tale scostamento fra previsioni e risultati effettivi sia particolarmente significativo per alcune voci di entrata, le quali, in ragione di effetti di composizione, hanno subito un calo più che proporzionale rispetto alla riduzione dei consumi, ad esempio per quanto riguarda il prelievo sulle cessioni di beni durevoli, nonché sui trasferimenti immobiliari;

evidenziato come la Nota di aggiornamento registri un consistente aumento della pressione fiscale in rapporto al PIL, che passerebbe dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento nel 2012 ed al 45,3 per cento nel 2013, per poi ridursi nel 2015 al 44,6 per cento, e come su tali andamenti rilevi soprattutto il deludente risultato in termini di denominatore, cioè di PIL;

rilevato, peraltro, come, grazie alle misure di contenimento della spesa pubblica recate dal decreto – legge n. 95 del 2012 e dai precedenti interventi correttivi, sia stato possibile far slittare dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013 il previsto

aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento;

sottolineata la necessità di scongiurare definitivamente tale incremento delle aliquote IVA, nonché l'esigenza di orientare la politica tributaria verso un percorso di riduzione della pressione fiscale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio necessari a rispettare il pagamento degli oneri del debito pubblico;

evidenziato, infatti, come fornire agli operatori economici ed ai consumatori, e soprattutto alle famiglie con redditi bassi e medi, certezze circa la volontà di ridurre, o almeno non inasprire, il carico fiscale futuro, costituisca uno strumento efficace per stimolare la crescita economica;

rilevato, in tale contesto, come le difficoltà economiche determinate dalla crisi congiunturale e dagli effetti depressivi dell'indispensabile azione di aggiustamento fiscale adottata dal Governo risultino acuite dall'intonazione restrittiva della politica di erogazione del credito alle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, ed alle famiglie, adottata dal sistema bancario, legata a sua volta alle turbolenze sui mercati finanziari, alle difficoltà di provvista di liquidità sui mercati interbancari e alle incertezze sulla solidità del portafoglio crediti di alcuni intermediari creditizi;

evidenziato, al riguardo, come, sebbene le operazioni di rifinanziamento del sistema bancario operate dalla Banca centrale europea abbiano contribuito in misura rilevante a garantire la disponibilità di liquidità per gli istituti di credito, ciò non si sia ancora tradotto in un proporzionale aumento di crediti concessi all'economia;

rilevata l'esigenza di introdurre, con i prossimi interventi legislativi che il Governo si appresta ad adottare, ulteriori misure, oltre a quelle già adottate, per ampliare la disponibilità di credito alle imprese ed alle famiglie, nonché per attivare ulteriori canali di liquidità in favore

del tessuto economico, in particolare ampliando gli spazi per gli strumenti di finanziamento non bancario, favorendo la crescita dei mercati dei capitali di rischio, nonché incentivando una maggiore capitalizzazione delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'attuazione della disciplina per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, come integrata dalle norme recentemente introdotte dal decreto – legge n. 95 del 2012, si segnala l'esigenza di provvedere quanto prima a realizzare tutti gli adempimenti specifici, riferiti ai singoli immobili oggetto delle predette norme di valorizzazione

ovvero a loro insiemi caratterizzati da contiguità territoriale, e le attività di tipo operativo, ivi comprese quelle che richiedono l'accordo con gli enti territoriali competenti in materia urbanistica, indispensabili per assicurare l'attuazione di tale processo e per realizzare gli obiettivi di entrata attesi dalla predetta normativa;

b) si sottolinea l'esigenza di perseguire con chiarezza e realismo una politica di progressivo ma certo ridimensionamento della pressione tributaria, in particolare rafforzando i meccanismi che destinano le maggiori risorse derivanti dalla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale alla riduzione strutturale dell'imposizione, con attenzione prioritaria al prelievo IRPEF, ai redditi da lavoro dipendente, alle fasce a reddito più basso ed alle piccole e medie imprese.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, secondo i principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: revisione della disciplina relativa al, aggiungere le seguenti: sistema estimativo del.

2. 1. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, ai sensi della legislazione vigente, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.

*** 2. 7.** *(Nuova formulazione)* Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, ai sensi della legislazione vigente, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.

*** 2. 8.** *(Nuova formulazione)* Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, ai sensi della legislazione vigente, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.

*** 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. 10. (Nuova formulazione) Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera e), numero 1.2), dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche all'interno di uno stesso comune.

2. 3. Cambursano.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

3) Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico mediante un processo estimativo che:

3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro;

3.3) consideri l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.

*** 2. 20.** Fugatti, Gidoni, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

3) Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico mediante un processo estimativo che:

3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro;

3.3) consideri l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.

*** 2. 21.** Leo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: valori, aggiungere la seguente: patrimoniali e sostituire le parole: dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita, con le seguenti: delle condizioni del mercato di riferimento.

2. 23. Leo.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani.

2. 37. (Nuova formulazione) Leo.

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: , a conclusione del complessivo processo di revisione catastale.

2. 71. Ventucci, Bernardo, Berardi.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente alla

efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale sugli immobili.

2. 50. *(Nuova formulazione)* Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ».

2. 62. Marchignoli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	82
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani ..	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	100
5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	101

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Stefano Rulli, in qualità di presidente, nonché del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 153- 154-155-156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti)</i>	102

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti</i>)	105
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Esame e rinvio</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95
AVVERTENZA	95

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 ottobre 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 12.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.10.

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, soprattutto in relazione alla raccomandazione alla docente citata nell'interrogazione a ponderare in maniera più accurata, per il futuro, i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività didattica.

5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, volta ad acquisire maggiori informazioni su quali siano le classi di concorso alle quali possono avere accesso coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o la laurea magistrale nella classe di laurea LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria. Auspica, in proposito, che il Ministero renda al più presto note le date

relative alla pubblicazione dei bandi per l'accesso a tali classi di concorso.

5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto numerosi tribunali del lavoro hanno già puntualmente smentito quanto affermato dal Ministero, ossia che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare « privilegio professionale ed economico ». Osserva, infatti, che i docenti precari non di religione cattolica subiscono un'ingiustificata discriminazione rispetto ai docenti precari di religione cattolica, gli unici che maturano, oltre agli scatti biennali di anzianità, anche una progressione economica di carriera, dopo quattro anni di insegnamento, con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, secondo quanto previsto dalla legge n. 312 del 1980. Auspica, pertanto, un tempestivo intervento del Governo volto a porre termine fine a tale sperequazione nei confronti dei docenti non di ruolo, da un lato rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, dall'altro rispetto agli insegnanti non di ruolo di religione.

5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che corrisponda al vero quanto riferito in merito al con-

ferimento degli incarichi al figlio ed al marito della precedente direttrice del conservatorio di musica « Antonio Scontrino » di Trapani. Ritiene necessario, in proposito, attendere gli esiti delle indagini e delle valutazioni che i competenti organi della magistratura stanno svolgendo riguardo a tale vicenda.

5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, recando indicazioni relative all'accesso dei diplomati magistrali alle scuole paritarie, non risulta pertinente rispetto alla problematica prospettata nell'atto parlamentare in questione. Auspica, quindi, che il Governo fornisca in tempi brevi notizie in merito alle iniziative legislative che intende assumere al fine di salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, tema affrontato dalla Commissione anche la scorsa settimana, nell'ambito delle audizioni informali svolte.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Caterina PES (PD), *relatore*, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3371 Bratti in esame reca l'istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nel dettaglio, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica, istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato « ISPRA » e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « Agenzie ». Ai sensi del comma 2, il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, intendendosi per « Sistema nazionale » l'insieme composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, già istituite in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, e inteso come rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), di cui al successivo articolo 7; per « stato dell'ambiente » la qualità delle componenti delle matrici ambientali; per « pressioni sull'ambiente » le

cause specifiche dovute alle attività antropiche degli impatti sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali; per « impatti », effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali; per « livello essenziale di prestazione », lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, di cui i lepta, di cui al successivo articolo 7, costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Precisa, altresì, che l'articolo 3 prevede che, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolga le seguenti funzioni: *a*) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi avvalendosi di reti osservative e strumenti modellistici; *b*) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo ed ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente; *c*) produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali e trasmissione sistematica ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali, nonché diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195; *d*) supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autoriz-

zativi e di valutazione, esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; *e*) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; *f*) collaborazione con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale; *g*) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; *h*) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; *i*) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

Segnala che l'articolo 4 stabilisce che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è persona giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Sono altresì revisionati e adeguati dal Ministero dell'ambiente i relativi regolamenti di funzionamento e organiz-

zazione. L'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale ai sensi della presente legge. L'ISPRA emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Osserva che l'articolo 5 prevede che le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono: *a)* le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; *b)* la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che ISPRA è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie, sul territorio di competenza delle Agenzie; *c)*

la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; *d)* la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata; *e)* lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155; *f)* la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; *g)* le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 6 prevede che le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. L'articolo 7 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta) rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività, di cui all'articolo 3 della legge, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. L'articolo 8 fa obbligo all'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 11, di predisporre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei lepta sull'intero territorio nazionale. L'articolo 9 obbliga l'ISPRA a provvedere alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA) in una logica di rete

distribuita, i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR). L'articolo 10 prevede che il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione. L'articolo 11 istituisce, al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente di ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, dal direttore generale di ISPRA. L'articolo 12 prevede che l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabori una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'articolo 13 prevede che il finanziamento delle funzioni di ISPRA previste dalla legge sia garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali. Le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale. Le Regioni annualmente dispongono la destinazione di una quota, non inferiore all'un per cento, del proprio fondo sanitario alle Agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai lepta da garantire nell'anno di riferimento.

Ricorda, infine, che l'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, restando attribuite, se più favorevoli, ad ISPRA e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della legge. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge, le vigenti disposizioni regionali e delle Province autonome. L'articolo 15 stabilisce che alla data di entrata in vigore della legge è abrogata la legge 21 gennaio 1994 n. 61, per le parti non coerenti o confliggenti.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.

Proposte di nomina del dottor Stefano Rulli, in qualità di presidente, nonché del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Nomine nn. 153-154-155-156.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina del dottor Stefano

Rulli, in qualità di presidente, e del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Segnala che il Centro sperimentale di cinematografia svolge delle funzioni fondamentali sia in materia di ricerca di sperimentazione sia in materia di produzione. Ricorda le sue principali finalità sono: *a)* lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; *b)* la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; *c)* la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa. Il Centro sperimentale di cinematografia, per il perseguimento di tali finalità, si articola in due distinti settori, denominati Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale. Sottolinea inoltre che i candidati proposti posseggono i requisiti per essere nominati nel consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia. In considerazione dell'elevato profilo culturale e professionale di tali personalità e delle loro comprovate capacità organizzative, propone quindi di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in esame. Osserva, tuttavia, come le proposte di nomina in esame non contengano alcuna candidatura femminile, in evidente inosservanza della cosiddetta legge Golfo,

n. 120 del 2011. Auspica, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze indichi, con riguardo alla nomina di sua competenza, una figura femminile per l'incarico ancora non assegnato, al fine di conseguire un riequilibrio dei generi nell'ambito del futuro consiglio di amministrazione della fondazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva tuttavia, con riguardo alla richiesta del relatore di invitare il ministro dell'economia e delle finanze a indicare una donna quale ulteriore componente del consiglio di amministrazione, che la Commissione cultura è chiamata a rendere parere in ordine alle proposte di nomina del ministro per i beni e le attività culturali. Propone, quindi, di chiedere al suddetto ministro per i beni e le attività culturali la sua disponibilità a sostituire una delle quattro personalità indicate con una di sesso femminile.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) apprezza innanzitutto le persone che sono state indicate dal ministro per i beni e le attività culturali, auspicando di incontrare presto nella sede della Commissione i membri del futuro consiglio di amministrazione, anche per discutere nel merito dei relativi programmi. Condivide, quindi, la richiesta del relatore sulla necessità di indicare una candidatura femminile per il consiglio di amministrazione, ricordando al riguardo la già citata legge Golfo di recente approvata. Auspica, peraltro, al riguardo che su tali candidature femminili eviti di scatenarsi l'*appetito* dei partiti politici, chiedendo invece che venga aperto un confronto pubblico avente ad oggetto una serie di candidature di donne, sulla base di competenze e professionalità determinate. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Enzo CARRA (UdCpTP), a nome del suo gruppo, apprezza le personalità indicate nelle proposte di nomina, osservando,

a proposito della riserva di posti a favore del genere femminile nel consiglio di amministrazione, che avrebbe dovuto essere il ministro per i beni e le attività culturali a curarsene. Condiziona, quindi, il parere favorevole del suo gruppo sulle proposte di nomina alla necessità di rappresentare al ministro Ornaghi che almeno una delle quattro candidature debba rappresentare il mondo femminile.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), apprezzate le candidature indicate nelle proposte di nomina in esame, espressione di elevata professionalità e competenza, auspica che il ministro per i beni e le attività culturali, piuttosto che il ministro dell'economia e delle finanze, possa indicare per almeno la metà dei posti del consiglio di amministrazione delle candidature femminili. Condiziona a tale necessità il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dell'onorevole Carra e dell'onorevole De Biasi, ritenendo che sia improprio chiedere la proposta di nomina della componente femminile al ministro dell'economia e delle finanze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il parere della Commissione sulle nomine del Governo non può essere condizionato.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime dissenso rispetto a tutto ciò che è stato espresso finora, in quanto ritiene che spetti al Governo nel suo complesso farsi carico della salvaguardia dell'equilibrio dei generi, nel caso contrario rispondendone al Parlamento. Ricorda, fra l'altro, in particolare come il ministro dell'economia e delle finanze abbia di recente proposto la nomina di una donna – la dottoressa Anna Maria Tarantola, proveniente dai ruoli della Banca d'Italia – al vertice della RAI, società concessionaria del servizio televisivo pubblico.

Paola GOISIS (LNP) stigmatizza, innanzitutto, il fatto che la Commissione si trovi a doversi pronunciare su proposte di nomina in relazione alle quali non è stata assolutamente coinvolta nella fase istruttoria. Ritiene, al riguardo, come di fronte a questo fatto compiuto venga assolutamente sminuito il ruolo parlamentare. Tiene a precisare poi, che non condivide il contenuto della legge Golfo che riserva una quota nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e alle società partecipate allo Stato al genere femminile.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, sulla scorta del dibattito svolto sin qui in Commissione, riterrebbe opportuno rappresentare al ministro Oranghi l'invito a richiedere al ministro dell'economia e delle finanze di indicare una componente femminile nel consiglio di amministrazione della fondazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva come le modalità di rappresentazione di un eventuale indirizzo condiviso della Commissione nei confronti del ministro Ornaghi saranno decise nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Auspica, quindi, in ogni caso, che si possa procedere all'audizione del prossimo consiglio di amministrazione sui programmi futuri della fondazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva come le audizioni dovrebbero essere svolte prima dell'approvazione delle proposte di nomina, come avviene, per un atto di civiltà parlamentare in tutti gli altri Parlamenti di Europa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che si tratta di una procedura consolidata, della quale si è già avuto modo di dibattere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 6*) volte a recepire, in particolare, i rilievi della Commissione bilancio.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda, con particolare riguardo agli emendamenti riferiti alla copertura finanziaria del provvedimento, che illustra, che essi utilizzano la dotazione della società ARCUS, trasferita al bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali dopo la soppressione della suddetta società a seguito della *spending review* del Governo. Ringrazia quindi l'onorevole De Biasi per il costante ed appassionante supporto fornito nella definizione del provvedimento. Chiede, al riguardo, che tale contributo possa venire formalmente evidenziato anche nel testo del titolo della legge inserendo il nome dell'onorevole De Biasi subito dopo il suo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicura che verificherà la richiesta della collega Carlucci nel rispetto della prassi e della procedura regolamentare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti del relatore, auspicando inoltre che nel provvedimento si possa inserire anche nel corso dell'esame in Assemblea un apposito emendamento sulla proposta di legge n. 3126 sulle orchestre giovanili, presentata dall'onorevole Buttiglione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) congratulandosi con il lavoro svolto dal relatore e dall'onorevole De Biasi, chiede tuttavia un congruo periodo di tempo per valutare gli emendamenti appena presentati, pur rinunciando al termine per presentare eventuali subemendamenti.

Enzo CARRA (UdCpTP) intende segnalare l'importanza del lavoro condiviso che è stato svolto in Commissione con la definizione del provvedimento in esame, come esempio di quella politica virtuosa che si dovrebbe sempre perseguire.

Erica RIVOLTA (LNP) si associa alla richiesta dell'onorevole Zazzera.

Emerenzio BARBIERI (PdL), associandosi alle richieste dell'onorevole Zazzera e dell'onorevole Rivolta, chiede chiarimenti al relatore su taluni emendamenti presentati, con particolare riguardo all'emendamento 13.1.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della prossima seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto del fatto che i gruppi abbiano rinunciato alla facoltà di subemendare gli emendamenti del relatore. Invita il relatore e l'onorevole De Biasi a considerare i rilievi evidenziati dall'onorevole Barbieri, per risolvere eventuali questioni che dovessero emergere sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.**Doc. XXII, n. 32.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge in esame sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 7*). Si riserva quindi di valutarne l'ammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.**Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in esame la I e la III Commissione hanno espresso un parere favorevole con osservazioni; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazione. Si resta in attesa dell'espressione di parere della Commissione V (Bilancio), che ha richiesto ulteriori approfondimenti alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.**C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Paola GOISIS (LNP) ritiene opportuno che si proceda ad un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.**C. 5239 Granata.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame ha l'obiettivo di favorire – in occasione del centenario, nel 2014, della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) – la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e di potenziare l'attività del medesimo Istituto. A tal fine, affida al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) il compito di promuovere iniziative che, come evidenzia la relazione illustrativa, saranno « concordate con la regione Sicilia », che ha competenza esclusiva sul patrimonio culturale dell'isola. Al riguardo, ricorda che lo statuto della Sicilia – approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – attribuisce all'Assemblea regionale, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, la competenza legislativa esclusiva in materia, tra l'altro, di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, nonché in materia di musei, biblioteche e accademie (articolo

14, lettere *n*) ed *r*)). Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti, l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione, per quanto qui interessa, tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei. A tal fine, gli atti previsti dalle leggi di tutela sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni e le attività culturali. Analogamente, la vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione sono esercitate dall'amministrazione regionale. Con legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 – oggetto di successive modifiche – sono state varate le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali – tra i quali sono inclusi i beni architettonici, storici e artistici (articolo 2) – assegnando, tra l'altro, le competenze in materia all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione (articolo 3) ed istituendo il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali con compiti, in particolare, di consulenza e di proposta per l'elaborazione di piani di tutela, valorizzazione, fruizione e censimento dei beni culturali (articoli 4-6).

Segnala, peraltro, che, come specificato con circolare dell'assessore ai beni culturali del 9 marzo 2006, n. 7, la disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) si applica, con riferimento al settore dei beni culturali (Parte Prima e Seconda del Codice), anche nella regione Sicilia. Nella circolare si evidenzia, infatti, che il Codice costituisce la legge sostanziale cui deve fare riferimento l'Assessorato regionale il quale, a mente delle norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, e della legge regionale n. 80 del 1977, applica in Sicilia il disposto delle

norme nazionali in materia di beni culturali. La circolare ricorda, comunque che, in forza della potestà normativa esclusiva e dell'autonomia organizzativa della Regione, confermate dall'articolo 8 del Codice, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali provvede istituzionalmente sia alla tutela che alla valorizzazione. Osserva, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame ne esplicita la finalità, affidando al Ministero per i beni e le attività culturali, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'INDA, la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Al riguardo, ricorda che già l'articolo 156, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha affidato allo Stato il compito di preservare ed incentivare la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, in coordinamento con l'INDA. Osserva che, ai fini indicati, l'articolo 2 prevede la concessione di finanziamenti da parte dello Stato, quantificati dall'articolo 6 in un milione di euro annui per il periodo 2012-2014. Evidenzia sin da ora che il provvedimento non specifica i soggetti cui tali finanziamenti possono essere concessi, né rinvia ad un atto secondario per la definizione delle modalità di erogazione del contributo. In particolare, segnala che all'articolo 2 sono definiti « meritevoli di finanziamento » gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza del teatro antico e della tradizione classica legata all'attività del Teatro greco di Siracusa aventi la finalità di: promuovere la conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA e le attività di ricerca in materia di tradizione classica (lettere *a*) e *b*)); promuovere l'attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado (lettera *d*)); valorizzare e promuovere il Teatro greco, il teatro comunale e il liceo classico Tom-

maso Gargallo, siti in Siracusa (lettera *c*)), nonché tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi nei quali l'INDA «è stata fondata e ha svolto la sua attività», anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti (lettera *e*). Si verte, dunque, in ambito sia di tutela che di valorizzazione.

Osserva che la relazione illustrativa ricorda che il teatro comunale di Siracusa è sede della scuola e dell'accademia dell'INDA (concetto espresso anche nell'articolo 4, comma 2) e che il liceo classico Tommaso Gargallo, intitolato al fondatore dell'INDA, è il luogo in cui l'Istituto è stato concepito. Rileva che sembrerebbe opportuno esplicitare meglio a quali luoghi si intenda fare riferimento con l'espressione «luoghi nei quali l'INDA è stata fondata e ha svolto la sua attività». Precisa che l'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, composto da sei membri, ossia presidente e soprintendente dell'INDA, nonché quattro personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia. Il Comitato – i cui membri operano a titolo gratuito – propone al Ministro per i beni e le attività culturali il programma della celebrazione e degli interventi (si intende, gli interventi aventi le finalità indicate nell'articolo 2). La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2014, per concludere gli adempimenti amministrativi e redigere un resoconto analitico della propria attività. Rileva inoltre che non è indicato né il termine di intervento del decreto ministeriale di nomina del Comitato, né il termine entro il quale il Comitato deve presentare al Ministro il programma della celebrazione e degli interventi. Non è, infine, indicato l'atto da adottare a seguito della proposta del programma degli interventi da parte del Comitato. Precisa quindi che è, invece, fissato, all'articolo 4, il termine – novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il quale il Ministro predi-

sponde il programma degli interventi, ma limitatamente a quelli di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo. Evidenzia, inoltre, che non è indicato con che tipologia di atto il Ministro deve predisporre il programma degli interventi relativi alle attività di manutenzione e restauro indicate. In generale, rileva che appare necessaria una riflessione sul coordinamento fra la previsione di «promozione» di iniziative e interventi da parte del MIBAC – recata dall'articolo 1 –, quella di «predisposizione» (sempre in capo al MIBAC) di un programma di interventi per la manutenzione e il restauro di due strutture – recata dall'articolo 4 – e, infine, quella di «proposizione» al MIBAC, da parte del Comitato, del programma della celebrazione e degli interventi, recata dall'articolo 3 (nel quale programma non è chiaro se rientrino anche gli interventi poi esplicitamente citati all'articolo 4) In questo quadro, infine, non risultano chiare le modalità di coinvolgimento della regione Sicilia. L'articolo 5 affida al Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del Museo nazionale dell'INDA, presso il Palazzo greco di Siracusa, nonché la nomina del direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico, scegliendolo nell'ambito di una terna proposta dall'INDA.

Segnala che all'articolo 5, la parola «scelte» deve essere sostituita con la parola «scelto», poiché il riferimento è al direttore e non alle personalità nell'ambito delle quali sceglierlo. Al riguardo, ricordo inoltre che tra le finalità dell'Istituto individuate dal d.lgs. n. 20 del 1998 rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa» (articolo 3, comma 1, lettera *e*). Precisa che la relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che «il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la

sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA ». Sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006. Ricorda, altresì, che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che « il Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione » e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, « all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco ». I medesimi contenuti sono presenti anche nella già citata relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010. Al riguardo, rileva che appare, pertanto, necessario un chiarimento. Peraltro, non è indicata la tipologia di atto del Ministro per l'istituzione del Museo e la nomina del direttore. L'articolo 6 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in un milione di euro l'anno – per complessivi 3 milioni di euro – per il triennio 2012-2014 e individua la relativa copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Segnala che la tabella A della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) non reca accantonamenti relativi al MI-BAC in nessun anno del triennio 2012-2014. Ricorda che l'articolo 7 dispone l'immediata entrata in vigore della legge. Con riguardo ai profili di costituzionalità, osserva che la disciplina recata dalla proposta di legge riguarda sia la tutela dei beni culturali, che la valorizzazione degli stessi e l'organizzazione di attività culturali. Con riferimento ad una delle finalità riguarda anche il turismo. Relativamente all'ambito dei beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela tra le ma-

terie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre il terzo comma ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, in relazione all'istituzione di fondi a destinazione vincolata, ben sintetizzata nella sentenza n. 168 del 2008, stabilisce che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze nn. 63 e 50 del 2008; n. 201 del 2007; nn. 211 e 133 del 2006) ». Infine, la materia turismo spetta alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Rileva necessario, pertanto, valutare se la proposta di legge preveda un adeguato coinvolgimento della Regione Sicilia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fabrizio VESCOVO, *architetto*, Tommaso EMPLER, *architetto presso lo studio MT – Roma* e Giovanni DEL ZANNA, *architetto presso lo studio GDZ – Milano*.

Intervengono quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Antonio

PALMIERI (PdL), Ileana ARGENTIN (PD), Maria Letizia DE TORRE (PD) e Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti formulati Fabrizio VESCOVO, a più riprese, Tommaso EMPLER, Matteo CLEMENTE, *architetto presso lo studio MT – Roma* e Giovanni DEL ZANNA.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta il 2 luglio 2012 nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede di riferire in merito all'iniziativa di protesta messa in atto da una docente dell'istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese avverso le dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri sulla scuola pubblica.

Il competente Direttore scolastico regionale per la Lombardia, interessato al riguardo, ha riferito lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini.

La mattina del 28 febbraio 2011 una delle docenti in servizio presso l'istituto Montessori, prima dell'inizio delle lezioni, informava il corpo docente e i genitori degli alunni dell'intenzione di mettere in atto un'iniziativa per contestare le suddette dichiarazioni.

Ultimato l'ingresso degli alunni nella scuola, l'insegnante, anziché accompagnarli in classe, li conduceva dapprima nell'atrio della scuola e successivamente in palestra, dove svolgeva una lezione di educazione civica soffermandosi, con l'ausilio di alcune letture, a spiegare quale sia l'importanza della scuola.

Gli alunni rientravano in classe con il cambio d'insegnante e la situazione ritornava così alla normalità.

Il dirigente scolastico, giunto a scuola poco dopo l'inizio della descritta iniziativa, convocava l'insegnante in presidenza invitandola a riprendere la normale attività didattica, precisando anche che le azioni di dissenso non possono in alcun caso coinvolgere gli alunni.

Il medesimo dirigente avviava poi un procedimento disciplinare conclusosi in data 21 aprile 2011 con l'archiviazione in considerazione, per un verso, della circostanza che la docente interessata non ha mai sospeso la sorveglianza sugli alunni e nel corso della protesta ha comunque svolto un'attività didattica, per altro verso, delle scuse presentate dalla medesima insegnante sia con la memoria difensiva che nel corso dell'incontro svoltosi con il dirigente scolastico il 23 marzo 2011.

È stata, comunque, formulata raccomandazione all'interessata di meglio ponderare per il futuro i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività didattica.

ALLEGATO 2

**5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle possibilità per accedere all'insegnamento da parte di coloro che sono in possesso di una laurea specialistica della classe 50/S o di una laurea magistrale della classe LM-44 «modellistica matematico-fisica per l'ingegneria».

Si richiama, in particolare, il primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 62 del 2011, relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014.

Com'è noto, il citato comma stabilisce che accedono alla terza fascia delle graduatorie d'istituto per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado gli aspiranti forniti di un titolo compreso tra quelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, come successivamente modificato, o delle lauree specialistiche equiparate elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 22 del 2005, nonché delle lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Come sottolinea lo stesso interrogante, la classe di laurea specialistica 50/S non è compresa tra quelle inserite nel predetto decreto n. 22 del 2005 per l'accesso all'insegnamento.

La possibilità di accedere all'insegnamento per i possessori della laurea in esame può pertanto concretizzarsi unicamente mediante una modifica del decreto del 10 febbraio 2005 che includa i titoli in argomento.

A tale proposito, si rappresenta che è in corso la procedura per l'emanazione del nuovo decreto di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, è finalizzata a una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e al tempo stesso al recepimento dei titoli di accesso ovvero delle lauree i cui corsi di studi sono stati definiti successivamente al 2005.

In tale sede i quesiti posti dall'interrogante in merito alla suddetta classe di laurea potranno essere affrontati.

ALLEGATO 3

5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante va preliminarmente ricordato che, fin dall'attivazione del nuovo regime concordatario, con l'anno scolastico 1986-87, le percentuali di alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) sono sempre rimaste su livelli elevati, che ultimamente si collocano mediamente oltre l'89,8 per cento dell'intera popolazione scolastica.

Questo dato fa capire che è molto ridotta l'eventualità di trovare una classe con un esiguo numero di alunni che frequentano tale insegnamento.

Il quadro giuridico relativo alla composizione delle classi in presenza di studenti che si avvalgono dell'IRC è determinato dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 e successive modificazioni. In particolare, tale intesa prevede, al punto 2.1, lettera *a*), che « il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni ».

Alla luce di tali principi è da escludere che tra i criteri per la formazione delle classi possa figurare l'ipotesi di accorpamento degli allievi che si avvalgono dell'IRC; la distribuzione degli alunni che hanno scelto in tal senso e di quelli che hanno invece espresso un desiderio diverso deve invece avvenire in maniera casuale tra tutte le classi di ciascuna istituzione scolastica.

Da queste garanzie offerte agli studenti per evitare che possano subire discriminazioni derivano gli esiti per la composizione dei posti di insegnamento degli insegnanti di religione cattolica.

Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica.

Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15.

Tale criterio di formazione delle classi tutela un diritto primario dello studente derivante da una disposizione sovra ordinata alla legislazione ordinaria (in quanto di derivazione concordataria) ed è volto alla conservazione dell'unità di ciascun gruppo classe cui appartengono gli alunni (o, al limite, l'alunno) che si avvalgono dell'IRC.

Pertanto, pur non potendosi escludere a priori la possibilità che si verificino casi, invero rari alla luce dei dati sopra esposti, di insegnanti di religione cattolica impegnati per un numero ridotto di alunni, si ribadisce che la fattispecie ipotizzata nell'interrogazione è stata già da tempo contemplata e disciplinata nei modi sopra ricordati.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare « privilegio professionale ed economico »; ciò sia per il numero assai ridotto di situazioni in cui possono verificarsi le circostanze descritte nell'interrogazione, sia per il quadro giuridico di riferimento da cui discendono le soluzioni finora adottate.

Si precisa infine che gli insegnanti di religione cattolica non sono stati immessi nei ruoli dello Stato dal vescovo, bensì a seguito di regolare concorso bandito con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 in attuazione della legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante « Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ».

ALLEGATO 4

5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde l'onorevole interrogante illustra alcune vicende avvenute nel conservatorio di musica « Antonio Scontrino » di Trapani che dimostrerebbero una non trasparente gestione dell'istituzione, chiedendo quali iniziative il Ministero ritenga di adottare in proposito.

In merito si rappresenta che con decreto del 9 marzo 2012 (richiamato anche dall'interrogante) il Ministro, a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore del conservatorio e al fine di assicurare la piena funzionalità dell'istituzione in attesa del rinnovo della procedura elettorale per la designazione di un nuovo direttore, ha affidato la gestione a un commissario straordinario con il compito di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico.

Sulle specifiche ipotesi di non trasparente gestione riportate nell'atto ispettivo, corre l'obbligo di precisare che, secondo le informazioni acquisite, i fatti non sembrerebbero essersi verificati nei termini descritti.

In particolare, quanto agli incarichi che sarebbero stati conferiti al figlio e al marito della precedente direttrice, si precisa che il primo non è stato mai scritturato, né ha mai ricevuto compensi per le numerose collaborazioni effettuate con l'orchestra del conservatorio; il secondo, programmatore e analista di professione, ha collaborato con l'istituto a titolo totalmente gratuito, apprestando il sito *web* destinato ad ospitare ogni utile informazione sulle relative attività.

Quanto alle presunte irregolarità delle elezioni, a esito delle quali è stato designato il nuovo direttore (che ha successivamente rinunciato all'incarico), le osservazioni sollevate da alcuni professori e riportate dagli organi di stampa appaiono generiche, relativamente alle pressioni che in quell'occasione sarebbero state esercitate, e infondate, relativamente alla circostanza che a favore del direttore designato non sarebbero state espresse un numero sufficiente di preferenze: i « due terzi » richiamati nell'atto ispettivo sono infatti relativi al *quorum* richiesto per la validità delle votazioni; il candidato è invece eletto direttore con il cinquanta per cento più uno delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 87 del 2011 chiude con l'aggiudicazione definitiva una procedura di gara avviata nel settembre 2010 e riguardante la fornitura degli arredi degli uffici amministrativi.

In merito si precisa che la somma impegnata è una parte di un più ampio contributo assegnato dal Ministero e finalizzato a interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali per l'ufficio.

Risulta che l'amministrazione ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della predetta delibera in applicazione del principio di trasparenza e legittimità di tutto il procedimento di spesa e che la stessa non è stata impugnata davanti agli organi competenti.

ALLEGATO 5

5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'onorevole interrogante, in relazione all'attivazione dei percorsi formativi speciali destinati ai diplomati magistrali, di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, chiede quali iniziative si ritenga di assumere al fine di tutelare il diritto degli insegnanti in possesso del predetto titolo di continuare a prestare servizio presso le scuole paritarie.

Al riguardo si ricorda che le scuole paritarie, in quanto istituzioni legittimate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, sono tenute ad assumere personale insegnante in possesso della medesima qualificazione propria degli insegnanti aventi titolo all'assunzione nelle scuole statali.

Giova in tal senso riportare il dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 secondo il quale « Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 ». Il successivo comma 4 prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che sono in possesso, tra gli altri requisiti ivi elencati, di « personale docente fornito del titolo di abilitazione » (lettera g)). Il comma 6 prevede che « Il Ministero della

pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità ».

Tali principi sono stati ribaditi dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 che ha previsto uno specifico procedimento per il riconoscimento della parità e specifici controlli volti ad assicurare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante « Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ») che, all'articolo 1, comma 6, lettera g), prevede che « con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare (...) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito ».

Alla luce delle predette disposizioni emerge come l'attività di docente nella scuola paritaria è regolamentata in modo del tutto analogo a quanto avviene per le scuole statali.

Tanto premesso, le modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 che sono al momento in corso di definizione saranno attentamente valutate alla luce della descritta normativa con salvaguardia dei diritti acquisiti dai docenti interessati.

ALLEGATO 6

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (esame nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis – Rel. Carlucci).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Sostituire il comma 3, con il seguente: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

2. 1. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: del Fondo Unico dello spettacolo, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

3. 1. Il relatore.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 2, *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente alla lettera i), dopo la parola: promuove *sopprimere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 2. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: principi fondamentali *aggiungere le seguenti:* di cui

all'articolo 2 della presente legge *e sopprimere conseguentemente le parole:* e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.

4. 1. Il relatore.

ART. 7

Sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.

7. 1. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: non destinata alle attività cinematografiche *con le seguenti:* destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

10. 1. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: perequativo *aggiungere le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

11. 1. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito inserire le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. 1. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali *aggiungere il seguente periodo:* Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

13. 1. Il relatore.

Sopprimere il comma 5.

13. 2. Il relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

13. 3. Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis: Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

13. 4. Il relatore.

ART. 15.

Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.

15. 1. Il relatore.

ART. 16.

Al comma 1, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

16. 1. Il relatore.

ART. 18.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

18. 1. Il relatore.

ART. 20

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. 1. Il relatore.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 1. Il relatore.

ART. 22.

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

22. 1. Il relatore.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 1. Il relatore.

Al comma 3, dopo le parole: appositi registri *inserire le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 2. Il relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: di Stato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 13 della presente legge.

26. 1. Il relatore.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»

27. 1. Il relatore.

ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: di inchiesta sopprimere le parole: situazione della.

- 1. 7.** Carlucci.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla situazione della con le seguenti: sull'applicazione della legge 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la.

- 1. 9.** Carlucci.

Al comma 1, dopo le parole: una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione della società italiana degli autori ed editori (SIAE) aggiungere le seguenti: per la durata della XVI legislatura.

- 1. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, dopo la parola: (SIAE) aggiungere le seguenti: sull'esercizio dei poteri governativi di vigilanza.

- 1. 8.** Carlucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può essere prorogata una volta sola e per non più di tre

mesi dal Presidente della Camera dei deputati su motivata richiesta della Commissione stessa.

- 1. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 6.

- 1. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

- 1. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione dura in carica fino alla presentazione della relazione finale.

- 1. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: dieci.

- 2. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: trenta.

- 2. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: ventuno.

- 2. 18.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1 dopo le parole: dal Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: , su indicazione dei gruppi parlamentari.

- 2. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

- 2. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 2, le parole: al di fuori di sono sostituite dalle seguenti: tra i.

- 2. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

- 2. 24.** Carlucci.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.

- 2. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: cinque.

- 2. 13.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, le parole: due vicepresidenti sono sostituite dalle seguenti: un vicepresidente.

- 2. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, le parole: due segretari sono sostituite dalle seguenti: un segretario.

- 2. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: L'ufficio di Presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

- 2. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le

questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

- 2. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi consenzienti.

- 2. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione può procedere anche ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi e nei tempi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

- 2. 14.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione può affidare a Comitati compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Comitati riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

- 2. 15.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione.

- 2. 16.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

- 2. 17.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta dei singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.

- 2. 19.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore alla stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

- 2. 20.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, che sono rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

- 2. 21.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore allo stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: legge inserire la seguente: n. 2 del 9 gennaio 2008.

3. 12. Carlucci.

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

3. 13. Carlucci.

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: delle tematiche connesse aggiungere le seguenti: in relazione agli indirizzi forniti dalle Autorità governative di vigilanza.

3. 14. Carlucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti destinatari delle stesse.

3. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale, al fine di accertare le eventuali responsabilità.

3. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione segnala le eventuali iniziative utili per una migliore gestione della Siae.

3. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione formula proposte e osservazioni sugli effetti, sui limiti, e sull'eventuale necessità di adeguamento alla legislazione vigente della Siae.

3. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

4. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 2, dopo le parole: del codice di procedura penale *aggiungere il seguente periodo:* Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

4. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo:

La Commissione acquisisce gli atti di indirizzo politico e di sindacato ispettivo

presentati nel corso della XVI legislatura per i fatti attinenti alle materie di cui alla presente legge.

4. 15. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

In caso di violazione del segreto apposto dalla Commissione da parte di uno dei componenti della stessa in ordine a notizie, atti e documenti, il Presidente informa l'autorità giudiziaria e l'informativa è trasmessa anche al Presidente della Camera dei deputati.

4. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui all'articolo 326 del codice penale, si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

4. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

4. 14. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche alla fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmis-

sione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

4. 17. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 6, dopo le parole: indagini preliminari, inserire le seguenti: fino al termine delle stesse.

4. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 4, nonché la diffusione, in tutto o in parte di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

4. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

4. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

4. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

4. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

4. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. 13. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I parlamentari e i membri del Governo sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

4. 16. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari,

tranne che venga diversamente deciso da parte della Commissione.

4. 18. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra le persone già ascoltate dalla stessa.

4. 19. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio, il Presidente della Commissione sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. 21. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Nel caso di atti, delibere e documenti, classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

4. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: prima dell'inizio dei lavori *aggiungere le seguenti:* a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.

6. 24. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

6. 16. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

6. 17. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente anche da un quarto dei componenti la stessa.

6. 18. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni ovvero per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

6. 15. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del regolamento, di cui al comma precedente. Le modifiche del regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

6. 28. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai lavori della Commissione non è ammessa la partecipazione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei fatta eccezione per i collaboratori di cui al comma 3.

6. 34. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

6. 35. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 2, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: a maggioranza semplice.

6. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificatamente indicati nella richiesta. Può, altresì, essere disposta per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dai termini di preavviso qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Commissione o direttamente dal Presidente, che all'inizio della seduta rende note le ragioni dell'urgenza.

6. 36. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

6. 37. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Sopprimere il comma 3.

6. 39. Carlucci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: dell'opera sino a: e.

6. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: dell'opera aggiungere le seguenti: di esperti.

6. 20. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: di ufficiali di polizia giudiziaria, aggiungere le seguenti: nonché di magistrati ordinari in qualità di esperti.

6. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, sopprimere le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

- 6. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie *sono sostituite dalle seguenti:* e di un numero massimo di due collaboratori.

- 6. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 3, le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie *sono sostituite dalle seguenti:* e di un numero massimo di tre collaboratori.

- 6. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le collaborazioni di cui al comma 3, sono affidate a professori ordinari di università in materie giuridiche e a magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative.

- 6. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione può avvalersi di studi e ricerche, nonché della collaborazione di enti e di soggetti pubblici e privati che operano nel settore oggetto dell'inchiesta parlamentare.

- 6. 14.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente devono essere di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità.

- 6. 21.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga deciso dalla maggioranza dei votanti.

- 6. 23.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di avvalersi delle collaborazioni di cui al comma precedente, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

- 6. 25.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di presidenza può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori di cui al comma precedente.

- 6. 26.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

- 6. 27.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora lo ritenga opportuno l'Ufficio di presidenza della Commissione, può revocare l'incarico affidato ai collaboratori di cui al comma precedente.

6. 29. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente, possono assistere alle sedute della Commissione, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza e riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

6. 30. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.

6. 31. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo di segreto in relazione ad atti, documenti, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività.

6. 32. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti

dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata delle collaborazioni di cui al comma precedente.

6. 33. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga deciso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

6. 38. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 con la seguente: 20.000.

6. 19. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 euro con la seguente: 30.000 euro.

6. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 5, sostituire la parola: 50.000 euro con la seguente: 35.000 euro.

6. 13. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 10 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse alla svolgimento dell'inchiesta.

6. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati, può autorizzare un incremento di spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'eventuale richiesta di incremento della spesa di cui al comma precedente, dandone comunicazione alla Commissione.

6. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattro mesi.

7. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

7. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

7. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

7. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo le parole: indagini svolte, sono aggiunte le seguenti: , con la formulazione delle conseguenti proposte.

7. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione cura l'informaticizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

7. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione, inoltre, ogni due mesi, presenta alla Camera dei deputati una relazione sullo stato di avanzamento dei propri lavori e, comunque, ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.

7. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.

7. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella relazione di cui al comma precedente non possono essere utilizzate informazioni risultanti da scritti anonimi.

7. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La relazione delle risultanze dell'attività svolta di cui al comma precedente è predisposta dal Presidente o da un componente incaricato dallo stesso. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il

documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera dei deputati.

7. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati anche relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta nei casi di particolare gravità ed urgenza.

7. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi 117

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 117

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. Nomina n. 157 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 118

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n, 5-bis (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 ottobre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è tenuto dalle 12 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.40.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che il Governo ha chiesto, per le vie brevi, un supplemento di istruttoria, manifestando la disponibilità ad esprimere il proprio orientamento sulla proposta di legge in esame entro la prossima settimana. Propone pertanto, di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

Nomina n. 157.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, osserva, anzitutto, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

Rileva, altresì, che tale proposta, la quale si configura propriamente come una conferma del dottor Bonanno alla guida dell'Ente Parco, di cui è presidente dal maggio del 2007, è una candidatura pienamente rispondente ai presupposti previsti dalla legge n. 394 del 1991.

Sottolinea, quindi, che poche settimane fa, rispondendo ad un atto parlamentare di sindacato ispettivo, il Ministro dell'Ambiente ha avuto modo di fornire dati ed elementi di valutazione positivi sull'attività svolta dal dottor Bonanno alla guida del Parco della Maddalena, evidenziando, fra l'altro, che «in data 28 giugno 2012 con una nota congiunta ben undici dodicesimi del Direttivo dell'ente parco (tra i quali i due rappresentanti del Ministero, i due

rappresentanti delle associazioni ambientaliste ed i quattro rappresentanti della comunità del parco) hanno richiesto la conferma nell'incarico dell'attuale Presidente, evidenziandone i risultati positivi raggiunti “*dopo anni di immobilismo*” ».

Osserva, inoltre, che in questi anni il Parco della Maddalena, a detta dei più attenti osservatori, è stato caratterizzato da correttezza ed efficienza gestionale che, sostanzialmente, sono confermate in sede parlamentare dalla citata nota del Ministro dell'Ambiente.

Ritiene per questo utile fornire uno schematico quadro delle attività dell'ente Parco negli ultimi anni, evidenziando in particolare i buoni risultati gestionali del Presidente Bonanno. Al riguardo segnala il miglioramento degli *standard* di tutela del territorio del parco»: con un'intensa attività di monitoraggio svolta in diversi ambiti e con l'assunzione di molteplici iniziative che spaziano dall'ambito amministrativo, con la riorganizzazione *ex novo* dell'ente Parco, a quello interistituzionale, con la valorizzazione della rete di relazioni esterne anche a livello internazionale con la partecipazione in qualità di *partner* a cinque progetti comunitari, l'implementazione degli interventi di promozione della fruizione ecosostenibile dell'Arcipelago; col ripristino della rete sentieristica dell'Isola di Caprera, da anni in stato di abbandono, con l'effettuazione di lavori di ammodernamento del Centro di educazione ambientale (CEA) del Parco a Caprera e la realizzazione di un impianto fotovoltaico che alimenta gli immobili presenti nell'area; con lo sviluppo delle attività svolte congiuntamente proprio con l'ente locale, come dimostrano le attività di sensibilizzazione e di pulizia delle spiagge, che negli ultimi anni sono sempre state effettuate congiuntamente tra Parco, Comune e Provincia di Olbia-Tempio; con la realizzazione del progetto di mobilità sostenibile di *bike sharing*, finanziato a seguito della partecipazione dei due enti (Parco ed Amministrazione comunale) ad un bando del Ministero dell'ambiente; con lo svolgimento integrato di operazioni quali quelle relative alla disinfezione

degli arenili e al contenimento delle colonie feline; con la comune predisposizione della documentazione istruttoria a supporto della richiesta per l'ottenimento della « Bandiera Blu » 2012.

Sottolinea, infine, che nella seduta della VIII Commissione della Camera del 2 maggio 2007 (XV legislatura), nel corso della quale si discusse la prima proposta di nomina del dottor Bonanno a presidente del Parco della Maddalena, si registrarono interventi autorevoli di esponenti della più « tradizionale » cultura ambientalista, che si dichiararono pienamente favorevoli alla nomina del dottor Bonanno, riconoscendone espressamente le competenze scientifiche e le doti professionali indispensabili per una buona ed efficiente gestione dell'ente Parco.

Conclude, pertanto, esprimendo la convinzione che la Commissione abbia sufficienti elementi per esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Bonanno a presidente del Parco nazionale de La Maddalena.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) fa presente, senza voler sminuire l'importanza dei dati e degli elementi forniti dal relatore a sostegno della conferma del dottor Bonanno alla presidenza del Parco de La Maddalena, che dal territorio, e in particolare dal comune de La Maddalena, interamente ricompreso nel perimetro dell'ente parco, viene lamentato uno scarso coinvolgimento dell'ente locale nella procedura che ha portato alla proposta di nomina in esame. Chiede, per questo, al relatore se a lui risulti che ci sia stato effettivamente un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle comunità locali nel percorso che ha portato alla designazione del dottor Bonanno.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, in risposta alla sollecitazione del collega Bonciani, ritiene utile ribadire l'importanza del fatto – già evidenziato nella relazione introduttiva – che undici dodicesimi del direttivo dell'ente parco, oltre ai rappresentanti della provincia di Olbia-Tempio, hanno formalmente richiesto la conferma nell'in-

carico dell'attuale presidente. Condivide, peraltro, le ragioni che sono alla base dell'intervento del collega Bonciani, auspicando che la scelta delle persone da designare alla guida degli enti parco sia sempre improntata ad un largo coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Raffaella MARIANI (PD), nel fare presente che, a suo avviso, sarebbe sempre auspicabile un coinvolgimento pieno da parte della Regione dei rappresentanti del territorio nella individuazione della personalità più idonea a ricoprire l'incarico di presidente dell'ente parco, chiede conferma al relatore circa il conseguimento della prescritta intesa fra Ministero dell'Ambiente e regione Sardegna in ordine alla proposta di nomina in esame.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, in risposta alla richiesta formulata dalla collega Mariani, precisa che sulla proposta di nomina del dottor Bonanno il presidente della regione autonoma della Sardegna, con nota del 19 luglio 2012, ha espresso la formale intesa prevista dall'articolo 9 dalla legge n. 394 del 1991.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) fa notare come non spetti all'organo parlamentare verificare le modalità con cui la regione sia comunque addivenuta all'intesa sulla persona da proporre alla guida dell'ente parco. All'organo parlamentare spetta, invece, il compito di verificare che la persona designata abbia le qualità e le competenze indicate dalla legge n. 394 del 1991, necessarie per esercitare al meglio le funzioni di presidente di un parco nazionale.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani 3 ottobre.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.45.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis).

Fa presente che alla Nota di aggiornamento è allegato il cosiddetto « *Allegato Infrastrutture* » vale a dire il programma delle infrastrutture strategiche predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 443 del 2001, pervenuto nella serata di ieri.

La Nota di aggiornamento e l'allegata documentazione sono stati assegnati alla V Commissione (Bilancio) e per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricorda, peraltro che in considerazione del fatto che la Nota di aggiornamento risulta iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta del 4 ottobre 2012 e che la V Commissione Bilancio dovrebbe concludere il suo esame entro la giornata di domani 3 ottobre ore 11, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere in modo da consentire alla V Commissione di concludere i propri lavori secondo quanto programmato.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi

l'esame della Nota di aggiornamento del DEF in relazione alle parti di competenza della Commissione, e in particolare dell'Allegato infrastrutture.

Nella sua relazione, innanzitutto, da conto degli elementi principali contenuti nel 10° Allegato infrastrutture che, segnala, è stato trasmesso ufficialmente al Parlamento solo ieri pomeriggio. Al riguardo, segnala al Governo la necessità che siano rispettati per il futuro i tempi previsti dalla legge al fine di consentire alle Commissioni permanenti un'istruttoria adeguata in considerazione delle tematiche oggetto del documento, che investono primariamente gli ambiti di competenza della Commissione.

Ciò premesso, rileva che il 10° Allegato infrastrutture, che per il secondo anno consecutivo viene presentato nei dettagli in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, presenta una struttura più articolata del precedente in conseguenza di quanto anticipato dalle Linee guida presentate ad aprile e del disposto dell'articolo 41 del decreto legge n. 201 del 2011, che ha definito i criteri di selezione delle opere prioritarie nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche.

Il 10° allegato infrastrutture, di aggiornamento del PIS, secondo quanto riportato nel documento, oltre a recare le tabelle concernenti lo stato di attuazione del PIS, ha una struttura articolata in due macrosezioni:

la prima relativa all'analisi della pianificazione avvenuta nel corso degli ultimi 10 anni e del relativo stato di attuazione (*due diligence*);

la seconda dedicata alla programmazione, volta a definire, a partire dall'analisi delle condizioni attuali, in linea con il dettato dell'articolo 41 del decreto-legge 201/2011, un nuovo quadro prospettico e programmatico di medio e lungo periodo.

Segnala che la tabella 0 del 10° allegato riassume il contenuto complessivo del PIS, elencando, per ogni macro opera, per ogni intervento e per ogni lotto funzionale di

cui si compone quell'intervento, i dati di costo, la fonte di finanziamento, la disponibilità e lo stato di avanzamento dell'*iter* procedurale aggiornati al giugno 2012. Per ogni intervento si riporta inoltre una classificazione a seconda che si tratti di interventi: confermati; a completamento del PIS; ricadenti nel *core network* (rete essenziale dei corridoi TEN); con finanziamento dei privati; compresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS). La classificazione di tali interventi era stata anticipata nel Rapporto intermedio. Il valore globale degli interventi elencati nella tabella 0 è pari a 235,3 miliardi di euro, di cui disponibili 96,6 miliardi. Da un raffronto con le tabelle riportate nelle Linee guida dell'Allegato presentate ad aprile 2012 e nel 9° Allegato infrastrutture (aggiornamento di settembre 2011) segnalo che il Programma comprende, rispetto ai precedenti allegati, le piccole e medie opere nelle regioni del Sud (Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna). Per quanto riguarda le voci, segnalo un consistente incremento del costo della macro categoria « Hub portuali » pari a 8.787,50 milioni euro. La tabella 1 contiene le medesime informazioni ma relative al sottoinsieme di opere del Programma che risultano ultimate o in fase di realizzazione, cioè le opere o cantierate, o in esercizio, o in fase di collaudo, o i lavori ultimati. Il valore globale degli interventi è pari a 73,4 miliardi di euro, di cui disponibili 61 miliardi. La tabella 2 riguarda invece il sottoinsieme delle opere del PIS in fase di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva). Il valore globale degli interventi in fase di progettazione è di 161,9 miliardi di euro, di cui disponibili 35,6 miliardi.

Nella sezione riguardante la pianificazione vengono riportati gli esiti della *due diligence* del Programma delle Infrastrutture Strategiche, già anticipata nelle Linee guida di aprile 2012, in cui vengono espresse, due tabelle, indicate come « Documento Uno », dal titolo « La logica funzionale e territoriale di alcune opere avviate oggetto della due diligence », e « Documento due », dal titolo « Le opere strate-

giche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge n. 214/2011 ». Il costo totale delle opere comprese nel Documento Uno che, secondo quanto riportato nel documento relativa è relativa ad opere avviate, è pari a 71,4 miliardi di euro con una disponibilità pari a 40,13 miliardi. Il costo totale delle opere comprese nel Documento Due, relativo a interventi che trovano attuazione nel medio-lungo periodo, è pari a 57,09 miliardi di euro con una disponibilità pari a 5,43 miliardi. L'Allegato precisa che l'« analisi non mette in dubbio la strategicità dei vari interventi, ma solo una rivisitazione delle fasi attuative e dei tempi di programmazione, dovrà necessariamente avvenire solo a valle di un confronto sistematico e capillare con le singole Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano. Solo dopo tale confronto sarà esplicitata e ciò nel rispetto della legge 443/2001 ».

In merito alle esigenze finanziarie da assicurare nel triennio 2013-2015 vengono articolate tre priorità funzionali, che sono: priorità obbligate (tra cui i contratti di programma 2013 dell'ANAS e di RFI; ulteriori tranche del sistema Mo.SE; nuovo asse ferroviario Torino-Lione; nuovo valico ferroviario del Brennero (quota italiana); messa in sicurezza ponti e viadotti Anas; interventi di completamento di opere già cantierate e bloccate; fondo mirato ad evitare l'ennesima proroga degli sfratti); priorità legate alle decisioni comunitarie sul nuovo assetto delle Reti TEN-T (fanno parte di tale filone una serie di interventi diffusi ubicati all'interno delle seguenti tre aree programmatiche: assi viari; nodi metropolitani; nodi logistici di particolare rilievo, quali porti, aeroporti e interporti); priorità supportate da un reale coinvolgimento di capitali privati. Per quanto concerne le esigenze finanziarie l'Allegato precisa che « sarà cura del Dicastero esporre nelle sedi opportune e alla luce degli attuali vincoli di finanza pubblica, riportare quali sono i livelli finanziari minimi necessari per consentire condizioni di crescita e di sviluppo ».

Per quanto concerne la programmazione l'Allegato sottolinea che viene ulte-

riormente rafforzato » l'obiettivo di realizzare progressivamente le tratte italiane dei quattro corridoi europei « Adriatico-Baltico », « Mediterraneo », « Helsinki-La Valletta » e « Genova-Rotterdam », partendo dai principali colli di bottiglia (bottleneck): nodi urbani, portuali, aeroportuali e interportuali, nonché dagli archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale. L'Allegato riporta inoltre alcuni progressi registrati per quanto riguarda la programmazione finanziaria attuale, tra i quali il finanziamento del collegamento Milano-Genova, l'approvazione del progetto preliminare Torino-Lione, l'assegnazione alla tratta Treviglio Brescia. Con riguardo ai contributi finanziari europei, il documento espone un riferimento al prossimo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014/2020 legati all'adempimento della condizionalità entro il 31 dicembre 2016. Viene infine indicato un nuovo quadro strategico delle priorità impianto di priorità che interessa i seguenti ambiti funzionali: 1) i nodi urbani; 2) i sistemi multi portuali e gli altri porti essenziali; 3) gli aeroporti; 4) gli interporti; 5) i valichi alpini; 6) gli archi dei corridoi essenziali di interesse nazionale ed europeo; 7) gli archi nazionali di adduzione ai corridoi europei della rete essenziale; 8) le altre infrastrutture strategiche di interesse nazionale da completare o da avviare; 9) le reti energetiche e l'ottimizzazione dei consumi; 10) le proposte relative alle disposizioni urgenti per l'Agenda Digitale Italiana per la crescita e lo sviluppo del Paese; 11) i criteri di un Master Plan della Logistica.

Passa inoltre a segnalare qualche elemento che riguarda la nota di aggiornamento, che è stata emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 e costituisce uno degli strumenti nei quali di articola il ciclo del bilancio. Segnalo che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso del-

l'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro. Riguardo agli investimenti fissi lordi, il settore delle costruzioni continua a manifestare una forte debolezza e risente ancora della crisi immobiliare, infatti gli indicatori più recenti mostrano un indebolimento sia della produzione che delle transazioni nel comparto residenziale, mentre un lieve recupero è previsto per il biennio 2014-2015. La situazione del credito evidenzia una domanda in lieve contrazione per i mutui immobiliari. La Nota, presenta dunque, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Il nuovo quadro di finanza pubblica tiene altresì conto degli interventi contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135/2012) sulla spending review, che mira a rafforzare la correzione strutturale degli andamenti tendenziali della spesa, operandone una correzione pari complessivamente, nel quadriennio 2012-2015, a circa 39 miliardi di euro, destinati in parte prevalente a compensare il differimento dell'incremento delle aliquote IVA, precedentemente previsto a decorrere dall'ottobre del 2012 ed, in parte residuale, a finanziare alcune spese impreviste o indifferibili tra le quali il terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali che possono risultare di interesse per gli ambiti di competenza della Commissione.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Raffaella MARIANI (PD) chiede di poter approfondire i contenuti dell'Allegato Infrastrutture, trasmesso solo ieri sera dal

Governo, e della relazione appena svolta dal collega Tortoli.

Rileva in ogni caso, anche rifacendosi alle anticipazioni di stampa, un contrasto fra i grandi annunci del Governo e del Ministro Passera in ordine alla ripresa degli interventi infrastrutturali e la dura realtà costituita da cantieri ancora chiusi e da un sostanziale blocco dei lavori relativi al completamento delle infrastrutture strategiche.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che l'Allegato Infrastrutture, anche nella versione trasmessa ieri dal Governo, rappresenti ormai uno strumento vecchio e inadeguato alla definizione delle politiche infrastrutturali del Paese, stante il profondo cambiamento del quadro politico e normativo europeo.

Daniele MARANTELLI (PD), nel condividere pienamente la preoccupazione di carattere generale espressa dalla collega Mariani, si sofferma sulla questione, a suo avviso, delicata e importante della mancata definizione di efficaci ed organici interventi in materia di infrastrutture per il trasporto aereo. Al riguardo denuncia il fatto che, a fronte della annunciata presentazione di un piano nazionale del trasporto aereo, l'Allegato Infrastrutture non ne anticipi in alcun modo le scelte e gli indirizzi, configurandosi per questo come un testo deludente e generico.

Conclude quindi richiamando il Governo alla necessità di passare con tutta l'urgenza del caso dagli annunci alle decisioni, colmando in questo modo il *deficit* programmatico e normativo sempre più indispensabile per il rilancio delle politiche infrastrutturali e per attirare capitali privati.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, esprime anzitutto apprezzamento per la

relazione svolta dal deputato Tortoli che dimostra di avere ben colto i punti essenziali dell'Allegato Infrastrutture all'attenzione della Commissione. Al riguardo sottolinea che quest'anno l'Allegato Infrastrutture si caratterizza per essere uno strumento improntato, come mai prima, a realismo e concretezza.

Ritiene infatti che al «del libro dei sogni», rappresentato ormai dallo sterminato elenco di opere contenuto nel Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS), occorra contrapporre invece quel realismo che consenta al Governo e al Parlamento di commisurare le scelte di politica infrastrutturale alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie. Dopo aver illustrato quindi i criteri che hanno presieduto alla distinzione, all'interno dell'Allegato Infrastrutture, fra le opere cantierate e quelle ancora da cantierare, esprime il convincimento che proprio in questo ambito il Parlamento possa proficuamente svolgere, nel dialogo con il Governo, i propri compiti di indirizzo e di definizione delle priorità infrastrutturali.

Nel ribadire quindi che, l'Allegato Infrastrutture all'esame della Commissione, costituisce un concreto passo avanti in termini di trasparenza e di chiarezza metodologica, riconosce che resta immutato il nodo politico, da dipanare nel confronto fra Governo e Parlamento, rappresentato dalla necessità di selezionare le opere del citato Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS), anche al fine di offrire al capitale privato interessato ad investire in questo settore strategico un quadro certo e stabile.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 3 ottobre.

La seduta termina alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoportti nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Assiterminal nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Confetra nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.

Atto n. 503.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre 2012.

Mario VALDUCCI (PdL), ricorda che, nella seduta del 25 settembre scorso, il relatore Garofalo ha svolto la relazione introduttiva, chiedendo alcuni chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, al fine di fornire elementi di risposta alle osservazioni formulate nella seduta del 25 settembre scorso, con riferimento alla sussistenza della delega per le modifiche normative di cui al Capo II, ricorda che la

questione, com'è noto, è stata già oggetto di valutazione sia prima dell'inoltro dello schema di decreto legislativo al Dipartimento politiche europee, sia successivamente da parte del tavolo tecnico istituito presso lo stesso Dipartimento.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 4, paragrafo 4, lettere e), terzo alinea, g), secondo alinea, i), secondo alinea e k), secondo alinea, della direttiva n. 2006/126/CE, nel fissare l'età minima rispettivamente per le patenti di categoria C1 e C1E, C e CE, D1 e D1E, D e DE, così espressamente recita: «fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE» che, per l'appunto, è stata attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 286 del 2005. Osserva che, all'epoca del recepimento, nell'ordinamento comunitario le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E erano meramente facoltative, pertanto il predetto decreto legislativo n. 286 ha disciplinato la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti adibiti all'attività professionale di autotrasporto di persone e di cose in ambito UE e SEE, esclusivamente con riferimento ai titolari di patenti di guida di categorie C, CE, D e DE, le sole introdotte nell'ordinamento italiano.

Sottolinea che le modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, pertanto, in parte *de qua*, trovano fondamento giuridico nella legge comunitaria 2008, nella parte in cui la stessa delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2006/126/CE, evidentemente anche quando quest'ultima prescrive di raccordare le proprie disposizioni con quelle di cui alla direttiva 2003/59/CE: ciò è vero non solo per gli articoli 17 e 21 dell'AG 503, come la Commissione riconosce, ma anche per l'articolo 14 che, analogamente, cita le introducendo categorie di patenti.

Rileva che, atteso inoltre che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge comunitaria 2008 consente di apportare le occorrenti modificazioni alle discipline vigenti per i singoli settori, interessati dalla normativa da attuare, ai fini di un migliore coordinamento, ulteriori modifiche del più volte citato decreto legislativo n. 286 del

2005 sono finalizzate a coordinare con il concetto di residenza normale (articolo 118-*bis* CdS, come introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 2011) le disposizioni di quest'ultimo, da cui le modifiche apportate con gli articoli 15 e 20 del provvedimento in esame, rispettivamente agli articoli 15 e 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005.

Con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 16 dell'AG 503 all'articolo 17 del decreto legislativo n. 286 del 2005, rappresenta che il citato decreto legislativo 286 ed i relativi decreti applicativi dell'aprile 2007 hanno nel tempo palesato discordanza tra il dettato della direttiva comunitaria (2003/59/CE) e quello della relativa normativa nazionale di attuazione: discrasie che, ove non corrette, avrebbero comportato situazioni di pregiudizio ora nei riguardi dei conducenti titolari di patente italiana, ora nei riguardi di quelli titolari di patente rilasciata da altro Stato membro.

Pertanto – previa verifica con i competenti organi dell'Unione europea – nell'ottobre 2009 e nell'ottobre 2010, i predetti decreti attuativi sono stati interamente riscritti in ottemperanza ad un criterio di più rigorosa aderenza al diritto comunitario.

Rileva tuttavia che, in assenza di un'occasione di intervento sulla norma primaria di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005, le previsioni di quest'ultimo sono a tutt'oggi rimaste non del tutto coerenti con quelle della direttiva 2003/59/CE, ancorché di fatto superate dai predetti modificati decreti. Conseguentemente, nella scrittura del Capo II dell'AG in esame, e sempre in ossequio ad un principio di migliore coordinamento della normativa da attuare con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, sono state introdotte disposizioni che riconducono la norma primaria nell'alveo della previsione comunitaria: il che, lo si ribadisce, ha un valore meramente formale, nulla innovando sotto il profilo della disciplina applicata (articolo 17 del decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dall'ar-

articolo 16 del provvedimento in esame in relazione all'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE).

Evidenzia che le modifiche di cui all'articolo 18 dello schema in esame, invece, si pongono in parte come necessitate dal coordinamento con rinvii ad emanandi decreti attuativi della disciplina della carta di qualificazione del conducente, all'esito dell'entrata in vigore delle su esposte modifiche (cfr comma 1, lettere *c) d) ed e)*); in parte come esigenza di « riallineare » la disciplina di cui al decreto legislativo n. 286 in commento con diverse modifiche normative medio tempore intervenute (cfr comma 1, lettera *b)*), con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 123 del codice della strada, in materia di auto-scuole, dalla legge n. 120 del 2010); in parte come opportunità di aggiornare la nomenclatura del Dipartimento per i trasporti terrestri con la corrispondente dizione attuale, nonché di riscrivere i primi commi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005 che, per un verso recavano riferimenti temporali ormai superati e fuorvianti (« entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »), per altro verso recavano termini inesatti (così, ad esempio, la carta di qualificazione del conducente a seguito di un corso « si consegue », essendo invece « rilasciata » nelle ipotesi di esenzioni di cui all'articolo 17).

Segnala che, per ragioni assolutamente analoghe, l'articolo 19 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005; così ad esempio: la prescrizione di cui al sopprimendo comma 5 — che accordava ai titolari di entrambe le abilitazioni della carta di qualificazione del conducente la possibilità di frequentare un corso di formazione periodica di 49 ore, in luogo di 70 ore, escludendo la ripetizione delle parti comuni di programma — ponendosi in contrasto con il dettato dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, è stata di fatto superata dal DM 5 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2012, n. 57); la fattispecie di cui al comma 6 è già assorbita nel

comma 11 dell'articolo 126 del codice della strada, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011.

Evidenzia, inoltre, quanto agli articoli 13 e 22, che, essi intervengono rispettivamente ad uniformare la spendita del termine « cose », nell'attuale testo del decreto legislativo n. 286 del 2005 alternato in maniera indifferente e scorretta a quello di « merci », ed a rimuovere la locuzione « determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione » che impropriamente delimita alla sola predetta ipotesi di revoca i casi in cui da revoca di patente discenda, per il venir meno del presupposto giuridico necessario, la revoca della carta di qualificazione del conducente o KB.

Con riferimento al rinvio all'articolo 173, comma 1 del codice della strada, chiarisce che la prescrizione di guida con lenti, di cui all'articolo 173, comma 1, del codice della strada corrisponde esattamente al (ed è sulla patente di guida riportata come) codice unionale armonizzato « 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi » sub paragrafo « conducente (motivi medici) » dell'allegato I della direttiva 2006/126/CE come modificato dalla recepita direttiva 2011/94/UE.

Fa presente che la *ratio* dell'intervento normativo è stata quella di uniformare la sanzione già prevista per la violazione del disposto dell'articolo 173, comma 1, del codice — ovvero per la violazione di prescrizione di cui al predetto codice 01 — con quella prevista per tutte le altre condizioni di guida nella inosservanza di codici relativi al « conducente (motivi medici) ». Laddove, tuttavia, il rinvio al comma 1 dell'articolo 173 (che pone la prescrizione in parola) dovesse risultare poco chiaro, potrebbe suggerirsi di far rinvio al comma 3, che indica la sanzione per la violazione del predetto precetto.

Con riferimento alla richiesta di verifica di compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *g)*, del provvedimento in esame, con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera *b)* della direttiva 2003/59/CE, ricorda che la Commissione aveva rilevato che la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *g)*, nel riscrivi-

vere l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 2005, potrebbe risultare in contrasto con il dettato dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva 2003/59/CE. Fa presente che quest'ultimo prescrive che il cittadino di un Paese terzo – dipendente da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegato presso la stessa, con qualità di conducente per il trasporto di persone – comprova la qualificazione iniziale e/o la formazione periodica di cui alla stessa direttiva, mediante: codice comunitario 95 apposto sulla patente di guida modello UE di cui sia titolare; carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II (CQC formato *card*) della stessa direttiva, su cui sia apposto il codice UE 95; certificato nazionale di cui gli Stati membri riconoscono reciprocamente validità sul loro territorio.

Rammenta che il comma 7, dell'articolo 22, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera *g*) dello schema in esame, circoscritta la medesima fattispecie (conducente, titolare di patente extra UE, dipendente con qualità di conducente per il trasporto di persone, da un'impresa stabilita in uno Stato diverso dall'Italia), prevede che la qualificazione iniziale e/o la formazione periodica possano essere comprovate – oltre che come è implicito da una patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o del SEE, recante codice 95 – anche da una carta di qualificazione del conducente formato *card* recante lo stesso codice 95.

Quanto alla modalità di comprova della qualificazione iniziale e/o formazione periodica *sub* predetta lettera *c*), ritiene che la difformità colta dalla Commissione possa consistere nel fatto che la corrispondente previsione di diritto interno ipotizza che il certificato nazionale, oggetto di reciproco riconoscimento, deve essere rilasciato esclusivamente dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa dalla quale dipende il conducente titolare di patente extra UE o SEE.

Osserva che, se correttamente interpretata, l'osservazione della Commissione deve ritenersi pertinente e meritevole di

accoglimento, restando in ogni caso garantita la valutazione di adeguatezza del certificato nazionale esibito, dalla necessità di un riconoscimento dello stesso da parte della Stato italiano, a condizione di reciprocità.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOVELLI (PD) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla V Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2012 e sui relativi allegati. Anticipa che nella relazione descriverà brevemente il contenuto della Nota per poi soffermarsi sugli aspetti di interesse della Commissione trasporti dell'Allegato infrastrutture e della relazione concernente le spese di investimento e le relative spese pluriennali.

Segnala quindi che la Nota di aggiornamento presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi, in consi-

derazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto della crisi dell'area euro. In particolare per il 2012 è prevista una contrazione del PIL del 2,4 per cento, anziché dell'1,2 per cento stimato ad aprile. È prevista inoltre una contrazione dello 0,2 per cento anche per il 2013, mentre il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,5 per cento. L'economia tornerebbe a crescere quindi solo nel 2014, con un aumento del PIL dell'1,1 per cento.

Osserva che il peggioramento dei dati sull'economia condiziona anche l'andamento della finanza pubblica. Per il 2012 l'indebitamento netto viene stimato al 2,6 per cento del PIL, mentre per il 2013 si prevede un indebitamento dello 0,5 per cento del PIL. Tuttavia l'indebitamento netto strutturale, vale a dire depurato dall'andamento (in questo caso avverso) del ciclo economico ed al netto delle misure *una tantum*, che è il parametro rilevante per il rispetto degli obblighi europei risulta dello 0,4 per cento del PIL nel 2012, mentre per il 2013 si prevede un avanzo strutturale dello 0,6 per cento. In tal senso si conferma l'impegno assunto dall'Italia per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013. A contribuire al raggiungimento di questo obiettivo è soprattutto il miglioramento dell'avanzo primario che è previsto passare dal 2,9 per cento del 2012 al 4 per cento del 2013.

Fa presente che continua invece a peggiorare il rapporto tra debito pubblico e PIL. Sottolinea che la Nota prevede un rapporto tra debito e PIL del 126,4 per cento nel 2012 (contro il 123,7 per cento previsto ad aprile) e del 127,1 per cento nel 2013 (contro il 123,3 per cento previsto ad aprile). A questo risultato contribuisce il significativo aumento della spesa per interessi che risulterà pari al 5,5 per cento del PIL nel 2012 ed al 5,6 per cento del PIL nel 2013, fino a raggiungere un picco del 6,3 per cento nel 2015. Tuttavia, viene sottolineato l'impegno del Governo alla

riduzione del debito pubblico, attraverso l'utilizzo degli strumenti creati per la valorizzazione e la successiva dismissione del patrimonio dello Stato, in modo da realizzare un ammontare di proventi pari a circa 1 punto percentuale di PIL all'anno che consenta di giungere nel 2015 ad un rapporto programmatico debito pubblico/PIL pari al 119,9 per cento a fronte di un rapporto tendenziale pari al 122,9 per cento.

Prima di passare all'esame dell'Allegato infrastrutture, ricorda preliminarmente che in occasione dell'esame in sede consultiva presso questa Commissione del Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2012, lo scorso 24 aprile, il rappresentante del Governo aveva rilevato che tale documento conteneva soltanto alcune linee guida per la parte infrastrutture giacché l'Allegato infrastrutture era stato presentato sottoforma di rapporto intermedio posto che la versione completa dello stesso sarebbe stata trasmessa all'atto della presentazione della successiva Nota di aggiornamento allorché «sarà quantificabile l'impatto sugli investimenti di alcune misure recentemente adottate, quali ad esempio i benefici fiscali riconosciuti alle società di progetto, e sarà stato più puntualmente definito il quadro delle opere legate alla realizzazione delle reti TEN-T». A tale riguardo, segnala che l'Allegato infrastrutture è stato trasmesso soltanto nella giornata di ieri, e non contemporaneamente alla Nota di aggiornamento, il che chiaramente non consente un adeguato esame dell'Allegato stesso, dal momento che il parere dovrà essere reso alla Commissione bilancio non più tardi di domani mattina. Al riguardo sottolinea che la quantificazione dell'impatto degli investimenti non è a tutt'oggi chiara e sarebbe opportuna una precisazione del Governo al riguardo.

Passando all'esame dell'Allegato, segnala che esso si caratterizza per alcuni elementi di novità, frutto di recenti modifiche normative. L'Allegato si articola in due grandi sezioni: la prima relativa all'analisi della pianificazione avvenuta nel corso degli ultimi 10 anni, la seconda

dedicata alla programmazione del settore. In particolare, l'Allegato infrastrutture per la prima volta quindi contiene: nella Sezione I, un'analisi dettagliata dello stato di avanzamento e dell'efficacia delle scelte compiute di pianificazione delle opere (cosiddetta *due diligence*), in cui vengono confermate tutte le opere approvate finora dal CIPE; nella Sezione II, una verifica delle logiche di programmazione e la definizione di un nuovo quadro prospettico di medio lungo periodo.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 41 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che, nell'ambito del Programma Infrastrutture Strategiche (PIS), il DEF individui, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri: coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali, stato di avanzamento dell'*iter* procedurale e possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. Per tali infrastrutture prioritarie devono inoltre essere indicate: le opere da realizzare, il cronoprogramma di attuazione, le fonti di finanziamento della spesa pubblica e la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

Sottolinea che, con riferimento alle compatibilità finanziarie, l'Allegato rileva la necessità di concentrare i finanziamenti pubblici, da reperire anche attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, e la BEI, nel rispetto di una valutazione costi-benefici e della reale validità strategica, su quelle infrastrutture di trasporto (porti, interporti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade) maggiormente capaci di effetti di produttività e competitività, ossia su quelle infrastrutture in grado di ridurre il costo del trasporto e della logistica per l'economia italiana, e, in particolare, per il complesso produttivo settoriale/territoriale dedicato alle esportazioni. Particolare attenzione viene data, in questo quadro, al ruolo chiave del « *project bond* ».

Al riguardo osserva che gli indirizzi adottati per la selezione delle opere infrastrutturali appaiono coerenti con quelli a suo tempo individuati dalla Commissione

all'atto dell'approvazione del Documento finale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Fa presente che l'Allegato conferma come scelta essenziale e prioritaria la realizzazione delle infrastrutture strategiche che costituiscono le tratte italiane dei quattro corridoi che riguardano il nostro Paese (Adriatico – Baltico, Mediterraneo, Helsinki – La Valletta, Genova – Rotterdam), partendo dai principali colli di bottiglia, costituiti dai nodi urbani, nodi portuali marittimi, nodi aeroportuali, nodi interportuali e archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale.

Rileva che l'Allegato sottolinea in particolare la peculiarità dei porti italiani, nessuno dei quali singolarmente presenta caratteristiche operative tali da renderlo confrontabile con un porto del nord Europa, in quanto nessuno degli scali è da solo capace di garantire né la scala attiva (almeno 6 milioni di TEU anno sul Tirreno e 6 milioni di TEU in Adriatico) né la scala operativa (navi da 12.000 TEU lunghe 400 metri) in grado di rendere conveniente l'accesso a linee dedicate sulla rotta Europa-Estremo Oriente. Pertanto la competizione può essere affrontata solo considerando i singoli porti come scali diversi dello stesso sistema portuale ed allargando l'ambito operativo a livello sistemico. In quest'ottica i porti di Savona, Genova e La Spezia compongono il sistema portuale dell'Alto Tirreno così come i porti di Ravenna, Venezia e Trieste sono ricompresi nel sistema dei porti dell'Alto Adriatico, i porti di Napoli e Salerno che compongono il sistema dei porti Campani, i porti di Taranto, Bari e Brindisi elementi del sistema « pugliese » e i porti di Palermo, Catania ed Augusta che compongono il sistema siciliano. Occorre pertanto che, al fine di risultare competitivi con i porti del Mare del Nord, all'interno di ognuno dei due sistemi dell'Alto Adriatico e dell'Alto Tirreno, tutti gli scali siano messi in condizioni di ricevere e trattare le grandi navi di domani, così come di inoltrare/ricevere le merci lungo i corridoi

multimodali europei essenziali. Questo comporta la necessità di dar vita a degli « *European core corridor multiport logistic gateway* », cioè ad un « sistema portuale logistico multiscalo di corridoio europeo essenziale ».

Nell'Allegato sono anche rinvenibili, per la prima volta, alcune indicazioni sul piano nazionale degli aeroporti. In particolare, si prevede di evitare la realizzazione di nuovi aeroporti, laddove sia possibile utilizzare strutture già esistenti con capacità da potenziare; considerare di interesse nazionale gli aeroporti inseriti nella rete centrale della rete TEN-T europea e quelli da inserire nella rete globale sulla base del rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: più di un milione di passeggeri annui; più di 500.000 passeggeri annui in presenza di alcuni requisiti (unico aeroporto della regione o collocazione in un territorio di scarsa accessibilità); necessità per garantire la continuità territoriale.

Quanto alle infrastrutture digitali, segnala che l'Allegato riporta in particolare le linee di indirizzo della normativa che il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti intende proporre all'approvazione del Governo. Evidenza che vengono individuate le iniziative che permetteranno al Paese di accelerare il processo di digitalizzazione, agendo su quattro assi: infrastrutture di rete; integrazione delle tecnologie dell'informazione nella Pubblica Amministrazione, digitalizzazione nei rapporti di imprese e cittadini verso la P.A. (*switch-off*), spinta all'utilizzo del digitale e incremento delle competenze digitali. In proposito, rileva che gli indirizzi previsti dall'Allegato per accelerare il processo di digitalizzazione appaiono coerenti con quelli risultanti dal nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione, recante disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (C.4981 e C. 5093 Palmieri)

Segnala, infine, che alla Nota di aggiornamento è allegata anche la relazione sulle spese di investimento e sulle relative spese pluriennali. Al riguardo, per quanto concerne la missione 13 (Diritto alla mobilità)

dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione rileva le seguenti criticità: con riferimento al programma 13.01 (sviluppo e sicurezza della mobilità stradale), mentre il piano nazionale per la sicurezza stradale prevedeva per il periodo 2001-2009 un contributo statale di complessivi 3.280 milioni di euro a consuntivo ne risultano essere stanziati solo 512 e si richiede pertanto l'assegnazione delle necessarie dotazioni finanziarie; con riferimento al programma 13.03 (Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo) si rende necessario prevedere la ricostituzione del fondo istituito per compensare l'ENAV Spa dei costi sostenuti per garantire la sicurezza operativa relativamente all'anno 2011, al fine di consentire la chiusura dei contratti di servizio e di programma 2010-2012 tra Stato ed ENAV; con riferimento al programma 13.06 (Sviluppo e sicurezza della mobilità locale), il Fondo per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008, non rifinanziato necessita di una dotazione finanziaria annua di almeno 300 milioni di euro.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla Nota di aggiornamento in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel ringraziare il relatore per il giudizio sostanzialmente positivo da lui formulato sul provvedimento, prendendo atto dell'inspiegabile ritardo nella trasmissione dell'Allegato infrastrutture, attribuibile a suo giudizio alla predisposizione formale dell'atto, sottolinea l'allineamento più puntuale tra i documenti elaborati dal Governo e le aspettative del Parlamento – e in particolare della Commissione. Sottolinea, infatti, la differenza nel metodo utilizzato per l'elaborazione dell'Allegato infrastrutture, nel quale sono evidenziati, come criteri di programmazione, la coerenza con i corridoi europei, di cui quattro

interessano il Paese, lo stato di avanzamento dell'*iter* procedurale e la valutazione di interessi da parte del capitale privato a concorrere alla realizzazione delle opere. Sottolinea come le note che accompagnano le varie sezioni di cui si compone l'Allegato rendono immediatamente evidente la situazione economico finanziaria del programma delle infrastrutture strategiche e rammenta, al riguardo, che il valore degli interventi è pari a 235 miliardi di euro, di cui solo 96 disponibili. Fa presente che dei citati 96 miliardi, 61 sono imputabili ad opere già cantierate in fase di collaudo o con i lavori ultimati e risultano anch'essi insufficienti, dal momento che il valore di tali opere ammonta a 73, quindi 12 in più di quelli disponibili. Sottolinea inoltre che, in un secondo ambito di interventi, a fronte di una necessità finanziaria di 162 miliardi di euro, ne risultano solo 35 disponibili. Ribadisce, come anche sottolineato dal relatore, che politicamente più significativa rimane la fase della *due diligence*, nella quale si dovrà prendere atto della carenza di risorse pubbliche – che seppur incrementate dei 31 miliardi rivenienti dalla programmazione dell'Unione europea relativamente ai corridoi risulterebbero comunque largamente insufficienti – e compiere un'accurata analisi che porti ad una selezione delle opere ritenute più strategiche e allo stralcio di quelle la cui realizzazione è incompatibile con le risorse attivabili.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel sottolineare che nell'elenco dei singoli porti richiamati dall'Allegato infrastrutture e oggetto di eventuali finanziamenti non è stato menzionato quello di Cagliari, rileva come la Sardegna risulti emarginata dalla programmazione infrastrutturale messa in campo dal Governo e chiede quindi precisazioni al riguardo, stante anche l'esame del disegno di legge di riforma portuale che la Commissione è chiamata ad affrontare in questo momento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che i porti menzionati nell'Allegato

infrastrutture sono quelli connessi ai corridoi transeuropei di trasporto, come dimostra anche l'assenza in tale elenco del porto di Civitavecchia. Peraltro ricorda che la Commissione, nell'ambito del documento finale reso relativo alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011) 650 def. 3), ha evidenziato la necessità che le reti TEN-T abbiano come priorità gli assi di comunicazione trasversali, compresi i collegamenti con le isole.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel ribadire quanto detto dal presidente, fa presente che al porto di Civitavecchia, per effetto delle modalità di classificazione delle infrastrutture elaborata in sede europea, non è riconosciuto lo status di *hub*, ma è ricompreso nel nodo urbano di Roma.

Settimo NIZZI (PdL) osserva che, seppur non inserita all'interno di un corridoio europeo, la Sardegna è altamente strategica nel sistema di trasporto nazionale e giudica opportuno l'inserimento, all'interno della proposta di parere del relatore, di un riferimento alla priorità del sistema portuale sardo e alla necessità di un suo finanziamento.

Il sottosegretario Guido IMPROTA rammenta l'esistenza di un tavolo di confronto tra il Governo e la regione Sardegna, che ha tra i propri obiettivi anche la definizione di una dotazione infrastrutturale nella regione stessa. Tuttavia, il fatto che non si sia ancora giunti ad un accordo, condiziona negativamente l'inserimento delle infrastrutture sarde nell'ambito dei documenti di programmazione strutturale elaborati dal Governo.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ribadire le osservazioni del collega Nizzi, osserva che i tavoli di confronto spesso non costituiscono delle sedi efficaci nelle quali operare e che invece la Sardegna ha bisogno di qualcosa di ben più concreto,

che dia ad essa un ruolo nel sistema nazionale, anche al fine di non produrre ulteriori penalizzazioni per un territorio fortemente svantaggiato.

Michele Pompeo META (PD), nell'auspicare che in futuro la Commissione possa essere messa in grado di effettuare un'analisi più approfondita di documenti di tale rilevanza, al fine di poter dare un contributo costruttivo, sottolinea come le questioni poste dai colleghi provenienti dalla regione Sardegna siano ormai divenute croniche e necessitino pertanto di un'attenzione tempestiva, già a partire dall'Allegato alla Nota di aggiornamento del DEF in esame. Osserva infatti come la Sardegna, al pari dell'Italia meridionale, rischi di essere tagliata fuori dai collegamenti con l'Europa e ritiene opportuno, anche alla luce della gravissima situazione economica e sociale che si è venuta a determinare in quella regione, che venga fatto un riferimento, all'interno della proposta di parere del relatore, alla necessità che venga assicurata la continuità territoriale, la cui regolazione potrebbe costituire un importante e decisivo segnale del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in riferimento a quanto emerso durante il dibattito riguardo ai porti della Sardegna, rileva che lo stesso Programma infrastrutture strategiche, allegato alla nota di aggiornamento in esame, sottolinea espressamente che « un discorso a parte merita il porto di Cagliari, non incluso nel « Core Network » comunitario perché non collegato all'impianto dei corridoi. Nessuno può mettere in dubbio la posizione geografica di tale porto all'interno del bacino del Mediterraneo e soprattutto nessuno può sottovalutare le enormi potenzialità di « porto di *transshipment* ». Quindi tale realtà portuale possiede intrinsecamente tutte le condizioni per diventare una scelta prioritaria all'interno della costruzione dell'offerta portuale ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, alla luce degli elementi emersi durante il dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di Assoporti nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

Audizione di rappresentanti di Assiterminal nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

Audizione di rappresentanti di Confetra nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	142
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	143
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)	144
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	138
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO indi del vicepresidente, Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che nella giornata odierna la Commissione deve votare il proprio parere da inviare alla V Commissione. Da quindi la parola alla collega Froner, relatrice del provvedimento in titolo.

Laura FRONER (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alberto TORAZZI (LNP), dopo avere sottolineato che anche i dati macroecono-

mici variati nella Nota appaiono, dalle ultime notizie diffuse, superati e non precisi per difetto, esprime il suo dissenso in relazione alla proposta di parere illustrata che, contenendo solo mere osservazioni, sembra avallare del tutto la politica del Governo. Rileva invece come il Governo Monti abbia operato in maniera molto negativa rispetto ai saldi dei conti pubblici, a differenza del precedente Governo Berlusconi, aumentando in modo abnorme la pressione fiscale senza operare davvero tagli di spesa. Le politiche del governo dei tecnici porteranno a suo avviso a un'ulteriore contrazione del PIL italiano: occorre prendere atto che l'Euro è una valuta il cui onere è insostenibile, ed operare di conseguenza. Esprime in conclusione il suo voto contrario sulla proposta di parere illustrata.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) concordando complessivamente sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, chiede se sia possibile inserire un'osservazione che impegni il Governo ad operare nel senso di favorire l'attivazione e l'effettiva attività degli sportelli unici delle imprese su tutto il territorio nazionale.

Stefano SAGLIA (PdL), esprime apprezzamento e condivisione sulla proposta di parere predisposta dalla collega Froner, nonché sul documento all'attenzione della Commissione. Ritiene opportuno peraltro fare un sentito appello al Governo affinché predisponga al più presto politiche orientate al sostegno del lavoro e dell'impresa.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del PD sulla proposta di parere predisposta dalla collega, sebbene non possa essere sottaciuta, anche in questo contesto, la carenza delle politiche industriali approntate dal Governo. Riterrebbe a tal fine opportuno inserire una notazione che impegni in qualche modo il Governo a orientarsi nel senso di dedicare i risparmi derivanti dai provvedimenti, presenti e futuri, predisposti per la limitazione della spesa alla riduzione del ca-

rico fiscale gravante sul lavoro e sulle imprese.

Laura FRONER (PD), *relatrice*, pur apprezzando le ulteriori indicazioni pervenute, sottolinea che il parere predisposto è rivolto ad un documento di bilancio, quindi non sembra congruente inserire fra le osservazioni indicazioni relative ad interventi estranei (quali ad esempio la funzionalità degli sportelli unici delle imprese, o simili). Per quanto concerne l'intervento del deputato Lulli, ritiene che il senso dell'impegno possa essere recepito inserendo una apposita considerazione nella premessa al parere.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo integrata (*vedi allegato 2*).

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro Capi, che procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ».

Viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della *governance* del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.

Il Capo I (articoli 1-6), contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria. L'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero-professionale intramuraria.

L'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, stabilendo il principio che, fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d'opera), nell'accertare la colpa lieve nell'attività dell'esercente delle professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell'adempimento) tiene conto, in particolare, dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

L'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica di-

sciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice.

L'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia. Viene prevista l'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari.

Il capo II (articoli 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Vengono stabiliti obblighi e divieti relativamente all'acquisto del tabacco da parte dei minorenni – anche mediante distributori automatici – la cui violazione è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni e mezzi di comunicazione rivolti ai giovani e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Anche in tal caso sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande. Al fine di aggiornare la normativa nazionale de-

dicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento, previo controllo del rispetto della normativa comunitaria e di alcuni requisiti e viene attribuita al Ministro della salute la facoltà di compiere verifiche ispettive. Al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono poi stabiliti alcuni obblighi riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Si tratta di obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto la cui violazione è punita con sanzione amministrativa. Viene poi elevato al 20 per cento il contenuto minimo di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche. A tale riguardo, segnala che la X Commissione in occasione dell'espressione del parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 4108 e abbinate, recante disposizioni in materia di bevande analcoliche, ha avuto modo di sottolineare che l'innalzamento al 20 per cento della quantità minima di succo di agrumi nelle bevande analcoliche può costituire un grave svantaggio per il settore agroindustriale, che dovrebbe modificare tecniche produttive e merceologiche consolidate, con una forte discriminazione per le imprese nazionali. In tal senso, nel parere approvato nella seduta del 20 giugno 2012 è stata posta una condizione volta prevedere che l'innalzamento della quantità minima di frutta costituisca un parametro volontario per le aziende produttrici.

L'articolo 9, al fine di procedere in presenza di malattie infettive e diffuse del bestiame, anche di rilevanza internazionale, all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie.

Il Capo III (articoli 10-13) reca Disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci. Il comma 1 snellisce

alcuni adempimenti finora richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. I commi seguenti intendono invece assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali.

L'articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali.

L'articolo 12 reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN disponendo che le aziende farmaceutiche possono presentare domande di concedibilità soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale. Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, L'AIFA viene riconosciuta l'Autorità competente e viene ridimensionato il numero di Comitati etici. Entro 90 giorni ogni regione dovrà nominare un solo Comitato etico competente per le sperimentazioni svolte nel territorio di riferimento.

L'articolo 13 interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme.

Il capo IV (articoli 14-16), reca le Norme finali. L'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari; l'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute e l'articolo 16 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Formula, quindi, la sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*), dichiarandosi sin d'ora disponibile a recepire in essa eventuali contributi che dovessero emergere nel corso dell'esame. Sottolinea, in particolare, che al comma 14 dell'articolo 8 la previsione dell'esclusione dagli obblighi di pagamento

dei controlli sanitari veterinari limitata alle sole imprese agricole potrebbe produrre un'alterazione del mercato in rapporto alle micro e piccole imprese; per questo motivo, ha proposto una condizione che estende l'esclusione del pagamento anche alle micro e piccole imprese che operano nei settori interessati da questa tipologia di controlli.

Sottolinea altresì che la previsione di cui al comma 16 dell'articolo 8, relativa all'innalzamento dal 12 per cento al 20 per cento dell'obbligo di percentuale di succo di frutta nelle bevande, si pone molto al di sopra della media europea, che si attesta intorno al 5 per cento; incide in modo rilevante e pregiudizievole sulle imprese che producono o commercializzano bevande analcoliche, in considerazione dei lunghi tempi che si renderebbero necessari per modificare le ricette di dette bevande, che comporterebbero il fermo degli impianti produttivi, e dell'indotto, che vedono impiegati oltre 25 mila addetti; non comporta necessariamente un beneficio per l'agricoltura italiana, stante la possibilità di approvvigionamento all'estero, per carenza di materia prima o per caratteristiche qualitative del succo, rischiando anzi di avere effetti negativi sulla stessa per il fermo degli impianti e costituisce una infrazione alla libera concorrenza delle merci; limita la competitività dell'industria italiana delle bevande e scoraggia gli investimenti nazionali ed esteri. Ha pertanto ritenuto opportuno prevedere nella proposta di parere una seconda condizione volta ad abrogare il comma 16 dell'articolo 8, ovvero, in alternativa, a rendere facoltativa la previsione relativa al contenuto minimo di succo naturale.

Andrea LULLI (PD), nel condividere l'impostazione generale della proposta di parere, ritiene che la seconda condizione dovrebbe prevedere unicamente l'abrogazione del comma 16 dell'articolo 8: nessuno vieta, infatti, che un produttore decida di introdurre una quantità superiore di succo di frutta nelle proprie bevande.

Con riferimento alle disposizioni in materia di farmaci, intende approfondire

l'impatto della normativa recentemente approvata nella cosiddetta *spending review* che, a suo giudizio, potrebbe avere conseguenze preoccupanti per l'industria farmaceutica italiana. Ricorda, infatti, che con il decreto-legge n. 1 del 2012, all'articolo 11, comma 12, si era positivamente stabilito che il medico, nel prescrivere un farmaco, fosse tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi. Il farmacista, in base alla medesima disposizione, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale sia disponibile al prezzo più basso. Osservato che con il decreto-legge n. 1 del 2012 si era raggiunto un compromesso ragionevole per la vendita di farmaci generici, stigmatizza che con il successivo decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review 2*), all'articolo 15, comma 11-*bis*, si sia previsto – con un emendamento scandalosamente approvato all'ultimo minuto – che il medico che curi un paziente per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Ciò, nella sostanza, significa spostare una quota rilevante di mercato farmaceutico danneggiando l'industria italiana che presenta un profilo di eccellenza a livello mondiale. Il farmaco generico favorisce, infatti, mercati stranieri e ritiene discutibile che il Governo sia intervenuto, a pochi mesi di distanza dall'approvazione del decreto-legge n. 1 del 2012, in cui si era trovata una soluzione che garantiva un equilibrio tra commercializzazione di farmaci di marca e farmaci generici, con una norma che, oltre a danneggiare l'industria farmaceutica nazionale, non consente alcun risparmio per il Servizio sanitario nazionale. L'attuale sistema, infatti, prevede già che il rimborso dei farmaci sia effettuato al prezzo più basso: se il paziente desidera utilizzare un farmaco di marca, paga il differenziale di costo. Chiede, pertanto, al relatore di inserire nella proposta di parere una condizione volta ad abrogare il comma 11-*bis*

dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, che colpisce in maniera devastante l'industria farmaceutica italiana. Ritiene necessario dare al cittadino una possibilità di scelta tra le diverse tipologie di farmaci. In caso contrario, si dovrebbe procedere ad una sostanziale revisione delle disposizioni sul farmaco. Sottolinea, infatti, che negli Stati Uniti i farmaci generici sono sottoposti ad un controllo particolare che prevede un registro in cui si verifica la valenza del principio attivo utilizzato. Ritiene pertanto che, qualora dovesse permanere la perniciosa disposizione introdotta dal decreto *spending review*, si dovrebbe procedere a una seria revisione delle politiche relative all'industria farmaceutica.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI), pur condividendo i rilievi del collega Lulli, ritiene che debba anche essere tutelata la necessità di garantire risparmi al SSN, salvaguardando al contempo i livelli essenziali di assistenza, e le disposizioni citate erano mirate sostanzialmente a tali finalità.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere la proposta di parere, in particolare la condizione relativa alla percentuale di succo di frutta nelle bevande, riguardo ai farmaci ritiene che la norma prevista nel decreto-legge sulla *spending review* sia finalizzata a conseguire risparmi nella spesa pubblica.

Enzo RAISI (FLpTP), nel condividere le osservazioni del deputato Lulli relativamente all'impatto negativo delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 sull'industria farmaceutica italiana, auspica che la Commissione Attività produttive nel prossimo futuro possa approfondire le questioni evidenziate.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime perplessità sulle disposizioni relative alla attività professionale intramuraria dal momento che in molte regioni non viene consentita ai medici la possibilità di usufruire delle strutture pubbliche per questa

tipologia professionale. Si associa alle considerazioni dell'onorevole Lulli relativamente all'industria farmaceutica italiana.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ritiene che gli interventi effettuati abbiano fornito un utile contributo alla sua proposta di parere che si riserva conseguentemente di modificare, recependo in particolare i rilievi formulati dal deputato Lulli sull'industria farmaceutica italiana.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*) con condizioni volte essenzialmente a prevedere che il nuovo organismo istituito non arrechi costi aggiuntivi al sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI e che concentri inoltre la sua attività prioritariamente sulla semplificazione delle norme in campo ambientale.

Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012 — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.

C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge in titolo in data 15 febbraio 2012; l'esame è stato poi sospeso in ragione del fatto che presso la Commissione Industria del Senato era già iniziato l'iter di alcuni progetti (S. 2636, S. 2641, S. 2283 e S. 2768) aventi contenuto analogo. Avendo acquisito notizia che l'iter delle proposte presso l'altro ramo del Parlamento è stato interrotto, si è deciso di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo. Riterrebbe, quindi, opportuno ricordare il contenuto delle proposte in esame, tenendo in considerazione la normativa nel frattempo intervenuta in materia.

Sottolinea che nel settore della distribuzione dei carburanti sono intervenute negli ultimi tempi talune novità significative, contenute, in particolare, nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Quest'ultimo decreto-legge, all'epoca dell'inizio dell'esame delle proposte in Commissione X, era in corso di conversione. Più in particolare, ricorda che durante la manovra

estiva del 2011, l'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha integrato la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal decreto-legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, al fine di stimolare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali e, con i commi 12-14, porre le premesse per un nuovo e più articolato regime di rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti. In seguito, gli articoli 17-20 del decreto-legge n.1 del 2012 (decreto « liberalizzazioni ») sono intervenuti in materia di distribuzione di carburanti con norme che puntano a promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Occorre preliminarmente affrontare eventuali problemi di coordinamento o sovrapposizione tra le norme da ultimo introdotte e alcune disposizioni contenute nelle proposte in esame. Assume, quindi, come base di raffronto con la normativa vigente, il testo della proposta di legge C. 4200, prima in ordine di presentazione, considerato che le proposte C. 4200, C. 4210, C. 4325, C. 4377 e C. 4418 sono fra loro assai simili e in più parti identiche.

L'articolo 1 demanda al Ministro dello sviluppo economico il compito di istituire l'Organismo centrale di stoccaggio, che dovrà monitorare il mercato all'ingrosso dei carburanti per uso di autotrazione e definire le modalità di partecipazione di tutti gli operatori. A tale organismo partecipano, infatti, obbligatoriamente tutti i soggetti che hanno importato o immesso al consumo in Italia petrolio, prodotti semilavorati, lavorati o finiti. Ricorda, in proposito, che la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, prevede la facoltà per gli Stati membri di istituire un « organismo centrale di stoccaggio (OCS) ». Si tratta di un organo al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell'acquisizione, del man-

tenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche. Il comma 12-ter dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, come novellato dal decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che, nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, si stabiliscano anche i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

L'articolo 5 riguarda i rapporti contrattuali tra il titolare dell'impianto ed il gestore. Confermando un principio base già presente nell'ordinamento, la norma stabilisce innanzitutto che il proprietario dell'impianto di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possa sia condurre direttamente l'impianto, anche con personale dipendente, sia affidarne la gestione a soggetti terzi (gestori). Con i commi 3 e seguenti l'articolato detta poi disposizioni per promuovere una maggiore articolazione contrattuale dei rapporti contrattuali tra titolare dell'impianto e gestore, introducendo elementi di flessibilità contrattuale rispetto alla normativa vigente. Al riguardo rilevo che occorre coordinare le norme previste dall'articolo 5 delle proposte di legge in esame con i commi 12-14 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificati dalla legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 con i quali sono state previste ulteriori forme contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori rispetto a quelle del comodato, fornitura e somministrazione. Ricorda che già prima dell'intervento normativo richiamato, la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti poteva essere effettuata sia direttamente dal proprietario dell'impianto e titolare della licenza (per lo più una Compagnia petrolifera, in altri e minori casi i cosiddetti distributori « indipendenti »), sia da soggetti diversi denominati « gestori ». I rapporti tra soggetto titolare della licenza di distribuzione di carburanti e soggetto

gestore dell'impianto erano disciplinati – ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 32 del 1998 e del comma 3 della legge n. 57 del 2001 – da contratti di comodato in uso gratuito dell'impianto (la legge parla di « attrezzature fisse e mobili finalizzati alla distribuzione del carburante ») della durata di 6+6 anni, cui accedono contratti di fornitura o di somministrazione. Le condizioni economiche « tipo » di questi contratti di fornitura o somministrazione sono definite mediante accordi interprofessionali tra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei titolari di impianti e dei gestori di impianti. Con i commi 12-14 del decreto-legge n. 98 del 2011, come novellati dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, si è previsto che – fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti – possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Tali nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Si è prevista, inoltre, la possibilità in ogni momento di stipulare accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Per garantire l'effettiva introduzione di tali nuove tipologie contrattuali, è stato stabilito il 31 agosto 2012 come data entro il quale provvedere al deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali; in difetto, provvederà, in via sostitutiva, su richiesta di ciascuna delle parti, il Ministero medesimo. Sono sanzionati come abuso di di-

pendenza economica i comportamenti dei titolari degli impianti o dei fornitori finalizzati ad ostacolare, impedire o limitare le facoltà attribuite al gestore dalla nuova disciplina.

L'articolo 6 delle proposte di legge in esame in esame ha lo scopo di superare il vincolo di esclusività per l'approvvigionamento dei carburanti imposto ai gestori, per consentire agli stessi di rifornirsi liberamente sul mercato, allo stesso modo in cui è consentito agli altri operatori. Ricorda che il suddetto vincolo di esclusività risulta dai contratti stipulati da proprietari degli impianti e gestori nel quadro delle prescrizioni dell'articolo 1, commi 6-8, del decreto-legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti). Come già ricordato, tale normativa prevede che la gestione degli impianti di distribuzione carburanti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori; il comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 32 del 1998, in particolare, prescrive che il contratto di cessione gratuita dell'impianto al gestore deve prevedere la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Su questa base sono state fondate, sino ad oggi, le clausole di esclusività per l'approvvigionamento di carburanti da parte dei gestori. Va sottolineato, per altro, che il decreto-legge n. 1 del 2012, all'articolo 17, al fine di intro-

durre elementi di liberalizzazione nel settore della distribuzione dei carburanti, prevede il superamento del vincolo di esclusività nell'approvvigionamento per talune tipologie di gestori. Viene prevista infatti, al comma 1, la libertà per i gestori dei singoli punti di vendita di carburante al dettaglio che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, di rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedano per i gestori forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura pattuita, e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato l'anno precedente. Appare necessario coordinare, quindi, l'articolo 6 delle proposte in esame con l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012. A garanzia dei proprietari, sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali aventi ad oggetto l'utilizzazione del marchio apposto sugli impianti dai proprietari. I proprietari, inoltre, possono eventualmente ricorrere all'AEEG per la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei gestori che assicuri un'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione, esaminata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. VII, n. 5-bis);

preso atto della revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile relative all'andamento dell'economia italiana;

sottolineando che appare imprescindibile, per evitare un avvitamento nella recessione in atto, stimolare lo sviluppo del Paese, con azioni che diano impulso alla ripresa dei consumi interni;

stigmatizzando il dato, riportato nell'allegato I, relativo alla massiccia decurtazione di risorse operata negli ultimi esercizi a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate);

rilevando che, nonostante le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, la maggiore liquidità bancaria non si sia tradotta in un aumento dei crediti concessi all'economia, in particolare al sistema delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) adotti il Governo ogni misura utile a rafforzare lo sviluppo e la crescita del Paese, sostenendo con particolare attenzione e con ogni mezzo possibile il sistema industriale attraverso politiche mirate, con particolare, seppure non esclusivo, riguardo alle medio, piccole e micro imprese che costituiscono l'asse portante dell'economia italiana;

b) provveda il Governo a prevedere specifici stanziamenti per le nuove aree tecnologiche già finanziate dal Fondo per la competitività e lo sviluppo;

c) provveda il Governo ad emanare il decreto finalizzato al finanziamento delle zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, esaminata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. VII, n. 5-bis);

preso atto della revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile relative all'andamento dell'economia italiana;

sottolineando che appare imprescindibile, per evitare un avvitamento nella recessione in atto, stimolare lo sviluppo del Paese, con azioni che diano impulso alla ripresa dei consumi interni;

suggerendo che i risparmi e le risorse acquisite in futuro siano utilizzate a riduzione del carico fiscale gravante sul lavoro e sulle imprese;

stigmatizzando il dato, riportato nell'allegato I, relativo alla massiccia decurtazione di risorse operata negli ultimi esercizi a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate);

rilevando che, nonostante le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, la maggiore liquidità bancaria non si sia

tradotta in un aumento dei crediti concessi all'economia, in particolare al sistema delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) adotti il Governo ogni misura utile a rafforzare lo sviluppo e la crescita del Paese, sostenendo con particolare attenzione e con ogni mezzo possibile il sistema industriale attraverso politiche mirate, con particolare, seppure non esclusivo, riguardo alle medio, piccole e micro imprese che costituiscono l'asse portante dell'economia italiana;

b) provveda il Governo a prevedere specifici stanziamenti per le nuove aree tecnologiche già finanziate dal Fondo per la competitività e lo sviluppo;

c) provveda il Governo ad emanare il decreto finalizzato al finanziamento delle zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

ALLEGATO 3

**DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012 recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute recante (C. 5440 Governo), per le parti rientranti nelle proprie competenze;

rilevando in particolare che al comma 14 dell'articolo 8 la previsione dell'esclusione dagli obblighi di pagamento limitata alle sole imprese agricole potrebbe produrre una alterazione del mercato in rapporto alle micro e piccole imprese;

considerato in relazione all'previsione di cui al comma 16 del citato articolo 8, relativa all'innalzamento dell'obbligo di percentuale di succo di frutta nelle bevande dal 12 per cento al 20 per cento che:

l'Unione europea non prescrive alcun obbligo in materia di composizione delle bevande analcoliche e per tale ragione le imprese europee utilizzano mediamente la percentuale del 4 per cento di succo di frutta in tali bevande;

risulta dannosa per il settore agroindustriale che, senza un motivo logico, dovrebbe cambiare le tecniche industriali e merceologiche per produrre tali bevande, con tempi e costi di adeguamento notevoli;

non comporta necessariamente un beneficio per l'agricoltura italiana, stante la possibilità di approvvigionamento al-

l'estero, per carenza di materia prima o per caratteristiche qualitative del succo, rischiando anzi di avere effetti negativi sulla stessa per il fermo degli impianti;

con riferimento alla tutela della salute la disposizione in esame non ha nessun effetto sulla salute dei consumatori né influisce sui comportamenti e gli stili di vita degli stessi, mentre si rileva che l'aumento della percentuale di succo comporterebbe necessariamente un aumento degli zuccheri e dei conservanti, contraddicendo le stesse finalità del decreto-legge in esame;

genera dubbi di costituzionalità per violazione della libertà di iniziativa economica privata, della tutela della concorrenza, dei criteri di non discriminazione;

limita la competitività dell'industria italiana delle bevande e scoraggia gli investimenti nazionali ed esteri,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provveda la Commissione di merito a sostituire il comma 14 dell'articolo 8 con il seguente: « All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: "all'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che ope-

rano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste." »;

b) provveda la Commissione di merito ad abrogare il comma 16 dell'articolo 8, ovvero, in alternativa, a rendere facoltativa la previsione relativa al contenuto minimo di succo naturale.

ALLEGATO 4

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (C. 55 e abb.), così come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che il nuovo organismo istituito non arrechi costi aggiuntivi al sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI;

b) che il nuovo Ente lavori prioritariamente sulla semplificazione delle norme in campo ambientale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 147

INTERROGAZIONI:

5-06869 Schirru: Maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale 150

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 157

5-06913 Schirru: Diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori con elevata percentuale di disabilità 151

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 158

5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Procida 151

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 159

5-07984 Rondini: Entità dei risarcimenti dell'INAIL per infortuni sul lavoro 151

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 160

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 152

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 162

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Emendamenti testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) 155

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 2438-5382-A 156

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 26 settembre 2012, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012

OTTOBRE 2012

Sede referente

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gnechi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS.

C. 4851 Poli.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

C. 5268 Siragusa (*Commissioni riunite VII e XI*).

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa C. 5170 Vassallo (*Commissioni riunite I e XI*).

Sede consultiva

Disegni di legge di bilancio e di stabilità 2013 (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

NOVEMBRE 2012

Sede referente

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (*se non concluso*).

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (*se non concluso*).

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gnechi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga (*se non concluso*).

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS.

C. 4851 Poli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.

C. 4859 Poli.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa C. 5170 Vassallo (*Commissioni riunite I e XI*).

DICEMBRE 2012

Sede referente

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*se non concluso*).

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*).

C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B.

C. 102 Vico.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie.

C. 4089 Schirru.

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale.

C. 4727 Fedriga.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza.

C. 4268 Di Pietro.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali, C. 4628 Girlanda.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo.

C. 3642 Mosca e C. 3978 Cazzola.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento.

C. 3999 Paladini.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori.

C. 4306 Galletti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza.

C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.

C. 473 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.

C. 3361 Di Virgilio.

Segnala che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06869 Schirru: Maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel manifestare una certa soddisfazione per l'impegno assunto dal Governo a prendersi carico del problema, ritiene che la questione meriti un serio approfondimento, trattandosi di riconoscere una maggiorazione contributiva a lavoratori invalidi o sordomuti, in applicazione della legge n. 388 del 2000, anche per i periodi nei quali sono stati collocati in aspettativa sindacale. Fatto notare che sulla materia dell'età pensionabile di tali lavoratori, anche in ordine al problema delle pensioni di anzianità e al calcolo della relativa posizione contributiva, permane una forte incertezza di interpretazione giuridica, auspica un intervento risolutore del Governo presso il competente istituto previdenziale, che possa agevolare l'individuazione di una soluzione che vada a tutela dei lavoratori coinvolti.

5-06913 Schirru: Diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori con elevata percentuale di disabilità.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), pur giudicando di sicuro rilievo le rassicurazioni fornite dal Governo sulla conversione dell'assegno di invalidità in assegno di vecchiaia, ritiene che sussistano ancora talune incertezze interpretative, sotto il profilo dell'anzianità, per i lavoratori con un determinato grado di disabilità. Auspica, pertanto, che sul punto possa essere fatta chiarezza al più presto, anche per quanto concerne l'individuazione esatta dei limiti di età pensionabile riferiti a tale categoria di lavoratori.

5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Procida.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi MURO (FLpTP) ritiene di non potere che dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che fornisce ampie garanzie ai lavoratori interessati.

5-07984 Rondini: Entità dei risarcimenti dell'INAIL per infortuni sul lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che, a suo avviso, non sembra realmente intenzionato a risolvere il problema in oggetto. Nel ritenere vergognoso e immorale che la perdita della vita di giovani lavoratori sia stimata a cifre così ridicole, fa notare che la normativa in materia appare ormai anacronistica e riferita a un contesto sociale superato, dal momento che non prende in considerazione il dato — chiaramente riscontrabile nella società contemporanea — della tardiva uscita dei giovani dalla famiglia. Auspica, quindi, un'iniziativa del Governo che conduca ad appropriate modifiche normative su tale materia, al fine di garantire mezzi di sostentamento adeguati ai superstiti delle vittime sul lavoro.

Esprimendo poi considerazioni di natura più generale, manifesta perplessità sulle correnti modalità di amministrazione dell'INAIL, che non sembrerebbero improntate a quei criteri di trasparenza ed economicità a cui vorrebbe ispirarsi il Governo in carica. Dopo avere rilevato l'anomalia della recente nomina, da parte del Ministro Fornero, del nuovo presidente dell'Istituto, fortemente voluta dallo stesso Ministro, fa altresì notare che si profila, tra le altre iniziative in fase di studio, anche la concessione in appalto, in favore di soggetti esterni, della gestione di servizi vitali dell'ente, che sarebbe più appropriato ed economicamente conveniente, a suo avviso, affidare al personale interno. Fatto presente che le scelte strategiche compiute da questo Istituto hanno un

impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini e che, dunque, non possono non tenere in considerazione anche principi di contenimento della spesa pubblica, preannuncia la presentazione di una nuova interrogazione in materia, che faccia chiarezza su tali aspetti.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere alla V Commissione (Bilancio), la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012; la Nota di aggiornamento, adottata in attuazione dell'articolo 7 della legge di contabilità n. 196 del 2009, che ne prevede la presentazione entro il 30 settembre, costituisce uno degli strumenti nei quali si articola il ciclo annuale di bilancio. In particolare, segnala che l'articolo 10-bis della legge di contabilità prevede che la Nota di aggiornamento del DEF contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza

pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al PNR; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati. Fa notare poi che alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.

Quanto ai contenuti del quadro programmatico, osserva che tutte le variabili del quadro macroeconomico manifestano un rallentamento: la Nota prevede, in particolare, una riduzione (in termini reali) del PIL pari al 2,4 per cento nel 2012 ed allo 0,2 per cento nel 2013; un successivo ritorno alla crescita del medesimo PIL, pari all'1,1 per cento nel 2014 e all'1,3 per cento nel 2015; un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 per cento per ciascuno degli anni 2012-2015; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in rapporto al PIL, pari al 2,6 per cento per il 2012, all'1,8 per cento per il 2013, all'1,5 per cento per il 2014 e all'1,3 per cento per il 2015. Fa presente, altresì, che il valore del debito pubblico, in termini programmatici, subisce una flessione dal 2012 al 2015, al netto della quota dei fondi utilizzati per i pre-

stiti diretti alla Grecia, che è stimata dal 123,3 per cento al 116,1 per cento rispetto al PIL.

Rileva, inoltre, che – per quanto concerne il mercato del lavoro – la Nota prevede anzitutto un tasso di occupazione pari al 57 per cento sia nel 2012 che nel 2013, al 57,3 per cento nel 2014 e al 57,7 per cento nel 2015; vengono, poi, riviste in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e registrerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento; nel biennio successivo il tasso di disoccupazione dovrebbe tornare a ridursi fino al 10,9 per cento nel 2015. Al contempo, rileva che la Nota illustra anche un incremento del tasso di partecipazione al lavoro, il quale è chiaramente da ascrivere, in via principale, all'aumento dell'età pensionabile: sotto questo profilo, osserva che occorre, quindi, tenere conto degli effetti « perversi » che l'aumento dell'età pensionabile, che incide sul tasso di partecipazione al lavoro, può produrre rispetto ad una tendenza depressiva del livello di occupazione, in particolare di quella giovanile. Fa notare, quindi, che il documento afferma che al « mantenimento della stabilità finanziaria il Governo sta affiancando una forte azione di sostegno della crescita economica e della produttività fondata su alcuni pilastri fondamentali », quali: il miglioramento dei meccanismi del mercato del lavoro; le liberalizzazioni e gli altri interventi in favore della concorrenza; la promozione delle attività di ricerca e sviluppo e dell'istruzione; l'adozione di nuovi meccanismi per accelerare l'allestimento delle infrastrutture. Infine, fa presente che il documento ricorda che, nello scorso mese di luglio, il Consiglio Ecofin ha rivolto all'Italia specifiche raccomandazioni, che sollecitano il Governo ad alcuni interventi, tra i quali l'adozione di ulteriori misure contro la disoccupazione giovanile, migliorando il percorso formativo e facilitando il passaggio al mondo del lavoro, anche attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le

assunzioni di dipendenti; l'attuazione della riforma del mercato del lavoro, al fine di affrontare la segmentazione del medesimo e di istituire un sistema integrato per le indennità di disoccupazione; la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, fornendo servizi per l'assistenza all'infanzia ed agli anziani; il potenziamento del quadro regolamentare per la determinazione dei salari, al fine di contribuire all'allineamento della crescita salariale con l'andamento della produttività, a livello settoriale e d'impresa; il proseguimento della lotta contro l'evasione fiscale, l'economia sommersa ed il lavoro non dichiarato, mediante l'intensificazione delle verifiche e dei controlli; l'attuazione delle misure già adottate di liberalizzazione e semplificazione nel settore dei servizi; la semplificazione ulteriore del quadro normativo per le imprese.

Precisa, poi, che la dinamica della spesa pensionistica è esaminata in un apposito paragrafo della Nota di aggiornamento: tale documento osserva che le misure adottate nel corso degli anni, nonché quelle introdotte, da ultimo, con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta « gobba pensionistica ») che si prospettava per i prossimi decenni, dovuto all'incremento della speranza di vita ed al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, evidenzia che il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, attualmente di poco superiore al 16 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030, quando dovrebbe attestarsi al 14,6 per cento: tale tendenza sarà più accentuata a partire dal 2015, in virtù di una dinamica di crescita più favorevole rispetto a quella attuale, del rafforzamento del processo di elevamento dei requisiti pensionistici e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo; successivamente, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL tornerebbe a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni,

fino a raggiungere un valore massimo di circa il 15,6 per cento nel triennio 2045-2047; in una fase ancora successiva, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL tornerà a decrescere per effetto del passaggio dal sistema di calcolo misto al sistema contributivo e alla progressiva eliminazione delle coorti dei pensionati nati negli anni del *baby boom*, fino ad attestarsi al 13,9 per cento nel 2060.

In conclusione, nell'esprimere un orientamento complessivamente positivo su una Nota di aggiornamento che riflette necessariamente l'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria globale, ricorda che – in occasione dell'esame del DEF nello scorso mese di aprile – la XI Commissione, oltre a taluni rilievi legati alla riforma del mercato del lavoro, ormai definitivamente approvata dalle Camere, ritenne opportuno richiamare anche, nel proprio parere favorevole, alcune questioni (come quella dei cosiddetti « esodati » e delle ricongiunzioni onerose), sulle quali vi è tuttora un forte impegno a livello parlamentare, con l'obiettivo di pervenire a soluzioni adeguate e condivise.

A tal fine, dunque, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul documento in esame (*vedi allegato 5*), nella quale giudica opportuno inserire un riferimento alle predette questioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 certifica in modo oggettivo il fallimento del Governo in carica, che, a suo avviso, si è esercitato in un vero e proprio accanimento ai danni dell'economia reale. Si chiede come sia possibile che i gruppi di maggioranza ipotizzino di continuare a sostenere il Presidente del Consiglio Monti, eventualmente anche prefigurandone un rinnovo dell'incarico, a fronte dei palesi insuccessi conseguiti attraverso politiche fiscali aggressive e sbagliate, che hanno inciso negativamente sul reddito delle famiglie, sul costo del lavoro e sui profitti delle imprese, innescando spirali controproducenti per lo sviluppo. Fatto notare

che il rigore applicato in campo economico non ha sortito neanche un benefico effetto sul debito pubblico, manifesta preoccupazione per i dati relativi all'occupazione – soprattutto quella giovanile, ostacolata, a suo avviso, da una riforma del mercato del lavoro sbagliata – e alla diminuzione del PIL, che è addirittura previsto in ulteriore decrescita, osservando che il consenso acquisito dall'attuale Esecutivo negli ambienti europei appare immeritato e inspiegabile.

Auspica, dunque, che i gruppi di maggioranza abbiano un sussulto d'orgoglio e decidano di mettere il Governo con le spalle al muro, chiedendogli di assumere finalmente misure adeguate alla ripresa economica, a partire dallo sblocco delle risorse per il finanziamento del provvedimento a favore degli « esodati », da tempo in discussione in Commissione.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che il Governo in carica, in nome del rigore finanziario, ha intrapreso politiche tese a colpire i soggetti più deboli della società, elaborando riforme sbagliate in materia di economia, previdenza e lavoro. Manifestata preoccupazione per i dati relativi alla disoccupazione e al PIL – aggravati, a suo avviso, dalla mancata assunzione di misure a favore dei giovani – rileva che le politiche dell'Esecutivo non hanno fatto altro che danneggiare le imprese e i lavoratori, attraverso una tassazione esagerata, che ha svolto una funzione depressiva dei consumi delle famiglie. Osserva che nessuna misura è stata assunta poi in favore del finanziamento delle imprese, a fronte di un'attività di sostegno delle banche che non ha condotto ad alcun beneficio concreto per la collettività, ricordando gli effetti devastanti della riforma delle pensioni, in particolare a danno dei cosiddetti « esodati », e i tagli rilevanti operati nel settore pubblico.

Osserva, in conclusione, che chiunque, al posto del Governo in carica, avrebbe fatto meglio, auspicando un deciso cambio di rotta delle politiche economiche dell'Esecutivo, affinché gli interessi dei citta-

dini tornino al primo posto nella lista delle priorità individuate dalla classe dirigente del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Emendamenti testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Donella MATTESINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione (Cultura) sugli emendamenti, approvati in linea di principio in sede legislativa, riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 953 e abbinate, ricordando, in proposito, che, secondo prassi consolidatasi nell'ambito dell'esame in sede legislativa dei provvedimenti, è previsto che le Commissioni permanenti, in sede consultiva, si esprimano sulle proposte di modifica approvate in « prima istanza » dalla Commissione di merito, affinché quest'ultima possa procedere alla definitiva approvazione degli emendamenti e giungere, quindi, alla conclusione dell'*iter* di esame del relativo testo.

Osserva preliminarmente che sul provvedimento nel suo complesso la XI Commissione si è già espressa favorevolmente nella seduta del 27 marzo 2012 (con riferimento al testo unificato elaborato in sede referente), rilevando come esso miri a rafforzare gli organismi scolastici, a favore del riconoscimento di una maggiore autonomia statutaria. Rammenta, infatti, che la finalità del provvedimento è quella di affrontare alcuni nodi problematici del sistema educativo, alla luce delle modifiche costituzionali e legislative intervenute dalla XIII legislatura in avanti, nell'ottica di superare un'impostazione centralistica e

burocratica nel governo delle istituzioni scolastiche, ormai inadeguata a sostenere i processi di innovazione nel settore dell'istruzione. Fa notare, peraltro, che, in occasione dell'espressione di quel parere, la XI Commissione, nel giudicare in termini sostanzialmente positivi il provvedimento, ebbe modo di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di valutare l'opportunità di inserire tra i componenti del consiglio dell'autonomia (organismo di indirizzo generale dell'attività scolastica disciplinato dal provvedimento) anche un rappresentante del personale ATA.

Ritiene, quindi, che vada rilevato che, a seguito del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, in relazione a quel testo sono stati approvati taluni emendamenti in linea di principio – sui quali, come già detto, la Commissione è chiamata a pronunciarsi – tra i quali giudica particolarmente significativo e di interesse l'emendamento 4.15 del relatore (*nuova formulazione*): quest'ultimo, infatti, accogliendo la richiamata segnalazione della Commissione, prevede, tra l'altro, che del consiglio dell'autonomia faccia parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Preso atto, pertanto, dell'introduzione di tale novità – rispondente ad esigenze di adeguata rappresentanza del personale ATA all'interno dei nuovi organismi di autogoverno della scuola – e considerato che le restanti proposte di modifica, tese ad un complessivo miglioramento del testo, non appaiono incidere in modo esplicito sulle materie di competenza della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per proporre di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito in sede legislativa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede di poter valutare con maggiore attenzione il complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, al fine di giungere ad una deliberazione pienamente consapevole sugli aspetti di competenza.

Donella MATTESINI (PD), *relatore*, conferma che l'unico emendamento che presenta aspetti di più immediata competenza della XI Commissione è quello segnalato nella sua relazione introduttiva.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che la tempestività dell'espressione del parere da parte della Commissione è motivata dall'esigenza di evitare un ingiustificato rallentamento dei lavori della Commissione di merito in sede legislativa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara la disponibilità del suo gruppo a deliberare sin d'ora sulla proposta di parere del relatore, a condizione che tale proposta si riferisca esclusivamente alla nuova formulazione dell'emendamento 4.15; in caso contrario, ribadisce la formale richiesta di rinviare la votazione ad altra seduta.

Amalia SCHIRRU (PD) fa notare che, avendo personalmente seguito l'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione di merito, gli emendamenti approvati in linea di principio investono materie di competenza di quella Commissione: pertanto, ritiene che in questa sede si possano valutare complessivamente le proposte emendative approvate, soffermandosi però sulle sole parti di più diretto interesse della XI Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara che l'ultimo intervento svolto dimostra che, di fatto, la Commissione esprimerà un parere sul complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, al fine di evitare un ritardo nell'espressione del parere, si domanda se non sia possibile – pur formulando una valutazione complessiva che riguarda tutti gli emendamenti trasmessi dalla VII Commissione – limi-

tare i rilievi formali al solo emendamento di interesse della XI Commissione.

Donella MATTESINI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a formulare la sua proposta di parere nel senso di specificare, nelle premesse, che l'interesse della Commissione è limitato esclusivamente alla nuova formulazione dell'emendamento 4.15.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), giudicando insufficiente la proposta del relatore, insiste nella richiesta di poter approfondire nel merito il complesso degli emendamenti trasmessi dalla VII Commissione: si tratta, a suo avviso, di una richiesta di buon senso, che la presidenza dovrebbe accogliere, anche al fine di tutelare i diritti dei gruppi di opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle ripetute richieste formulate dal deputato Fedriga, ritiene che la deliberazione della Commissione sulla proposta di parere favorevole del relatore – conciliando le esigenze di approfondimento istruttorio con quelle di celerità dei lavori parlamentari – possa essere differita alla giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 ottobre 2012.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

C. 2438-5382-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-06869 Schirru: Maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'onorevole Schirru rappresenta al Governo che le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 concernenti i benefici di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, pregiudicano la posizione previdenziale di quei lavoratori sordomuti o gravemente disabili che svolgano attività sindacale in posizione di distacco, tenuto conto che nei loro confronti la contribuzione figurativa accreditata per legge per periodi di aspettativa sindacale non viene valutata ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva disposto dalla norma legge n. 388 del 2000.

Ricordo, al riguardo, che la disposizione richiamata riconosce – a richiesta –, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un beneficio, utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione, di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative a favore dei lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Con circolare n. 29 del 2002, l'Istituto ha precisato che la maggiorazione di 2 mesi di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, è attribuita per i periodi nei quali il lavoratore possa far valere contribuzione relativa ad attività lavorativa effettivamente svolta presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Secondo l'Istituto, quindi, la circostanza per cui nel periodo di distacco sindacale al lavoratore siano accreditati contributi di carattere figurativo varrebbe ad escludere la possibilità di considerare il periodo in questione come di « servizio effettivamente svolto ».

Tanto premesso, nel dare atto dell'indubbia rilevanza della questione segnalata, posso anticipare che gli Uffici del Ministero da me rappresentato approfondiranno in modo adeguato l'effettiva correttezza sotto il profilo tecnico-giuridico della tesi posta a fondamento della circolare (e in particolare, della tesi secondo cui il periodo di distacco sindacale – nel corso del quale viene accreditata una contribuzione di tipo figurativo – non potrebbe essere assimilata sotto ogni aspetto a un periodo di servizio effettivamente svolto).

ALLEGATO 2

5-06913 Schirru: Diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori con elevata percentuale di disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla presunta situazione di incertezza in cui sarebbero stati posti i lavoratori con disabilità in misura non inferiore all'80 per cento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

La predetta disposizione, all'articolo 24, ha stabilito i nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e contributivo.

L'interrogante, in particolare, sollecita l'emanazione di un atto di indirizzo volto a rassicurare tale platea di soggetti in ordine all'attuale vigenza della disciplina in materia di conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Al riguardo, vorrei ricordare – con circolare n. 35 del 2012 – l'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di riforma del sistema pensionistico.

La circolare, tra gli altri aspetti, afferma in maniera esplicita che « nulla è modificato in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze vigenti al 5 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione di vecchia per i soggetti non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento ».

Pertanto, il titolare di assegno ordinario di invalidità, qualora invalido in misura non inferiore all'80 per cento, può presentare – ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 – domanda di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchia in base all'età anagrafica di 55 anni (se donna) o di 60 (se uomo).

ALLEGATO 3

5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Procida.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla mancata corresponsione, dall'anno 2011, dell'assegno socialmente utile (ASU) ad alcuni lavoratori utilizzati dal comune di Procida.

Com'è noto, la questione richiamata, concerne l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 468 del 1997 che regola la cumulabilità o incompatibilità tra il diritto a percepire l'assegno socialmente utile – a carico del Fondo sociale occupazione e formazione – e la possibilità per il lavoratore socialmente utile di svolgere alcuni rapporti di lavoro.

Nel caso specifico, i lavoratori di cui si tratta sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e,

contestualmente, sono stati sospesi dall'Ente utilizzatore dall'esercizio delle attività socialmente utili.

In tali casi, la citata disposizione di legge prevede che non venga erogato l'assegno fino a quando il predetto rapporto di lavoro non cessi; se dopo la cessazione, il lavoratore prosegue nell'attività socialmente utile, ha diritto al relativo sussidio a prescindere dai redditi che gli sono derivati dal precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Conclusivamente, posso garantire che, non sussistendo allo stato ragioni impeditive all'erogazione, la Sede INPS territorialmente competente sta provvedendo a ripristinare l'erogazione del sussidio e a pagare ogni competenza spettante a favore dei lavoratori interessati.

ALLEGATO 4

5-07984 Rondini: Entità dei risarcimenti dell'INAIL per infortuni sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Rondini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla normativa concernente la prestazioni erogabili dall'INAIL in caso di infortunio mortale sul lavoro.

Com'è noto le prestazioni erogabili ai lavoratori assicurati e, in caso di loro morte, ai superstiti sono esclusivamente quelle previste dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e disposizioni speciali), che ne stabilisce in maniera tassativa condizioni e misure.

In particolare, in caso di infortunio mortale, l'INAIL si attiva per:

la costituzione della rendita ai superstiti (articolo 85 Testo Unico n. 1124 del 1965);

l'erogazione dell'assegno funerario (articolo 85 Testo Unico n. 1124 del 1965);

l'erogazione del beneficio *una tantum* a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e relativi decreti ministeriali di attuazione).

La normativa vigente individua tassativamente i superstiti che hanno diritto alla relativa rendita e fissa le condizioni che devono sussistere al momento del decesso dell'infortunato.

In sintesi, hanno diritto alla rendita, nella misura fissata dalla legge:

il coniuge sino alla morte o a nuovo matrimonio;

ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; per ragioni di studio, l'età viene elevata fino ai 21 anni se i figli sono studenti di scuola media o superiore e non oltre i 26 anni se studenti universitari;

per i figli totalmente inabili al lavoro la rendita spetta a prescindere dall'età, finché dura l'inabilità.

Solo in mancanza di coniuge e figli, la rendita spetta a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti solo se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte. Ai sensi dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la vivenza a carico ricorre soltanto quando gli ascendenti non abbiano mezzi di sussistenza autonomi sufficienti (stato di bisogno) ed il lavoratore deceduto abbia concorso in modo effettivo al mantenimento degli stessi. In altri termini, il lavoratore deceduto deve aver contribuito con regolare continuità ad assicurare all'ascendente i mezzi di sussistenza anche oltre lo stretto necessario.

Sempre in mancanza di coniuge e figli, la rendita a superstiti compete a ciascuno dei fratelli o sorelle solo se conviventi con il lavoratore deceduto e a suo carico. Per questi ultimi, pertanto, fermi restando i limiti di età previsti per i figli, è necessaria oltre alla vivenza a carico anche la convivenza.

Per quanto concerne, invece, l'assegno funerario, hanno diritto alla prestazione i superstiti dei lavoratori deceduti e l'assegno può essere comunque corrisposto a

chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. L'importo è aggiornato annualmente e, con decorrenza 1° gennaio 2012, è pari ad euro 2046,81.

Per quanto riguarda, infine, il beneficio *una tantum*, la prestazione è erogata dall'INAIL ed è a carico di un apposito Fondo di sostegno istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Anche per questa prestazione valgono le condizioni descritte per la rendita ai superstiti; inoltre, il relativo importo, fissato annualmente con decreto ministeriale, è variabile in base alla composizione del nucleo familiare.

In merito allo specifico caso del signor Nicola Cavicchi, come peraltro quello del signor Matteo Armellini, dall'istruttoria effettuata dalle competenti strutture territoriali dell'INAIL è risultata l'assenza dei

presupposti previsti dall'articolo 85, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per i genitori superstiti del lavoratore deceduto e, pertanto, è stato erogato esclusivamente l'assegno funerario. Pertanto, nei casi richiamati, non si è affatto ritenuto che le somme erogate valessero a stimare il valore delle giovani vite perdute.

Conclusivamente, pur dandosi atto della rilevanza della questione prospettata dall'onorevole interrogante anche in riferimento ad un eventuale intervento di carattere normativo volto a migliorare le prestazioni erogabili dall'INAIL in caso di infortuni mortali sul lavoro, non posso non ricordare che tali iniziative non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le rendano effettivamente perseguibili.

ALLEGATO 5

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012;

preso atto dei principali dati concernenti il quadro macroeconomico generale;

osservato che, in questo contesto, la Nota di aggiornamento prevede dopo il 2013 un ritorno alla crescita del PIL, pari all'1,1 per cento nel 2014 e all'1,3 per cento nel 2015;

rilevato che le previsioni aggiornate sul debito pubblico illustrano un calo del suo ammontare in termini programmatici, che dal 2012 al 2015, al netto della quota dei fondi utilizzati per i prestiti diretti alla Grecia, è stimato dal 123,3 per cento al 116,1 per cento rispetto al PIL;

valutati i richiami alle misure relative al mercato del lavoro e al settore previdenziale, unitamente ai loro effetti in termini di mantenimento della stabilità finanziaria;

considerato che il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, attualmente di poco superiore al 16 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030, quando dovrebbe attestarsi al 14,6 per cento, e che tale tendenza sarà più accentuata a partire dal 2015, in virtù di una dinamica di crescita più favorevole rispetto a quella attuale, del rafforzamento del processo di elevamento dei requisiti pensionistici e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo;

atteso che sono riviste in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e registrerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento;

osservato che la Nota illustra anche un incremento del tasso di partecipazione al lavoro, il quale è chiaramente da ascrivere, in via principale, all'aumento dell'età pensionabile e che, pertanto, sotto questo profilo occorre tenere conto degli effetti « perversi » che l'aumento della stessa età pensionabile può produrre rispetto ad una tendenza depressiva del livello di occupazione, in particolare di quella giovanile;

preso atto che – proprio alla luce dei rilevanti e sostanziosi elementi di contenimento della spesa previdenziale esposti nella Nota di aggiornamento – appare plausibile che il Governo si faccia carico di ridurre, sotto un profilo di equità sociale, quei disagi che derivano da una applicazione troppo rigida della riforma previdenziale del dicembre 2011;

raccomandato, dunque, al Governo di rafforzare tutte quelle misure che consentano di accompagnare la necessaria azione di contenimento delle spese pubbliche con politiche in grado di rilanciare l'occupazione e, al contempo, di non scaricare ulteriori oneri sui lavoratori;

ricordato, in quest'ottica, che già in occasione del parere espresso sul DEF 2012 la XI Commissione aveva segnalato

l'esigenza di sostenere misure – anche di iniziativa parlamentare – dirette a mitigare gli effetti eccessivamente depressivi adottati dal Governo in materia previdenziale;

ritenuto, in conclusione, che si possa prospettare – pur con le cautele formulate in precedenza – un quadro complessivamente condivisibile dei dati contenuti nella Nota, che non possono che riflettere l'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria globale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nel completare la riforma previdenziale, occorre risolvere con urgenza il problema di quanti, avendo perso il posto di lavoro, si sono trovati – a causa della rigida applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – senza copertura di ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere alla pensione; a tal fine, si auspica che il Governo sostenga – contribuendo ad apportarvi, ove necessario, anche le opportune modifiche e integrazioni – il testo unificato dei progetti di legge nn. 5103, 5236 e 5247, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo 8 ottobre;

b) si invita, altresì, il Governo a intervenire con proprie misure urgenti in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali o, quantomeno, a consentire di sbloccare – evitando di annettervi oneri impropri o sovrastimati – i progetti di legge in corso di esame sull'argomento da parte della XI Commissione, i cui contenuti possono risolvere un problema sociale particolarmente grave, oltre che fortemente sentito da un'ampia categoria di lavoratori.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Emendamenti testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la Nota di aggiornamento in esame prevede, nell'ambito del quadro programmatico: una riduzione (in termini reali) del PIL pari al 2,4 per cento nel 2012 ed allo 0,2 per cento nel 2013; un

successivo ritorno alla crescita del medesimo PIL, pari all'1,1 per cento nel 2014 e all'1,3 per cento nel 2015; un valore del tasso di disoccupazione pari al 10,8 per cento per il 2012, all'11,4 per cento per il 2013, all'11,3 per cento per il 2014 e al 10,9 per cento per il 2015; un tasso di occupazione pari al 57,0 per cento sia nel 2012 sia nel 2013, al 57,3 per cento nel 2014 e al 57,7 per cento nel 2015; un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 per cento per ciascuno degli anni 2012-2015; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – in rapporto al PIL – pari al 2,6 per cento per il 2012, all'1,8 per cento per il 2013, all'1,5 per cento per il 2014 e all'1,3 per cento per il 2015.

Fa presente che riguardo al settore sanitario, il documento osserva che, nelle ultime settimane, con l'emanazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ora in fase di conversione alle Camere, « sono stati adottati interventi rilevanti per garantire un più alto livello di tutela della

salute nel quadro di un riordino dell'assistenza sanitaria territoriale, tenendo conto della necessità di contenere la spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento».

Il documento ricorda, inoltre, che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha operato alcuni interventi anche nel settore sanitario, « nelle aree di spesa nelle quali si rilevano inefficienze gestionali o inappropriately nell'utilizzo delle risorse » – gli interventi sono stati relativi, tra l'altro, alla spesa farmaceutica, alla remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera erogate da soggetti privati, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi e di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale.

Infine, osserva che riguardo al livello della spesa sanitaria, il documento prevede un tasso – in rapporto al PIL – pari al 7,3 per cento nel 2012, al 7,1 per cento nel 2013, al 7,0 per cento nel 2014 e allo 6,9 per cento nel 2015. In merito al valore della spesa sanitaria rispetto all'anno precedente, il documento prevede una crescita, pari a 1,4 punti percentuali, nel 2012, una riduzione, pari a 0,6 punti, per il 2013, un incremento, pari a 0,4 e a 2,6 punti, rispettivamente per il 2014 e il 2015.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Emendamenti testo unificato C. 953 Aprea e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, richiamando i contenuti della relazione da lei

svolta lo scorso 27 marzo sul provvedimento in oggetto, fa presente che la Commissione di merito ha successivamente avviato l'esame del medesimo provvedimento in sede legislativa, approvando in linea di principio degli emendamenti sui quali la XII Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere.

Con specifico riferimento a questi ultimi, ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso favorevole – come, del resto, aveva già fatto la volta precedente, soffermandosi in particolare sull'articolo aggiuntivo 11.01 che istituisce una commissione di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, precisando che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 725 tra emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge n. 158 del 2012, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Ricorda inoltre che nella seduta del 28 febbraio 2007 della Giunta del regolamento, il Presidente della Camera, in relazione al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, ha ricordato che « costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con la legge n. 400 del 1988 e in particolare emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano o si presentino privi del carattere di omogeneità ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei

deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che intervengono sulle materie già contenute nei diversi articoli del decreto-legge in esame o che siano strettamente connessi o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: 1.33 Girlanda, 1.79 Binetti, 1.108 Pedoto, 1.97 Palagiano e 1.98 Palagiano, volti a disciplinare la formazione specifica del medico di medicina generale, disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e il relativo trattamento economico e fiscale; 1.19 Di Virgilio, 1.53 De Luca, 1.96 Palagiano e 1.118 Miotto, relativi all'inquadramento dei medici dell'emergenza –urgenza, materia estranea al contenuto del decreto-legge; 1.20 Di Virgilio, 1.49 Stagno d'Alcontres, 1.133 Fucci e 1.119 Schirru, concernenti l'affidamento all'INPS delle visite di controllo sullo stato di salute dei lavoratori; 1.34 Girlanda, in quanto volto a disciplinare modalità di svolgimento della didattica presso il corso di laurea in medicina e chirurgia; 1.121 Lenzi sulle reti di cure palliative; 1.02 Ciccio, volto a introdurre una nuova normativa in materia di salute mentale; 1.01 De Luca, che modifica la denominazione degli Ordini delle professioni sanitarie; 1.04 Laura Molteni sulla presa di servizio dei professori associati; 2.58 Lorenzin e 2.59 Proietti Cosimi, che autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a svolgere attività libero-professionale; 2.01 Girlanda e 2.03 D'Anna, concernenti criteri di determinazione delle tariffe massime di remunerazione; 3.47 e 3.48 Binetti, concernenti gli Albi delle professioni sanitarie; 3.14 e 3.15 De Nichilo Rizzoli, riguardanti la professione e l'ordine degli odontoiatri; 3.13 De Nichilo Rizzoli, 3.43 Castellani, 3.27 Castellani, sull'esercizio abusivo della professione di

medico e di odontoiatra; 3.03 Miotto 3.01 D'Anna, 3.02 Miotto, 3.04 Bobba, 3.06 Laura Molteni, 3.05 De Poli sull'ordinamento delle professioni di psicologo e biologo; 4.49 Mosella sul personale precario della dirigenza medica; 4.91 Palagiano sull'articolo 7 del decreto legislativo 517 del 1999, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, estraneo alla materia oggetto dell'articolo 4; 4.36 De Luca, 4.107 Miotto, 4.25 Di Virgilio e 4.108 Miotto istitutivi dell'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria nell'ambito dei comparti di contrattazione pubblica; 4.08 Miotto, relativo all'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute; 4.02 Baccini, sull'inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute e dell'AIFA; 4.06 Lorenzin e 4.09 Proietti Cosimi, su Albi e Ordini delle professioni sanitarie; 4.011 Proietti Cosimi e 4.04 Lorenzin, che reca modifiche alla legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; 4.012 Proietti Cosimi, 4.03 Lorenzin e 4.07 Miotto, in materia di definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di aziende o enti del SSN, e di corsi di studio delle professioni sanitarie; 4.010 Proietti Cosimi e 4.05 Lorenzin, recanti modifiche alle leggi n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006 in materia di assistente sociale; 5.02 e 5.03 Di Virgilio, sul potenziamento della ricerca sulle cellule staminali; 5.04 Il relatore Livia Turco e 5.05 Ciccioli, sulla rete di cure palliative; 8.15 e 8.16 Servodio, concernenti le produzioni agroalimentari italiane; 8.35 Binetti sulla definizione di imprenditori agricoli; 8.14 Vessa, sul procedimento per l'autorizzazione e il controllo dei materiali diversi destinati a venire in contatto con gli alimenti; 8.1 Brandolini, 8.24 Binetti, 8.10 Brandolini, 8.25 Binetti, 8.8 Brandolini, 8.26 Binetti, 8.27 Binetti, 8.7 Brandolini, 8.5 Brandolini, 8.28 Binetti, 8.2 Brandolini, 8.29 Binetti, 8.9 Brandolini e 8.30 Binetti, che modificano l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 «*Spending review*» sui contratti di appalto per l'acquisto di beni e servizi da

parte delle ASL e degli enti del SSN; 8.3 Brandolini, 8.31 Binetti, 8.6 Brandolini, 8.32 Binetti, 8.33 Binetti e 8.4 Brandolini, che modificano l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari; 9.1 Mancuso, sulla non applicazione delle misure in materia di soprannumerarietà ai dirigenti dipendenti dal Ministero della salute attualmente inquadrati nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo; 10.2 Di Virgilio e 10.8 Binetti 10.7 De Nichilo Rizzoli, volti a modificare l'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006 sui requisiti e le attività degli informatori scientifici del farmaco; 13.01 Bocciardo, recante modifiche all'articolo 102 del Regio decreto n. 1265 del 1934 relativo alla cumulabilità dell'esercizio della professione di farmacista con altre professioni; 13.02 De Nichilo Rizzoli, recante modifiche al decreto-legge n. 1 del 2012 sull'individuazione di nuove sedi farmaceutiche; 13.03 Bocciardo e 13.04 Abrignani, sull'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private, contenenti peraltro deleghe al Governo, inammissibili in un decreto-legge; 14.7 e 14.8 Mancuso, sulla disciplina dei corrispettivi da versare all'ENPAV relativamente all'attività professionale prestata dai medici veterinari; 14.4 Binetti, sull'organizzazione dell'Istituto Gaslini di Genova; 14.15 Binetti e 14.10 Porcu, volti ad introdurre una deroga alle norme del decreto-legge n. 95 del 2012 «*spending review*» sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 14.02 Palagiano, che prevede l'avvio di un progetto-pilota presso il Ministero della salute sulla telemedicina e assistenza sanitaria *on-line*; 14.03 Borghesi, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da talidomide; 14.01 Palagiano, sul finanziamento del Fondo per le non autosufficienze; 15.01 Girlanda, sulla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale.

Gianni MANCUSO (PdL) chiede al presidente Palumbo una revisione del giudizio di ammissibilità del suo emendamento 9.1, in quanto strettamente connesso all'esigenza di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, perseguita dal decreto-legge in esame. Chiede altresì un ripensamento della pronuncia di inammissibilità riferita ai suoi emendamenti 14.7 e 14.8, in quanto ritiene che vi sia una connessione con le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge concernenti l'ONAOSI.

Paola BINETTI (UdCpTP) interviene per chiedere un mutamento del giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 3.47, che affronta l'importante capitolo relativo agli Albi delle professioni sanitarie.

Laura MOLTENI (LNP), facendo riferimento al giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 1.04 e 3.06, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di ricomprendere nel testo del decreto-legge, anche attraverso la presentazione di un maxiemendamento, le tematiche concernenti gli psicologi e i professori associati, che da diverso tempo necessitano di trovare una soluzione.

Luciana PEDOTO (PD) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 1.108, in quanto la formazione specifica del medico di medicina generale è, a suo avviso, materia strettamente funzionale all'obiettivo di garantire un'assistenza sul territorio per l'intera giornata.

Carlo CICCIOLO (PdL) chiede al presidente Palumbo una revisione del giudizio di ammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi

1.02, volto a introdurre una nuova normativa in materia di salute mentale, e 5.05, sulla rete delle cure palliative. Si sofferma, in particolare, sul primo, evidenziando come un decreto-legge che intende promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute non può certamente trascurare il tema della salute mentale.

Vincenzo D'ANNA (PT) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 3.01, in quanto l'inserimento delle professioni sanitarie dei biologi e degli psicologi rientra nella formazione e nello sviluppo di un più alto livello organizzativo e funzionale del Sistema sanitario nazionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 1.118 e del suo articolo aggiuntivo 4.08, ritenendo che essi trattino materie assolutamente coerenti con gli obiettivi perseguiti dal decreto-legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che all'inizio della seduta di domani si pronuncerà sulle richieste di revisione della valutazione di ammissibilità degli emendamenti che sono state avanzate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.10.

ALLEGATO

**Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 01.

All'articolo 1 è premesso il seguente:

ARTICOLO 01.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, 2, 4, 6, 7, si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.

0. 1. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

ART. 1.

(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'assistenza territoriale e di garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, si prevede quanto segue: le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria curando l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative multi professionali, privilegiando la costituzione di strutture territoriali di riferimento. Tali strutture garantiranno l'accessibilità per 24/h 7 giorni alla settimana. Con il medesimo fine, le regioni si dotano di sistemi informatici e informativi fina-

lizzati alla condivisione delle informazioni sanitarie, sociali e amministrative utili anche alla programmazione delle attività assistenziali. I medici convenzionati, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operano all'interno dell'organizzazione regionale e utilizzano i relativi sistemi informatici per rispondere alle esigenze dei sistemi informativi. È istituito il ruolo unico per la medicina generale con la finalità di una maggiore integrazione dei medici convenzionati con il SSN. L'assistenza Primaria viene erogata da personale dipendente o convenzionato con il SSN. Presso le strutture territoriali di riferimento per l'erogazione dell'assistenza primaria le regioni possono prevedere la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente dalle Aziende Sanitarie o di operatori sociali in carico ai Comuni. Con l'obiettivo di migliorare la programmazione, la governabilità e il governo clinico del settore dell'assistenza primaria le regioni, nell'ambito dell'organizzazione di questi servizi, prevedono anche la realizzazione di modalità di collaborazione funzionale, tra i medici convenzionati, di tipo mono-professionale. Le regioni, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 2 del presente articolo, utilizzano riallocandole le risorse già utilizzate come incentivi volti a promuovere l'adesione e a forme associative/organizzative o a incrementare l'utilizzo di strumenti informatici o la produzione di flussi informativi, non prevedendo ulteriori risorse aggiuntive.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato da ultimo dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è così sostituito: Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;

b) prevedere che la scelta del medico sia liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, abbia validità annuale e sia tacitamente rinnovata;

c) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

d) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali, del personale dipendente ospedaliero e delle professioni sanitarie; azione delle prestazioni, integrativi regionali;

e) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano *standard* relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

f) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non reca pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il servizio SSN;

g) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definita sulla base di variabili legate alla complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali nonché sulla base di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali;

h) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le Aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a *budget* fermo restando quanto previsto alla lettera g);

i) le Aziende sanitarie possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative multi professionali fornendoli in forma diretta oppure tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla acquisizione degli stessi beni e servizi. In tale caso i medici garantiscono un impegno orario coerente con la programmazione aziendale e distrettuale;

l) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di

attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

m) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento anche con riferimento a quanto previsto per le modalità di collaborazione funzionale mono-professionale;

n) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito in ambito nazionale ed eventualmente modulato a livello regionale, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

o) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatria di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito in ambito nazionale ed eventualmente modulato a livello regionale;

p) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialistica ambulatoriale del servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;

q) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche coope-

rativa, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

r) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscono a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento con la convenzione;

s) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e privati operanti in convenzione con il SSN, in riferimento alla disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione;

t) prevedere la mancata adesione dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al sistema informativo dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica, comporti la revoca della convenzione;

u) le Regioni possono procedere all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati da almeno 5 anni nei servizi di emergenza sanitaria territoriale sulla base delle procedure e criteri di cui all'articolo 8, comma 1-*bis* del presente decreto nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

2-bis. Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente decreto, è autorizzato il rinnovo delle convenzioni nazionali, anche in deroga al blocco normativo vigente. L'eventuale nuova convenzione non dovrà comportare un incremento delle risorse

economiche a carico del bilancio pubblico, rispetto a quelle già impiegate per il rinnovo dell'ultima convenzione. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni procedono comunque per le parti di loro competenza.

- 1. 101.** Miotto, Fontanelli, Sbroolini, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Murer.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'alinea, dopo le parole: « di medicina generale » inserire le seguenti: « gli specialisti ambulatoriali ».

- 1. 70.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'alinea, dopo le parole: « pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

- *1. 7.** Di Virgilio, Castellani, De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

0a) all'alinea, nel primo periodo, dopo le parole: « pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

- *1. 125.** Fucci.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) nel primo periodo, dopo le parole: « pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

- *1. 22.** De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) nel primo periodo, dopo le parole: « pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

- *1. 39.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'alinea, dopo le parole: « pediatri di libera scelta » aggiungere le seguenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

- *1. 57.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione e l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ».

- **1. 8.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione e l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ».

- **1. 23.** Mancuso.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione e l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ».

****1. 40.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione e l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ».

****1. 59.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione e l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ».

****1. 126.** Fucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 72. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:

b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, prevedere che, nel rispetto delle competenze regionali in materia, sia garantita un'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17° anno in poi, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate, con l'adozione di forme organizzative mono-professionali fra Medici di medicina generale e forme organizzative mono-professionali fra Pediatri di libera scelta, denominate: « aggregazioni funzionali territoriali » e « aggregazioni funzionali Territoriali Pediatriche » che condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale in coerenza con la programmazione regionale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età dal 17° anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei Pediatri di Libera scelta e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età 0-16° anno.

1. 141. Rondini, Laura Molteni, Fabi, Martini.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: garantire l'attività assistenziale con le seguenti: garantire l'attività infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nonché degli operatori sociosanitari,.

1. 10. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assisten-

ziale aggiungere le seguenti: infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nonché degli operatori sociosanitari.

***1. 103.** Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burton, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assistenziale aggiungere le seguenti: infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nonché degli operatori sociosanitari.

***1. 122.** Lorenzin.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assistenziale aggiungere le seguenti: infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nonché degli operatori sociosanitari.

***1. 139.** Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assistenziale, aggiungere le seguenti: e l'assistenza domiciliare integrata.

1. 102. Murer, Miotto, Sbrollini, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole da: nonché un'offerta integrata fino alla fine del capoverso con le seguenti: distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17° anno in poi. L'offerta è integrata dalle prestazioni dei medici di medicina generale, di pediatri, da specialisti ambulatoriali e dai servizi di diagnostica di base. Adotta forme organizzative specifiche mono-professionali fra i Medici di medicina generale e forme organizzative mono-professionali fra Pediatri di libera scelta, denominate: « aggregazioni funzionali territoriali » e « aggregazioni funzionali Territoriali Pediatriche ». Le due aggregazioni funzionali, pur restando distinte per la specificità dei rispettivi target,

condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi. Possono dar vita a forme organizzative multi-professionali, denominate: « unità complesse di cure primarie ».

1. 71. Binetti, Calgaro, De Poli, Testa.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole da: dei pediatri di libera scelta » fino a: e degli specialisti ambulatoriali con le seguenti: nella funzione di continuità assistenziale e medicina dei servizi, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali.

1. 41. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b) capoverso lettera b-bis), dopo le parole: specialisti ambulatoriali inserire le seguenti: degli infermieri.

1. 107. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burton.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h-bis), sostituire le parole: adottando forme organizzative, con le seguenti: adottando su base volontaria forme organizzative.

1. 83. Palagiano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) sostituire le parole da: in forma strutturata fino alla fine del capoverso con le seguenti: obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie, degli specialisti e del sociale a rilevanza sanitaria in coerenza con la programmazione regionale.*

***1. 1.** Abelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) sostituire le parole da: in forma strutturata fino alla fine del capoverso con le seguenti: obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie, degli specialisti e del sociale a rilevanza sanitaria in coerenza con la programmazione regionale.

***1. 58.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: erogano prestazioni assistenziali con le seguenti: erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.

1. 9. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: che erogano prestazioni assistenziali aggiungere le seguenti: di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.

***1. 104.** Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burstone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) dopo le parole: che erogano prestazioni inserire le seguenti: di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.

***1. 123.** Lorenzin.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis), dopo le parole: che erogano prestazioni assistenziali aggiungere le seguenti: di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.

***1. 138.** Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis), sopprimere le seguenti parole: e del sociale a rilevanza sanitaria.

1. 73. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b) capoverso lettera b-ter) sostituire le parole: le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a *budget* con le seguenti: le Regioni definiscono i compiti, le funzioni, il modello organizzativo e le modalità di compenso.

1. 2. Abelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a *budget* con le seguenti: le Regioni provvedano a definire i compiti, le funzioni, il modello organizzativo e le modalità di compenso, nel caso adottando anche forme di finanziamento a *budget*.

1. 60. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-ter), dopo la parola: adottare, inserire le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.

***1. 105.** Miotto, Fontanelli, Lenzi.

Al comma, lettera b), capoverso lettera b-ter), inserire dopo la parola: adottare le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.

***1. 73.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: forme di finanziamento a *budget*, con le seguenti: forme di finanziamento specifico legato alla popolazione, alle condizioni oro-geografiche e alle condizioni sociali locali.

1. 84. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso lettera b-quater).

***1. 3.** Abelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso lettera b-quater).

***1. 61.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi lettere b-quater) e b-quinquies) con le seguenti:

b-quater) definire le condizioni per le quali è richiesta un referente o coordinatore delle forme organizzative, esplicitando i compiti, le funzioni, e conseguentemente i requisiti professionali richiesti ed i criteri di selezione del referente;

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera *b-bis)* sulla base di accordi regionali o aziendali, tenuto conto anche delle previsioni di legge sui requisiti minimi strutturali tecnologici e organizzativi delle strutture e attività sanitarie ai sensi del successivo articolo 8-ter e quater);

1. 74. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera b-quinquies) con il seguente:

b-quinquies) le Aziende sanitarie possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative multi professionali fornendoli in forma diretta oppure tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla acquisizione degli stessi beni e servizi;

1. 4. Abelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera b-quinquies) con il seguente:

b-quinquies) prevedere che le Regioni possano provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme aggregative e organizzative di cui alla lettera *b-bis)* sulla base di accordi regionali e/o aziendali;

1. 62. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-quinquies), sostituire le parole: possono provvedere alla dotazione, con le seguenti: individuano la dotazione.

1. 85. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-quinquies) dopo le parole: dotazione strutturale, strumentale aggiungere le seguenti: di personale specificatamente formato secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

***1. 11.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-quinquies) dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti: di personale specificatamente formato secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

***1. 42.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b-quinquies) dopo le parole: dotazione strutturale, strumentale aggiungere le seguenti: di personale specificatamente formato secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

***1. 134.** Fucci.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-sexies), dopo le parole: obiettivi e concordano aggiungere le seguenti: per tramite del distretto sanitario territorialmente competente.

1. 136. Miotto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-sexies), dopo le parole: e concordano, inserire le seguenti: per il tramite del distretto sanitario di riferimento territoriale.

1. 75. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-septies), sostituire dalle parole: definiscano standard fino alla fine della lettera, con le seguenti: assicurino l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza in base alla programmazione regionale;.

1. 82. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente capoverso:

b-octies) prevedere che il ministero della salute, avvalendosi di AGENAS e delle strutture tecniche delle Regioni, sottoponga le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie, al monitoraggio della qualità delle prestazioni mediante *audit* di terza parte, secondo le modalità adottate da programmi diffusi a livello internazionale, omogenee su tutto il territorio nazionale.

1. 12. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo un onorario professionale e una quota di contribuzione alle spese sostenute per

l'esercizio delle attività previste dal rapporto convenzionale; l'onorario professionale è articolato in una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *b-sexies*) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali».

* **1. 13.** Di Virgilio, Castellani.

Articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo un onorario professionale e una quota di contribuzione alle spese sostenute per l'esercizio delle attività previste dal rapporto convenzionale; l'onorario professionale è articolato in una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *b-sexies*) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali»;

* **1. 43.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo un onorario professionale e una quota di contribuzione alle spese sostenute per l'esercizio delle attività previste dal rap-

porto convenzionale; l'onorario professionale è articolato in una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *b-sexies*) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali »;

* **1. 127.** Fucci.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« *d)* definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *b-sexies*) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali »;

1. 25. Girlanda.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« *d)* definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito per l'entità della copertura oraria garantita, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli

di spesa programmati di cui alla lettera *b-sexies*) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali; ».

1. 63. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, sostituire la lettera c), sostituire con la seguente:

c) la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente: *e)* garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale dei medici di Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale e della Medicina dei Servizi, nonché dei Pediatri di libera scelta, inseriti nelle aggregazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificate dal precedente articolo 1 lettera *b-bis*, utilizzando prioritariamente le forme associative esistenti di rete e di gruppo, già normate a livello nazionale e regionale, opportunamente potenziate nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio;

1. 86. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la lettera f) è soppressa.

* **1. 15.** Di Virgilio.

Articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) la lettera f) è soppressa.

* **1. 45.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso lettera h), con il seguente:

h) prevedere l'accesso alla medicina convenzionata, a tempo pieno ed a tempo indeterminato, fatte salve le sostituzioni temporanee. Il rapporto ottimale coincide

con il massimale di assistiti e con un incarico orario di trentotto ore settimanali. Il numero di assistiti, per consentire l'impegno integrato nei centri territoriali a tutti i medici, deve progressivamente arrivare a mille. La relativa voce retributiva del medico viene interamente compensata, con riferimento agli attuali millecincquecento assistiti, attraverso le attività territoriali. Si accede tramite graduatoria unica per ogni area convenzionata predisposta annualmente a livello regionale, rispettivamente per le professioni di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista ambulatoriale, sulla base dei posti resisi vacanti. L'attività oraria viene svolta, di norma, nei centri territoriali secondo l'organizzazione distrettuale finalizzata a garantire l'assistenza nelle ventiquattro ore. Gli ambiti territoriali di scelta del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta tendenzialmente coincidono con l'ambito territoriale di riferimento del centro. Il ruolo è unico per tutti i professionisti convenzionati. Il servizio di guardia medica è assorbito dalla attività dei centri territoriali aperti ventiquattro ore su ventiquattro.

1. 87. Palagiano.

Al comma 1, lettera d) capoverso lettera h) alla fine del primo periodo, sostituire le parole: ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente con le seguenti: ai medici che si sono laureati e abilitati entro il 31/12/94 in base a quanto previsto dal decreto legislativo 8/8/1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

1. 109. Burtone.

Al comma 1, lettera d) capoverso lettera h), primo periodo, dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, aggiungere le seguenti: come indicato dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

* **1. 14.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoverso h), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, aggiungere le seguenti: come indicato dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

* **1. 44.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, aggiungere le parole: come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

* **1. 26.** Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, sono aggiunte le seguenti: come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

* **1. 64.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, sono aggiunte le seguenti: come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

* **1. 128.** Fucci.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), dopo le parole: conseguimento dell'attestato o del diploma aggiungere i seguenti periodi: All'atto di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specifica in medicina generale finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche/professionalizzanti di

cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specifica in medicina generale ed è stipulato con le regioni o le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione. Al medico che segue la formazione specifica in medicina generale, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene definito l'importo del Contratto di formazione annuale costituito dalla borsa di studio annuale, non soggetta a tassazione in quanto contributo agli studi, non inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente, integrato da attività professionalizzanti compatibili, consentendo apertura di partita iva per gli adempimenti fiscali.

1. 33. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), dopo le parole: conseguimento dell'attestato o del diploma *aggiungere i seguenti periodi:* All'atto di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione in medicina generale finalizzato

esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specifica in medicina generale ed è stipulato con le regioni o le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione. Al medico in formazione, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

1. 79. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), secondo periodo dopo le parole: conseguimento dell'attestato o del diploma *inserire i seguenti periodi:* Al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 si accede previa stipula di un contratto di formazione specifica in medicina generale finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche/professionalizzanti di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 108. Pedoto, Sarubbi, Grassi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente capoverso:

h-quater) prevedere per particolari attività e territori, in particolare di assistenza domiciliare, la disciplina di accordi collettivi nazionali e/o regionali per le erogazioni di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* **1. 124.** Lorenzin.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso h-ter) aggiungere il capoverso:

h-quater) prevedere per particolari attività e territori, in particolare di assistenza domiciliare, la disciplina di accordi collettivi nazionali e/o regionali per l'erogazione di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* **1. 106.** Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burstone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

h-quater) prevedere per particolari attività e territori, in particolare di assistenza domiciliare, la disciplina di accordi collettivi nazionali e/o regionali per l'erogazione di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* **1. 137.** Proietti Cosimi.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la lettera f) è soppressa.

** **1. 21.** De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserita la seguente:

d-bis) la lettera f) è soppressa.

** **1. 129.** Fucci.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:

e-bis) all'articolo 8, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 502 del 1992, *dopo le parole:* anche cooperative, *inserire le seguenti:* anche sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991.

1. 81. Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f) dopo il capoverso lettera m-ter) inserire il seguente:

m-quater) Al fine di evitare un sottofinanziamento che determinerebbe l'impossibilità per la medicina di base di far fronte ai compiti previsti negli accordi nazionali e regionali, le regioni che applicano un tetto di spesa alla medicina di base devono destinare a tale tetto almeno una percentuale del fondo sanitario regionale pari a quanto previsto dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario stesso. Il tetto di spesa così definito deve essere utilizzato nella medicina di base anche attraverso un meccanismo di compensazione tra le varie voci che lo compongono sempre che nella regione venga garantito un equilibrio economico complessivo nel settore della medicina di base.

1. 120. D'Incecco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* **1. 24.** Girlanda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* **1. 65.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 16, articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* **1. 131.** Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è aggiunto il seguente periodo: Le modalità del reinserimento sono disciplinate nell'ambito delle convenzioni nazionali.

** **1. 17.** Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è aggiunto il seguente periodo: Le modalità del reinserimento sono disciplinate nell'ambito delle convenzioni nazionali.

** **1. 48.** Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 423, è aggiunto il seguente periodo: Le modalità del reinserimento sono disciplinate nell'ambito delle convenzioni nazionali.

** **1. 132.** Fucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Entro il 2013 con Intesa approvata in Conferenza Stato-regioni senza aumento della spesa sanitaria si provvede ad individuare i principi atti a garantire la presenza omogenea su tutto il territorio nazionale all'interno dell'organizzazione del distretto, delle unità di cure primarie e le modalità atte a promuovere la costituzione in unica sede dell'unità complesse di cure primarie multiprofessionali dotate di strumentazione di base e aperte al pubblico per tutto l'arco della giornata nonché nei giorni festivi e prefestivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e collegamento operativo e telematico con le strutture ospedaliere. Tali principi costituiscono il quadro di riferimento della convenzione di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e, per quanto necessario a garantire l'integrazione multiprofessionale, dei CCNL.

1. 111. Lenzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: , attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti.

* **1. 80.** Binetti, De Poli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: , attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti.

* **1. 56.** Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: , attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti.

* **1. 88.** Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni *inserire le seguenti:* , attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti.

* **1. 112.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Pedoto, Burtone, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle disponibilità complessive del sistema sanitario nazionale *con le seguenti:* senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1. 113. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Pedoto, Burtone.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente *con le seguenti:* riducendo di un punto l'anno per cinque anni. La percentuale della spesa ospedaliera sul totale della spesa sanitaria.

1. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: unità complesse di cure primarie *con le seguenti:* forme organizzative multiprofessionali.

* **1. 5.** Abelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le unità complesse di cure primarie: *con le seguenti:* forme organizzative multiprofessionali.

* **1. 66.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: strumentazione di base *aggiungere*

le seguenti: anche con l'utilizzo dei professionisti accreditati per la specialistica ambulatoriale privata ai sensi dell'articolo 8-*quater* ed 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

1. 6. De Luca.

Al comma 2, dopo le parole: strumentazione di base *inserire le seguenti:* «ivi compresi strumenti di primo soccorso e per gli interventi salva-vita,».

1. 55. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché prevedendo *fino a:* struttura ospedaliera.

1. 76. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, sostituire le parole: esercente altre professioni sanitarie *con la seguente:* sanitario.

* **1. 110.** Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Pedoto, Burtone, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: esercente altre professioni sanitarie *con la seguente:* Sanitario.

* **1. 69.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: esercente altre professioni sanitarie *con le parole:* sanitario.

* **1. 89.** Palagiano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la possibilità della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie, *aggiungere le seguenti:* con funzioni e compiti, di cui alla lettera *b-quinquies*), acquisiti con specifica formazione,.

** **1. 16.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la possibilità della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie, *aggiungere le seguenti:* con funzioni e compiti, di cui alla lettera *b-quinquies*), acquisiti con specifica formazione,.

**** 1. 46.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, dopo le parole: la possibilità della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie, *aggiungere le seguenti:* con funzioni e compiti, di cui al comma *b-quinquies*), acquisiti con specifica formazione,.

**** 1. 135.** Fucci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire dalle parole: ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale, *con le seguenti:* amministrativo da parte del soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale qualora questo.

1. 90. Palagianò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., *sono soppresse le parole:* al fabbisogno complessivo e.

1. 50. Formichella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 15-*nonies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: « Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. In sede di

rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma *2-ter* è soppresso.

***1. 29.** Girlanda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 15-*nonies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: « Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma *2-ter* è soppresso.

***1. 67.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 15-*nonies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: « Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-ter è soppresso.

***1. 47.** Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione».

2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-ter è soppresso.

***1. 130.** Fucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attivazione entro la vigenza del Patto per la Salute 2013-2015 di centri territoriali aperti nelle ventiquattro ore, sette giorni su sette, nell'ambito del distretto socio-sanitario, con bacino d'utenza variabile secondo la programmazione regionale viene disciplinata con Intesa Stato-Regioni da raggiungersi entro il 31 dicembre 2012 sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) garantiscono in tutte le ventiquattro ore e sette giorni su sette la presenza a turno di almeno un medico di medicina generale, compresi i medici che svolgono attività di guardia medica, di un pediatra di libera scelta del territorio di riferimento, di un infermiere sono dotati della diagnostica di base (radiologia, centro prelievi/laboratorio, ecografia, eccetera);

b) sono dotati della diagnostica di base (radiologia, centro prelievi/laboratorio, ecografia, eccetera);

c) sono il punto di integrazione delle cure primarie e il punto di accesso ai servizi e la presa in carico della domanda, dove il cittadino è accolto, informato, prenota e accede a tutti i servizi sociali e sanitari. Non sostituiscono gli ambulatori dei medici convenzionati;

d) assicurano l'assistenza specialistica ambulatoriale nelle ore diurne e la presenza e il coinvolgimento di tutti i professionisti delle cure primarie (medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri, ostetriche, psicologi, figure amministrative, eccetera) e l'integrazione, anche funzionale, con gli operatori del servizio sociale professionale degli Enti Locali;

e) garantiscono una diretta risposta ventiquattro ore su ventiquattro ai cittadini che presentano patologie classificabili come «codici bianchi e verdi»;

f) possono costituire postazioni della rete di emergenza sanitaria 118 per rispondere alle emergenze e per l'eventuale trasporto sanitario assistito;

g) prevedono la figura del responsabile o coordinatore del Centro h24, ferma restando la responsabilità del Direttore del Distretto;

h) coordinano, con gli operatori del territorio, le attività di prevenzione e la medicina di iniziativa e garantiscono la sanità d'iniziativa per prevenire e combattere le patologie croniche;

i) attivano ambulatori a gestione infermieristica per l'assistenza ai pazienti con le principali patologie croniche, con una presenza adeguata di personale, con la collaborazione dei medici di medicina Generale, e per la medicina di iniziativa.

1. 91. Palagianò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle iniziative volte a razionalizzare la presenza di strutture ospedaliere sul territorio, valutano la riconversione di quelle secondarie in unità dedicate di primo soccorso ed emergenza al fine di assicurare il più possibile la tempestività degli interventi salva-vita.

1. 54. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Sopprimere il comma 3.

1. 114. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burton, Fontanelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni possono disciplinare, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex articolo 9 del CCNL 2002-2005, i criteri per l'attuazione di processi di mobilità del personale dipendente risultato in esubero, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale anche presso altre aziende sanitarie della stessa Regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie,.

1. 52. De Luca.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: « attuare », con le seguenti: « disciplinare previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex articolo 9 del

CCNL 2002-2005, i criteri per l'attuazione di processi di mobilità del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina, risultato in esubero, »;

b) sostituire le parole: « personale presso altre aziende » con le seguenti: « personale anche presso altre aziende »;

c) aggiungere in fine il seguente periodo: « Le Aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma. ».

1. 95. Palagiano.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: « attuare » e sostituire con le seguenti: « disciplinare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, i criteri per l'attuazione »;

b) dopo le parole: « dipendente dalle aziende sanitarie, » inserire le seguenti: « di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica o disciplina, anche equipollenti, risultato in esubero »;

c) alla fine del comma inserire il seguente periodo: « le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma ».

1. 77. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 3, sostituire la parola: attuare, con le seguenti: disciplinare previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex articolo 9 del CCNL 2002-2005, i criteri per l'attuazione di processi di mobilità del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina, risultato in esubero,.

1. 94. Palagiano.

Al comma 3 sostituire la parola: attuare con le seguenti: disciplinare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, i criteri per l'attuazione.

1. **115.** Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burton, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 3, dopo le parole: le regioni possono attuare, *inserire le seguenti:* con il consenso dell'interessato.

1. **92.** Palagiano.

Al comma 3 dopo le parole: dipendente dalle aziende sanitarie *inserire le seguenti:* di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica o disciplina, anche equipollenti, risultato in esubero.

1. **116.** Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burton, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 3, sostituire le parole: situate al di fuori, *con le seguenti:* situate anche al di fuori.

1. **93.** Palagiano.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: mantenendo per ciascuno il livello di posizione aziendale ed un rilievo equivalente di incarico, in conformità all'articolo 2103 del codice civile e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del presente decreto.

1. **18.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del

completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

1. **117.** Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burton, Pedoto, Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

4. Le regioni adottano le procedure, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-bis del decreto legislativo 229 del 1999, affinché i medici in servizio nell'area di Emergenza-urgenza extra-ospedaliera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla Regione per garantire gli organici del Sistema Integrato di Emergenza Sanitaria intra ed extra ospedaliero.

1. **19.** Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Regioni, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accrescere l'efficienza organizzativa, possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati operanti alla predetta data nei servizi di emergenza, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa verifica di professionalità, a condizione di non procedere al convenzionamento di ulteriori medici nel medesimo periodo. I predetti professionisti, qualora siano sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, possano svolgere attività professionale se in possesso di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero, limitatamente ai primi due anni di attivazione, di un master in emergenza-urgenza, istituito secondo criteri individuati con decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai medici transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. Nelle more del passaggio alla dipendenza le regioni devono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria pre-ospedaliera con i servizi ospedalieri collegati alla Medicina di Urgenza (DEA/PS, Osservazione Breve, Medicina d'urgenza) secondo criteri di flessibilità operativa in grado di garantire l'integrazione dei servizi che costituiscono il complesso Sistema dell'Emergenza Sanitaria partendo dal presupposto che il sistema di emergenza sanitaria pre-ospedaliera sia parte integrante del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA).

***1. 53.** De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Regioni, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accrescere l'efficienza organizzativa, possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati operanti alla predetta data nei servizi di emergenza, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa verifica di professionalità, a condizione di non procedere al convenzionamento di ulteriori medici nel medesimo periodo. I predetti professionisti, qualora siano sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, possono svolgere attività professionale se in possesso di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero, limitatamente ai primi due anni di attivazione, di un master in emergenza-urgenza, istituito secondo criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di concerto con il Ministro della salute. Ai medici transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. Nelle more del passaggio alla dipendenza le regioni devono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria pre-ospedaliera con i servizi ospedalieri collegati alla Medicina di Urgenza (DEA/PS, Osservazione Breve, Medicina d'urgenza) secondo criteri di flessibilità operativa in grado di garantire l'integrazione dei servizi che costituiscono il complesso Sistema dell'Emergenza Sanitaria partendo dal presupposto che il sistema di emergenza sanitaria pre-ospedaliera sia parte integrante del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA).

***1. 96.** Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accrescere l'efficienza organizzativa, possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati operanti alla predetta data nei servizi di emergenza, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa verifica di professionalità, a condizione di non procedere al convenzionamento di ulteriori medici nel medesimo periodo. I predetti professionisti, qualora siano sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, possono svolgere attività professionale se in possesso di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero, limitatamente ai primi due anni di attivazione, di un master in emergenza-urgenza, istituito secondo criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai

medici transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

- 1. 118.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroliini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative allo svolgimento delle visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro.

- *1. 20.** Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative allo svolgimento delle visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro.

- *1. 49.** Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori,

le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative allo svolgimento delle visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro.

- *1. 133.** Fucci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, inseriti da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della presente legge nelle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni viene riconosciuto lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i sanitari del SSN convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali, e a loro equiparati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

- 1. 119.** Schirru.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 12 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di 5 anni. Per tali dipendenti si applica, senza necessità di motivazione,

l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 27. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il comma:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 24 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di 5 anni. Per tali dipendenti si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22,

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 30. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il comma:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 30 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di 5 anni. Per tali dipendenti si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 31. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensio-

nistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 30 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di 3 anni e comunque può procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 36. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 30 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo

minimo di 3 anni. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 37. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 12 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di 3 anni e comunque può procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui alla presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 38. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 12 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria può procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Per tali dipendenti si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 32. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hanno maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti, entro il 31 dicembre 2014, secondo il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono

richiedere, a domanda, l'accesso al trattamento pensionistico con un *bonus* massimo di 12 mesi per consentire loro di raggiungere o almeno avvicinarsi alla quota massima. In tal caso l'Azienda Sanitaria può procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 25 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Per tali dipendenti si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al personale di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

1. 28. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è inserito il seguente:

«**4-bis.** Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica del medesimo servizio sanitario, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma **4-bis**, del presente decreto.»

3-ter. A decorrere dal 2013 le aziende sanitarie possono superare il limite di spesa del comma 28, dell'articolo 9, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

3-quater. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, le aziende sanitarie possono bandire concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, nei limiti delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2011, per il personale del servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data d'indizione del bando stesso ha maturato, nell'ultimo quinquennio, tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato presso aziende sanitarie. Dette assunzioni non sono ricomprese nel numero di deroghe annualmente concesse in rapporto percentuale al personale cessato dal servizio.

1. 35. Formichella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 174 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'articolo 2, comma 76, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto previsto dal presente comma, a partire dall'anno 2012 le regioni per le quali in applicazione del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni sono state già soggette al blocco del *turn over* per almeno un biennio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 71 del presente articolo, hanno facoltà di assumere un numero di dipendenti non superiore al 25 per cento

di quello cessato dal servizio nell'anno precedente; il costo del personale assunto non può comunque essere superiore al 25 per cento del costo del personale cessato dal servizio; le relative assunzioni devono essere autorizzate con provvedimento della regione a seguito richiesta motivata delle Aziende Sanitarie ».

1. 51. Vessa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni promuovono la sperimentazione del progetto denominato « Psicologo di base », in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Il progetto è finalizzato a sperimentare nuove modalità di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi con l'obiettivo di offrire un approccio integrato alla malattia, soprattutto nel caso di patologie croniche, di gravi disabilità, di forme di demenza precoce quale ad esempio l'Alzheimer.

1. 78. De Poli, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute promuove la stipula di una intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per definire, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, i tempi e le modalità di realizzazione della sperimentazione del progetto « Psicologo di base », finalizzato alla promozione di forme strutturate di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi, con l'obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia e di realizzare una riduzione della spesa sanitaria.

1. 68. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai medici iscritti al corso di formazione in Medicina Generale, è consentita l'apertura di partita IVA per gli adempimenti fiscali correlati alle attività professionali compatibili con lo svolgimento del corso, e attribuire una priorità ai suddetti medici negli incarichi di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché nelle sostituzioni per la guardia medica notturna, festiva e guardia medica turistica.

1. 97. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal 1° gennaio 2013 gli importi ricevuti dai medici borsisti di medicina generale per i corsi di formazione in medicina generale, sono esenti dalle tratte Irpef e Irap e della quota « b » dell'Enpam.

3-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui al precedente comma **3-bis**, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

1. 98. Palagiano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« **3-bis.** Per le finalità di cui al comma 1, il numero di posti letto messi a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca è stabilito, di norma, in

due posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. ».

1. 34. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 2 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Sono idonei ad operare nelle Reti di Cure Palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione della attività svolta da parte dell'azienda sanitaria competente ».

1. 121. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Duilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che rendono ancora non completamente ed omogeneamente attuata sul territorio nazionale la riforma di cui alla legge 180 del 1978, il presente articolo introduce nuovi principi in materia di salute mentale e assistenza psichiatrica:

1. Le attività terapeutiche psichiatriche prevedono la centralità operativa del dipartimento di salute mentale che eroga prestazioni assistenziali e sanitarie in ambito ospedaliero, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Nelle competenze del dipartimento di salute mentale, oltre ai servizi previsti per la tutela salute mentale, sono previsti anche servizi per la doppia diagnosi relativamente alle dipendenze patologiche.

2. Il dipartimento di salute mentale coordina le proprie attività per il tratta-

mento della psicopatologia di persone caratterizzate da fragilità sociale di interesse sanitario con le attività svolte dagli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

3. Alla persona affetta da disturbi mentali è garantita la libertà di scelta del medico, dell'operatore sanitario e del luogo di cura, compatibilmente con l'organizzazione sanitaria e con le strutture in grado di offrire un trattamento adeguato allo stato di salute psichica e fisica dell'interessato.

4. Le regioni e le province autonome istituiscono *équipe* mobili per le aree metropolitane, nonché per interventi urgenti, garantiti ventiquattro ore su ventiquattro, a livello territoriale e domiciliare. Le regioni e le province autonome istituiscono, altresì, in ogni azienda sanitaria locale, presso un dipartimento di salute mentale, almeno un centro di ascolto e di orientamento specialistico, finalizzato alla raccolta di richieste provenienti da pazienti, familiari, istituti e istituzioni e strutturato in modo da poter fornire adeguate e tempestive indicazioni per risolvere problematiche specifiche.

5. Il dipartimento di salute mentale è organizzato in modo da poter svolgere funzioni assistenziali in ambito ospedaliero, domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Il dipartimento di salute mentale presta assistenza al malato in fase di acuzie e garantisce la presa in carico successiva al ricovero o la consultazione attraverso un contratto terapeutico con il paziente o il suo rappresentante legale e, ove opportuno, con i familiari che convivono con il malato o che si occupano in modo continuativo dello stesso, fatta eccezione per le condizioni di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO), e di trattamento sanitario obbligatorio di cui al comma 6.

6. Le procedure di intervento sanitario obbligatorio, accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e trattamento sanitario obbligatorio (TSO), sono attivate quando la garanzia della tutela della salute è ritenuta prevalente sul diritto alla libertà individuale del cittadino.

7. L'accertamento sanitario obbligatorio è proposto sia da un medico del Servizio sanitario nazionale, sia da un medico del dipartimento di salute mentale per l'effettuazione di un'osservazione clinica. I dipartimenti di salute mentale devono prevedere strutture idonee per l'effettuazione di un'osservazione clinica che non superi le quarantotto ore di degenza, al termine delle quali sono segnalate al paziente e al medico curante le conclusioni cliniche riguardanti la successiva assistenza da erogare al paziente.

8. L'accertamento sanitario obbligatorio può essere proposto solo qualora:

il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico;

il medico proponente non sia stato in grado di effettuare una seconda visita per la convalida prevista dalla normativa vigente, per il rifiuto attivo del paziente.

9. La proposta motivata di cui al comma 8 deve contenere anche indicazioni sul luogo più opportuno per l'esecuzione dell'ASO, con preferenza, nell'ambito del servizio territoriale, del centro di salute mentale (CSM), di un ambulatorio di medicina generale, ovvero del Pronto soccorso del presidio ospedaliero.

10. La proposta motivata di cui al comma 8 deve essere inoltrata al Sindaco del Comune dove si trova il paziente da sottoporre all'accertamento sanitario obbligatorio.

11. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) ha la durata di quindici giorni e si applica con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere interrotto ove il paziente non presenti più le suddette condizioni. Qualora tali condizioni permangano, dopo i primi quindici giorni, il trattamento sanitario obbligatorio può essere prolungato con proposta motivata del responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), presso il quale il paziente è stato

ricoverato, al Sindaco e al Giudice tutelare. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere effettuato:

a) in condizione di degenza ospedaliera nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) presso le strutture residenziali di riabilitazione delle aziende sanitarie locali;

c) presso il domicilio del paziente, qualora sussistano adeguate condizioni di sicurezza per lo stesso e per la sua famiglia e venga assicurata la somministrazione della terapia quotidiana o periodica;

12. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere effettuato quando:

a) esistano condizioni cliniche che richiedono un trattamento terapeutico urgente;

b) non vi sono diverse possibilità di trattamento, anche in relazione al contesto di vita del paziente e al suo livello di autonomia;

c) l'assenza di trattamento sanitario comporta comunque un serio rischio di aggravamento per la tutela della salute del malato, non essendo il paziente consapevole della malattia e rifiutando gli interventi terapeutici;

13. Il trattamento sanitario obbligatorio deve essere preceduto dalla convalida della proposta, di cui al terzo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da parte di uno psichiatra del dipartimento di salute mentale. In attesa del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio, il paziente, quando se ne ravvedono le condizioni di urgenza, può essere ricoverato presso la struttura del dipartimento di emergenza e accettazione destinata agli interventi urgenti e alle osservazioni psichiatriche ai sensi del punto *e)*. La proposta del trattamento sanitario obbligatorio deve contenere le motivazioni che

inducono all'intervento e la sede di attuazione delle stesse.

14. Il trattamento sanitario obbligatorio extra ospedaliero (TSO extra-ospedaliero) è attivabile nel caso in cui è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. È istituito il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato (TSO-EOP), senza consenso del paziente, finalizzato alla cura di pazienti che necessitano di trattamenti sanitari per tempi protratti in strutture diverse da quelle previste per i pazienti che versano in fase di acuzie, nonché ad avviare gli stessi pazienti a un percorso terapeutico-riabilitativo di tipo prolungato. Il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato ha la durata di sei mesi e può essere interrotto o prolungato. Comunque non può essere protratto oltre i dodici mesi. Il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato è un progetto terapeutico prolungato, formulato dallo psichiatra del dipartimento di salute mentale in forma scritta, nel quale sono motivate le scelte terapeutiche vincolate e non accettate dal paziente a causa della sua patologia. Il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato è disposto dal sindaco entro quarantotto ore dalla trasmissione del progetto da parte del dipartimento di salute mentale ed è approvato dal giudice tutelare. Il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato è finalizzato a vincolare il paziente al rispetto di alcuni principi terapeutici, quali l'accettazione delle cure e la permanenza nelle comunità accreditate o nelle residenze protette, per prevenire le ricadute derivanti dalla mancata adesione ai programmi terapeutico-riabilitativi. Nel corso del trattamento sono disposte azioni volte a ottenere il consenso del paziente al programma terapeutico e la sua collaborazione. Lo psichiatra responsabile del trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato verifica periodicamente l'andamento del progetto e presenta al giudice tutelare, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi, un aggiornamento sull'andamento

dello stesso. Il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato può prevedere esclusivamente le limitazioni della capacità o della libertà di agire del paziente espressamente specificate dal giudice tutelare in sede di approvazione del progetto del medesimo trattamento. In caso di gravi o protratte violazioni del progetto da parte del paziente, lo psichiatra responsabile del trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato ne dà comunicazione al giudice tutelare, il quale, su proposta dello stesso psichiatra, provvede alle modifiche necessarie o alla sospensione del trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato. Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno per la persona sottoposta al trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato. Qualora, anche successivamente all'inizio del trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato, il paziente presti il proprio consenso all'effettuazione o alla prosecuzione del trattamento medesimo, si può ricorrere a un contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle cure, che preveda il mantenimento degli accordi intercorsi tra il paziente, i suoi familiari e lo psichiatra responsabile del trattamento. Il contratto terapeutico vincolante può sostituire il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato, dopo che ne sia stata data comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, che può revocare la nomina dell'amministratore di sostegno. Il dipartimento di salute mentale è responsabile della corretta erogazione delle terapie previste dal contratto terapeutico vincolante e dell'adesione allo stesso da parte sia delle persone preposte alla cura sia del paziente. Nei casi in cui il paziente, dopo aver sottoscritto il contratto terapeutico vincolante, rifiuti ugualmente le terapie ivi previste, lo psichiatra responsabile del trattamento ne dà comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, proponendo, se lo ritenga necessario, l'attivazione o la ripresa del trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato. Allo scopo di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Mini-

sterio della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad elaborare delle linee guida per l'attuazione degli interventi sanitari obbligatorio di cui ai presenti commi 2 e 3.

15. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:

a) strutture ambulatoriali, anche con interventi domiciliari;

b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;

c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale. Il dipartimento di salute mentale attua il reinserimento del paziente nel contesto familiare o abituale ovvero il suo inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie con progetti personalizzati, verificati periodicamente dallo psichiatra cui compete la presa in carico del paziente. Le attività di riabilitazione garantiscono la qualità delle attività svolte, fino all'inserimento lavorativo in attività ordinaria, nelle cooperative di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, o nei programmi regionali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in organico collegamento e in continuità terapeutica con il dipartimento di salute mentale e con gli eventuali centri terapeutico-riabilitativi accreditati cui è stato affidato il paziente. Le procedure di accreditamento delle strutture residenziali devono prevedere la definizione della tipologia strutturale tra le seguenti: comunità terapeutica, residenza protetta, casa alloggio o centro diurno. Tali procedure devono altresì assicurare le risorse umane necessarie e prevedere le attività che possono essere svolte nelle strutture medesime e i sistemi impiegati per il controllo della qualità.

16. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra le regioni e le università, previste

dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 512 del 1992 e successive modificazioni, le cliniche psichiatriche universitarie sono tenute:

a) allo svolgimento di attività assistenziale sanitaria sovranazionale, attraverso un'adeguata dotazione di posti letto e l'attivazione di centri di riferimento per la diagnosi e la terapia dei disturbi mentali e per l'effettuazione di specifici interventi psicoterapeutici e riabilitativi;

b) ad assumere la responsabilità della tutela della salute mentale in un'area territoriale definita, di norma attraverso la gestione di un dipartimento di salute mentale, a seguito di convenzione tra l'azienda universitaria e l'azienda sanitaria locale di competenza. Al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari o conviventi o di assicurare la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio del paziente il prima possibile e, comunque, entro cinque giorni dalla segnalazione o dall'appuntamento fissato nell'ambito del progetto terapeutico, al quale il paziente, senza giustificato motivo, non si sia presentato. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.

17. Lo psichiatra del dipartimento di salute mentale è tenuto a dare informazioni, pur nel rispetto del segreto professionale specifico, sullo stato di salute mentale del paziente e sulle cure necessarie il coniuge, i genitori, i fratelli, i figli maggiori di età o i parenti conviventi o, previa autorizzazione del giudice tutelare, gli eventuali conviventi stabili che si prendono cura abitualmente del paziente. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali comporta rischi per l'incolumità fisica della persona stessa o dei suoi familiari, il dipartimento di salute mentale, in collaborazione con i servizi sociali del comune di residenza del

malato, trova una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

18. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le strutture residenziali di riabilitazione intensiva presso cui sia possibile disporre il trattamento sanitario obbligatorio extra-ospedaliero, garantendo almeno un posto ogni 20 mila abitanti. Se le regioni e le province autonome, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno dato attuazione alle disposizioni di cui alla legge medesima, il Governo, dopo averle diffidate ad adempiere, nomina un commissario *ad acta* che provvede ad adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione della legge.

19. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833 del 1978.

1. 02. Ciccioli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute assumono le seguenti denominazioni:

Ordine degli infermieri, degli infermieri pediatrici e degli Assistenti sanitari;

Ordine delle ostetriche;

Ordine dei tecnici sanitari di Radiologia medica;

Le relative Federazioni Nazionali:

Federazione nazionale degli Ordini degli Infermieri, degli Infermieri pediatrici e degli Assistenti sanitari;

Federazione nazionale degli Ordini delle Ostetriche;

Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica.

1. 01. De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di rendere più efficiente, efficace ed economica la spesa sanitaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla definizione di un piano finalizzato al contenimento della spesa relativa alle attività prescrittive dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta salvaguardando, altresì, la tutela della salute dei cittadini.

2. Gli obiettivi del piano di cui al comma precedente sono finalizzati a garantire:

a) il contenimento della spesa per la definizione di politiche finalizzate all'individuazione di budget distrettuali;

b) il monitoraggio degli andamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

e) il contenimento dei costi prescrittivi, ad esclusione di quelli legati alle patologie croniche, conciliando gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dal distretto, relativamente al territorio, con le risorse messe a disposizione.

3. In presenza di comportamenti virtuosi, in rapporto agli obiettivi del piano di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli stabiliti a livello di distretto, le regioni possono incrementare la dotazione economica del budget individuale del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta dell'anno successivo a quello di riferimento.

1. 03. Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo. ».

1. 04. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 60. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 28. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Le regioni e le province autonome sino a: cessano al 30 novembre 2012.

2. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Le regioni e le province autonome *sino a:* cessano al 30 novembre 2012. *con le seguenti:* L'attività libero-professionale intramuraria può avvenire esclusivamente all'interno di spazi e strutture di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e IRCCS di diritto pubblico. Tale attività è possibile solo per quelle prestazioni per le quali le liste di attesa aziendali non superino i 30 giorni.

2. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere ovunque ricorrano le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera g), sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano *e le parole:* o provincia autonoma.

2. 20. Froner.

Al comma 1, lettera b), al primo e al sesto periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012, *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

2. 45. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

*** 2. 11.** Di Virgilio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

*** 2. 25.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

*** 2. 21.** De Luca.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricognizione straordinaria degli spazi disponibili *aggiungere le seguenti:* e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.

2. 57. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: attività libero professionali *aggiungere le seguenti:* relative a prestazioni incluse o meno nei Lea.

2. 8. Formichella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate *aggiungere le seguenti:* – o comunque – non a contratto con il SSN;.

2. 33. Abelli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: convenzione con altri soggetti pubblici *aggiungere le seguenti:* e privati non accreditati.

*** 2. 12.** Di Virgilio.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: convenzione con altri soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e privati non accreditati.

*** 2. 24.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: convenzione con altri soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e privati non accreditati.

*** 2. 42.** De Luca.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e le strutture sanitarie autorizzate non accreditate.

2. 7. Formichella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: vincolante.

2. 4. Abelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

Conseguentemente:

alla lettera c), sopprimere il capoverso lettera a-ter);

alla lettera e), capoverso lettera c), sopprimere le parole: salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo,;

alla lettera f), capoverso lettera f), sopprimere le parole da: collegati in rete fino alla fine della lettera;

alla lettera g), capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole da: La verifica del programma sperimentale fino alla fine del capoverso.

2. 30. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, con le seguenti: lo svolgimento delle stesse attività,.

2. 10. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole da: l'adozione di un programma sperimentale che preveda fino a: 12.000 euro annui con le seguenti: lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis), del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base degli indirizzi forniti dalle singole Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 5. Abelli.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole da: l'adozione di un programma sperimentale che preveda fino a: sulla base di uno schema tipo con le seguenti: lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis), del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base degli indirizzi forniti dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 32. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, capoverso lettera b), dopo le parole: convenzione annuale rinnovabile inserire le seguenti: per un massimo di due volte.

2. 26. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa sono possibili solo a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista siano pari o superiore a 12.000 euro annui.

*** 2. 14.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Lo schema tipo *fino a:* 12.000 euro annui.

*** 2. 43.** De Luca.

Al comma 1, lettera b), sopprimere dalle parole: Lo schema tipo di convenzione *fino a:* 12 euro annui.

*** 2. 46.** Palagianò.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, sostituire le parole: 12.000 *con le seguenti:* 80.000.

2. 40. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), sesto periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

*** 2. 13.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), sesto periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

*** 2. 44.** De Luca.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano

linee guida per lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli enti e le altre strutture del Servizio sanitario regionale. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, garantendone la conformità ai criteri e alle modalità organizzative di cui alle predette linee guida.

2. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano linee guida per lo svolgimento dell'attività libero professionale. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle seguenti modalità:.

2. 6. Abelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: , in via esclusiva,.

2. 36. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: , l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, *con le seguenti:* , le modalità di inserimento e di comunicazione,.

2. 38. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: in tempo reale.

2. 65. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), secondo periodo, sopprimere le parole: alle prescrizioni.

*** 2. 15.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: alle prescrizioni.

*** 2. 35.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le seguenti parole: alle prescrizioni.

*** 2. 9.** Vessa.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere opportune e momentanee eccezioni per casi straordinari per i quali il professionista possa svolgere in emergenza la sua attività libero professionale in momentanea deroga all'obbligo di espletamento del servizio di prenotazione e alle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. 47. Palagianò.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), aggiungere dopo la parola: tariffe le seguenti: a carico degli utilizzatori.

2. 16. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso lettera a-ter).

*** 2. 29.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso lettera a-ter).

*** 2. 63.** Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-ter), sopprimere l'ultimo periodo.

2. 2. Catanoso.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, alla lettera f), capoverso lettera f-bis), sostituire le parole: lettera a, b e c con le seguenti: lettera a) e b).

2. 31. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 3. Catanoso.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi, da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo i criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, qualora l'utilizzo nell'attività libero professionale aumenti per le apparecchiature la necessità di manutenzione o l'usura, salvo quanto previsto nella lettera a-ter), ultimo periodo, e nella lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e

quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera *a-bis*).

2. 17. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera c), con il seguente:

c) definizione, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso minimo comprensivo dell'onorario fissato dal libero professionista a cui vanno aggiunti i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo dovrà prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, un importo fino ad un massimo del 2 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità percentuale di tale quota sarà definita al livello regionale con le Organizzazione Sindacali di categoria interessate firmatarie del CCNL vigente. Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo massimo, da definire con i professionisti, è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professioni-

sta. Nelle Regioni nelle quali le tariffe libero professionali sono già gravate di oneri aggiuntivi extracontrattuali la maggiorazione di cui al presente comma si applica solo per la percentuale residua a raggiungere il 2 per cento, e non si applica qualora l'onere in vigore sia pari o superiore al 2 per cento. Le Aziende deducono i costi sostenuti dal professionista di cui ai commi *a-ter*) e *d*) e documentati dalla rendicontazione ai fini fiscali del reddito derivante dall'attività libero-professionale intramoenia.

*** 2. 22.** De Luca.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera c), con il seguente:

c) definizione, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso minimo comprensivo dell'onorario fissato dal libero professionista a cui vanno aggiunti i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo dovrà prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, un importo fino ad un massimo del 2 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità percentuale di tale quota sarà definita al livello

regionale con le Organizzazioni Sindacali di categoria interessate firmatarie del CCNL vigente. Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo massimo, da definire con i professionisti, è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista. Nelle Regioni nelle quali le tariffe libero professionali sono già gravate di oneri aggiuntivi extracontrattuali la maggiorazione di cui al presente comma si applica solo per la percentuale residua a raggiungere il 2 per cento, e non si applica qualora l'onere in vigore sia pari o superiore al 2 per cento. Le Aziende deducono i costi sostenuti dal professionista di cui ai commi *a-ter)* e *d)* e documentati dalla rendicontazione ai fini fiscali del reddito derivante dall'attività libero-professionale intramoenia.

* **2. 52.** Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

** **2. 18.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

** **2. 48.** Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

** **2. 1.** Catanoso.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Al fine di garantire ai pazienti la massima trasparenza, dei predetti importi dovrà essere analiticamente descritta, voce per voce, la composizione all'interno del documento fiscale rilasciato al paziente, al fine di consentire la lettura immediata

delle cifre che effettivamente vengono corrisposte al medico per l'espletamento della prestazione resa.

2. 51. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), ultimo periodo, sostituire dalle parole: per essere vincolata *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* come contributo a un fondo regionale di assicurazione per la copertura degli indennizzi connessi al rischio clinico;

2. 49. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, *con le seguenti:* volti a retribuire, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, programmi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa.

2. 54. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo di cui al presente comma non è attivato nelle Regioni che abbiano già previsto analoghe modalità di prelievo.

2. 55. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, provvede a corrispondere entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento da parte del paziente, l'importo dovuto al medico come onorario per la sua attività libero professionale.

2. 50. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

e-bis) obbligo per i direttori di unità operativa complessa U.O.C, di esercitare l'attività libero-professionale solo in regime di intramoenia.

2. 27. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 19. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso lettera f).

2. 37. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere da: salvo deroga concedibile dal fino alla fine del periodo.

2. 34. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere dalle parole: deroga concedibile fino alle parole: a condizione.

2. 53. Palagianò.

Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere le seguenti parole: a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato.

2. 23. De Luca.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo la lettera i), aggiungere:

l) ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano, compatibilmente con le necessità organizzative e clinico-assistenziali, i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a svolgere attività libero professionale;

m) i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero-professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali;

n) l'attività di cui al comma 1 può essere svolta: nei confronti di singoli cittadini e di strutture private; all'interno dell'azienda di appartenenza; in altre strutture pubbliche o private convenzionate, previo accordo tra le strutture interessate;

o) per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1-2-3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano specifici regolamenti, sentite le Organizzazioni sindacali, a partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive;

p) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1, dal comma 1 al comma 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e proroghe.

*** 2. 58.** Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano, compatibilmente con le necessità organizzative e clinico-assistenziali, i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a svolgere attività libero professionale.

1-ter. I dipendenti esercenti le professioni sanitarie, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero-professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali;

1-quater. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta: nei confronti di singoli cittadini e di strutture private, all'interno dell'azienda di appartenenza, in altre strutture pubbliche o private convenzionate, previo accordo tra le strutture interessate;

1-quinquies. Per l'attuazione delle norme di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano specifici regolamenti, sentite le Organizzazioni sindacali, a partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive;

1-sexies. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

* **2. 59.** Proietti Cosimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispongono la digitalizzazione

delle prestazioni sanitarie espletate nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale.

2. 56. Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attività libero-professionale viene sospesa automaticamente per tutti i dirigenti nella cui Unità Operativa le liste d'attesa per visite, prestazioni ambulatoriali o interventi chirurgici superino il limite di durata stabilito dalle Regioni sulla base di linee guida nazionale elaborate dal Ministro della Salute con il supporto dell'Age.na.s.

2. 39. Calgaro, Binetti, De Poli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis.*

(Criteri di determinazione delle tariffe).

1. Al comma 15 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, le parole: « il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero della salute una Commissione per determinare le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. La commissione è composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle principali società scientifiche, e provvede a stabilire i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe. La commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dal suo insediamento, terminati i quali fungerà da osservatorio permanente. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta entro 15 giorni il decreto contenente le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, così come determinate dalla Commissione.

2. 01. Girlanda.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Criteri di determinazione delle tariffe massime di remunerazione).

Al comma 15 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, le parole: « il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-

cessive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale sono sostituite dalla seguenti: « con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero della salute una commissione per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e le tariffe massime per l'assistenza protesica di cui all'articolo 8-*sexies*. La commissione è composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle principali società scientifiche, e provvede a stabilire i criteri e le modalità per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe. La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dal suo insediamento, terminati i quali fungerà da osservatorio permanente. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta entro i successivi 15 giorni il decreto contenente le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate e le tariffe massime per l'assistenza protesica, così come determinate dalla Commissione ».

2. 03. D'Anna, Moffa, Calearo Ciman, Catone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Criteri per la riduzione dell'importo rispetto alla spesa per l'anno 2011).

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il comma 14, è sostituito dal seguente:

14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito di situazioni eccezionali e di norme e provvedimenti regionali aventi effetto negli anni successivi, dello 0,5 per cento, eccetera.

2. 02. Girlanda.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. La responsabilità civile per danni a persone, causati dal personale medico, occorsi in una struttura ospedaliera, pubblica o privata, è sempre posta a carico della struttura stessa e si estende a tutte le prestazioni erogate, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.

2. La struttura ospedaliera può esercitare l'azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo o di colpa grave può essere esercitata l'azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

2-bis. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, compresi i medici di medicina generale, non possono esercitare l'attività se non sono coperte, ai sensi dei presenti commi, dall'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

2-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, nonché i massimali idonei a garantire la copertura assicurativa di cui al comma *2-bis*. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei suddetti massimali.

2-quater. I premi assicurativi stipulati dal personale medico in attuazione dell'obbligo di cui al comma 1 sono posti a carico dello stesso personale.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità attuative per l'individuazione delle compagnie di assicurazione incaricate di stipulare le polizze ai sensi dei presenti commi. Per le strutture ospedaliere pubbliche è altresì previsto l'obbligo di emanare un bando pubblico per l'individuazione delle compagnie di assicurazione, procedendo alla compilazione di una graduatoria basata sul rapporto tra i minori costi relativi ai premi assicurativi a parità delle garanzie offerte.

3. 62. Palagiano.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il Ministro della salute istituisce apposite commissioni, le quali, sulla base degli indirizzi generali determinati dal Consiglio superiore della sanità, predispongono e periodicamente verificano e aggiornano protocolli diagnostici e terapeutici, in particolare per le patologie che

danno origine a maggiore contenzioso giudiziario. Ciascun protocollo viene approvato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore della sanità.

1-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei protocolli di cui al comma precedente. L'organizzazione, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con regolamento del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. La dimostrazione della corretta e completa applicazione in ogni sua parte del protocollo diagnostico e di quello terapeutico pertinenti alla specifica sintomatologia e patologia esime l'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità, salva la prova contraria. In mancanza di protocolli diagnostici e terapeutici, gli stessi sono sostituiti dalle linee guida e dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

3. 8. Girlanda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività con finalità terapeutica secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente, risponde, ai sensi dell'articolo 176 del codice civile, dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica, privata accreditata e privata, è sempre a carico della struttura stessa.

3. 4. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e buone pratiche elaborate da società mediche o comunità scientifiche nazionali e internazionali accreditate dal Ministero della salute, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave. L'aggiornamento di tali linee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti e avviene in forma esplicita e sulla base di un calendario definito con il Ministero della salute.

3. 54. Calgaro, Binetti, De Poli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

* 3. 28. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

* 3. 68. Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, risponde di danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

* 3. 44. Castellani, Bocciardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dall'articolo 2236 del codice civile, nel caso che il danneggiato o i suoi aventi causa, a seguito di prestazioni sanitarie, propongano azione per il risarcimento del danno, la dimostrazione dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale esonera la struttura sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità professionale, salva la prova contraria.

**** 3. 20.** De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dall'articolo 2236 del codice civile, nel caso che il danneggiato o i suoi aventi causa, a seguito di prestazioni sanitarie, propongano azione per il risarcimento del danno, la dimostrazione dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale esonera la struttura sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità professionale, salva la prova contraria.

**** 3. 69.** Burtone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, la colpa lieve nell'attività dell'esercente la professione sanitaria è esclusa qualora l'esercente medesimo si attenga a linee guida e buone pratiche della comunità scientifica nazionale e internazionale.

3. 21. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività di esercente la professione sanitaria rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2236 del codice civile. Il professionista risponde in sede civile e in sede penale, dei danni derivanti da tale attività solo in caso di colpa grave per dolo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

al primo capoverso le parole da: idonea fino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti: idoneo risarcimento dei danni subiti.;

al secondo comma, le parole: che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese sono sostituite dalle seguenti: e delle imprese.

3. 11. Girlanda.

Al comma 1, sopprimere la parola: lieve.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La colpa nella erogazione di prestazioni sanitarie è ammessa nei soli casi di dolo e di negligenza inescusabile. La responsabilità civile per le prestazioni sanitarie erogate in strutture autorizzate è sempre in capo alle strutture, che possono esercitare rivalsa nei confronti degli operatori in caso di dolo o di colpa per aver agito con alterazione psico-fisica causata da assunzione di alcool o da sostanze stupefacenti. Alle strutture compete la responsabilità di verificare continuamente la competenza degli operatori per le prestazioni a loro affidate.

3. 2. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'esercente delle professioni sanitarie con le seguenti: del medico o del professionista-sanitario.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'esercente le professioni sanitarie con le seguenti: del medico e delle categorie professionali del ruolo sanitario.

3. 70. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'esercente le professioni sanitarie *con le seguenti:* del medico o del professionista sanitario.

* **3. 30.** Patarino.

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: esercente le professioni sanitarie *con le seguenti:* medico o del professionista sanitario.

* **3. 56.** Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: tiene conto *con le seguenti:* deve tenere conto.

3. 57. Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale *con le seguenti:* delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, eventualmente anche alla luce delle linee guida.

3. 45. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, sostituire le parole: linee guida *con le seguenti:* anche delle linee guida elaborate dall'Agenas.

3. 3. Vessa.

Al comma 1, sostituire le parole: accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale *con le seguenti:* emanate da società mediche o comunità scientifiche nazionali e internazionali, accreditate nei confronti delle Istituzioni. L'aggiornamento di tali linee guida competerà alle società medico-scientifiche proponenti e avverrà in forma esplicita e sulla base di un calendario definito con il Ministero della salute. Le linee guida hanno sempre e comunque carattere orientativo e il medico nel prendere le sue decisioni dovrà

tenere conto delle condizioni complessive del paziente.

3. 52. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, dopo le parole: accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, *aggiungere le seguenti:* L'aggiornamento di tali linee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti, che ne danno comunicazione al Ministero della salute. Le linee guida hanno sempre e comunque carattere orientativo e il medico nel prendere le sue decisioni non può attenersi passivamente alle LG, ma deve sempre valutare direttamente le condizioni complessive del paziente.

3. 50. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei protocolli di cui al comma precedente. L'organizzazione, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con regolamento del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. La dimostrazione della corretta e completa applicazione del protocollo diagnostico e di quello terapeutico pertinenti alla specifica sintomatologia e patologia esime l'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità, salva la prova contraria. In mancanza di protocolli diagnostici e terapeutici, gli stessi sono sostituiti dalle linee guida e dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Le LG hanno comunque carattere orientativo, e il medico nel prendere le sue decisioni non può attenersi passivamente, ma deve sempre valutare direttamente le condizioni complessive del paziente.

3. 51. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le aziende sanitarie recepiscono nei contratti individuali stipulati con i sanitari le proprie linee guida e le buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali (cosiddetti Protocolli) a cui gli interessati intendono fare riferimento.

3. 1. Abelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica.

3. 7. De Luca.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È fatto obbligo a ciascuna struttura che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, linee guida per l'applicazione dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1, stabilendo i criteri per la determinazione dei limiti massimali, con riferimento alla tipologia della struttura sanitaria.

3. 31. Patarino.

Al comma 2, dopo la parola: adottato inserire le seguenti: entro il 30 giugno 2013.

3. 79. Miotto, Fontanelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: imprese assicuratrici (ANIA) aggiungere le seguenti: e, distintamente, la Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, nonché,

* **3. 32.** Patarino.

Al comma 2, dopo le parole: imprese assicuratrici (ANIA) inserire le seguenti: e distintamente, la Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, nonché.

* **3. 83.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: collegi delle professioni sanitarie inserire le seguenti: , le società scientifiche.

3. 58. Palagiano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agli esercenti le professioni sanitarie con le seguenti: ai medici ed ai professionisti sanitari, secondo le rispettive specificità.

* **3. 33.** Patarino.

Al comma 2, sostituire le parole: agli esercenti le professioni sanitarie con le seguenti: ai medici ed ai professionisti sanitari, secondo le rispettive specificità.

* **3. 84.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3. 17. De Luca.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni mediche. Il fondo viene finanziato dal contributo di tutti gli esercenti le professioni mediche iscritti all'ordine dei medici e, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi delle polizze di responsabilità civile professionale degli esercenti le professioni mediche, incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ordine dei medici;

* **3. 18.** De Luca.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni mediche. Il fondo viene finanziato dal contributo di tutti gli esercenti le professioni mediche iscritti all'Ordine dei medici e, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi delle polizze di responsabilità civile professionale degli esercenti le professioni mediche, incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ordine dei medici;

* **3. 71.** Burtone.

Al comma 2, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo di solidarietà a carico di tutti gli esercenti la professione medica stabilito nell'entità e nelle modalità dall'Ordine dei medici, la cui misura potrà essere differenziata in base all'esercizio della professione, secondo la specializzazione esercitata e la qualità di dipendente o di libero professionista.

3. 10. Girlanda.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: viene finanziato *inserire le seguenti:* dalla Azienda Sanitaria di appartenenza, nonché.

* **3. 34.** Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: viene finanziato *inserire le seguenti:* dalla Azienda Sanitaria di appartenenza, nonché.

* **3. 72.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: contributo dei professionisti *inserire le seguenti:* in misura definitiva in sede di contrattazione collettiva.

** **3. 35.** Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dei professionisti *aggiungere le seguenti:* in misura definita in sede di contrattazione collettiva.

** **3. 85.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: dei professionisti aggiungere le parole: in misura definita in sede di contrattazione collettiva,.

**** 3. 59.** Palagiano.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: sentite inserire le seguenti: distintamente la Federazione degli Ordini dei Medici e degli odontoiatri.

*** 3. 36.** Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: sentite inserire le seguenti: distintamente la Federazione degli Ordini dei Medici e degli odontoiatri.

*** 3. 86.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**** 3. 23.** De Luca.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**** 3. 42.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**** 3. 12.** Girlanda.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio, ipotesi, in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1901 del codice civile. Egli ha l'obbligo del rinnovo

della polizza ed il premio, anche in caso di pregressa sinistrosità, non può in alcun modo superare il 5 per cento del premio dell'anno precedente.

3. 37. Patarino.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano;

***3. 16.** De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano;

***3. 73.** Burtone.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: e subordinare fino a: sanitario.

3. 24. De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: e subordinare fino a: sanitario con le seguenti: resta comunque libera facoltà delle parti contraenti di inserire specifiche clausole nel contratto di assicurazione, esplicitamente accettate e sottoscritte da entrambe, volte a prevedere la rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso a seguito di una condotta colposa, anche se reiterata, reale o presunta.

***3. 25.** De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: e subordinare fino a: sanitario con le seguenti: resta comunque libera facoltà delle parti contraenti di inserire specifiche clausole nel contratto di assicurazione, esplicitamente accettate e sottoscritte da entrambe, volte a prevedere la rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso a seguito di una condotta colposa, anche se reiterata, reale o presunta.

***3. 87.** Burtone.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: reiterazione fino a: sanitario con le seguenti: denuncia del sinistro in caso di reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario, anche per fattispecie di danno non aventi le medesime caratteristiche.

****3. 26.** De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: reiterazione fino a: sanitario con le seguenti: denuncia del sinistro in caso di reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario, anche per fattispecie di danno non aventi le medesime caratteristiche.

****3. 74.** Burtone.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sancita da sentenza definitiva.

3. 80. Miotto, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile per danni ai pazienti, cagionati da condotte colpose degli operatori sanitari o condotte colpose degli amministratori dell'ente per carenze organizzative o di presidi.

3. 60. Palagiano.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

c-bis) l'obbligo assicurativo è subordinato all'effettivo esercizio della professione sanitaria.

3. 49. De Poli, Binetti, Calgaro.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per consentire la valutazione dei rischi, al fine della più idonea copertura assicurativa da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivati da attività sanitaria o carenze della struttura, le strutture sanitarie devono organizzare al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione dei rischi, allo scopo istituendo le « Unità di gestione del rischio clinico » (UGR) e forniscono alle Agenzie regionali i dati periodicamente rilevati, al fine della trasmissione di sintesi all'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero della salute.

3. 61. Palagiano.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

3. 38. Patarino.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i contenuti minimi della garanzia per responsabilità civile, previsti dalle polizze assicurative e della gestione del fondo di garanzia, sono definiti con apposito accordo quadro regionale da stipulare con le organizzazioni sindacali del personale sanitario firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro sentite le Associazioni civiche di tutela del diritto alla salute.

3. 39. Patarino.

Al comma 3, dopo le parole: danno biologico aggiungere le seguenti: , inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,.

3. 46. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventualmente.

***3. 22.** De Luca.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventualmente.

***3. 75.** Burtone.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il giudice può avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio anche al di fuori degli albi di cui al comma 5 del presente articolo.

3. 63. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale verrà riconosciuto unicamente a favore del coniuge e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.

***3. 19.** De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale verrà riconosciuto unicamente a favore del coniuge e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.

***3. 76.** Burtone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Eventuali ulteriori componenti non patrimoniali del danno sono risarcite sulla base dell'applicazione al valore « punto » delle tabelle di cui al comma tre di un coefficiente ponderato del 25 per cento fisso dall'1 al 9 per cento d'invalidità; di una quota tra il 26 e il 50 per cento progressivo per punto per percentuale d'invalidità tra il 10 e il 34 per cento e del 50 per cento fisso per percentuali d'invalidità comprese tra 35 e 100 per cento.

3. 82. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il danno causato nell'esercizio della professione da una condotta che rientra nei parametri e nelle complicanze stabilite dagli standard internazionali, non implica colpa, ma può dare diritto all'indennizzo a chi lo subisce.

3. 64. Palagiano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 81. Miotto, Fontanelli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica, privata accreditata e privata, è sempre a carico della struttura stessa.

3. 5. De Luca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo all'Azienda Sanitaria di dotarsi di un sistema di monitoraggio, prevenzione e riduzione del rischio clinico per evitare eventuali danni subiti dai pazienti dovuti a carenze strutturali ed organizzative.

3. 41. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine della più idonea e congrua copertura assicurativa da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivati da attività sanitaria o carenze della struttura, per consentire la valutazione dei rischi e fornire e sostenere strumenti di governo clinico, miglioramento della qualità, e della sicurezza delle cure, nonché della tutela della salute, le strutture sanitarie adottano sistemi di gestione degli eventi avversi e dei « quasi eventi » e promuovono la comunicazione trasparente degli eventi avversi, anche sulla base di linee guida nazionali prodotte dal Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centotanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le linee guida devono tra l'altro, indicare la metodologia da seguire riguardo l'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, nonché relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso.

4-ter. Le strutture sanitarie mettono in atto strumenti di analisi per la gestione del rischio clinico, nonché iniziative di promozione della sicurezza delle cure per prevenire il verificarsi di eventi avversi, individuando nel loro ambito gli eventuali punti critici su cui intervenire. Le attività di cui al primo periodo, per quanto attiene alla responsabilità professionale, sono coperte dal segreto professionale e d'ufficio. Le strutture sanitarie devono annualmente presentare alla regione una relazione consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura e sulle iniziative messe in atto di cui al presente comma. La suddetta relazione deve altresì indicare le cause che hanno prodotto l'evento avverso. Le strutture sanitarie prestano altresì particolare attenzione al verificarsi dei cosiddetti « quasi eventi » per predisporre in modo tempestivo le indispensabili misure di prevenzione e di rimozione delle cause che li hanno creati.

4-quater. Le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure e ridurre i rischi emersi dai sistemi di segnalazione.

4-quinquies. Le attività previste dai commi *4-bis* e seguenti del presente articolo, rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 66. Palagiano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno, inteso come la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose, e in

ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente.

La prescrizione è sospesa sia per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, sia per la durata della procedura conciliativa eventualmente instaurata.

3. 40. Patarino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. I premi pagati dal medico o dal professionista sanitario per i contratti di assicurazione di cui al presente articolo, sono interamente deducibili dal suo reddito complessivo.

4-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui al precedente comma 4-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

3. 65. Palagiano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, albi dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, stabilendo le modalità per l'aggiornamento degli stessi, al fine di garantire, oltre quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche attraverso elenchi regionali da aggiornare almeno

ogni cinque anni. La nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e dell'articolo 359 del codice di procedura penale, è effettuata tra persone iscritte agli albi di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina richiesta e dell'esperienza avuta in casi simili a quella oggetto dell'indagine giudiziaria. Possono comunque essere nominate persone non iscritte ai predetti albi a seguito di decreto motivato dell'autorità giudiziaria.

3. 6. De Luca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'interno delle quali attingere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

3. 29. De Luca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra i quali attingere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata al procedimento.

3. 77. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

5-bis. È altresì fatto obbligo all'Azienda Sanitaria di assicurarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai pazienti e cagionati dalla condotta colposa del personale o condotte colpose degli amministratori dell'Ente per carenze strutturali o organizzative, ovvero per il mancato allestimento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi ed eventi avversi. In tale ambito è fatto obbligo all'Azienda di introdurre un sistema di monitoraggio, prevenzione e riduzione del rischio clinico.

3. 78. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis) Tutti i professionisti dell'area sanitaria debbono essere iscritti ai rispettivi Albi di categoria per una adeguata gestione dell'aggiornamento e della valutazione dei professionisti dell'area sanitaria, così come richiesto alle rispettive associazioni di categoria, delle professioni sanitarie, ufficialmente rappresentate nel COGEAPS.

3. 48. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis) All'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 sono istituiti gli Albi delle Professioni Sanitarie secondo i seguenti principi:

a) Gli Albi saranno ricompresi in tre Ordini:

Ordine della Professione Infermieristica (trasformazione del precedente Collegio comprendente l'Albo degli Infermieri);

Ordine della Professione Ostetrica (trasformazione del precedente Collegio delle Ostetriche comprendente l'Albo nazionale Ostetriche);

Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, Diagnostiche, della Riabilitazione e della Prevenzione (trasformazione del precedente Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica comprendente l'Albo dei TSRM e i relativi Albi delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione di cui alla legge n. 43 del 2006);

b) L'iscrizione all'Albo è obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale per le suddette Professioni Sanitarie;

c) Gli Albi di cui alla lettera a) devono essere aggiornati annualmente al fine di garantire una qualità dei servizi alla Salute al Cittadino.

3. 47. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere a), d), f), g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 ed al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo quando le designazioni riguardano competenze della specifica professione: le commissioni svolgono in via autonoma le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

6-ter. All'articolo 6, comma 10, della legge 24 luglio 1985 le parole: « di cinque membri » sono sostituite da: « un numero di membri secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 ».

6-quater. All'articolo 6, comma 10, della legge 24 luglio 1985, dopo le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni » sono inserite le parole: « le commissioni Albo medici chirurghi e Albo odontoiatri eleggono al loro interno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario ».

6-quinquies. Dopo l'articolo 6, comma 6, della legge 24 luglio 1985 è inserito il seguente comma: « all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 la parola: "Ordini" è sostituita dalla parola "Albi". ».

3. 14. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 15. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 348-bis.

(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.

3. 13. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente articolo:

ART. 348-bis.

Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo ed odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Sono soggette a confisca gli immobili, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione di medico chirurgo e di odontoiatra. I beni confiscati vengono destinati alle strutture pubbliche o private senza

fini di lucro che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economiche o sociali.

3. 43. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 50 del codice penale è inserito il seguente secondo comma:

« Il legittimo esercizio della professione medica ed odontoiatrica esclude la punibilità laddove si verifichi la morte e/o una lesione dell'integrità fisica e psichica della persona sottoposta alla cura e/o all'intervento chirurgico.

La disposizione del comma precedente non è applicabile in caso di comportamento doloso dell'esercente la professione medico e odontoiatrica ».

3. 27. De Nichilo Rizzoli.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento delle professioni di psicologo e di biologo).

1. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: « L'alta vigilanza sull'Ordine di biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute ».

2. È contestualmente abrogato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e l'annesso allegato n. 6; sono altresì abrogati gli articoli 15 e 16 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Agli articoli 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, della stessa legge, le parole: « Consiglio dell'Ordine » si intendono sostituite da:

« Consiglio Regionale dell'Ordine »; agli articoli 13 e 22 le parole: « presso il tribunale di Roma » si intendono sostituite con: « presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale »; all'articolo 30 sono soppresse le parole: « non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale »; Le parole: « Ministro di grazia e giustizia » presenti negli articoli 13, 20, 21, 31, 41, 42, 45, 49, 51 della stessa legge, sono sostituite con le parole: « Ministro della salute ». All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n.396, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2 « Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, in materia di istituzione degli ordini territoriali e di contestuale modifica delle competenze dei preesistenti organi nazionali, sono attuate inderogabilmente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 17, comma secondo, del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente lettera:

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di biologo, un dirigente biologo e otto biologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.

5. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo ». Contestualmente le parole: « Ministro di grazia e giustizia » presenti negli articoli 6, comma 2, 12, comma 2, lettera *f*), 16, comma 3, 23

comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con le parole: « Ministro della salute ». 6. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: « Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

6. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, le parole: « all'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « all'articolo 17 comma 1 ». All'articolo 26 comma 5, le parole: « a norma dell'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

7. All'articolo 17 comma secondo del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera *f*) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti ».

3. 03. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche).

1. All'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

ART. 01. — (*Professione di biologo*). — 1. La professione di biologo di cui alla presente legge è compresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Nella legge 24 maggio 1967, n. 396, l'espressione « Ministro della giustizia », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministro della salute »; l'espressione: « Ministero della giustizia », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministero della salute ».

3. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

ART. 01. — (*Professione di biologo*). — 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è compresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'espressione « Ministro della giustizia », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministro della salute »; l'espressione: « Ministero della giustizia », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Ministero della salute ».

6. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al quinto comma.

3. 01. D'Anna, Moffa, Calero Ciman, Catione, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento delle professioni di psicologo e di biologo).

1. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 set-

ttembre 1946, n. 233. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: « L'alta vigilanza sull'Ordine di biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute ».

3. 02. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professione di psicologo).

1. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo ». Contestualmente le parole « Ministro di Grazia e Giustizia » presenti negli articoli 6 comma 2, 12 comma 2 lettera f), 16 comma 3, 23 comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con le parole « Ministro della Salute ».

2. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2 « Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, le parole « all'articolo 17 » sono sostituite con le parole « all'articolo 17 comma 1 ». All'articolo 26 comma 5, le parole « a norma dell'articolo 17 » sono sostituite con le parole « alla Commissione centrale per gli

esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera *f*) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.

5. Le Regioni promuovono la realizzazione della sperimentazione del progetto denominato « Psicologo di base », in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Il progetto è finalizzato alla sperimentazione di modalità di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi con l'obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia in un'ottica di riduzione della spesa sanitaria.

3. 04. Bobba, Grassi.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professione di psicologo).

1. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo. ». Contestualmente le parole: « Ministro di Grazia e Giustizia » presenti negli articoli 6 comma 2, 12 comma 2 lettera *f*), 16 comma 3, 23 comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con le parole: « Ministro della Salute ».

2. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2 « Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione

all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, le parole: « all'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « all'articolo 17 comma 1 ». All'articolo 26 comma 5, le parole: « a norma dell'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

4. All'articolo 17 comma secondo del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera *f*) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti ».

* 3. 06. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professione di psicologo).

1. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo. ». Contestualmente le parole: « Ministro di Grazia e Giustizia » presenti negli articoli 6 comma 2, 12 comma 2 lettera *f*), 16 comma 3, 23 comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con le parole: « Ministro della Salute ».

2. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2 « Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 5 aprile 1950 n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, le parole: « all'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « all'articolo 17 comma 1 ». All'articolo 26 comma 5, le parole: « a norma dell'articolo 17 » sono sostituite con le parole: « alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 ».

4. All'articolo 17 comma secondo del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti ».

* 3. 05. De Poli, Binetti, Calgato.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

1. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei *curricula* e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli aspiranti medesimi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza

dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.

2. Le regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'ottimizzazione e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei *curriculum*, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale la terna di candidati idonei che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione, motivandone analiticamente la

scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro tre anni dalla nomina si procede alla sostituzione scegliendo tra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.

4 L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 4 della presente legge.

5. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati con-

tratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 502 del 1992.

4. 29. Abelli.

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 1-*quater*, sostituire il primo periodo con il seguente: « Sono organi dell'azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale. »

4. 67. Palagiano.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 7, nel penultimo periodo, dopo le parole: « di media o grande dimensione. » è aggiunto il capoverso: « Le funzioni del Direttore amministrativo possono essere altresì svolte da un laureato in ingegneria ».

4. 5. Vessa.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, non inferiore a due mesi prima della scadenza del bando di concorso, anche utilizzando i propri siti *internet*, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il bando di concorso è aperto a tutti i cittadini dell'Unione europea. I *curricula* dei candidati devono corrispondere al modello definito ai sensi della normativa comunitaria vigente e devono essere pubblicati sul sito

internet della regione, lo stesso vale per gli obiettivi, risultati e valutazioni dei direttori generali di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere».

b) al comma 3, lettera a), dopo la parola: « laurea » sono aggiunte le seguenti: « o titolo equipollente »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sono valutati da una commissione nominata dalla regione, composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del *consulting* manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio e numero dei lavoratori dipendenti anche a progetto.

3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis elabora una scheda di valutazione dei candidati, compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati nonché sottopone ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico manageriale. La commissione compila altresì una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito *internet* della regione. La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto.;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I direttori generali producono il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie entro diciotto mesi dalla nomina. I corsi di

formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati. L'accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche e alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per trasporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente dalla SSPA e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che assicura il coordinamento in rete dei centri di formazione individuati dalle regioni al fine di consentirne la validità per l'intero territorio nazionale.;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. La regione trasmette all'AGENAS il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione.;

f) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni, in sede di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, sentite anche le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano preventivamente i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.;

g) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il provvedimento che conferma o meno il direttore generale deve essere adeguatamente motivato e deve essere pubblicato sui siti *internet*

della regione e dell'azienda sanitaria locale interessata. In caso di non conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter.;

h) al comma 7, dopo le parole: « provvede alla sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter ».

2. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dalle regioni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data.

4. 111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata « Autorità ».

3-bis. L'Autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3-ter. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinali di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

3-quater. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c). Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

3-quinquies. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.

3-sexies. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.

3-secties. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella *gazzetta Ufficiale*, e anche tramite il rispettivo sito *internet*, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono

presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*decies* del presente articolo, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 3-*quater*.

3-*octies*. La domanda di cui al comma 3-*secties* è inviata all'autorità. L'autorità riceve le domande inviate, e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito *internet* la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito *internet* della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

3-*novies*. L'Autorità ha sede presso le Agenzie Regionali Sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

3-*decies*. Alla selezione per la nomina a direttore generale, si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.

3-*undecies*. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei *curricula*, dei bandi di nomina, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie.

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-*bis*), all'articolo 3-*bis*, al comma 7, dopo le parole: « provvede alla sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « , attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

4. 68. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 3-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente dalla graduatoria nazionale di idonei a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, istituito presso il Ministero della salute. Alla predetta graduatoria si accede previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero della salute. La composizione della commissione, per numero dei componenti, professionalità richieste, remunerazione e durata dell'incarico, verrà definita mediante apposito Decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla approvazione del presente provvedimento. La remunerazione della commissione di cui sopra deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. La Commissione, all'esito delle procedure di cui al secondo periodo del presente comma, approva la graduatoria nazionale di idonei che è pubblicata nel sito internet del Ministero della salute e ha validità triennale. La regione seleziona, nell'ambito della suddetta graduatoria, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda interessata e motivando la eventuale scelta di non seguire la graduatoria di merito. Il provvedimento di nomina di conferma o di revoca del direttore generale deve essere motivato e pubblicato nei siti internet della regione o provincia autonoma e dell'azienda interessata ed è altresì trasmesso al Ministero della salute. In caso di mancata conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei.

4. 59. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente dall'elenco nazionale di idonei a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, istituito presso il Ministero della salute. Al predetto elenco si accede previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero della salute, composta da cinque esperti, di cui uno nominato su proposta dell'Istituto superiore di sanità, uno su proposta dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,

uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno su proposta del Consiglio superiore di sanità e uno su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. La Commissione, all'esito delle procedure di cui al secondo periodo del presente comma, approva l'elenco nazionale di idonei che è pubblicato nel sito *internet* del Ministero della salute e ha validità triennale. La regione seleziona, nell'ambito del suddetto elenco, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda interessata. Il provvedimento di nomina di conferma o di revoca del direttore generale deve essere motivato e pubblicato nei siti *internet* della regione o provincia autonoma e dell'azienda interessata ed è altresì trasmesso al Ministero della salute. In caso di mancata conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.

4. 56. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: « La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e valutazione dei *curricula*. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel-*

l'area sanitaria e socio-sanitaria e negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina.»

4. 50. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e selezione fino alla fine del periodo;

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: Alla selezione, con le seguenti: Agli elenchi.

4. 46. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: sanitari regionali, inserire le seguenti: e del Direttore Sanitario.

4. 66. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: gli elenchi sono periodicamente aggiornati, con le seguenti: Tali elenchi sono aggiornati ogni due anni.

4. 39. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: periodicamente aggiornati, con le seguenti: annualmente aggiornati.

4. 70. Palagiano.

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 3), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I requisiti anagrafici di cui al precedente comma si applicano alle nomine dei Direttori Generali successive alla data del 31 luglio 2012.

4. 94. Grassi, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole da: nonché fino a: nomina.

4. 6. Vessa.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3), sopprimere le parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.

4. 92. Grassi, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina con le seguenti: le regioni determineranno gli eventuali ulteriori requisiti individuali di ritenuta rilevanza, con riferimento altresì a quelli di carattere anagrafico. È requisito obbligatorio per il mantenimento della iscrizione nell'elenco degli idonei la frequenza, da iniziarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un corso di alta formazione organizzato a livello nazionale o di singola regione con valutazione finale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, da rinnovarsi ogni cinque anni per il mantenimento del requisito soggettivo.

4. 28. De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina con le seguenti: Le regioni determineranno gli eventuali ulteriori requisiti individuali di rilevanza, con riferimento altresì a quelli di carattere anagrafico.

4. 93. Grassi, Lenzi.

Al comma 1 lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: 65 anni con le seguenti: 70 anni.

4. 16. Rocco, Girlanda.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: 65 anni con le seguenti: 67 anni.

4. 30. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: la regione assicura adeguate misure di pubblicità aggiungere le seguenti: anche sul sito internet della regione.

4. 41. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, quarto periodo, dopo le parole: conseguimento della medesima, aggiungere le seguenti: dei bandi di nomina.

4. 69. Palagiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: valutazione degli aspiranti, aggiungere le seguenti: sulla base di criteri individuati in trasparenza dalle regioni.

4. 65. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni.

4. 1. Palumbo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 62. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: all'appropriatezza.

4. 7. Vessa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3-bis, comma 8, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In un'ottica di equilibrio aziendale, le retribuzioni lorde dei Direttori sanitario ed amministrativo non potranno essere inferiori a quelle lorde dei Dirigenti apicali Capi Dipartimento del SSN; la retribuzione lorda del Direttore generale dovrà essere maggiorata del 20 per cento rispetto a quella, come sopra determinata, dei predetti Direttori sanitario ed amministrativo. »

4. 18. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

4. 51. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 15 il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a verifica annuale, correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, ed a valutazione al termine dell'incarico, attinente le attività professionali, i risultati raggiunti e il livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del dipartimento, con le modalità e gli esiti definiti dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, direzione di struttura complessa e dei direttori

di dipartimento rilevano la quantità e qualità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di *budget* in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma dell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

***4. 31.** De Luca.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 15 il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a verifica annuale, correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni ed a valutazione al termine dell'incarico, attinente le attività professionali, i risultati raggiunti e il livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del dipartimento, con le modalità e gli esiti definiti dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e qualità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di *budget* in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie

adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma dell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

***4. 19.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato secondo le modalità definite dalle regioni ed a valutazione al termine dell'incarico, attinente le attività professionali, i risultati raggiunti ed il livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di *budget*, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina

la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

* **4. 96.** Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burton, Fontanelli

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione annuale, correlata alla retribuzione di risultato, e al termine dell'incarico assegnato, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, e secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta del Ministro della salute, le quali tengono conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino a n. 122.

4. 73. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo le parole: I dirigenti medici e sanitari aggiungere le seguenti: ed i dipendenti appartenenti alle professioni sanitarie.

4. 110. Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo le parole: con incarico, aggiungere le seguenti: di responsabile di struttura semplice,.

4. 2. Girlanda.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, dopo le parole: la qualità aggiungere le seguenti: , sulla base della valutazione del programma nazionale valutazione esiti,.

4. 8. Vessa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Degli esiti di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico.

4. 3. Girlanda.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo il seguente periodo inserire il seguente: Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.

4. 71. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando, fino alle seguenti: n. 122

4. 72. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: senza oneri aggiuntivi complessivi per l'azienda.

4. 37. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: e secondo con le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter.

4. 98. Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burton, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) È istituito presso il Ministero della salute l'elenco nazionale di idonei a direttore di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Possono essere nominati direttori di struttura complessa esclusivamente gli iscritti al predetto elenco, al quale si accede mediante avviso pubblico per titoli e colloquio. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con le società medico-scientifiche, sono definiti i criteri generali concernenti: a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nazionale di idonei; b) la definizione dei parametri per la certificazione dei titoli per l'accesso all'elenco, nonché le procedure e le modalità di svolgimento dell'avviso pubblico di cui al secondo periodo del presente comma. L'elenco nazionale di idonei è pubblicato nel sito internet del Ministero della salute e ha validità triennale. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, che ne dà comunicazione al Ministero della salute, previo avviso da pubblicare nei siti internet della regione o provincia autonoma nonché dell'azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera interessate, tra coloro che sono iscritti nell'elenco nazionale di idonei. Il direttore generale seleziona, nell'ambito del suddetto elenco, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera interessata, anche in relazione agli obiettivi da raggiungere. In caso di mancata conferma del dirigente si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei.

4. 58. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) La selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

4. 52. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire le parole: composta da tre direttori con le seguenti: presieduta dal Direttore sanitario aziendale e composta da due direttori.

Conseguentemente, sostituire le parole: sorteggiati tre direttori con le seguenti: sorteggiati due direttori e le parola: terzo con la seguente: secondo e sopprimere la parola: almeno.

4. 40. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), dopo la parola: composta aggiungere le seguenti: dal direttore sanitario e.

4. 101. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, lettera a), dopo le parole: dell'incarico da conferire aggiungere le seguenti: appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale.

4. 99. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a): sostituire le parole: elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa *con le seguenti:* elenco predisposto dalla regione, di almeno 30 direttori di struttura complessa, contenenti una rappresentanza adeguata di entrambi i generi, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che operano in almeno tre diverse regioni, esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

4. 102. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: appartenenti al ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ed esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

4. 74. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), dopo le parole: elenchi regionali dei direttori di struttura complessa *aggiungere le seguenti:* appartenenti al ruolo sanitario del Ssn.

***4. 21.** Di Virgilio.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a) dopo le parole: elenchi regionali dei direttori *aggiungere le seguenti:* appartenenti al ruolo sanitario del SSN.

*** 4. 32.** De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, lettera a) dopo le parole: direttori di struttura complessa *inserire le seguenti:* appartenenti al ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale

*** 4. 42.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora fosse sorteggiato uno o più direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, si prosegue nel sorteggio fino a garantire che tutti i componenti della commissione siano direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda.

4. 75. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), dopo le parole: sorteggiati tre direttori di struttura complessa *aggiungere le seguenti:* in attività di servizio.

4. 38. Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: Per questa e per le altre commissioni di concorso per il Servizio sanitario nazionale, nonché, per gli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è irrilevante l'eventuale qualifica dei componenti come dirigenti sindacali. Resta ferma la disposizione dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

4. 20. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire le parole: riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, *con le seguenti:* sulla base dei profili di cui al successivo comma 7-bis e.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-bis.1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca

o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e quelle ospedaliere – universitarie. Per queste ultime, l'individuazione dei profili professionali deve avvenire di concerto con il MIUR.

4. 77. Palagiano.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: presenta *fino alla fine del periodo con le seguenti:* definisce una graduatoria dei candidati idonei; il direttore generale ne prende atto e nomina il candidato classificato come primo. La graduatoria rimane valida per tre anni e deve essere obbligatoriamente utilizzata in caso d'intervenuta vacanza dell'incarico conferito.

4. 15. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: una terna di candidati, *con le seguenti:* una graduatoria dei primi tre candidati.

Conseguentemente, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Il direttore generale nomina il primo della graduatoria; ove non intenda nominare il candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente per iscritto la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico facendo scorrere la graduatoria dei professionisti facenti parte della terna, iniziale, o motivando l'eventuale scelta diversa.

4. 76. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo,

sopprimere le parole da: formata *fino a:* attribuiti.

4. 59. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire le parole da: formata sulla base dei migliori punteggi *fino a:* facente parte della terna iniziale *con le seguenti:* Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione motivando analiticamente la scelta.

4. 63. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Esperite tali procedure la medesima Commissione, integrata dal Direttore Generale, previo ulteriore eventuale colloquio attitudinale individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore. In caso di parità, prevarrà la valutazione del Direttore generale, che dovrà motivare per iscritto la sua scelta.

4. 78. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), secondo periodo sopprimere le parole da: ove *fino a:* punteggio.

4. 10. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del ministero della salute, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.

4. 79. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

4. 43. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'azienda sanitaria interessata, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, può procedere alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

4. 65. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: dovesse dimettersi o decadere aggiungere le seguenti: entro i tre anni dal conferimento dell'incarico.

4. 66. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è sottoposta ad analoga procedura ma la nomina è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore.

4. 95. Lenzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera c), dopo le parole: direttore generale aggiungere le seguenti: scelto su una terna fornita dal Rettore e conseguentemente sopprimere le parole: d'intesa.

4. 103. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e le procedure di cui alla precedente lettera c).

* **4. 22.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: e le procedure di cui alla precedente lettera c).

* **4. 33.** De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: e le procedure di cui alla precedente lettera c).

* **4. 80.** Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

* **4. 23.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

** **4. 34.** Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

** **4. 81.** Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

** **4. 100.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.

4. 12. Vessa.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, dopo le parole: del direttore di dipartimento aggiungere le seguenti: a seguito di una valutazione comparativa del curriculum.

4. 35. De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, dopo le parole: direttore di dipartimento inserire le seguenti: sentito il Collegio di direzione.

4. 82. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il trattamento economico degli incarichi è definito dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. 61. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 7-quinquies con il seguente:

7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa di tutti i

ruoli della dirigenza non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. I contingenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15-septies sono calcolati distintamente su ciascun ruolo dirigenziale ed utilizzati sul solo ruolo nel quale sono stati calcolati;

4. 57. Tassone, Binetti, Calgaro, De Poli.

Alla lettera d) capoverso 7-quinquies dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: e di struttura semplice.

4. 27. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-quinquies dopo le parole: di cui all'articolo 15-septies aggiungere i seguenti: ; tale disposizione non si applica per il rinnovo dei contratti sanitari già in essere all'entrata in vigore della legge di conversione e continueranno ad essere regolati secondo la previgente disciplina.

4. 26. Girlanda.

Al comma 1 lettera d), capoverso 7-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: Tale istituto può trovare applicazione nei confronti di strutture complesse dirette da dirigenti tecnici e amministrativi, nei limiti del contingente previsto dai commi 1 e 2, riferito allo specifico ruolo dirigenziale.

4. 97. Miotto, Fontanelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **4. 83.** Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **4. 104.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burstone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: da cinque a sette anni *con le seguenti:* di cinque anni.

4. 64. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o per un periodo più breve.

4. 105. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) I commi 1 e 2 dell'articolo 15-*nonies*, sono sostituiti dai seguenti:

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale

universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. 24. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 15-*nonies*, i commi 1 e 2, in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o in-

ternazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

4. 84. Palagiano.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È fatta salva la possibilità per le regioni di non provvedere all'istituzione, presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di Direzione, purché sia garantita la presenza di sedi ovvero di procedure di partecipazione organizzata e strutturale degli operatori sanitari al governo della struttura e delle attività cliniche.

4. 55. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera g) capoverso ART. 17, comma 1, sostituire le parole: Le regioni, prevedono con: Le regioni possono prevedere.

4. 53. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, lettera g) capoverso ART. 17, comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: quale organo d'azienda.

4. 13. Formichella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, sostituire le parole: in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'Azienda o nell'Ente con le seguenti: garantendo la partecipazione dei direttori di dipartimento e di distretto e la rappresentanza delle componenti professionali presenti nell'azienda o nell'Ente.

* **4. 88.** Palagiano.

Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'Azienda o nell'Ente con le seguenti: garantendo la partecipazione dei direttori di dipartimento e di distretto e la rappresentanza delle componenti professionali presenti nell'Azienda o nell'Ente.

* **4. 106.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burton, Pedoto, Fontanelli.

All'articolo 4, comma 1, lettera g) capoverso ART. 17, sopprimere le parole da: partecipa alla pianificazione fino a: definito dall'università.

4. 112. Roccella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, sostituire le parole: pianificazione con la seguente: programmazione.

4. 54. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, sostituire le parole: incluse la ricerca, la didattica, con la seguente: inclusi.

4. 112. Roccella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, sopprimere le parole: la ricerca, la didattica,.

4. 47. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il Collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.

4. 85. Palagiano.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: definito dall'università; concorre, con le seguenti: definito dall'università. Sia nelle aziende e negli enti del SSR, che nelle aziende ospedaliere universitarie, il Collegio di direzione concorre.

4. 86. Palagiano.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

4. 60. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, terzo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento inserire le seguenti: alle attività di *risk management*, alla comunicazione e informazione medico-paziente.

4. 48. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17, comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui il direttore generale adotti un provvedimento contrario al collegio di direzione, questo deve essere motivato.

4. 45. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettere g), capoverso ART. 17, comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.

4. 87. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) All'articolo 17, è aggiunto il seguente:

17-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti *no-profit*, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie e di risorse umane, nonché alla realizzazione di strutture, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge.

4. 14. Formichella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: all'articolo 7-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: « dirigenti » è sostituita dalle seguenti: « direttori di struttura complessa del dipartimento »;

b) al comma 2, alinea, le parole da: « prevedendo » fino a: « organizzativa » sono sostituite dalle seguenti: « prevedendo almeno le seguenti strutture organizzative complesse, distinte e ».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « . Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite, anche in relazione a quanto stabilito con gli articoli 8 e 9 del presente provvedimento ».

d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero anche strutture dedicate ad altre funzioni essenziali di

prevenzione determinate dalle caratteristiche epidemiologiche delle popolazioni e del territorio di competenza».

4. 109. Viola, Miotto, Pedoto, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:

1-bis) Gli ingegneri che operano nel servizio sanitario nazionale e che operano nelle strutture che garantiscono l'efficienza degli edifici, degli impianti, delle tecnologie, delle attrezzature formate dai servizi tecnici e logistici, informatici e di ingegneria clinica, fanno parte a tutti gli effetti del ruolo sanitario.

4. 107. Vessa.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dette modifiche introdotte dal comma 1, si applicano invece alle procedure per la conferma dell'incarico di dirigente medico e sanitario, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 89. Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale, che, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definisca precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di database clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono *report* periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati, e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di

Dipartimento Territoriale, un epidemiologo e un funzionario regionale con adeguata competenza informatica.

4. 90. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno svolto, per almeno cinque anni, attività ambulatoriale in via esclusiva con incarico orario non inferiore a trentotto ore settimanali, e che alla medesima data risultino privi di altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, possono essere inquadrati, a domanda, previo superamento di esame di idoneità selettivo per titoli e colloquio, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, attraverso la trasformazione del relativo contratto, nei limiti del numero dei posti complessivamente vacanti in organico presso gli enti del servizio sanitario regionale per ciascuna disciplina e delle risorse finanziarie disponibili ordinariamente.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità. L'assegnazione presso gli enti del servizio sanitario è disposta dalla Regione sulla base della graduatoria approvata a seguito dello svolgimento dell'esame di idoneità e delle preferenze espresse dagli idonei.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.»

4. 17. Girlanda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*: Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 è così modificato: «2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non meno di cinque aree per la dirigenza. Una specifica area contrattuale deve riguardare la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa della Sanità e delle Regioni al fine di consentire l'autonomia di questa dal ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. 55. Tassone, Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblici sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, in aggiunta a que-

st'ultime deve essere, inoltre, prevista una specifica area contrattuale di un'area dirigenziale riguardante la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei compii di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

4. 36. De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro il 31 dicembre 2012 le regioni e le province autonome, avvalendosi delle risorse umane e strumentali a disposizione, procedono, sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, alla ricognizione del personale «precario» della dirigenza medica non apicale assunto a tempo determinato o operante con contratti di collaborazione a partita IVA, che alla data del 31 dicembre 2012 abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio anche non continuativi nella stessa azienda, nella direzione di studiare ed avviare percorsi di regolarizzazione della loro posizione contrattuale. Entro la medesima data le regioni e le province autonome procedono, altresì, alla ricognizione delle altre figure che comunque prestano la loro attività a titolo non retribuito o comunque retribuito presso le strutture sanitarie al fine di studiare percorsi di inquadramento della loro posizione.

4. 49. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo, n. 517 del 1999, dopo il comma è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

1-*bis*.) La valorizzazione degli apporti di cui sopra, costituisce contributo economico-finanziario dell'Università all'Azienda. Pertanto, fermo restando i limiti assunzionali e le modalità previste dalla

specifica disciplina del settore universitario, è fatto obbligo alle Università, nell'ambito della propria programmazione dei fabbisogni, di destinare, proporzionalmente, al reclutamento di personale docente e non docente per far fronte alle attività correnti di cui al comma 1, un contingente di risorse corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di cui al medesimo comma 1 complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

4. 91. Palagianò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le caratteristiche specifiche del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, è istituita l'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria.

4. 107. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista un'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria in aggiunta a quelle previste dall'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 150 del 2009.

*** 4. 25.** Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista un'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria in aggiunta a quelle previste dall'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 150 del 2009.

*** 4. 108.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa).

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono bandire concorsi pubblici per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 31 dicembre 2012 ha maturato, nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali.

2. A decorrere dall'anno 2013 le Aziende sanitarie locali, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle del comma 4 del presente articolo, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario *ad acta*, possono superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

3. All'articolo 1, comma 174, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « si applicano comunque », sono aggiunte le seguenti: a decorrere dal 1° giugno,.

4. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a decorrere dall'anno 2012, gli enti del servizio sani-

tario delle Regioni sottoposte, per almeno un biennio, alla misura del blocco automatico del *turn over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga a quanto previsto al predetto comma, possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 25 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario *ad acta*, a seguito di richiesta motivata dei suindicati enti. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenuta per il personale assunto in attuazione della presente comma non può essere superiore al 25 per cento di quella sostenuta per le spese di personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. I concorsi pubblici banditi ai sensi del presente comma possono prevedere la medesima percentuale di riserva di posti di cui al comma 1. In alternativa alle nuove assunzioni, gli enti del servizio sanitario, nel rispetto dei limiti di cui al presente comma, possono confermare i provvedimenti di stabilizzazione del personale precario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assunti in violazione del blocco automatico del *turn over*, di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

5. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

4-*ter*. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il servizio sanitario nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del medesimo servizio sanitario, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non

costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-*bis* del presente decreto.

4. 01. Girlanda.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

1. I dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono collocati in un unico ruolo e in un unico livello. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni in materia di dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. I servizi e i titoli di servizio maturati nel Ministero della salute anche con rapporto di lavoro a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono equiparati ai servizi e ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito degli organici vigenti, viene individuato il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero. Con decreto del Ministro della salute sono altresì individuati gli incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, fermi rimanendo gli attuali contingenti fissati per gli incarichi di natura gestionale dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in analogia con la disciplina di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; il servizio a tempo determinato presso il Ministero nei profili professionali sanitari è valutato prioritariamente.

4. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati secondo il comma 2, vengono attribuiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5. Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; entro un anno dal conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i dirigenti sanitari del Ministero della salute partecipano ad apposito corso di formazione dirigenziale organizzato dal Ministero in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo.

7. La prima contrattazione collettiva nazionale successiva al presente decreto, ferma restando l'esclusività del rapporto

di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti del Ministero della salute di cui al presente articolo non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporgerà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 08. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroliini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

1. I dirigenti del Ministero della salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'ar-

articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono collocati in un unico ruolo e in un unico livello. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni in materia di dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. I servizi e i titoli di servizio maturati nel Ministero della salute o nell'AIFA anche con rapporto di lavoro a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono equiparati ai servizi e ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito degli organici vigenti, viene individuato il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e dell'AIFA. Con decreto del Ministro della salute sono altresì individuati gli incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, fermi rimanendo gli attuali contingenti fissati per gli incarichi di natura gestionale dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero e dell'AIFA alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in analogia con la disciplina di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; il servizio a tempo determinato presso il Ministero e l'AIFA nei profili professionali sanitari è valutato prioritariamente.

4. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati

secondo il comma 2, vengono attribuiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5. Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; entro un anno dal conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA partecipano ad apposito corso di formazione dirigenziale organizzato dal Ministero e dall'AIFA in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo.

7. La prima contrattazione collettiva nazionale successiva al presente decreto, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti del Ministero della salute di cui al presente

articolo non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati il Ministro dell'economia e delle finanze apporterà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 02. Baccini.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-quinquies.

(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).

1. Al fine di contrastare l'abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale nonché per tutelare i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, sono istituiti con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli albi per le professioni sanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 251, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti

sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99.

2. Il Ministero della salute è delegato con apposito decreto e successivo regolamento ad inserire gli albi professionali di cui al comma 7, compreso quella di assistente sanitario, nei Collegi provinciali e nella relativa Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che assumono la denominazione rispettivamente di Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rispetto degli indirizzi della presente legge e prevedendo l'autonoma gestione disciplinare per ciascun albo professionale, anche con la istituzione di specifiche commissione d'albo professionale, nonché la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute e le relative Federazioni Nazionale dei Collegi assumono la denominazione di ordini e Federazioni Nazionali degli Ordini, in adeguamento all'evoluzione formativa ed ordinamentale di tali professioni sanitarie.

* 4. 06. Lorenzin.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-quinquies.

(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).

1. Al fine di contrastare l'abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale nonché per tutelare i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, sono istituiti con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli albi per le professioni sanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 251, diverse dai tecnici sanitari

di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali possono iscriverne i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99.

2. Il Ministero della salute è delegato con apposito decreto e successivo regolamento ad inserire gli albi professionali di cui al comma 7, compreso quella di assistente sanitario, nei Collegi provinciali e nella relativa Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che assumono la denominazione rispettivamente di Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rispetto degli indirizzi della presente legge e prevedendo l'autonoma gestione disciplinare per ciascun albo professionale, anche con la istituzione di specifiche commissioni d'albo professionale, nonché la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute e le relative Federazioni Nazionali dei Collegi assumono la denominazione di ordini e Federazioni Nazionali degli Ordini, in adeguamento all'evoluzione formativa ed ordinamentale di tali professioni sanitarie.

* 4. 09. Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla legge 1° febbraio 2006, n. 43).

1. Al fine di semplificare la normativa vigente ed al fine di contenere i costi, all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la lettera *b)*, dopo la parola « possesso » sono aggiunte le seguenti: « di laurea magistrale della specifica area professionale, ovvero »;

al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola « 270 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero una documentata e qualificata esperienza professionale nello specifico settore; la contrattazione collettiva disciplina le modalità per l'accesso alla funzione di professionista specialista »;

al comma 4, lettera *a)* premettere le seguenti parole « laurea magistrale della specifica area professionale, ovvero ».

3. La contrattazione collettiva nazionale definisce criteri e modalità per l'attribuzione di funzioni ai professionisti specialisti, nonché la graduazione delle posizioni dei docenti aziendali di cui alla presente legge, che siano esclusivamente dedicati all'attività didattica.

4. 011. Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

ART. 4.

(Modifiche alla legge 1° febbraio 2006 n. 43).

1. Al fine di semplificare la normativa vigente ed al fine di contenere i costi, all'articolo 6, comma 1, della legge 1 febbraio 2006, n.43, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *b)*, dopo la parola « possesso » sono aggiunte le seguenti: « di laurea magistrale della specifica area professionale, ovvero »;

alla lettera *c)*, dopo la parola « 270 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero una documentata e qualificata esperienza professionale nello specifico settore; la contrattazione collettiva disciplina le modalità per l'accesso alla funzione di professionista specialista ».

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti parole: « laurea magistrale della specifica area professionale, ovvero ».

3. La contrattazione collettiva nazionale definisce criteri e modalità per l'attribuzione di funzioni ai professionisti specialisti, nonché la graduazione delle posizioni dei docenti aziendali di cui alla presente legge, che siano esclusivamente dedicati all'attività didattica.

4. 04. Lorenzin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, dei corsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare la funzione didattica del Servizio Sanitario Nazionale e per contenerne i costi).

1. Il Servizio sanitario nazionale, oltre ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, contribuisce alla ricerca biomedica, infermieristica e degli altri settori sanitari, nonché, alle attività di didattica delle professioni sanitarie ed al fine di contenere i costi dei relativi corsi di studio universitario ed al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente articolo viene disciplinato lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento, ferma restando l'attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le Aziende sanitarie, gli Ircss e le strutture private accreditate le attività formative sono assicurate da docenti universitari (D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); il docente aziendale, in deroga alla normativa vigente al fine di contenere i costi di tali corsi di studio universitari e per valorizzare l'attività di didattica del Servizio Sanitario Nazionale e dei suoi dipendenti, costituisce la norma di affidamento d'in-

carico d'insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti; i protocolli, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrati secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio sono scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti aziendali partecipano ai consigli di corso di studio con gli stessi diritti e medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole università e possono partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti il settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici ed i protocolli d'intesa tra regioni ed università, comunicano al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifici-disciplinari.

5. L'incarico di docente aziendale ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell'attività didattica e scientifica documentata dal *Curriculum* e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea. Al termine del triennio, l'incarico è attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità di cui al comma precedente, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetta al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull'attività di attribuzione, conferma o revoca dell'affidamento dell'insegnamento da parte dei consigli di corsi di laurea, nonché, l'esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docenti aziendali in essere all'atto dell'entrata in

vigore della presente legge, sono soggetti direttamente alle procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

*** 4. 012.** Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, dei corsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare la funzione didattica del Servizio Sanitario Nazionale e per contenerne i costi).

1. Il Servizio Sanitario Nazionale, oltre ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, contribuisce alla ricerca biomedica, infermieristica e degli altri settori sanitari, nonché, alle attività di didattica delle professioni sanitarie ed al fine di contenere i costi dei relativi corsi di studio universitario ed al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente articolo viene disciplinato lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento, ferma restando l'attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le Aziende sanitarie, gli Ircss e le strutture private accreditate le attività formative sono assicurate da docenti universitari (D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); il docente aziendale, in deroga alla normativa vigente al fine di contenere i costi di tali corsi di studio universitari e per valorizzare l'attività di didattica del Servizio Sanitario Nazionale e dei suoi dipendenti, costituisce la norma di affidamento d'incarico d'insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti; i protocolli, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni ed integrazioni, sono integrati secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio sono scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti aziendali partecipano ai consigli di corso di studio con gli stessi diritti e medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole università e possono partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti il settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici ed i protocolli d'intesa tra regioni ed università, comunicano al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifici-disciplinari.

5. L'incarico di docente aziendale ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell'attività didattica e scientifica documentata dal *Curriculum* e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea. Al termine del triennio, l'incarico è attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità di cui al comma precedente, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetta al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull'attività di attribuzione, conferma o revoca dell'affidamento dell'insegnamento da parte dei consigli di corsi di laurea, nonché l'esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docenti aziendali in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti direttamente alle procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

*** 4. 03.** Lorenzin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, dei corsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare la funzione didattica del Servizio Sanitario Nazionale e per contenerne i costi).

1. Il Servizio Sanitario Nazionale, oltre ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, contribuisce alla ricerca biomedica, infermieristica e degli altri settori sanitari, nonché, alle attività di didattica delle professioni sanitarie ed al fine di contenere i costi dei relativi corsi di studio universitario ed al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente articolo viene disciplinato lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento, ferma restando l'attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le Aziende sanitarie, gli Ircss e le strutture private accreditate le attività formative sono assicurate da docenti universitari (D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); il docente aziendale, in deroga alla normativa vigente al fine di contenere i costi di tali corsi di studio universitari e per valorizzare l'attività di didattica del Servizio Sanitario Nazionale e dei suoi dipendenti, costituisce la norma di affidamento d'incarico d'insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti; i protocolli, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrati secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio sono scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti aziendali partecipano ai consigli di corso di studio con gli stessi diritti e medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole università e possono partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti il settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici ed i protocolli d'intesa tra regioni ed università, comunicano al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifici-disciplinari.

5. L'incarico di docente aziendale ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell'attività didattica e scientifica documentata dal *Curriculum* e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea. Al termine del triennio, l'incarico è attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità di cui al comma precedente, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetta al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull'attività di attribuzione, conferma o revoca dell'affidamento dell'insegnamento da parte dei consigli di corsi di laurea, nonché, l'esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docenti aziendali in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti direttamente alle procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

* **4. 07.** Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Burtone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla legge n. 251 del 2000 ed alla legge 43 del 2006 in materia di assistente sociale).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole: «qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario», sono inserite le seguenti: «nonché di dirigente del servizio sociale alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 e del quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001 di altra laurea magistrale»;

al secondo periodo, dopo le parole: «nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario» sono inserite le seguenti: «nonché, di dirigente del servizio sociale,».

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché, il personale appartenente alla professione di assistente sociale».

* 4. 010. Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-quater.

(Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, in materia di assistente sociale).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole: «qualifica unica di dirigente del ruolo

sanitario», sono inserite le seguenti: «nonché di dirigente del servizio sociale alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 e del quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001 di altra laurea magistrale»;

al secondo periodo, dopo le parole: «nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario» sono inserite le seguenti: «nonché, di dirigente del servizio sociale,».

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché, il personale appartenente alla professione di assistente sociale».

* 4. 05. Lorenzin.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: entro il 31 dicembre aggiungere le seguenti: di ogni anno, a partire dal.

5. 14. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. 3. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: si provvede all'aggiornamento, aggiungere le seguenti: del Nomenclatore tariffario di ausili e protesi, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332, nonché.

5. 10. Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* nonché agli *screening* allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.

* **5. 2.** Moroni.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* nonché agli *screening* allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.

* **5. 7.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 *aggiungere le seguenti:* nonché agli *screening* allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.

* **5. 12.** Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 *aggiungere le seguenti:* nonché agli *screening* allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.

* **5. 17.** Miotto.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* nonché agli *screening* allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.

* **5. 19.** Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 *aggiungere le seguenti:* nonché all'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle Protesi e degli Ausili di cui al DM n. 332 del 1999, all'analgesia epidurale,.

5. 15. Murer, Miotto, Grassi, Bucchino, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Lenzi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

* **5. 11.** Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

* **5. 13.** Roccella, Binetti.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 *aggiungere le seguenti:* nonché la malattia da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs).

5. 16. Sbröllini, Grassi, Pedoto.

Al comma 1, dopo le parole: riguardo alle specifiche esigenze *aggiungere il seguente periodo:* A tal fine, nel rispetto dei vincoli di programmazione finanziaria regionale, della appropriatezza e del rapporto favorevole costo-beneficio, le Regioni sottoposte alle procedure di rientro del disavanzo economico finanziario regionale possono prevedere la definizione di livelli essenziali di assistenza regionali specifici per malattie rare in deroga alla normativa vigente.

5. 20. Roccella, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 gennaio 2013, il Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Associazioni dei pazienti più rappresentative sul territorio nazionale, predispone il Piano Nazionale Malattie Rare, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione Europea in materia di malattie rare. Il Piano Nazionale Malattie Rare, prima di essere consegnato entro il 2013 alla Commissione europea, viene sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. 1. Bocciardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute istituisce un apposito fondo attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (G.A.P.).

5. 4. Castellani, Bocciardo.

Al comma 2, dopo la parola: cura aggiungere le seguenti: , esenzione per patologia.

5. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, dopo le parole: persone affette da aggiungere le seguenti: sensibilità chimica multipla e.

5. 9. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, dopo la parola: ludopatia aggiungere le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d'azzardo,.

5. 8. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da sindrome chimica multipla (MCS), intesa come disturbo cronico caratterizzato da sintomi ricorrenti, a carico di più organi ed apparati, che insorgono in seguito all'esposizione a sostanza chimiche, anche non correlate chimicamente, a concentrazioni molto inferiori a quelle generalmente tollerate dalla popolazione generale ed inserita dall'Organizzazione mondiale della Sanità nella classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati (ICD-10) con il codice T 78.4 «allergie non altrimenti specificate».

5. 5. Miserotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis, Ai fini del comma 2 e allo scopo di finanziare i programmi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, il Fondo sanitario nazionale è incrementato con le entrate derivanti dalle risorse di cui all'articolo 7, comma 10-bis.

5. 18. Garavini, Miotto.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Potenziamento della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte a fini terapeutici).

1. Al fine di potenziare la ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte che non prevedono, nella fase di ricerca e in quella di attuazione, la produzione, la manipolazione o l'uso diretto o indiretto, in qualunque modo, di embrioni umani, il Ministro della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS), predispone un piano biennale di ricerca.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La valutazione dei progetti di ricerca, ai fini dell'assegnazione delle risorse, è effettuata da una commissione, istituita con decreto ministeriale presso il Ministero della salute, i cui membri devono appartenere in misura non inferiore alla metà a istituzioni e a enti di ricerca stranieri riconosciuti di eccellenza secondo i criteri di analisi bibliometrica.

3. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, *le parole: 13,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.*

5. 02. Di Virgilio, Ciccioli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Potenziamento della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte a fini terapeutici).

1. Al fine di potenziare la ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte che non prevedono, nella fase di ricerca e in quella di attuazione, la produzione, la manipolazione o l'uso diretto o indiretto, in qualunque modo, di embrioni umani, il Ministro della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS), predispone un piano biennale di ricerca.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La valutazione dei progetti di ricerca, ai fini dell'assegnazione delle risorse, è effettuata da una commissione, istituita con decreto ministeriale presso il Ministero della salute, i cui membri devono appartenere in misura non inferiore alla metà a istituzioni e a enti di ricerca stranieri riconosciuti di eccellenza secondo i criteri di analisi bibliometrica.

3. Al relativo onere di cui al comma 2 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge del 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge del 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 03. Di Virgilio, Ciccioli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative).

All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Sono idonei ad operare nelle Reti di Cure Palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione della attività svolta da parte dell'azienda sanitaria competente ».

5. 04. Il relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative).

All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Sono idonei ad operare nelle Reti di Cure Palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative,

previa certificazione della attività svolta da parte dell'azienda sanitaria competente.

5. 05. Ciccioli.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

***6. 8.** Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

***6. 12.** Miotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare una riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale previsti dalla normativa vigente.

6. 7. Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma, devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.

6. 9. Palagiano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: i Ministri della salute e dell'economia e finanze, nonché sentita *con le seguenti:* il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e.

6. 14. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private.

6. 2. Girlanda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: e articolazione *fino a:* loro rispetto *con le seguenti:* dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e sociosanitarie.

6. 15. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di minor costo *con le seguenti:* ispirate a principi di maggiore economicità.

6. 16. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste.

6. 5. Girlanda.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: del 27 settembre 2002, *aggiungere le seguenti:* con contestuale fissazione, per il completamento degli interventi di adeguamento alla disciplina medesima, di scadenze differenziate comunque non posteriori al termine di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'alinea del presente comma.

6. 11. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *aggiungere le seguenti:* ovvero coerente con gli eventuali indirizzi regionali forniti in materia.

6. 1. Abelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. 4. Abelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le strutture sanitarie dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori che li assistono.

6. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 3, capoverso, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o provincia autonoma.

6. 3. Froner.

Al comma 3, dopo le parole: proposto dalla medesima regione o provincia autonoma aggiungere le seguenti: che devono riguardare prioritariamente strutture a sostegno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

6. 13. Miotto.

Al comma 3 capoverso, dopo le parole: proposto dalla medesima regione o provincia autonoma, aggiungere le seguenti: che devono riguardare prioritariamente interventi e strutture a sostegno di progetti terapeutico riabilitativi individuati dai Dipartimenti di salute mentale.

6. 10. Palagiano.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La regolamentazione e le norme sanzionatone di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di 18 anni.

7. 54. Mariani, Miotto, Velo, Fontanelli, Gatti, Murer, Grassi, Bucchino, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Bindi, Albini, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fluvi, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente da erbe o sostanze diverse da tabacco non certificate e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi o di tabacco non certificate dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, si applicano le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie, di avvertenze sanitarie e di divieto di propaganda pubblicitaria, previste per la vendita dei prodotti del tabacco. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della Salute stabilisce le modalità di comunicazione al pubblico e le avvertenze sanitarie per i prodotti di cui sopra, qualora identificati come idonei a ridurre il rischio di contrarre patologie connesse al tabagismo.

7. 13. Vessa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessore o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

7. 11. Formichella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica possibili soluzioni tecniche atte a precludere l'accesso per via telefonica o telematica ai prodotti di gioco da parte dei minori di anni diciotto. Al fine di tutelare i minori e le fasce deboli della popolazione e contrastare efficacemente la ludopatia nelle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali e congegni meccanici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e lettera *b)* del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. L'accesso sarà consentito previa identificazione e verifica dell'identità, solo dopo la registrazione su supporto informatico dei dati anagrafici completi dei clienti e degli estremi del documento di identità presentati. I dati dovranno essere trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conservati dai gestori su supporti non cancellabili per cinque anni.

3-ter. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà istituire una *black list* nazionale dei soggetti inibiti all'ingresso nelle sale giochi, nelle sale scommesse e nelle sale bingo, ove sono installati congegni meccanici ed elettronici per il gioco, in quanto affetti da ludopatia certificata. La certificazione sarà rilasciata dalle

strutture del servizio sanitario nazionale su richiesta dei diretti interessati o dei loro familiari ed inoltrata dalle predette strutture, per via telematica, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3-quater. I gestori delle sale giochi che, essendo obbligati non identifichino e/o non registrino i dati anagrafici dei clienti o non impediscano l'ingresso ai soggetti inibiti inseriti nella *black list* di cui al precedente comma, sono puniti con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, il Prefetto competente per territorio può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 7. 15.** Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica possibili soluzioni tecniche atte a precludere l'accesso pervia telefonica o telematica ai prodotti di gioco da parte dei minori di anni diciotto. Per tutelare i minori e le fasce deboli della popolazione e contrastare efficacemente la ludopatia, nelle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali e congegni meccanici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e lettera *b)* del Testo Unico delle Leggi di P.S. (RDL n. 773/1931), l'accesso sarà consentito previa identificazione e verifica dell'identità, solo dopo la registrazione su supporto informatico dei dati anagrafici completi dei clienti e degli estremi del documento di identità presentati. I dati dovranno essere trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conservati dai gestori su supporti non cancellabili per cinque anni.

8-ter. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà istituire una *black list* nazionale dei soggetti inibiti all'ingresso nelle sale giochi, nelle sale scommesse e nelle sale bingo, ove sono installati con-

gegni meccanici ed elettronici per il gioco, di cui al comma che precede, in quanto affetti da ludopatia certificata. La certificazione sarà rilasciata dalle strutture del servizio sanitario nazionale su richiesta dei diretti interessati o dei loro familiari ed inoltrata dalle predette strutture pervia telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

8-*quater*. I gestori delle sale giochi che essendo obbligati, non identificano e non registrano i dati anagrafici dei clienti o non impediscono l'ingresso ai soggetti inibiti inseriti nella *black list*, di cui al precedente, comma, sono puniti con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva il Prefetto competente per territorio può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni ».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

* **7. 18.** Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo l'articolo 14-*bis* è inserito il seguente:

ART. 14-*ter*.

(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

7. 51. Miserotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 689. – *(Vendita, cessione e somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Consumo o cessione di bevande alcoliche da parte di minori).* – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede anche a titolo gratuito bevande alcoliche di qualunque gradazione ad un minore di anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo.

Se dal fatto deriva la ubriachezza, la pena è aumentata.

Se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, la condanna comporta, in ogni caso, la sospensione dal pubblico esercizio, anche in deroga al limite di pena previsto dall'articolo 35, terzo comma, del presente codice.

Il minore di anni sedici che consuma, detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche, di qualunque gradazione, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500. Si applica l'articolo 2, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

7. 26. Casini, Galletti, Poli, Calgaro, Binetti, De Poli, Ruggeri.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro.

4-bis. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.

4-ter. I proventi delle sanzioni amministrative, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati all'attivazione e il sostegno di programmi di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette o a rischio di dipendenza da gioco patologico.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.

7. 42. Palagianò.

Al comma 4, sopprimere le parole: rivolte prevalentemente ai giovani.

7. 19. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.

* **7. 52.** Saltamartini.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.

* **7. 76.** Ciccioi.

Al comma 4, dopo le parole: rivolte prevalentemente ai giovani inserire le seguenti: nei venti minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi e nell'intera fascia oraria dalle 16.00 alle 19.30.

7. 55. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbroiini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori

e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

7. 56. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbroiini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Lenzi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) incoraggiamento al gioco eccessivo o senza controllo.

7. 53. Saltamartini.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: incitamento al gioco inserire le seguenti: non responsabile.

7. 6. Girlanda.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità del gioco d'azzardo a mezzo stampa deve sempre riportare in modo chiaramente visibile l'esatta probabilità di vittoria che il soggetto ha in quel singolo gioco, evitando il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria.

7. 32. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 4, aggiungere il comma seguente:

4-bis. Al fine di garantire una particolare tutela nei confronti dei minori, in quanto soggetti più esposti al rischio di messaggi fuorvianti, i messaggi televisivi pubblicitari di qualunque gioco, scommessa e lotteria autorizzati dall'autorità pubblica sono vietati nelle fasce protette e, al di fuori di esse, nei programmi televisivi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi.

7. 23. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7. 43. Palagiano.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

*** 7. 20.** Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati al cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico).

7. 57. Garavini, Miotto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca segnala alle scuole primarie la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione.

7. 24. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi

grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

7. 33. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: lettera b).

7. 58. Garavini, Miotto.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al presente comma e al fine di rafforzare l'effettività del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero dell'economia e delle finanze - l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto allo scopo di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco.

7. 59. Garavini, Miotto.

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: Qualora il gestore identifichi ripetutamente il minore all'interno del locale segnala il nominativo ai servizi

sociali del comune al fine dell'assunzione di misure atte al sostegno del minore stesso.

7. 60. Bossa.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.

7. 69. De Pasquale, Miotto, Pedoto, Grassi.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: su base annuale almeno cinque mila; dopo la parola: minorile inserire le seguenti: e della normativa di ordine pubblico in materia di riciclaggio.

7. 21. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: almeno cinquemila con la seguente: adeguati.

7. 73. Roccella.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.

7. 21. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.

7. 61. Miotto.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole all'articolo 110, comma 6, lettera a), inserire le seguenti: e lettera b).

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole all'articolo 110, comma 6, lettera a), aggiungere le seguenti e lettera b).

7. 16. Niello.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: lettera a), inserire le seguenti: e lettera b).

7. 74. Ciccioli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

7. 22. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. L'apertura di sale da gioco e di punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di una distanza minima di prossimità di cinquecento metri con gli istituti scolastici primari e secondari, le strutture sanitarie e ospedaliere e i luoghi di culto. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare forme di ricollocazione degli esercizi in relazione a nuove concessioni di raccolta di gioco pubblico, ovvero al rinnovo di quelle già esistenti. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.

7. 63. Garavini, Miotto.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, non possono essere ubicati entro 500 metri da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, e da luoghi di culto. La disposizione di cui al precedente periodo, opera relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 47. Palagiano.

All'articolo 10, primo periodo, sopprimere le parole da: in funzione fino a gettito erariale.

7. 27. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: a pianificare; *sostituire le parole:* forme di progressiva ricollocazione *con le parole:* alla ricollocazione.

7. 45. Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: provvede a pianificare *inserire le seguenti:* d'intesa con i sindaci interessati per competenza territoriale.

7. 66. Sbrollini, Murer, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale.

*** 7. 62.** Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale.

*** 7. 46.** Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: che risultano territorialmente prossimi a, *con le parole:* al fine di non consentire la loro ubicazione entro 500 metri da.

7. 44. Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: prossimi *con le seguenti:* entro 500 metri da.

7. 65. Sbrollini, Murer, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: prossimi *con le seguenti:* ad una distanza inferiore a 500 metri.

7. 37. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 10, dopo le parole: luoghi di culto, *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* , centri socio-ricreativi e centri sportivi.

7. 38. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari *con le seguenti:* distanza di almeno 500 metri dei nuovi punti-gioco rispetto a scuole, campi sportivi, oratori, centri frequentati dai minori e della dislocazione territoriale.

7. 29. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo, di nuova licenza o rinnovo, non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

7. 14. Bocciardo.

All'articolo 7, comma 10, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le pianificazioni di cui ai precedenti periodi devono prevedere obbligatoriamente che la distanza minima dei punti vendita dagli istituti scolastici primari e secondari, dalle strutture sanitarie ed ospedaliere e dai luoghi di culto non possa essere inferiore a 200 metri lineari.

7. 1. Toccafondi.

Al comma 10, sostituire l'ultimo con il seguente: In ogni caso, la distanza minima dei punti vendita da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere e luoghi di culto non potrà essere inferiore a 500 metri.

7. 64. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbroolini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 10, ultimo periodo, dopo la parola: motivate inserire le seguenti: e vincolanti.

7. 39. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Presso l'AAMS, attualmente Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un osservatorio di cui oltre ad alcuni Esperti individuati dai rispettivi Ministeri di riferimento (Salute, Pubblica istruzione. Sviluppo, Giovani, ed Economia) fanno parte anche rappresentanti delle Associazioni familiari (Forum delle Famiglie) e del giovani (forum dei giovani), rappresentanti dei comuni, per valutare tempestivamente e comunque sempre insieme, quali siano le misure più efficaci a contrastare la veloce evoluzione del gioco d'azzardo: dalle campagne comunicative, alle iniziative più concrete di contrasto al fenomeno della dipendenza grave.

7. 30. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso la distanza minima dei punti della rete fisica di raccolta del gioco dai luoghi elencati nei periodi precedente è fissata in 500 metri.

7. 40. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Presso le ASL è sempre possibile incontrare, in modo discreto ma visibile, personale qualificato disposto a farsi carico della problematica specifica del giocatore d'azzardo patologico, che, attraverso il racconto della sua storia, vuole fare una denuncia, non sempre penale, ma circostanziata, per aiutare amici e compagni, con l'intenzione di contenere un disagio in crescita continua. Il Gap è attualmente compreso tra i LEA e il paziente deve sperimentare che fin dai primi momenti in cui desidera lasciare il gioco, che è possibile farlo e che il SSN mette a sua disposizione qualcuno pronto ad aiutarlo.

7. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 419 del Codice civile, al secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Può altresì disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia».

7. 67. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbroliini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di incrementare le risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da patologie correlate a G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico), sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze-l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana le conseguenti norme di attuazione. Le entrate derivanti dalle somme acquisite ai sensi del presente comma, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate al Fondo nazionale sanitario.

7. 68. Garavini, Miotto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'adozione e dell'emanazione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e del Ministero della Salute, di cui all'arti-

colo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, è emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata.

7. 48. Palagiano.

All'articolo 7, comma 11, sostituire le parole: dispone, nonché con la seguente: definisce.

* **7. 12.** Abelli.

Al comma 11, sostituire la parola: dispone con la seguente: definisce.

* **7. 41.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'Articolo 7, comma 11, sostituire le parole: certificazione medica con le seguenti: certificazione specialistica medica in strutture pubbliche o private.

7. 5. Girlanda.

Al comma 11 dopo le parole: idonea certificazione medica inserire le seguenti: che viene rilasciata gratuitamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

7. 70. Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto, Murer, Sbroliini, Bossa, Burtone, D'Incecco.

Al comma 11, dopo le parole: certificazione medica, inserire le seguenti: trattandosi di pratica sportiva amatoriale il certificato può essere rilasciato dal medico di famiglia, mentre compete esclusivamente al medico sportivo rilasciare tale certificato, nel caso di sport agonistico o di attiva sportiva dilettantistica, ma intensiva. Il certificato prevede la descrizione puntuale di tutti i controlli e gli accertamenti fatti.

7. 34. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 11, dopo le parole: certificazione medica *inserire le seguenti:* e comunque dal compimento dei 6 anni di vita ad eccezione delle attività di educazione fisica durante l'orario scolastico.

7. 4. Girlanda.

Al comma 11, sostituire le parole da: nonché linee guida *fino alla fine del comma, con le seguenti:* eseguita dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti da almeno tre anni e dagli specialisti di medicina dello sport per competenza specifica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego obbligatorio, da parte di società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali comprese palestre, piscine e strutture sportive, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

7. 7. Girlanda.

Al comma 11, dopo le parole: linee guida, *inserire le seguenti:* che prevedano, ove necessario, progressivi livelli diagnostici.

7. 8. Formichella.

Al comma 11, dopo le parole: controlli sanitari *inserire le seguenti:* e nutrizionali

7. 17. Castellani, Bocciardo.

Al comma 11, sopprimere dalle parole: e per la dotazione *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. Il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011, recante « Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 », definisce i criteri e le condizioni in presenza dei quali nei seguenti mezzi di trasporto, strutture e luoghi è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, denominati « DAE », e di altri dispositivi salvavita:

a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, in tutti i mezzi di soccorso del 118, nonché nelle ambulanze private delle varie organizzazioni di soccorso;

b) ambulatori e poliambulatori medici, nonché strutture socio-sanitarie autorizzate;

c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

d) istituti penitenziari;

e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, grandi strutture commerciali e industriali;

f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico;

g) strutture scolastiche e universitarie;

h) farmacie.

Il decreto di cui al presente comma, stabilisce altresì i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto, delle strutture e dei luoghi in cui è ob-

bligatoria la detenzione di DAE, provvedono ad adeguarsi a tale obbligo.

7. 50. Palagiano.

Al comma 11, sostituire le parole: e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita *con le seguenti:* e l'obbligo per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche e di scuole superiori e università dove si praticano attività sportive, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

7. 72. Bucchino, Di Virgilio, Miotto, Grassi, Pedoto.

Al comma 11, sostituire le parole da: e per la dotazione e l'impiego *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e per la individuazione ed il corretto l'utilizzo, da parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di un set minimo di strumenti necessari a prestare gli interventi di primo soccorso salvavita agli atleti.

7. 25. Mosella, Fabbri, Vatinno.

All'articolo 7, comma 11, dopo le parole: dispositivi salvavita *aggiungere le seguenti:* essendo comunque sempre necessaria la presenza di un medico.

7. 3. Girlanda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la possibilità di sgravi fiscali della cifra d'acquisto.

7. 10. Formichella.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione medica richiesta per la pratica di attività sportiva

non agonistica potrà essere prodotta da un medico liberamente scelto o comunque, gratuitamente, dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta; nel caso di attività sportiva agonistica la certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport.

7. 36. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per la certificazione medica di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o amatoriale praticata dai minori di anni 18.

*** 7. 71.** Miotto, Bucchino, Grassi, Pedoto, Murer, Sbröllini, Bossa, Burtone, D'Incecco.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per la certificazione medica di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o amatoriale praticata dai minori di anni 18.

*** 7. 49.** Palagiano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per la certificazione medica di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o amatoriale praticata dai minori di anni 18.

*** 7. 35.** Binetti, De Poli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, l'autorizzazione

di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

Per la copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede per l'anno 2013, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. 2. Di Virgilio, Burtone, Castellani.

Al comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le spese sostenute per l'iscrizione annuale o l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono oggetto di detrazioni fiscali determinate sulla base dell'indicatori Isee.

7. 9. Formichella.

Alla rubrica, dopo la parola: ludopatia inserire le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d'azzardo.

7. 28. Binetti, Calgaro, De Poli.

ART. 8.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) della figura di un professionista con formazione specifica in mense scolastiche ed aziendali.

8. 22. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 8, sostituire la parola: sottoporlo con le seguenti: garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto.

8. 12. Abelli.

Al comma 11, sostituire le parole: da euro 5000 a euro 50.000 con le seguenti: e da 500 a euro 5.000.

8. 13. Abelli.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Nell'ambito della disciplina prevista dal Regolamento (CE) 25 ottobre 2011 n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di incentivare le produzioni agroalimentari italiane di qualità e di aumentare i livelli di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, riportare nell'etichetta di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e alle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, l'indicazione dei tenori di micotossine di ogni partita o sottopartita dei prodotti alimentari indicati nella Parte 2 dell'allegato al Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881, rilevati ai sensi del Regolamento (CE) del 23 febbraio 2006, n. 401 indicando altresì i tenori massimi dei contaminanti consentiti nei prodotti alimentari per la prima infanzia e per l'alimentazione degli adulti ai sensi del citato Regolamento CE n. 1881/2006.

12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica decorsi tre mesi dalla data di notifica della procedura prevista all'articolo 45 comma 1 del Regolamento

(CE) 25 ottobre 2011 n. 1169/2011, in assenza di un parere negativo della Commissione europea.

12-quater. È consentito il commercio dei prodotti etichettati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del comma *12-bis*, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime di cui al comma *12-ter*.

12-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al comma *12-bis*, a decorrere dal termine di cui al comma *12-ter* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

8. 15. Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di incentivare le produzioni agroalimentari italiane di qualità e di aumentare i livelli di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, le etichette di tali prodotti possono riportare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e alle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, l'indicazione dei tenori di micotossine di ogni partita o sottopartita dei prodotti alimentari indicati nella Parte 2 dell'allegato al Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881, rilevata ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2006 del 23 febbraio 2006, indicando altresì i tenori massimi dei contaminanti, nei prodotti alimentari

per la prima infanzia e per l'alimentazione degli adulti, stabiliti con il citato Regolamento CE n. 1881/2006.

8. 16. Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

All'articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: « all'articolo 2135 del codice civile » sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste ».

***8. 44.** Vignali, Saglia.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

All'articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: « all'articolo 2135 del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste ».

***8. 23.** Binetti, De Poli.

Al comma 14, capoverso, premettere le parole: A partire da gennaio 2013.

8. 36. Binetti, De Poli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*) Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 deve essere interpretato nel senso che si intendono imprenditori agricoli anche le cooperative di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 228/01 che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 c.c. utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci.

8. 35. Binetti, De Poli.

Al comma 15, punto 8.6 dell'Allegato 1, sopprimere le parole: fascia produttiva annua A e B della sezione VI.

8. 38. Binetti, De Poli.

Sopprimere il comma 16.

***8. 20.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 16.

***8. 42.** Vignali, Froner, Saglia, Pezzotta, Raisi, Lulli, Colaninno.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere preparate e commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

16-*bis*. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e le parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento »;

b) all'articolo 2, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione delle disposizioni ».

16-*ter*. Le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-*bis*, possono essere commercializzate entro i successivi quattro mesi.

****8. 11.** Russo, Oliverio, Dima, Delfino, Ruvolo.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere preparate e commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

16-*bis*. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e le parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento »;

b) all'articolo 2, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione delle disposizioni ».

16-*ter*. Le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-*bis*, possono essere commercializzate entro i successivi quattro mesi.

****8. 39.** Di Giuseppe, Rota, Messina, Palagiano.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, devono essere commercializzate

con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La misura di cui al presente comma è notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE e si applica decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

16-bis. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

16-ter. L'utilizzo del logo è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta per le quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

16-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al comma **16-bis**.

8. 18. Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

8. 37. Rondini, Laura Molteni, Fabi, Martini, Negro, Callegari, Fogliato, Rainieri.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19/5/1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo non inferiore al 20 per cento.

8. 45. Vignali.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La misura di cui al presente, comma è notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE e si applica decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

8. 19. Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 16, sostituire le parole: devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento *con le seguenti:* possono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale superiore al 12 per cento.

8. 43. Vignali, Froner, Saglia, Pezzotta, Raisi, Lulli, Colaninno.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis: Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di ali-

menti, il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ne definisce i criteri.

8. 41. Pedoto, Sarubbi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis: All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « concentrato o liofilizzato o scioppato » sono soppresse;

b) al quinto comma, le parole: « Le bibite di cui al presente articolo debbono avere per ogni 100 cc. un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o scioppato. » sono soppresse.

8. 40. Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto, Murer, Sbröllini, Bossa, Burtone, D'Incecco, Lenzi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

16-ter. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 16-bis è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

16-quater. In deroga al comma 16-bis, il logo nazionale di cui al presente articolo può essere apposto alle bevande analcoliche a base di frutta tropicale, ai succhi di frutta tropicale e ai nettari prodotti con l'utilizzo di frutta tropicale non coltivata

nel territorio nazionale, purché tutte le fasi del processo di trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale e sia riportata in etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza della frutta utilizzata.

16-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari europei e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

16-sexies. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bevande analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con il logo nazionale contraffatto, si applica l'articolo 517-*quater* del codice penale.

16-septies. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui al presente articolo, in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.

8. 48. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Negro, Callegari, Fogliato.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

16-ter. L'utilizzo del logo è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta per le quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono in-

teramente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

16-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al comma *16-bis*.

8. 17. Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e la parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento ».

16-ter. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti « in violazione delle disposizioni ».

8. 46. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Negro, Callegari, Fogliato, Raineri.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19

maggio 1958, n. 719, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. È fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto.

16-ter. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma *16-bis*.

16-quater. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10 e 12 e dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché la procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.

16-quinquies. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bevande analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con indicazioni di origine o di provenienza contraffatte, si applica l'articolo 517-*quater* del codice penale.

8. 47. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Negro, Callegari, Fogliato, Raineri.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di uniformare alla media comunitaria la durata dei procedimenti relativi all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneità dei materiali diversi, destinati a venire in contatto con sostanze alimen-

tari o d'uso personale, di cui al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato sul S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, 104, e successive modificazioni, sono adottate le seguenti misure:

a) gli *iter* procedurali e le verifiche tecniche sono completati entro 90 giorni dalla richiesta;

b) l'istituto Superiore della Sanità (ISTISAN) ha competenza esclusiva in materia di verifiche tecniche;

c) In caso di esito positivo presso l'ISTISAN, entro i successivi 30 giorni sono emanati i provvedimenti di inserimento nella lista positiva di cui al citato decreto 21 marzo 1973.

8. 14. Vessa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia pari o inferiore al 35 per cento, del 3 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia compresa fra il 35 ed il 75 per cento, del 2 per cento, qualora l'intensità del lavoro superi il 75 per cento dell'appalto, ».

***8. 1.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia pari o inferiore al 35 per cento, del 3 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia com-

presa fra il 35 ed il 75 per cento, del 2 per cento, qualora l'intensità del lavoro superi il 75 per cento dell'appalto, ».

***8. 24.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: « 5 per cento sono inserite le seguenti: « , al netto di eventuali oneri per la ristrutturazione o ammortamento dei macchinari, ».

****8. 10.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: « 5 per cento sono inserite le seguenti: « , al netto di eventuali oneri per la ristrutturazione o ammortamento dei macchinari, ».

****8. 25.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « per tutta la durata dei contratti medesimi » sono sostituite dalle seguenti: « e la loro durata è prorogata per un periodo di tempo pari al 50 per cento della durata residua del contratto, e comunque non inferiore ad un anno ».

*** 8. 8.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « per tutta la durata dei contratti medesimi » sono sostituite dalle seguenti: « e la loro durata è prorogata per un periodo di tempo pari al 50 per cento della durata residua del contratto, e comunque non inferiore ad un anno ».

***8. 26.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 dicembre 2012 » sono inseriti i seguenti periodi: « le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale rinegoziano le condizioni relative ai contratti di appalto soggetti a riduzione; la riduzione prevista sarà operativa solo dopo la rinegoziazione suddetta; ».

****8. 27.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 dicembre 2012 » sono inseriti i seguenti periodi: « le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale rinegoziano le condizioni relative ai contratti di appalto soggetti a riduzione; la riduzione prevista sarà operativa solo dopo la rinegoziazione suddetta; ».

****8. 7.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 dicembre 2012 » è inserito il seguente periodo: « le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale rinegoziano le condizioni relative ai contratti di appalto soggetti a riduzione; ».

***8. 5.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 dicembre 2012 » è inserito il seguente periodo: « le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale rinegoziano le condizioni relative ai contratti di appalto soggetti a riduzione; ».

***8. 28.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole « senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile ».

****8. 2.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole « senza alcun onere a carico delle stesse, e

ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile.» sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile ».

****8. 29.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

b-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *a)* non si applicano qualora i prezzi unitari dell'appalto non superino i prezzi unitari di riferimento di cui alla lettera *b)*.

***8. 9.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

b-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *a)* non si applicano qualora i prezzi unitari dell'appalto non superino i prezzi unitari di riferimento di cui alla lettera *b)*.

***8. 30.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Il presente articolo non si applica ai contratti di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitaria Nazionale ed ai contratti che da questi derivano.

****8. 3.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Il presente articolo non si applica ai contratti di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ed ai contratti che da questi derivano ».

****8. 33.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Ai fini del presente articolo la somministrazione di alimenti è equiparata alla cessione degli stessi ».

***8. 31.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Ai fini del presente articolo la somministrazione di alimenti è equiparata alla cessione degli stessi ».

***8. 4.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Il comma 7 non si applica ai contratti di acquisto di beni e servizi da

parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ed ai contratti che da questi derivano ».

****8. 6.** Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Il comma 7 non si applica ai contratti di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ed ai contratti che da questi derivano ».

****8. 32.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. Al fine di incoraggiare il consumo di prodotti naturali e privi di grassi e di conservanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici ».

8. 34. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

9. 2. Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento del personale in servizio, di ruolo e a tempo determinato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. 1. Mancuso.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 92 del decreto legislativo n. 219 del 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti anche dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ».

10. 4. Bocciardo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 122, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA, l'elenco dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale rilasciata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate ».

*** 10. 2.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 122, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA, l'elenco dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale rilasciata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate ».

*** 10. 8.** Binetti, Calgaro, De Poli.

All'articolo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale effettuata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui, in particolare, all'articolo 119 primo comma del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate ».

10. 7. De Nichilo Rizzoli.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: di particolare rilevanza.

*** 10. 3.** Castellani.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: di particolare rilevanza.

*** 10. 5.** Ravetto.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: di particolare rilevanza.

*** 10. 9.** Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: di particolare rilevanza.

*** 10. 13.** Ciccioli.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: di particolare rilevanza.

*** 10. 6.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Analogamente al fine di garantire l'unitarietà del sistema farmaceutico e l'equità nell'accesso alle cure eventuali decisioni concernenti l'equivalenza terapeutica o del risultato terapeutico atteso tra farmaci devono essere adottate a livello nazionale dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di AIFA sulla base di solide prove scientifiche.

10. 1. Ravetto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo di inserire entro sei settimane i medesimi medicinali nei suddetti prontuari ed elenchi.

10. 10. Palagiano.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché rappresentanti delle Organizzazioni civiche di

tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative.

10. 11. Miotto, Sarubbi, Pedoto, Buchino, Grassi, Murer, Sbroliini, Bossa, Burtone, D'Incecco.

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di presidi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.

6-ter. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma *6-bis* le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del farmaco o del presidio e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.

6-quater. La documentazione di cui al comma *6-ter* è valutata da una commissione nominata dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge.

6-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi *6-bis* e seguenti del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

10. 12. Palagianò.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

Conseguentemente sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

11. 32. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

11. 5. Mancuso.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti fino a: stabilito al 31 dicembre 2013.

11. 15. Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli fino a: rinegoziazione del prezzo.

* **11. 2.** Cazzola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata fino a: la procedura di rinegoziazione del prezzo.

* **11. 8.** Di Virgilio, Barani, Castellani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata fino a: la procedura di rinegoziazione del prezzo.

* **11. 19.** Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata fino a: la procedura di rinegoziazione del prezzo.

* **11. 28.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata fino a: la procedura di rinegoziazione del prezzo.

*** 11. 37.** Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 1, sopprimere le parole da e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata fino a la procedura di rinegoziazione del prezzo.

*** 11. 56.** Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: e prevedendo che gli stessi siano soggetti a prescrizione medica.

11. 12. Bocciardo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: sono esclusi da questo ultimo gruppo i farmaci con un ricavo industria inferiore ai 5 euro.

11. 21. De Nichilo Rizzoli.

All'articolo 11, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2013 con le seguenti: al 31 giugno 2014.

11. 6. Mancuso.

All'articolo 11, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

11. 7. Mancuso.

Sopprimere i commi 3 e 4.

11. 22. Abelli.

Sopprimere il comma 3 e conseguentemente l'ultimo periodo del comma 4.

*** 11. 18.** Ravetto.

Sopprimere il comma 3, e conseguentemente l'ultimo periodo del comma 4.

*** 11. 55.** Ciccioli.

Sopprimere il comma 3 e conseguentemente l'ultimo periodo del comma 4.

*** 11. 38.** Binetti, De Poli.

Sopprimere il comma 3.

**** 11. 14.** Ravetto.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.

**** 11. 51.** Roccella.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 11. 1.** Cazzola.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 11. 9.** Mancuso.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 11. 34.** Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

**** 11. 13.** Ravetto.

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

**** 11. 27.** Castellani, Bocciardo.

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

**** 11. 40.** Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

« Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenta nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente per esigente speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 ».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

**** 11. 54.** Ciccioli.

Al comma 3, lettera b), capoverso dopo le parole: è ammessa unicamente aggiungere le seguenti: per esigenze speciali del paziente.

11. 45. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: nel caso in cui fino a: farmaco non autorizzato con le seguenti: per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

*** 11. 17.** Ravetto.

All'articolo 11, comma 3 lettera b), sostituire le parole da: nel caso in cui fino a farmaco non autorizzato con le seguenti: per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

*** 11. 23.** Moroni.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: nel caso in cui fino a: farmaco non autorizzato con le seguenti: per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

*** 11. 33.** Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: nel caso in cui fino a: farmaco non autorizzato con le seguenti: per esigenze speciali del paziente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

*** 11. 52.** Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: un profilo di sicurezza con riferimento all'impiego proposto non inferiore... con le seguenti: un rapporto rischio – beneficio, con riferimento all'impiego proposto, analogo...

11. 49. Lenzi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: il medicinale possieda un profilo di sicurezza aggiungere le seguenti: e di efficacia.

11. 48. Miotto, Bucchino, Grassi, Murer, Sbrollini, Bossa, Burtone, D'Incecco.

All'articolo 11, comma 3, lettera b), capoverso sopprimere le parole da: quest'ultimo fino alla fine del periodo.

11. 44. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo 11, sopprimere e commi 4 e 5.

11. 10. Di Virgilio.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **11. 24.** Castellani, Bocciardo.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **11. 31.** Binetti, De Poli, Calgaro.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **11. 53.** Ciccioli.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* **11. 47.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Sopprimere il comma 4.

11. 50. Lenzi.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. La farmacia ospedaliera, anche tramite delega terza, può, attraverso operazioni di riconfezionamento del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire monodosi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altre strutture convenzionate e/o residenziali, ovvero da consegnare all'assistito sotto il controllo della struttura pubblica. I preparati di cui al periodo precedente possono essere distribuiti anche attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Le operazioni di confezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona preparazione.

11. 30. Zeller, Brugger.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 3. Cazzola.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: corredati di foglietto illustrativo e numero di lotto di produzione, data di scadenza ed indicazione per la corretta conservazione.

11. 42. Laura Molteni, Fabi, Martini.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Aifa, con provvedimento generale, può autorizzare le farmacie aperte al pubblico ad eseguire preparazioni magistrali, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di medicinali regolarmente in commercio.

11. 20. Bocciardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis) Le farmacie aperte al pubblico possono allestire su prescrizione medica preparati magistrali attraverso l'utilizzo di un medicinale di origine industriale secondo condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ».

11. 39. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 5, sopprimere le parole: in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali.

11. 11. Bocciardo.

All'articolo 11, comma 5, primo periodo, dopo la parola: residenziali *aggiungere le seguenti:* mettendo in atto procedure per consentire all'assistito il corretto utilizzo e conservazione dei medicinali medesimi.

11. 43. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole, e, nel caso delle farmacie, delle norme di buona preparazione.

11. 11. Bocciardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

11. 4. Cazzola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è soppresso.

* **11. 26.** Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è soppresso.

* **11. 25.** Lulli.

Aggiungere infine il seguente comma:

5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sopprimere il comma 11-bis.

* **11. 58.** Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è soppresso.

* **11. 35.** Castellani, Binetti, De Poli, Calgareo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescrive, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, è tenuto ad indicare la denominazione del principio attivo con il nome dell'azienda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; il farmacista non può comun-

que proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.

**** 11. 29.** Castellani, Bocciardo.

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere infine il seguente comma:

« 5-bis. Il comma 11-bis, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è sostituito dal seguente:

1. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescrive i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è tenuto a indicare la denominazione del principio attivo con la denominazione del principio attivo con il nome dell'Agenda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale seguito dalla denominazione del principio attivo.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27; il farmacista non può comunque proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.

**** 11. 57.** Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescrive, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, è tenuto ad indicare la denominazione del

principio attivo con il nome dell'azienda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; il farmacista non può comunque proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.

**** 11. 36.** Castellani, Binetti, De Poli, Calgaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescrive, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, è tenuto ad indicare la denominazione del principio attivo con il nome dell'azienda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; il farmacista non può comunque proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.

**** 11. 46.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è inserito il seguente:

14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011

tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013.

11. 16. De Luca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della sicurezza per i pazienti, le operazioni di ripartizione e di riconfezionamento dei medicinali di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono comunque garantire il mantenimento di informazioni indispensabili quali la posologia, le controindicazioni, le avvertenze, la data di scadenza, la corretta conservazione, nonché il numero di lotto di produzione.

11. 41. Palagiano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(modifiche al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva ».

11. 01. Palagiano.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 12.

1. La domanda di classificazione di un medicinale dal Servizio sanitario nazionale

è istruita dall'AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda farmaceutica interessata può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di un medicinale di cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda di classificazione riguardante farmaci orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 può essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, previo rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Tecnico Scientifica.

4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il rigetto della domanda è comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione è fondata. Parimenti documentata è la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

5. Fatta eccezione per i medicinali che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, i medicinali che ottengono un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007 o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono automaticamente collocati in apposita sezione, che sarà oggetto di re-

golamentazione da parte dell'AIFA entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di una eventuale domanda di classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.C.E. della decisione della Commissione Europea in merito ai medicinali a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007, l'AIFA pubblica ne dà comunicazione ai sensi della normativa vigente. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le indicazioni della classificazione ai sensi del presente comma sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

5-bis. La medesima disposizione trova applicazione anche nei confronti dei medicinali di importazione parallela di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1997.

6. Il medicinale equivalente ai sensi di legge e il medicinale biosimilare, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, di un medicinale di riferimento di cui è scaduto il brevetto, che risulti classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale, è automaticamente collocato nella stessa classe del medicinale di riferimento se è offerto ad un prezzo scontato di un valore predeterminato e correlato a volumi di vendita stabiliti con apposito provvedimento dell'AIFA da emanarsi entro 30 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

6-bis. La medesima disposizione trova applicazione anche nei confronti dei medicinali di importazione parallela di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1997.

7. Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato all'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di cui al comma 5 ed già classificato come farmaco erogabile dal servizio sanitario nazionale, il medicinale non può essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della rimborsabilità del medicinale medesimo, nonché della pubblicazione ai sensi della normativa vigente del nuovo prezzo a cura dell'AIFA. Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato all'immissione in commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e già classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche contiene, altresì, il prezzo concordato in seguito alla nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma della rimborsabilità del medicinale.

8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato il comma 6.

9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 all'Istituto superiore di sanità sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, l'Istituto superiore di sanità, raccordandosi con l'AIFA, svolge le competenze ad esso già attribuite, secondo le modalità previste dalle previgenti disposizioni. Sono, altresì, trasferite all'AIFA le competenze di cui alla lettera t), numeri 1) e 1-bis) dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 211. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attri-

buite dal citato decreto legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri:

a) a ciascun comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo da rispettare il parametro di un comitato per milione di abitanti;

b) la scelta dei comitati etici da confermare tiene conto della numerosità del parere unico per sperimentazione clinica emessi nel corso dell'ultimo triennio;

c) la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici e sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati;

d) è assicurata l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici fra diversi comitati.

11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino all'entrata in vigore del predetto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. A decorrere dal 1° marzo 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, è gestita esclusivamente con modalità telematiche,

attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. ».

12. 1. Porcu.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2.

12. 9. Roccella, Di Virgilio.

Al comma 2, dopo la parola: « farmaci » aggiungere le seguenti: soggetti a prescrizione medica.

12. 2. Bocciardo.

Dopo il 4 comma inserire il seguente:

4-bis: « All'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti "salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel qual caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro" ».

12. 8. Burtone.

Al comma 5, sostituire le parole: di esperti con le seguenti: delle competenze.

12. 3. Bocciardo.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

....., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute l'Istituto superiore di sanità, raccordandosi con l'AIFA, svolge le competenze ad esso già attribuite, secondo le modalità previste dalle previgenti disposizioni. Sono, altresì

trasferite all'AIFA le competenze di cui alla lettera t), numeri 1) e 1-bis) dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 211.

12. 6. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione di tale decreto l'Istituto superiore di sanità svolge le competenze ad esso già attribuite, secondo le modalità previste dalle previgenti disposizioni ».

12. 12. Roccella, Di Virgilio.

Sopprimere il comma 6.

12. 11. Roccella, Di Virgilio.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Entro novanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a una riorganizzazione dei Comitati Etici esistenti sulla base della nuova organizzazione provinciale o sulla base di macroorganizzazioni sanitarie sovraprovinciali (aree vaste), con conseguente riduzione del loro attuale numero, nonché ad una aggregazione per aree tematiche omogenee dei Comitati Etici degli IRCCS, previo riordino di tali istituti secondo quanto disposto nei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 14 del presente decreto ».

12. 10. Lenzi.

Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « In ordine ai criteri di individuazione dei Comitati etici e del loro numero, si tenga conto della qualità e quantità delle sperimentazioni cliniche, con periodico aggiornamento, così come risultanti dall'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche ed i comitati etici,

istituito presso l'AIFA, e del dato di popolazione ».

12. 5. Vessa, Formichella.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: istituiti nel numero massimo di 1 per milione di abitanti *aggiungere le seguenti:* fatti salvi i comitati etici istituiti presso gli IRCCS pubblici e di diritto privato.

* **12. 4.** Abelli.

Al comma 6, alla fine del terzo periodo aggiungere le seguenti parole: fatti salvi i comitati etici istituiti presso gli IRCCS pubblici e di diritto privato.

* **12. 7.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« 1. All'articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto in calce il seguente periodo: « Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma ».

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole « di Paesi terzi » sono aggiunte le seguenti: « salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel guai caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro ».

12. 01. Girlanda.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

« 12-bis: all'articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma ».

12. 02. De Nichilo Rizzoli.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: ponderale di ceppo omeopatico.

13. 10. Miotto.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettera a) e c), i cui lotti di prodotti venduti siano al di sotto delle 1.000 unità si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, in ragione della misura di un quinto, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV.

13. 6. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettera a) e c), i cui lotti di prodotti venduti siano al di sotto delle 500 unità non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV.

13. 14. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettera a) e c), i cui lotti di prodotti venduti siano al di sotto delle 400 unità non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV.

13. 3. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettera a) e c), i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV.

***13. 9.** Miotto, Lenzi.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettera a) e c), i cui lotti di prodotti vendita siano al di sotto delle 300 unità non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV.

***13. 11.** Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I primi tre periodi del comma 11 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: « Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013.

Con il medesimo decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, con l'esclusione dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre ».

13. 2. Porcu.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per un importo massimo pari ad un decimo dello stesso.

***13. 4.** Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per un importo massimo pari ad un decimo dello stesso.

***13. 8.** Sarubbi, Pedoto, Miotto, Buchino, Grassi, Murer, Sbrillini, Bossa, Burtone, D'Incecco.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per un importo massimo pari ad un settimo dello stesso.

13. 5. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per un importo massimo pari ad un sesto dello stesso.

13. 12. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per un importo massimo pari ad un quinto dello stesso.

13. 13. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dovuto nella misura ridotta al 10 per cento dell'importo previsto per i farmaci allopatrici, viste la specificità del settore dei rimedi omeopatici.

13. 7. Palagiano.

Dopo il comma 4, aggiungere il comma:

4-bis. All'articolo 84, del Decreto legislativo n. 193/2006, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e successive modificazioni ».

13. 1. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali ».

13. 01. Bocciardo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, le nuove sedi farmaceutiche individuate, collocate nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Ordinanza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012, sono escluse dal concorso straordinario delle relative Regioni, da bandirsi ai sensi della citata disposizione.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni di cui al primo comma provvedono all'individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie sulla base delle esigenze di assistenza della popolazione rideterminatesi a seguito degli eventi tellurici, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Conseguentemente, la relativa Regione bandisce un concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi di cui al presente articolo ai sensi e nel rispetto del citato articolo 11.

13. 02. De Nichilo Rizzoli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata in favore dei pazienti, costituito da prestazioni di piccoli interventi di primo soccorso e da interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea, iscritto all'albo professionale e non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'esatta osservanza delle terapie mediche da parte dei malati;

b) prevedere anche forme di remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera a) da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

13. 03. Bocciardo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi medici a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata in favore dei pazienti, costituito da prestazioni di piccoli interventi di primo soccorso e da interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto Soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea, iscritto all'albo professionale e non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'esatta osservanza delle terapie mediche da parte dei malati;

b) prevedere anche forme di remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera a) da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio Sanitario Nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

13. 04. Abrignani.

ART. 14.

Sopprimere i commi da 2 a 7.

14. 16. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 aggiungere le seguenti: alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.

* **14. 21.** Roccella.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 aggiungere le seguenti: alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.

* **14. 20.** Bucchino, Miotto, Pedoto, Grassi, Murer, Sbröllini, Bossa, Burstone, D'Incecco.

Sopprimere i commi 8 e 9.

** **14. 4.** Patarino, Muro.

Sopprimere i commi 8 e 9.

** **14. 1.** D'Anna, Moffa, Calero Ciman, Catone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Sopprimere il comma 9.

* **14. 2.** D'Anna, Moffa, Calero Ciman, Catone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Sopprimere il comma 9.

* **14. 5.** Patarino, Muro.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

** **14. 3.** D'Anna, Moffa, Calero Ciman, Catone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

** **14. 6.** Patarino, Muro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 1 dell'articolo 12, della legge 12 aprile 1991, n. 136 è sostituito dal seguente: . Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai medici veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, società, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Enpav da tutti i soggetti che sono tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione, ivi incluso il datore di lavoro in caso di prestazioni rese da medici veterinari dipendenti ».

14. 7. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 12, della legge 12 aprile 1991, n. 136 deve essere interpretata nel senso che su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai medici veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, società, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Enpav da tutti i soggetti che sono tenuti alla riscossione del

corrispettivo della prestazione, ivi incluso il datore di lavoro in caso di prestazioni rese da medici veterinari dipendenti ».

14. 8. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Al comma 11, sopprimere il periodo: Il Ministro della salute e regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati.

14. 9. Abelli.

Al comma 11, al terzo periodo, sopprimere le parole: nonché sospendere cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati.

14. 17. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero-professionale in intramoenia, purché entrambi siano svolti nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

14. 11. Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, la lettera *b*) è così modificata:

« *1-bis.* Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, con esclusione del rappresentante del-

l'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto ».

14. 14. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 2012 è fatta salva la previsione contenuta nell'articolo 34-*bis*, comma 4 decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 ».

14. 15. Binetti, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 2012 è fatta salva la previsione contenuta nell'articolo 34-*bis*, comma 4 decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009.

14. 10. Porcu.

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria on-line).

1. Il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tecnologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è

maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:

a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;

b) i teleconsulti, che consentono al medico o al paziente di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;

c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche eccetera), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzati dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero della Salute di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.

14. 02. Palagiano.

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo di cui al presente comma, possono documentare la sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide ».

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

14. 03. Borghesi, Palagiano.

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai

livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

14. 01. Palagianò.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione della medicina generale rimangono disciplinati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto in esso previsto. È fatta salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento ».

*** 15. 1.** Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione

della medicina generale rimangono disciplinati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto in esso previsto. È fatta salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento ».

*** 15. 3.** Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione della medicina generale rimangono disciplinati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto in esso previsto. È fatta salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento ».

*** 15. 5.** Fucci.

Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I medici titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Nell'ambito della nuova convenzione di medicina generale è previsto che una parte adeguata di attività oraria sarà dedicata ad assicurare l'assistenza al personale di cui al comma 89.

**** 15. 2.** Mancuso.

Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I medici titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Nell'ambito della nuova convenzione di medicina generale è previsto che una parte adeguata di attività oraria sarà dedicata ad assicurare l'assistenza al personale di cui al comma 89.

**** 15. 4.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per il servizio sanitario regionale, in materia di pagamenti per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e per l'incremento dell'offerta sanitaria non a carico del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « provvedono ai sensi del secondo periodo del presente comma ».

2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « il regolare svolgimento », a « di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « la compiuta attuazione dei piani predisposti ai sensi dell' »;

b) dopo le parole: « equilibrio finanziario » sono aggiunte le seguenti: « e garantire i livelli essenziali di assistenza »;

c) dopo le parole: « azioni esecutive », sono aggiunte le seguenti: « , anche ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »;

d) dopo le parole: « fino al 31 dicembre » le parole da: « 2012 » a: « i pignoramenti », sono sostituite dalle seguenti: « 2013. I vincoli di indisponibilità sulle somme pignorate »;

e) dopo le parole: « dalla legge n. 122 del 2010 », le parole da « non producono effetti » a: « durante il suddetto periodo. », sono sostituite dalle seguenti: « sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i Tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo ».

3. All'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis) Per il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 220 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, per le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto stabilito nel precedente numero 4), per il biennio 2012-2013, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità è erogato il 50 per cento della quota di accantonamento del 3 per cento del fondo sanitario regionale di cui alla predetta disposizione ».

4. Al comma 3, dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: « al fabbisogno complessivo ».

15. 01. Girlanda.

Dopo l'articolo 15-bis aggiungere:

ART. 15-ter.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, 2, 4, 6, 7, si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.

15. 03. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

15. 02. Froner.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una lettera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente il documento finale approvato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, sulla riforma della politica comune della pesca	302
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05858 Di Pietro: Sulla mancata fornitura, da parte dell'AGEA e di altri soggetti competenti, dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari in materia di quote latte, richiesti dall'Agecontrol Spa, nell'ambito di uno specifico progetto di verifica della produzione nazionale di latte vaccino	303
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	313
5-07525 Paolo Russo: Iniziative per la tutela internazionale del pecorino romano DOP, in relazione ad alcuni casi di contraffazione	304
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	314
5-07759 Cenni: Sul processo di riorganizzazione conseguente alla soppressione dell'INRAN, con particolare riferimento alla situazione del personale	304
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	316
5-07957 Delfino: Iniziative in favore del settore cunicolo	304
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	318
5-07917 Negro: Iniziative per il mantenimento del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine	304
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	319
5-08016 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'effettiva applicazione dall'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali per impieghi agricoli	305
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	321

RISOLUZIONI:

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatoxine nella produzione di mais (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	305
ALLEGATO 7 (Proposta di testo unificato presentata dal deputato Servodio)	322
ALLEGATO 8 (Nuova formulazione della proposta di testo unificato presentata dal Presidente) ..	326

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308
ALLEGATO 9 (Proposta di parere presentata dal relatore)	330

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.05.

Su una lettera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente il documento finale approvato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, sulla riforma della politica comune della pesca.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale era stato trasmesso il documento finale approvato dalla Commissione al termine dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, degli atti dell'Unione europea relativi alla riforma della politica comune della pesca, ha inviato, in data 18 settembre, la seguente lettera:

« Signor Presidente,

ho ricevuto la Sua cortese lettera del 1° agosto scorso, con la quale mi ha trasmesso il documento, approvato dalla Commissione da Lei presieduta, sul processo di riforma in corso della politica comune della pesca (PCP).

Desidero, prima di tutto, farLe giungere un particolare ringraziamento per il pregevole contributo offerto. Le indicazioni contenute nel documento torneranno particolarmente utili, in vista dell'avvio nei prossimi mesi del procedimento di codificazione con il Parlamento europeo.

Peraltro, ho avuto modo di constatare che larga parte delle indicazioni rivolte al Governo dalla Commissione Agricoltura sono già state riprese nell'accordo generale raggiunto dal Consiglio dell'Unione europea a conclusione della sessione del 12 e 13 luglio scorso.

In particolare, ricordo l'arresto temporaneo delle attività di pesca, inserito nella

lista delle misure tecniche ritenute valide dal Consiglio, ai fini della protezione delle risorse ittiche. In tal modo, sono state poste le condizioni per continuare ad assicurare un cofinanziamento comunitario alle compensazioni al reddito dei pescatori.

Per quanto concerne l'obbligo di sbarco di tutte le catture – il cosiddetto divieto di rigetto in mare – la disposizione sarà applicata solo alle specie per le quali è già fissata una taglia minima di cattura, così come specificate nel terzo allegato del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio riguardante le misure tecniche e di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo.

Inoltre, è stato previsto un margine di tolleranza, pari al 5 per cento delle catture totali, e il nuovo obbligo sarà operativo secondo un calendario differenziato a partire dal 2015 e sino al 2019, come nel caso delle specie demersali del Mediterraneo.

In sostanza, l'intesa raggiunta in seno al Consiglio sul divieto dei rigetti in mare consente di limitare l'impatto della nuova disposizione sui nostri pescatori rendendo nello stesso tempo meno onerosa l'attività di controllo che dovrà essere svolta dall'Amministrazione.

Passando al criterio del rendimento massimo sostenibile, è stato stabilito che entrerà in vigore a partire dal 2015 per tutti gli stock per i quali sono già a disposizione sufficienti dati scientifici. Per le altre, la scadenza sarà allungata, ma in ogni caso non oltre il 2020.

Per le catture multispecifiche, come quelle che prevalgono nel Mediterraneo, il Consiglio ha convenuto che il rendimento massimo sostenibile dovrà essere attuato tenendo conto delle interazioni nella gestione delle diverse specie interessate, in modo da concentrare l'attenzione solo sulle quelle in maggiore sofferenza biologica.

Sulla questione delle concessioni di pesca trasferibili, è prevalsa in seno al Consiglio la linea di affidare ai singoli Stati membri la facoltà di renderle operative o meno a livello nazionale.

Su precisa richiesta dell'Italia, il Consiglio ha anche stabilito che il varo delle concessioni di pesca trasferibili potrà es-

sere collegato alla revisione dei massimali stabiliti in termini di stazza e potenza motrice per le flotte da pesca. Abbiamo inteso così aprire la strada ad una regolarizzazione della potenza motrice installata sulle imbarcazioni battenti bandiera italiana. È un problema che si trascina da molto tempo, e particolarmente sentito dalle associazioni di categoria.

Infine, il Consiglio ha previsto il varo di un sistema comunitario di etichettatura dei prodotti della pesca che prevede, oltre alle informazioni di carattere tecnico e scientifico, anche quelle riguardanti l'impatto socio-economico delle catture. In altri termini, la sostenibilità della pesca nel lungo periodo.

Alcune questioni, ovviamente, dovranno essere ulteriormente approfondite nel prosieguo del negoziato.

In particolare, mi riferisco al rilancio dell'acquacoltura ed alla questione della "regionalizzazione" del processo decisionale, al fine di assicurare, come sottolineato nel documento che mi ha trasmesso, una gestione adeguata alle diverse realtà sociali ed economiche che contraddistinguono la pesca nell'Unione Europea.

A questo riguardo, desidero informarLa che la Commissione europea, dopo la conclusione del processo di riforma della PCP, intende avviare una riflessione sui risultati maturati con l'applicazione del regolamento n. 1967/2006 riguardante la pesca nel Mar Mediterraneo, anche al fine di rimediare alle incongruenze che si sono oggettivamente manifestate.

Avremo, quindi, modo di ritornare in tempi brevi su questi argomenti di grande impatto per le nostre imprese di settore.

Voglia gradire i sensi della mia più alta stima e considerazione.

Cordiali saluti

FIRMATO: Mario Catania ».

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05858 Di Pietro: Sulla mancata fornitura, da parte dell'AGEA e di altri soggetti competenti, dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari in materia di quote latte, richiesti dall'Age-control Spa, nell'ambito di uno specifico progetto di verifica della produzione nazionale di latte vaccino.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), replicando quale cofirmataria dell'interrogazione, manifesta sorpresa per il fatto che proprio il Governo tecnico abbia dato una risposta in linguaggio « politichese », prescindendo da dati o da verifiche. Parimenti, manifesta meraviglia non solo per l'asserita mancanza di precedenti richieste di informazioni, che le risultano invero regolarmente avanzate in data 17 novembre 2011, ma anche per l'assoluta mancanza di dubbi del Governo, anche di fronte a dichiarazioni sull'età delle mucche, inverosimilmente innalzata di dieci volte. Ritiene pertanto che si stia perseverando in un errore, quello di non ricercare la verità, e non ne capisce le ragioni. Quindi, nel reiterare la sua richiesta di dati relativi alle campagne lattifere dal 1995 al 2009 – che dovrebbero essere forniti dall'AGEA – osserva che solo l'esame di questi ultimi potrebbe finalmente consentire di fare chiarezza sulla vicenda delle quote latte.

Ricorda infine che lo scopo della sua parte politica era anche quello di invitare il Governo a tenere presenti le risultanze delle indagini dei carabinieri. Ma, mentre finora il Governo non ha dato seguito a tale invito, ritiene che gli allevatori, di fronte a quelle risultanze, non potranno rimanere inerti. Ribadisce pertanto l'invito a rendere disponibili i dati in questione e

a rendere la verità agli allevatori, che non possono essere chiamati a pagare per errori dell'AGEA.

5-07525 Paolo Russo: Iniziative per la tutela internazionale del pecorino romano DOP, in relazione ad alcuni casi di contraffazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto per la particolare attenzione rivolta dal Governo ai profili di tutela delle produzioni alimentari di qualità italiane, manifestata non solo a livello nazionale, ma anche europeo e internazionale.

5-07759 Cenni: Sul processo di riorganizzazione conseguente alla soppressione dell'INRAN, con particolare riferimento alla situazione del personale.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), replicando, nel ringraziare il Governo per la risposta fornita, particolarmente ricca di dati e informazioni, esprime tuttavia alcune riserve che le impediscono di dichiarare una sua completa soddisfazione. In primo luogo, infatti, il pagamento degli stipendi del personale appare legato alle vicende di bilancio dell'INRAN. In secondo luogo, si ha la netta impressione che il Ministero voglia mantenere margini di libertà in merito alla utilizzazione di soggetti per la certificazione delle sementi. Ritiene che ciò manifesti un certo grado di confusione, che si aggiunge alle complicate vicende delle competenze del soppresso Ente sementi elette. Al riguardo, evidenzia che tale situazione potrebbe condurre non solo ad una perdita di competenze, ma soprattutto al rischio di disperdere alcune attività remunerative, come quelle svolte in

precedenza dall'ENSE, ora di fatto bloccate per motivi procedurali.

Osserva infine che l'ultima parte dell'interrogazione conteneva la richiesta di definire se tale ulteriore riorganizzazione debba considerarsi definitiva o transitoria e che a tale richiesta non è stata data risposta adeguata.

5-07957 Delfino: Iniziative in favore del settore cunicolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, fa presente che la sua interrogazione intendeva richiamare l'attenzione del Governo sul settore cunicolo, che sta attraversando una crisi, soprattutto sul versante del riconoscimento del prezzo. Osserva peraltro che il Governo ha indicato un percorso condivisibile, soprattutto con riferimento al piano di settore, attraverso il quale rafforzare l'etichettatura e la certificazione di qualità, non ancora definiti in sede comunitaria, come invece auspicato dai produttori. Ritiene infatti che si possono in ogni caso definire percorsi che tutelino i prodotti italiani che mostrano una qualità superiore.

Quanto ai prodotti di importazione spacciati per italiani, giudica necessario un rafforzamento dei controlli sanitari e di qualità, per dare maggiori garanzie non solo ai consumatori, ma anche ai produttori, quanto alla loro giusta remunerazione.

Si dichiara infine soddisfatto per la risposta e auspica che il piano di settore trovi presto una sua definizione d'intesa con le organizzazioni di settore.

5-07917 Negro: Iniziative per il mantenimento del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo e preannuncia la presentazione di una risoluzione, al fine di rafforzare su tale tema l'azione del Governo con una presa di posizione della Commissione Agricoltura.

5-08016 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'effettiva applicazione dall'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali per impieghi agricoli.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Corrado CALLEGARI (LNP), replicando, non sa se dirsi soddisfatto della risposta del Governo, considerato che sono trascorsi quasi dieci anni dall'autorizzazione europea all'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali impiegati in agricoltura senza che tale agevolazione sia divenuta operante. Chiede pertanto al Governo, che è consapevole di tale situazione incresciosa e forse ridicola, di attivarsi affinché il regime di esenzione possa essere finalmente operativo nell'arco di qualche settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e d'intesa con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-06984 Catanoso è rinviato ad altra seduta. Dichiarata conclusa lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 25 settembre.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione congiunta delle risoluzioni è iniziata nella seduta del 19 settembre ed è proseguita nella seduta del 25 settembre, nel corso della quale ha presentato una proposta di testo unificato. Nelle predette sedute il sottosegretario Braga ha espresso il parere del Governo.

Avverte quindi che l'onorevole Bellotti ha presentato una ulteriore risoluzione, recante il numero 7-00994, che – se non vi sono obiezioni – sarà discussa congiuntamente alle altre.

(Così rimane stabilito).

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione potrebbe pervenire ad una risoluzione unitaria, sulla base delle proposte contenute nel testo da lui presentato nella precedente seduta, integrate dal primo impegno della nuova risoluzione Bellotti 7-00994 e dalle proposte avanzate in via informale dall'onorevole Servodio, che invita ad illustrare alla Commissione.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel ringraziare il Presidente per il suo lavoro di mediazione e proposta, illustra una proposta di testo unificato (*v. allegato 7*), precisando che la stessa contiene alcune integrazioni al testo già presentato dal Presidente nella precedente seduta, tenendo anche conto della risoluzione approvata di recente dalla Commissione Agricoltura del Senato sull'impatto delle micotossine sulla filiera agroalimentare del grano duro.

In particolare, il testo proposto fa riferimento alla produzione cerealicola in generale e alle relative micotossine e pre-

vede tre ulteriori impegni per il Governo. In primo luogo, si impegna il Governo ad operare affinché sia adottata a livello europeo una corretta classificazione legale dell'età dei bambini ai fini dei prodotti alimentari destinati alla loro alimentazione, classificazione che dovrebbe far riferimento alla soglia dei quattordici anni anziché a quella attuale dei tre anni. Inoltre, il Governo dovrebbe adottare iniziative in ambito nazionale ed europeo per l'armonizzazione delle normative in materia di micotossine presenti negli alimenti con quelle dei paesi extraeuropei più virtuosi, nella prospettiva di tutelare adeguatamente – anche alla luce del principio di precauzione – la sicurezza dei consumatori tenendo conto anche dei livelli medi di consumo di prodotti a base di grano duro ravvisabili in Italia. Infine, si propone di impegnare il Governo all'introduzione dell'obbligo di indicare in etichetta il valore delle micotossine contenute nei prodotti alimentari.

Luca BELLOTTI (Pdl) illustra la sua nuova risoluzione 7-00994, sottolineando che la stessa ha l'intento provocatorio di far comprendere al Governo la necessità di trovare una soluzione ai problemi in discussione. Dichiarò poi che sarebbe imbarazzato ad appoggiare una risoluzione unitaria, quando il Governo non formula alcuna indicazione di fattibilità.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a tener distinte le diverse questioni che attengono alle decisioni della Commissione e all'operato del Governo. In ogni caso, fa presente che ove non si pervenisse ad una risoluzione unitaria, ma fossero mantenute le singole risoluzioni, non tutte sarebbero approvate.

Presenta infine una nuova formulazione della sua proposta di testo unificato, nei termini in precedenza indicati (*vedi allegato 8*).

Luca BELLOTTI (Pdl) ritiene che una risoluzione unitaria potrebbe essere formulata solo in termini essenziali, ovvero come esposizione del problema e impegno

al Governo ad attivarsi affinché esso sia risolto.

Fabio RAINIERI (LNP), concordando con il deputato Bellotti, rileva che le analisi del latte fanno registrare un aumento delle aflatossine, che può comportare rischi seri per le produzioni alimentari. Chiede pertanto al Governo cosa intenda fare al riguardo, tenendo presente che il problema investe tutta la stagione produttiva fino al prossimo raccolto e sottolineando che, in assenza di provvedimenti adeguati, si potrebbe verificare una situazione molto seria per le aziende agricole. Ricorda infine i limiti ben più alti posti dalla normativa statunitense.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la sua proposta di risoluzione unitaria necessita di una valutazione approfondita da parte del Governo, in particolare per quanto riguarda la parte in cui recepisce le proposte dell'onorevole Servodio, che investono le competenze del Ministero della salute.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime preoccupazione per le dichiarazioni del deputato Rainieri, rilevando che – al di là delle preoccupazioni per le aziende – non può sottacere, da cittadino, i rischi per la salute dei consumatori derivanti dalla presenza di micotossine. Al riguardo, ritiene necessario effettuare i dovuti controlli, evidenziando altresì il rischio di produrre un allarme che si ripercuoterebbe negativamente sulle produzioni italiane.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che le questioni sollevate dalle risoluzioni siano assolutamente fondamentali rispetto a un quadro di coerenza complessiva come quello sempre perseguito dalla sua parte politica e dalla Commissione per conseguire sviluppo e crescita dell'agricoltura italiana. Ricorda infatti l'attenzione sempre posta a tal fine sul binomio sicurezza alimentare e qualità dei prodotti.

La presentazione di una risoluzione da parte sua, poi, non solo intendeva rimar-

care la diversa posizione del suo gruppo rispetto alla prima risoluzione proposta dal collega Bellotti, ma anche suscitare una riflessione. In particolare, le emergenze conseguenti alle condizioni climatiche della stagione agricola passata ritiene debbano essere affrontate in coerenza e non in controtendenza rispetto all'impegno finora profuso nella direzione della qualità dei prodotti italiani e della sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda poi la proposta di risoluzione unitaria, fa presente che essa sarà attentamente valutata e sarà oggetto di confronto, al fine di produrre non una qualunque risoluzione, ma un impegno del Governo per dare risposte concrete ad allevatori e produttori che si trovano a fronteggiare una situazione di difficoltà.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel sottolineare che il Presidente ha tentato una mediazione di profilo alto, ricorda che il Governo si è già pronunciato in senso contrario sull'ipotesi di una deroga ai limiti relativi alla presenza di aflatossine, in quanto contrastante con la normativa europea.

A suo giudizio, tale ipotesi di deroga non è praticabile perché si pone in contraddizione, non solo con le norme dell'Unione europea, ma soprattutto con la necessità di tutelare la salute dei consumatori, che potrebbe essere compromessa da materie prime che si sa essere inidonee. Inoltre, tale ipotesi contrasterebbe con le politiche perseguite in questi anni dalla Commissione, che ha puntato sui temi della qualità e della salubrità delle produzioni italiane.

Ritiene invece possibile chiedere al Governo di impegnarsi a livello nazionale ed europeo per l'adozione di misure per fronteggiare le difficoltà economiche del comparto interessato, ferme restando le necessarie garanzie in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari.

In questi termini, ritiene che si possa pervenire ad una risoluzione unitaria. Invita quindi i gruppi a svolgere le opportune riflessioni sul testo proposto dal Presidente.

Luca BELLOTTI (Pdl) sottolinea che la Commissione non si rende conto della portata della questione in discussione.

Paolo RUSSO, *presidente*, esclude quanto rilevato dal deputato Bellotti, fermo restando che la questione può essere oggetto di differenti valutazioni.

Luca BELLOTTI (Pdl) tiene a sottolineare che l'ipotesi di una deroga ai limiti relativi alle aflatossine non è « campata in aria », ma appare fondata su ragioni obiettive e scientificamente sostenibili, che consentirebbero di adottare limiti diversi senza compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari. Ricorda per esempio che gli Stati Uniti hanno fissato limiti di dieci volte maggiori rispetto a quelli fissati dall'Unione europea e che più volte in passato sono state disposte deroghe in materia di prodotti antiparassitari. Rileva poi che non vi sono certezze neppure in tema di controlli, dal momento che accade che analisi degli stessi campioni possono dare risultati di molto differenti. Segnala infine che in molti Paesi europei il problema delle aflatossine non si pone in concreto, per ragioni climatiche.

Viviana BECCALOSSO (Pdl) osserva preliminarmente che l'intera Commissione ha a cuore gli interessi degli agricoltori e dei consumatori, che peraltro sono le stesse persone.

Ricordando quindi che il problema delle aflatossine si è posto la prima volta con la siccità verificatasi nel 2003, sottolinea che i limiti posti dalla normativa europea pongono problemi più per i Paesi mediterranei che per quelli del Nord Europa, che sono poi, peraltro, i più attivi nella fissazione dei medesimi limiti. Conferma inoltre che la normativa statunitense adotta parametri ben diversi da quelli europei.

Fa quindi presente che ha verificato, in particolare per quanto riguarda la Lombardia, che il problema oggetto delle risoluzioni sussiste ed è grave. Molti danni

si sono ormai prodotti e di fatto sono in commercio due tipologie di mais, differenti quanto a caratteristiche e a prezzo. Peraltro, i rischi per la salute sono diversi a seconda dell'uso al quale il mais è destinato. Quanto ai controlli, di competenza delle autorità sanitarie, osserva che non tutte le aziende sanitarie locali sono intervenute.

In quanto deputati – quali si deve essere in questa sede – ritiene che si debba lavorare per dare un quadro di riferimento al mondo agricolo e ai consumatori, acquisendo anche le valutazioni delle autorità sanitarie. In ogni caso, il Governo deve dare risposte certe, anche per evitare quanto avvenuto di fronte ad alcuni eventi in passato, quando si sono create situazioni di allarme che hanno seriamente danneggiato le produzioni nazionali.

Fabio RAINIERI (LNP) fa presente che nella riformulazione presentata oggi dal Presidente, e in particolare nelle parti aggiunte, si fa confusione tra il mais e gli altri cereali, in particolare laddove si espongono dati sul consumo di pasta, che certamente non è prodotta con il mais. Invita pertanto il Presidente a riformulare ulteriormente il testo presentato.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che con la nuova formulazione intendeva proporre di far riferimento in generale ai cereali e alle relative micotossine. Precisa che si tratta in ogni caso di un testo da approfondire ulteriormente, anche da parte del Governo, per pervenire ad una soluzione più avanzata.

Fabio RAINIERI (LNP) invita a definire una formulazione incentrata sulla parte di interesse agricolo, di più stretta competenza della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, segnala che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2012 presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile scorso sull'andamento dell'economia italiana per il 2012 e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.

Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il commercio e la produzione mondiale hanno registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre. In particolare, il riemergere, da aprile, delle tensioni sui mercati finanziari – con un nuovo allargamento dei differenziali tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni Stati europei rispetto ai *bund* tedeschi – ha determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia europea. A ciò si sono aggiunti fattori interni, quali l'approvazione di manovre di consolidamento dei conti pubblici, adottate dal Governo anche per contrastare le tensioni sui titoli di Stato, che hanno ulteriormente depresso le possibilità di crescita economica.

Nel secondo trimestre del 2012, infatti, il PIL dell'area dell'euro è diminuito dello 0,2 per cento rispetto all'andamento già « piatto » del trimestre precedente. In par-

ticolare, per il 2012 la contrazione del PIL italiano è stimata pari al 2,4 per cento rispetto all'1,2 precedentemente indicato. Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello 0,2 per cento, principalmente per l'effetto di trascinarsi del calo registrato l'anno precedente. Negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale. Secondo la Nota, a partire dal 2014 comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo.

Nel dettaglio, i consumi nazionali si ridurrebbero del 2,6 per cento nel 2012 – ben più di quanto stimato nel DEF – e continuerebbero a contrarsi anche nell'anno successivo, attestandosi a -0,7 per cento. In tale ambito, la spesa delle famiglie residenti scenderebbe del 3,3 per cento nel 2012. Sulle decisioni di spesa delle famiglie inciderebbero l'andamento del mercato del lavoro e quello del reddito disponibile, in un contesto di fiducia attualmente ai minimi storici.

Riguardo agli investimenti fissi lordi, per l'anno in corso è prevista una riduzione dell'8,3 per cento rispetto al -3,5 per cento stimato ad aprile. La revisione al ribasso delle previsioni è ascrivibile soprattutto alla dinamica negativa degli investimenti in macchinari e attrezzature (-10,6 per cento), particolarmente sensibili alla congiuntura. Anche il settore delle costruzioni continua a manifestare una forte debolezza.

Per ciò che concerne gli scambi con l'estero, le esportazioni sono previste crescere nell'anno in corso dell'1,2 per cento in linea con quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita.

Quanto al mercato del lavoro, la Nota, sulla base degli andamenti congiunturali, rivede in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e regi-

strerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi fino al 10,9 per cento nel 2015.

Per l'inflazione, la Nota registra rispetto alle stime del DEF, una minore pressione inflattiva nell'anno in corso, in parte determinata dallo slittamento dell'incremento delle aliquote IVA da ottobre 2012 a luglio 2013. L'inflazione programmata è pertanto stimata stabile all'1,5 per cento nel periodo considerato.

Quanto al quadro di finanza pubblica, nel 2012 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6 per cento del PIL, superando di circa 1 punto percentuale il valore indicato nel DEF. In termini strutturali, ossia al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 per gli anni 2012 e 2013.

Il nuovo quadro di finanza pubblica tiene altresì conto degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 95 del 2012, sulla revisione della spesa pubblica, e nel decreto-legge n. 158 del 2012, in materia sanitaria, in corso di conversione. Dal primo provvedimento si attendono risparmi per circa 39 miliardi di euro, diretti, prevalentemente, a compensare il differimento dell'incremento delle aliquote IVA e, in parte residuale, a finanziare alcune spese imprevedute o indifferibili (terremoto Emilia, missioni di pace internazionali ed altro); viene inoltre ridotto di circa 0,6 miliardi l'indebitamento netto per il 2012 e per il 2015. Il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF dell'aprile 2012, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 viene sostanzialmente confermato nella Nota di aggiornamento: pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari, con un indebitamento netto tendenziale che peggiora di 0,9 punti nell'anno in corso (dall'1,7 al 2,6 per cento del PIL) e di 1,1 punti nell'anno successivo (dallo 0,5 all'1,6 per cento); in termini strutturali, nel 2013, il valore strutturale

dell'indebitamento medesimo si prevede comunque in pareggio, rimanendo pressoché stabile nel prosieguo.

Il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alla situazione prevista in aprile è correlato ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto e ad un maggior costo del debito. Tali voci trovano tuttavia parziale compensazione in una dinamica più contenuta di alcune voci di spesa, in particolare dei redditi da lavoro dipendente e dei consumi intermedi.

Negli anni successivi l'indebitamento tende a ridursi progressivamente, pur posizionandosi su valori più elevati di quelli previsti nel DEF, con un valore finale al 2015 pari all'1,4 per cento (anziché zero, come indicato ad aprile).

Concorre al miglioramento del deficit l'incremento dell'avanzo primario, in progressivo aumento dal 2,9 per cento del PIL previsto per quest'anno al 4,8 per cento del 2015. In tal senso opera l'andamento delle entrate, atteso che le entrate finali si situano, all'inizio ed alla fine del periodo considerato, su un valore del 48,9 per cento del PIL, e su valori ancor maggiori nei due anni intermedi (49,6 nel 2013 e 49,1 per cento nel 2014), in relazione alle modalità di aumento delle aliquote IVA stabilite dal decreto-legge n. 95 del 2012, che ne ha previsto l'incremento di 2 punti percentuali nel semestre luglio-dicembre 2013 e la successiva riduzione di un punto dal 1° gennaio 2014. Viene, poi, considerato che le spese finali al netto interessi sono previste decrescere di circa 2 punti percentuali di PIL, passando dal 46 per cento del 2012 al 44 per cento nel 2015, in virtù sia delle misure di contenimento introdotte nel corso del 2011, sia degli effetti di razionalizzazione avviati con la revisione della spesa pubblica.

Per quanto concerne la spesa per interessi, le tensioni sui mercati finanziari, con le conseguenti ripercussioni sul debito pubblico, ne comportano un aumento dal 5,5 per cento di PIL nel 2012 al 6,3 per cento nel 2015 (rispetto al 4,9 per cento nel 2011), in crescita rispetto alle stime del DEF lungo tutto il periodo d'esame.

La pressione fiscale registra quest'anno un consistente aumento di più di 2 punti percentuali di PIL, passando dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento. Nel 2013 la crescita della pressione fiscale proseguirebbe fino al 45,3 per cento per poi tornare nel 2015 al valore iniziale del periodo (44,6 per cento), in linea con la prevista variazione delle aliquote Iva.

In merito al rapporto debito pubblico/PIL, il nuovo quadro indica un incremento nel 2012, a causa della revisione da parte della Banca d'Italia del consuntivo 2010 e 2011 e del peggioramento delle previsioni di crescita. Il livello del rapporto debito/PIL si attesterebbe al 126,4 per cento per l'anno in corso, con un lieve ulteriore rialzo nel 2013, dove verrebbe raggiunto il valore massimo del 127,1 per cento. Sol tanto a partire dal 2014, il rapporto debito/PIL è previsto seguire un andamento decrescente.

Nella Nota, il Governo delinea il suo impegno alla riduzione del debito pubblico, esprimendo la volontà di dare attuazione nei prossimi mesi agli strumenti creati per procedere alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche.

A luglio 2012 l'indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) ha segnato una diminuzione congiunturale dello 0,2 per cento. Nella media del trimestre maggio-luglio 2012 l'indice è diminuito dell'1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti.

Pochi giorni fa l'ISTAT ha fornito gli ultimi dati sul commercio al dettaglio, fornendo delle cifre particolarmente significative sulla capacità di spesa degli italiani e sulla gravità della recessione economica in atto. I dati riportano, che rispetto a giugno 2012, le vendite sono diminuite dello 0,1 per cento per i prodotti alimentari e dello 0,3 per cento per quelli non alimentari. Rispetto a luglio 2011, l'indice grezzo del totale delle vendite ha registrato una diminuzione del 3,2 per

cento, con un calo del 2,0 per cento per i prodotti alimentari e del 3,8 per cento per quelli non alimentari.

Le vendite relative alla distribuzione, nel confronto con luglio 2011, registrano variazioni negative sia per la grande distribuzione (-2,3 per cento) sia per le imprese operanti su piccole superfici (-3,8 per cento).

Nel documento in esame non risultano evidenziati specificamente dati e numeri relativi al comparto agricolo. Considerato, però, che lo specifico interesse della Commissione si indirizza verso questi aspetti, ritiene utile riprendere alcune informazioni e spunti emersi nei giorni scorsi in ordine agli effetti della crisi economica sul comparto e agli elementi di diversità rispetto al quadro produttivo generale.

In particolare, taluni studi evidenziano come la situazione dell'agricoltura italiana è la risultante di tendenze di lungo periodo e di effetti congiunturali. Il sistema produttivo primario è ormai profondamente integrato nell'economia generale italiana; le sue caratteristiche strutturali (rigidità dell'offerta agricola e della domanda alimentare) permettono di attenuare le variazioni indotte dal ciclo economico, che si manifestano anche in agricoltura, ma con un certo ritardo. L'agricoltura italiana registra performance relativamente migliori rispetto all'industria e all'economia nel complesso, sia in termini di contributo alla crescita economica (PIL) che di occupazione. Ancora meglio fa l'industria alimentare, che registra indicatori in termini di valore aggiunto superiori alla media dell'industria in generale. Nel quadro della riduzione della domanda interna, i consumi alimentari rappresentano la componente della spesa che maggiormente viene compressa, anche perché gli stessi consumi incorporano ormai una quota crescente di componenti immateriali (servizio, marca, innovazione) che può essere più facilmente ridotta rispetto alla quantità intrinseca di prodotto.

L'ISMEA ha fornito in questi giorni i dati relativi ai costi sopportati dagli agricoltori, che risulterebbero in aumento del 3,1 per cento rispetto all'anno precedente.

Correlato a quanto detto, ma sul versante opposto, desta preoccupazione la dinamica dei prezzi dei generi alimentari, recessivi per l'agricoltore in corrispondenza di un aumento dei margini di filiera. Le cause possono essere diverse, ma un ruolo particolare sembra essere legato allo scarso potere di mercato degli agricoltori all'interno della filiera e alla scarsa competitività dei canali commerciali. Occorre garantire che una quota più elevata di valore aggiunto possa essere mantenuta alla fase agricola e che il rischio d'impresa non diventi esorbitante.

Con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulle liberalizzazioni, il Governo ha posto un tassello importante a difesa del potere di mercato degli agricoltori, imponendo l'obbligo dei contratti scritti e tempi certi per il pagamento.

Occorre, ora, riformare l'ordinamento interno per anticipare quelle che saranno le principali novità derivanti dalla riforma della politica agricola comune (PAC), finalizzate a contrastare il fenomeno della volatilità dei prezzi in agricoltura e a meglio garantire, rispetto agli strumenti tradizionali, legati prevalentemente al sostegno del reddito, la capacità dell'agricoltura di generare profitto. Il pensiero va a politiche che favoriscano l'aggregazione dei produttori, attraverso il rafforzamento dei poteri delle organizzazioni dei produttori, lo sviluppo di filiere corte dal produttore al consumatore, senza intermediari, nonché la definizione di strumenti di gestione del rischio improntati a criteri di mutualità. Occorre, poi, rafforzare l'intervento statale per favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole, considerato che l'*export* agroalimentare costituisce allo stato una delle poche voci attive della bilancia commerciale, che contribuisce in misura determinante alla crescita del sistema economico del Paese. Al riguardo, occorrerà non solo rendere prioritaria l'azione di sostegno al comparto primario da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE, ma anche considerare con quali modalità far interagire il mondo produttivo, e tra questo le orga-

nizzazioni dei produttori, e la stessa Agenzia nella fase di definizione delle priorità da perseguire.

Auspica infine che il Governo, e in particolare il Dicastero agricolo, non dimentichi le peculiarità del settore primario, individuando, anche in un periodo di recessione e di crisi economica, strumenti e nuove forme di intervento che possano configurare una politica agricola moderna ed efficiente, capace di generare reddito e ricchezza per gli operatori e sicurezza e qualità per il consumatore finale.

Sulla base delle considerazioni esposte, fa quindi presente di aver predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 9*).

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto degli orientamenti rappresentati dai gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 13,30, avvertendo che la deliberazione del parere dovrà avvenire in tempo utile rispetto ai tempi di esame della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05858 Di Pietro: Sulla mancata fornitura, da parte dell'AGEA e di altri soggetti competenti, dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari in materia di quote latte, richiesti dall'Agecontrol Spa, nell'ambito di uno specifico progetto di verifica della produzione nazionale di latte vaccino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione riguarda una richiesta di dati sulla produzione nazionale di latte vaccino nonché sulle imputazioni del prelievo supplementare per le annate comprese tra il 1995 e il 2009 cui AGEA non avrebbe dato riscontro.

In particolare, tali dati sarebbero stati richiesti a seguito di un contratto sottoscritto, nell'ambito delle proprie competenze, da Agecontrol (società per azioni posta sotto la vigilanza di AGEA) con un soggetto di comprovata esperienza nel settore, per la realizzazione di un progetto annuale finalizzato alla verifica dei dati suddetti.

Secondo quanto ritenuto dagli onorevoli interroganti, il 17 novembre 2011 sarebbe stata « ufficializzata » la richiesta in questione cui, come detto, né AGEA né gli altri destinatari avrebbero dato seguito.

Al riguardo evidenzio che alla predetta data, né successivamente, alcuna richiesta in tal senso è pervenuta ad AGEA, tantomeno in riferimento al suddetto progetto.

Ne consegue, pertanto, che nessun seguito può essere stato fornito dagli enti presunti destinatari della richiesta in parola.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-07525 Paolo Russo: Iniziative per la tutela internazionale del pecorino romano DOP, in relazione ad alcuni casi di contraffazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda la tutela del formaggio pecorino DOC dai fenomeni di contraffazione che danneggiano, non solo, la relativa filiera ma anche, più in generale, i prodotti di eccellenza del *made in Italy* agroalimentare.

Al riguardo, ferma restando la tutela assicurata dalla normativa comunitaria nell'ambito dell'Unione europea, evidenzio che il Consorzio di tutela del « Pecorino Romano » è stato incaricato, tra l'altro, di proteggere la denominazione del relativo prodotto a livello nazionale e internazionale. Detto Consorzio, nell'ambito delle sue funzioni, è titolare del marchio « Pecorino Romano » negli USA.

In quanto titolare del diritto di proprietà intellettuale sul territorio statunitense, nonché in virtù delle funzioni affidategli dal Ministero, è il Consorzio stesso che deve valutare tutte le iniziative da intraprendere a tutela del corretto uso della denominazione « Pecorino Romano », secondo le disposizioni di legge vigenti negli USA.

Peraltro, rientrando la DOP « Pecorino Romano », nei diritti di proprietà intellettuale tutelati a livello comunitario il Consorzio in questione può avvalersi della protezione doganale di cui al regolamento (CE) n. 1383/2003. Tale norma, che disciplina l'intervento delle autorità doganali degli Stati membri a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, si applica alle merci contraffatte o usurpative nonché a quelle che violano i diritti di proprietà

intellettuale, in procinto di essere importate o in uscita dal territorio doganale comunitario.

Per attivare detta tutela è, tuttavia, necessario presentare la relativa domanda di protezione comunitaria in cui siano illustrati gli elementi di riconoscimento del prodotto associato alla denominazione registrata. Al momento, non risulta che il Consorzio abbia provveduto in tal senso.

In ogni caso, il Ministero è storicamente impegnato a proteggere, a livello internazionale, comunitario e nazionale, tutti i prodotti agroalimentari a indicazione geografica nonché a definire strumenti normativi (al momento mancanti o carenti, specie nel quadro internazionale) per contrastare efficacemente la relativa contraffazione.

In tale contesto stiamo promuovendo, riguardo alla proprietà intellettuale, un maggior coordinamento fra le Amministrazioni nazionali competenti, onde ottenere reale e concreta applicazione delle disposizioni a tutela, fra l'altro, delle indicazioni geografiche.

Mentre in Italia la normativa si è evoluta nella direzione della efficace protezione delle indicazioni geografiche (mediante l'introduzione, ad esempio, dell'articolo 517-*quater* nel codice penale), al momento, non vi sono analoghe e armonizzate disposizioni a livello comunitario. La legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale è, comunque, in fase di revisione.

Vorrei, inoltre, far presente che questa Amministrazione seguirà gli esiti delle at-

tività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, relative al continuo monitoraggio, in tempo reale, del mercato unico europeo, nonché la predisposizione di ulteriori miglioramenti della legislazione europea a difesa della proprietà intellettuale, dei loro titolari ovvero utilizzatori.

Ricordo, poi, che è in fase di completamento la revisione del regolamento relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e che è imminente la pubblicazione del regolamento comunitario (in sostituzione di quello attuale sulle DOP e le IGP nel settore agroalimentare) che introdurrà, anche grazie alle nostre pressioni, alcune importanti innovazioni che riguardano, fra l'altro, la protezione delle denominazioni europee registrate.

Nello specifico, è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche e designino l'autorità responsabile della tutela delle denominazioni registrate. Detta protezione è stata estesa anche alle DOP e alle IGP utilizzate come ingredienti di altri prodotti. Sono stati, altresì, potenziati il ruolo e le responsabilità dei gruppi dei produttori (ad esempio, Consorzi di tutela)

cui viene attribuito il compito di contribuire alla protezione ed alla promozione delle DOP e IGP.

Nel quadro del contrasto alla contraffazione a livello internazionale vorrei, infine, sottolineare il ruolo attivo del Ministero, dell'Italia, e della Commissione europea, secondo le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2008, nell'ambito di accordi bilaterali fra l'Unione europea e i Paesi terzi.

La protezione delle indicazioni geografiche, nei difficili negoziati in corso di svolgimento presso le organizzazioni internazionali (Organizzazione mondiale del commercio e Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), è un tema assai importante per le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie. Infatti, le richieste comunitarie e italiane per ottenere una solida protezione delle denominazioni registrate, trovano molti Stati extra europei strenuamente contrari. Da ciò, il perdurante stallo che crea ulteriori svantaggi economici a danno dei legittimi produttori italiani.

In tale contesto, pertanto, nel quadro di una competizione non sempre leale sui mercati terzi e non, arginare il dirompente fenomeno della contraffazione dei prodotti in parola appare irto di difficoltà, sia a livello comunitario che internazionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07759 Cenni: Sul processo di riorganizzazione conseguente alla soppressione dell'INRAN, con particolare riferimento alla situazione del personale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda le vicende connesse al trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal soppresso INRAN, dall'ex ENSE all'Ente risi, la prevista soppressione delle funzioni dell'ex INCA e la messa in mobilità del personale.

Al riguardo, vorrei anzitutto evidenziare che l'emanazione dei relativi decreti è subordinata al ricevimento del bilancio consuntivo 2011 e della chiusura definitiva del bilancio al 7 luglio 2012 da parte dell'INRAN. L'adempimento di tali oneri è stato più volte sollecitato dal Ministero che si è, comunque, riservato di nominare un Commissario *ad acta* nel caso di ulteriori ritardi. Non appena emanati i suddetti decreti, gli enti incorporanti potranno provvedere alla riorganizzazione del personale.

Riguardo alle temute perdite di profili e professionali appartenenti al comparto della ricerca, nel trasferimento all'Ente risi, rassicuro gli interroganti che sono da ritenersi assolutamente infondate. La normativa, infatti, attribuisce al suddetto ente tutte le funzioni e le competenze dell'ex ENSE che non potranno che essere svolte con le medesime professionalità.

Ciò premesso, mi preme rimarcare l'assoluta compatibilità, alla luce dei provvedimenti normativi che le regolamentano e delle modalità operative con le quali esse verranno concretamente svolte, delle attività tradizionalmente svolte dall'Ente nazionale risi con quelle che il medesimo si appresta a svolgere in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 135 del 2012.

In Italia, infatti, l'attività di costituente di nuove varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agricole compete al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale di una serie di enti ed istituti per accertare le caratteristiche tecniche e agronomiche della nuova varietà di cui si chiede l'iscrizione. Pertanto, nell'ambito di tale attività, l'ex Ense opera quale semplice incaricato del Ministero.

Sarà, quindi, il Ministero ad affidare i compiti di verifica delle caratteristiche tecniche delle nuove varietà (di cui l'Ente nazionale risi richiederà l'iscrizione al registro nazionale) a un diverso organismo.

Peraltro, fermo restando che l'Ente nazionale risi mette a disposizione di tutte le ditte sementiere il prodotto moltiplicato prima ancora che lo stesso diventi tecnicamente semente, negli anni futuri, a garanzia della «terzietà» della certificazione, esso opererà con l'accortezza di prevedere che la certificazione in campo delle sementi delle proprie varietà avvenga sempre ad opera di personale non dipendente, autorizzato a svolgere le funzioni di controllo nella veste di pubblico ufficiale e individuato, come previsto dalla legge sementiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

A garanzia di una maggiore trasparenza della gestione, l'Ente nazionale risi adotterà un regolamento di organizzazione e funzionamento con cui provvederà a separare le nuove funzioni di ente certificatore dalle altre funzioni finora svolte.

Per concludere, ciò che appare indispensabile al momento è fare affluire risorse all'ex INRAN, anche per superare il blocco del fido della banca tesoriera che non ha reso possibile il pagamento degli stipendi al relativo personale.

Le previsioni di trasferimento sono le seguenti: 1 milione di euro (proveniente dai fondi della legge n. 499 del 1999), quale contributo straordinario (il cui mandato di pagamento è stato già inviato al Ministero dell'economia e delle finanze); 300.000 euro circa, liquidati quale contribuzione relativa agli anni 2011 e 2012; 250.000 euro circa di liquidazioni di progetti.

È inoltre visto un gettito dall'attività sementiera di circa 300.000 euro per il

mese di settembre e di circa 800.000 per il mese di ottobre.

Riguardo al contributo ordinario dell'anno in corso (pari ad euro 1.867.508), informo gli interroganti che il decreto di riparto è stato sottoscritto e trasmesso alla controfirma del Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more, abbiamo chiesto all'Ufficio centrale del bilancio il disaccantonamento del 70 per cento della somma (pari a circa 1.300.000 euro) da versare all'ente subito, a titolo di anticipazione.

Ulteriori 2,87 milioni (stanziati ad integrazione del contributo straordinario) potranno essere utilizzati non appena concluso l'iter legislativo relativo all'assestamento 2012.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-07957 Delfino: Iniziative in favore del settore cunicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda la tutela e la valorizzazione del settore cunicolo che, al pari degli altri comparti agroalimentari, sta subendo gli effetti della generale crisi dei consumi alimentari.

Al riguardo, vorrei anzitutto far presente che, nel periodo gennaio-giugno 2012, il numero di conigli avviati al macello è risultato sostanzialmente stabile rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (+0,2 per cento). Anche l'offerta complessiva di carne di coniglio risulta stazionaria, per un ammontare di quasi 18 milioni di chilogrammi (peso morto).

Le importazioni di capi vivi, nel periodo considerato, risultano in aumento: infatti, in base alle rilevazioni ISTAT si parla di circa 43 mila capi (17 mila in più rispetto ai primi sei mesi del 2011) per un ammontare, in equivalente carne, di circa 55.000 chilogrammi. Tuttavia, l'incidenza dei capi importati sulle macellazioni totali risulta estremamente contenuta (pari allo 0,3 per cento del totale).

Nel primo semestre, inoltre, le importazioni di carne di coniglio risultano in netto calo (-43,6 per cento), per un ammontare di circa 770 tonnellate in meno.

Riguardo l'importazione di prodotti congelati, spacciati spesso per italiani ma di scadente qualità e con standard sanitari diversi dai nostri, vorrei far presente che, all'interno del mercato comunitario, il suo contenimento appare di difficile realizzazione, trattandosi di un'attività soggetta al libero commercio intra-comunitario. Pertanto, solo una decisa azione di comuni-

cazione e promozione del prodotto italiano sui consumatori, di lunga durata, potrebbe portare qualche sollievo.

Vorrei comunque segnalare che, all'interno dei piani di settore zootecnici, è stato varato il percorso del Sistema di qualità alimentare zootecnico (SQN) per le carni, volto a tutelare le carni prodotte in Italia aventi caratteristiche superiori rispetto agli standard esistenti. Al momento, siamo in attesa di ricevere proposte operative dagli operatori del settore, al pari di quanto stanno facendo gli operatori delle carni bovine e delle carni suine.

Riguardo alla proposta di rendere obbligatoria l'etichettatura di origine della carne di coniglio, evidenzio che trattasi di materia regolamentata da norme comunitarie in corso di emanazione e dall'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011. Pertanto, il Ministero procederà in modo coerente con quanto previsto nell'emanando Regolamento. Nelle more, ci stiamo comunque attivamente adoperando per giungere alla definizione dei decreti interministeriali di applicazione di cui alla predetta legge.

Una soluzione compatibile con questa esigenza è peraltro definibile anche nelle Linee guida operative coerenti con il SQN (Sistema di qualità nazionale) che permettono la certificazione di qualità della produzione afferente all'SQN. Tuttavia, si tratta di una opportunità attivabile solo dagli operatori della filiera di riferimento.

In tal senso, quindi, l'Amministrazione ha già creato le condizioni ottimali per l'avvio di questo nuovo percorso di qualità.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-07917 Negro: Iniziative per il mantenimento del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda l'etichettatura facoltativa delle carni bovine sul cui mantenimento, seppur con sfumature diverse, si è discusso in seno al Parlamento europeo, nell'ambito della votazione sulla relazione alla proposta di modifica del Regolamento n. 1760 del 2000.

Purtroppo, tale opportunità non ha riscosso sufficiente consenso. Tuttavia, considerata l'esigua differenza di voti, è stata accolta la richiesta di rinviare la risoluzione legislativa in Commissione, onde consentire un approfondimento dei negoziati con il Consiglio.

Al riguardo tengo a sottolineare che, sull'intera vicenda, abbiamo sempre sostenuto, in tutte le sedi comunitarie, l'attuale sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, ha dato ottimi risultati, sia in termini organizzativi dell'intera filiera, sia in termini di comunicazione e informazione al consumatore finale.

Pertanto, continueremo a dichiararci contrari alla sua abrogazione, cercando di coinvolgere anche altri Paesi che hanno manifestato palese contrarietà a modificare la normativa vigente.

Infatti l'etichettatura facoltativa (che di norma non prevede costi aggiuntivi) rappresenta, con i vigenti sistemi di rintracciabilità e gestione delle informazioni sui prodotti alimentari, un'ulteriore informazione, particolarmente apprezzata dai consumatori che intendono acquistare un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite.

Ad oggi, le modalità di comunicazione e i criteri adottati per garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta sono sufficientemente uniformi. L'abrogazione in questione, invece, potrebbe verosimilmente provocare una proliferazione di diciture in etichetta e, soprattutto, l'utilizzo di termini simili cui potrebbero essere attribuiti significati diversi.

Peraltro tale soppressione, con l'applicazione della normativa orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari, condurrebbe alla carenza di un disciplinare di produzione, quale riferimento del processo produttivo adottato. Conseguentemente, i relativi controlli di conformità da parte di un organismo terzo indipendente (tra l'altro non più previsto) non avrebbero più alcun riferimento normativo. A ciò si aggiunga che verrebbe a mancare un'ulteriore vigilanza da parte della pubblica amministrazione.

In ogni caso, qualora dovesse essere emanato un regolamento che abroghi l'etichettatura facoltativa a partire dal 1° gennaio 2014, al fine di evitare vuoti legislativi e consentire agli operatori e alle organizzazioni interessate il proseguimento dell'attività di etichettatura con un sistema praticamente simile a quello attualmente in vigore, stiamo predisponendo una norma tecnica nazionale.

In tale ipotesi, i disciplinari con informazioni altamente qualificanti del prodotto carne (come, ad esempio, quelle sulle razze, le modalità di allevamento e di alimentazione e gestiti da organizzazioni che comprendono anche gli allevamenti nella propria filiera) potrebbero utilizzare

la normativa riguardante i sistemi di qualità nazionali in zootecnia previsti con decreto ministeriale 4 marzo 2011 per continuare ad offrire una corretta informazione al consumatore e distinguere la loro produzione di qualità.

Per quanto concerne i giustificati timori riguardo le possibili conseguenze dell'abrogazione dell'attuale sistema di eti-

chettatura facoltativa delle carni vorrei comunque evidenziare che, anche in presenza di un nuovo quadro normativo, i consumatori e gli allevatori italiani sarebbero comunque garantiti dall'attività svolta con successo dai competenti organi preposti al controllo degli alimenti, in particolare rispetto ai prodotti che tentano di imitare quelli italiani.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-08016 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dall'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali per impieghi agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta riguarda l'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e nella florovivaistica.

Si tratta di un'agevolazione disposta con il decreto legislativo n. 26 del 2007 in attuazione della direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dichiarata compatibile

con il mercato comune con decisione 6466/2011 della Commissione europea.

Al riguardo, informo l'interrogante che stiamo concordando, con l'Agenzia delle dogane, le modalità per rendere operativo il regime di esenzione dell'accisa di cui sopra, al fine di consentire agli imprenditori agricoli l'utilizzo degli oli vegetali non modificati chimicamente nei motori agricoli.

ALLEGATO 7

Risoluzioni n. 7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA
DAL DEPUTATO SERVODIO**

La XIII Commissione,

premesso che:

le aflatossine sono micotossine prodotte da funghi principalmente appartenenti al genere *Aspergillus* e in particolare da *A. flavus* e *A. parasiticus*;

queste tossine costituiscono un pericolo reale, essendo l'aflatossina B1 l'epatocancerogeno più potente che si conosca; se gli animali vengono alimentati con mangimi che le contengono, un loro metabolita, l'aflatossina M1, viene trasferito al latte;

lo sviluppo di tali funghi tossigeni, ampiamente diffusi in natura, avviene nei nostri ambienti cerealicoli in campo quando le condizioni climatiche di gran caldo, umidità relativa elevata e stress idrico ne favoriscono la diffusione e la crescita;

è stato dimostrato che significative infezioni da *Aspergillus spp.* nel mais e il relativo accumulo di aflatossine nelle cariossidi sono legate a prolungato stress della pianta causato da carenza idrica ma, specialmente, da temperature particolarmente elevate. Tali condizioni si sono riscontrate nell'estate del 2012 per una durata eccezionale di 80-90 giorni in molti areali;

come atteso, la conseguenza di tali condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni da *Aspergillus spp.* è che i primi dati relativi alla raccolta in corso confer-

mano una presenza di aflatossine nella granella di mais, quantomeno nel raccolto delle aree climaticamente più difficili e colpite dall'andamento meteorologico ricordato;

le operazioni di pulizia e selezione fisica sul « semilavorato essiccato grezzo », consentono di ridurre la contaminazione e recuperare quote importanti del prodotto all'utilizzo;

qualora i primi dati venissero confermati, emergerebbe una situazione di preoccupazione per la commercializzazione e il possibile impiego della granella nel settore *feed* (zootecnico-mangimistico) e *food* (alimentare e industriale);

va fatto un doveroso e approfondito monitoraggio durante la fase di raccolta del prodotto;

è necessario predisporre e adottare una serie di interventi operativi per individuare le partite più contaminate a tutela della salute umana sicuramente e prima di tutto, ma anche misure economiche a tutela delle imprese agricole e stoccatrici coinvolte;

si evidenzia la urgente necessità di:

a) riservare fin da subito all'alimentazione umana e ai mangimi per vacche da latte le scorte del mais dello scorso anno che sono « pulite » per aflatossine;

b) adottare un insieme organico di misure di prevenzione, per evitare di rin-

correre le emergenze, assumendo adeguate misure di monitoraggio, informazione ed eventuale formazione degli operatori di filiera;

c) mettere a punto protocolli di produzione e lavorazione che consentano di contenere il rischio aflatossine nel mais, considerando fattori critici quali ad esempio: valutazione dell'eventuale suscettibilità varietale; verifica delle pratiche agronomiche e delle possibilità di contrasto delle infezioni da *Aspergillus*, individuazione di indicatori sistematici volti a fornire un'informazione predittiva sull'eventuale sviluppo di muffe tossigene, effettuazione di controlli pre-raccolta e pre-essiccazione per selezionare eventualmente il prodotto in lotti a contaminazione diversificata, progettazione e collaudo di linee di lavorazione con selezionatori optomeccanici di grani alterati, sviluppare test diagnostici rapidi da utilizzare *in situ* per valutare quali/quantitativamente la concentrazione di aflatossine nel prodotto;

d) ricercare misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatore, incolpevolmente danneggiati;

e) creare, con criteri armonizzati, un database nazionale per raccogliere in modo sistematico i dati nazionali provenienti sia dalle attività di controllo ufficiale sia da quelle di autocontrollo aziendale al fine di poter disporre di una attendibile massa critica da fornire in tempi rapidi alle istituzioni della Unione europea ed a quelle internazionali;

considerato che:

la coltivazione dei cereali riveste in Italia un ruolo di primario interesse in quanto fornisce la materia prima alle industrie mangimistiche e all'industria di trasformazione per la produzione della pasta e dei prodotti da forno; è di tutta evidenza che la tutela della produzione nazionale dalla contaminazione e diffu-

sione di metaboliti tossici come appunto le micotossine – di cui l'aflatossina rappresenta una tipologia – è strettamente connessa alla tutela della sicurezza alimentare e della salute umana, in primo luogo dei bambini e dei soggetti più deboli;

il Governo ha accolto lo scorso 26 settembre una risoluzione della Commissione Agricoltura del Senato in cui sono stati presi impegni importanti per tutelare la filiera agroalimentare del grano duro dall'impatto delle micotossine; sarebbe meglio affrontare la questione delle micotossine in maniera generale, ossia prendendo in considerazione tutti i prodotti già individuati come « a rischio » dal regolamento (CE) n. 1881/2006;

come già detto, le micotossine sono metaboliti tossici di vari ceppi fungini e sono cancerogeni, teratogeni (provocano malformazioni), mitogeni (divisione anomala della cellula eucariote) e deprimono il sistema immunitario; la contaminazione delle matrici alimentari avviene già sul campo (tricoteceni, fumosine, zearalenone) per seguire gli alimenti fino ai siti di stoccaggio (ocratossina A e aflatossine);

non è superfluo rilevare come una diversa regolamentazione sul tenore di micotossine tollerabili abbia avuto importanti riflessi sugli scambi commerciali e sulla collocabilità stessa delle derrate; infatti mentre la maggior parte dei paesi ha un limite inferiore a 1000 ppb, l'Europa ha fissato, con il citato regolamento (CE) n. 1881/2006, un limite quasi doppio pari a 1750 ppb; inoltre ci sono limiti massimi differenti per ogni singola tossina e destinazione d'uso della materia prima (*food* e *feed*) e lungo la filiera (cioè dal chicco alla pasta);

la dieta mediterranea è basata sul consumo di prodotti a base di cereali per i quali a differenza dei consumatori europei, gli italiani consumano una quantità superiore alla media europea; nel sud Italia tale consumo è ancora più alto;

i limiti attuali sono tarati sull'europeo medio, che consuma 5-7 chilo-

grammi di pasta l'anno, mentre in Italia tale consumo è pari a 27 chilogrammi; in particolare sono esposti i bambini di età superiore ai tre anni che vengono classificati come adulti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che stabilisce regole di sicurezza ben definite e produzioni dedicate e tutelate solo per i bambini fino a tre anni;

il rapporto tra mercato e micotossine determina serie conseguenze sulla vita economica di migliaia di aziende italiane e può costituire una chiave di lettura con cui interpretare il legame tra sicurezza alimentare e difesa del reddito degli anelli più deboli della filiera, ossia agricoltori e consumatori;

l'attuale legislazione, sia per quel che attiene alle borse merci dei cereali sia per quel che attiene all'etichettatura obbligatoria, non tiene conto dei differenti livelli di micotossine e non sfrutta quindi il potenziale competitivo delle produzioni nazionali e non incentiva la produzione italiana di qualità;

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con le regioni, in considerazione della straordinarietà delle condizioni climatiche registratesi nell'anno in corso, che potrebbe comportare danni non solo sul prodotto cerealicolo nazionale, ma anche sull'intera filiera agroalimentare, le iniziative necessarie al fine di prevedere, nei casi in cui le analisi evidenzino partite con presenza di aflatossine superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, l'effettuazione di trattamenti fisici di cernita, per ottenere la decontaminazione delle partite, in modo da rendere possibile la conseguente immissione in commercio senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando la qualità del latte e degli altri prodotti alimentari derivati;

a consolidare il sistema dei controlli e della comunicazione dei dati rilevati in corso di campagna di raccolta al fine di monitorare la situazione e la sua evolu-

zione con l'obiettivo di scongiurare pericoli per la salute e contemporaneamente salvaguardare il corretto svolgimento della campagna di raccolta e di conferimento;

a ricercare comunque misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatore, incolpevolmente danneggiati e più in generale per la salubrità degli alimenti posti al consumo;

a ricercare, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, misure per affrontare le possibili situazioni economiche a rischio di produttori e stoccatore incolpevolmente danneggiati dall'evento naturale eccezionale, anche al fine di evitare tentativi di elusione dei controlli con conseguente rischio di contaminazione delle filiere sensibili;

a operare al fine di scoraggiare fenomeni speculativi sui prezzi esaltando in modo artificioso la portata dei fenomeni riconosciuti;

ad operare in sede comunitaria per una corretta classificazione legale dell'età dei bambini estendendo le tutele sanitarie ai fini dei prodotti alimentari destinati alla loro alimentazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che recepisce una direttiva comunitaria, configura come soglia anagrafica massima per tali tipologie di prodotto l'età di tre anni anziché, come opportuno, l'età di quattordici anni;

ad adottare tutte quelle iniziative — sia in ambito nazionale che in ambito comunitario — volte ad armonizzare le normative in materia di micotossine presenti negli alimenti con quelle dei paesi extraeuropei più virtuosi, nella prospettiva di tutelare adeguatamente — anche alla luce del principio di precauzione — la sicurezza dei consumatori tenendo conto anche dei livelli medi di consumo di prodotti a base di grano duro ravvisabili in Italia, superiori a quelli di altri Paesi

europei, con conseguente maggiore esposizione ai rischi sul piano della salute;

ad emanare le opportune disposizioni legislative per introdurre l'obbligo di indicare in etichetta il valore delle micotos-

sine contenute nei prodotti alimentari indicati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 in materia di contaminanti dei prodotti alimentari, attivando la procedura prevista dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011.

ALLEGATO 8

Risoluzioni n. 7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
PRESENTATA DAL PRESIDENTE**

La XIII Commissione,

premesso che:

le aflatossine sono micotossine prodotte da funghi principalmente appartenenti al genere *Aspergillus* e in particolare da *A. flavus* e *A. parasiticus*;

queste tossine costituiscono un pericolo reale, essendo l'aflatossina B1 l'epatocancerogeno più potente che si conosca; se gli animali vengono alimentati con mangimi che le contengono, un loro metabolita, l'aflatossina M1, viene trasferito al latte;

lo sviluppo di tali funghi tossigeni, ampiamente diffusi in natura, avviene nei nostri ambienti cerealicoli in campo quando le condizioni climatiche di gran caldo, umidità relativa elevata e stress idrico ne favoriscono la diffusione e la crescita;

è stato dimostrato che significative infezioni da *Aspergillus spp.* nel mais e il relativo accumulo di aflatossine nelle cariossidi, sono legate a prolungato stress della pianta causato da carenza idrica ma, specialmente, da temperature particolarmente elevate. Tali condizioni si sono riscontrate nell'estate del 2012 per una durata eccezionale di 80-90 giorni in molti areali;

come atteso, la conseguenza di tali condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni da *Aspergillus spp.* è che i primi dati relativi alla raccolta in corso confer-

mano una presenza di aflatossine nella granella di mais, quantomeno nel raccolto delle aree climaticamente più difficili e colpite dall'andamento meteorologico ricordato;

le operazioni di pulizia e selezione fisica sul « semilavorato essiccato grezzo », consentono di ridurre la contaminazione e recuperare quote importanti del prodotto all'utilizzo;

qualora i primi dati venissero confermati, emergerebbe una situazione di preoccupazione per la commercializzazione e il possibile impiego della granella nel settore *feed* (zootecnico-mangimistico) e *food* (alimentare e industriale);

va fatto un doveroso e approfondito monitoraggio durante la fase di raccolta del prodotto;

è necessario predisporre e adottare una serie di interventi operativi per individuare le partite più contaminate a tutela della salute umana sicuramente e prima di tutto, ma anche misure economiche a tutela delle imprese agricole e stoccatrici coinvolte;

si evidenzia la urgente necessità di:

a) riservare fin da subito all'alimentazione umana e ai mangimi per vacche da latte le scorte del mais dello scorso anno che sono « pulite » per aflatossine;

b) adottare un insieme organico di misure di prevenzione, per evitare di rin-

correre le emergenze, assumendo adeguate misure di monitoraggio, informazione ed eventuale formazione degli operatori di filiera;

c) mettere a punto protocolli di produzione e lavorazione che consentano di contenere il rischio aflatossine nel mais, considerando fattori critici quali ad esempio: valutazione dell'eventuale suscettibilità varietale; verifica delle pratiche agronomiche e delle possibilità di contrasto delle infezioni da *Aspergillus*, individuazione di indicatori sistematici volti a fornire un'informazione predittiva sull'eventuale sviluppo di muffe tossigene, effettuazione di controlli pre-raccolta e pre-essiccazione per selezionare eventualmente il prodotto in lotti a contaminazione diversificata, progettazione e collaudo di linee di lavorazione con selezionatori optomeccanici di grani alterati, sviluppare *test* diagnostici rapidi da utilizzare in situ per valutare quali/quantitativamente la concentrazione di aflatossine nel prodotto;

d) ricercare misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatore, incolpevolmente danneggiati;

e) creare, con criteri armonizzati, un database nazionale per raccogliere in modo sistematico i dati nazionali provenienti sia dalle attività di controllo ufficiale sia da quelle di autocontrollo aziendale al fine di poter disporre di una attendibile massa critica da fornire in tempi rapidi alle istituzioni dell'Unione europea e a quelle internazionali;

considerato che:

la coltivazione dei cereali riveste in Italia un ruolo di primario interesse in quanto fornisce la materia prima alle industrie mangimistiche e all'industria di trasformazione per la produzione della pasta e dei prodotti da forno; è di tutta evidenza che la tutela della produzione nazionale dalla contaminazione e diffu-

sione di metaboliti tossici come appunto le micotossine – di cui l'aflatossina rappresenta una tipologia – è strettamente connessa alla tutela della sicurezza alimentare e della salute umana, in primo luogo dei bambini e dei soggetti più deboli;

il Governo ha accolto lo scorso 26 settembre una risoluzione della Commissione Agricoltura del Senato in cui sono stati presi impegni importanti per tutelare la filiera agroalimentare del grano duro dall'impatto delle micotossine; sarebbe meglio affrontare la questione delle micotossine in maniera generale, ossia prendendo in considerazione tutti i prodotti già individuati come « a rischio » dal regolamento (CE) n. 1881/2006;

come già detto le micotossine sono metaboliti tossici di vari ceppi fungini e sono cancerogeni, teratogeni (provocano malformazioni), mitogeni (divisione anomala della cellula eucariote) e deprimono il sistema immunitario; la contaminazione delle matrici alimentari avviene già sul campo (tricoteceni, fumosine, zearalenone) per seguire gli alimenti fino ai siti di stoccaggio (ocratossina A e aflatossine);

non è superfluo rilevare come una diversa regolamentazione sul tenore di micotossine tollerabili abbia avuto importanti riflessi sugli scambi commerciali e sulla collocabilità stessa delle derrate; infatti, mentre la maggior parte dei Paesi ha un limite inferiore a 1000 ppb, l'Europa ha fissato, con il citato regolamento (CE) n. 1881/2006, un limite quasi doppio pari a 1750 ppb; inoltre ci sono limiti massimi differenti per ogni singola tossina e destinazione d'uso della materia prima (*food* e *feed*) e lungo la filiera (cioè dal chicco alla pasta);

la dieta mediterranea è basata sul consumo di prodotti a base di cereali per i quali, a differenza dei consumatori europei, gli italiani consumano una quantità superiore alla media europea; nel sud Italia tale consumo è ancora più alto;

i limiti attuali sono tarati sull'europeo medio, che consuma 5-7 chilo-

grammi di pasta l'anno, mentre in Italia tale consumo è pari a 27 chilogrammi; in particolare sono esposti i bambini di età superiore ai tre anni che vengono classificati come adulti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che stabilisce regole di sicurezza ben definite e produzioni dedicate e tutelate solo per i bambini fino a tre anni;

il rapporto tra mercato e micotossine determina serie conseguenze sulla vita economica di migliaia di aziende italiane e può costituire una chiave di lettura con cui interpretare il legame tra sicurezza alimentare e difesa del reddito degli anelli più deboli della filiera, ossia agricoltori e consumatori;

l'attuale legislazione, sia per quel che attiene alle borse merci dei cereali sia per quel che attiene all'etichettatura obbligatoria, non tiene conto dei differenti livelli di micotossine e non sfrutta quindi il potenziale competitivo delle produzioni nazionali e non incentiva la produzione italiana di qualità;

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con le regioni, in considerazione della straordinarietà delle condizioni climatiche registratesi nell'anno in corso, che potrebbe comportare danni non solo sul prodotto cerealicolo nazionale, ma anche sull'intera filiera agroalimentare, le iniziative necessarie al fine di prevedere, nei casi in cui le analisi evidenzino partite con presenza di aflatossine superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, l'effettuazione di trattamenti fisici di cernita, per ottenere la decontaminazione delle partite, in modo da rendere possibile la conseguente immissione in commercio senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando la qualità del latte e degli altri prodotti alimentari derivati;

a consolidare il sistema dei controlli e della comunicazione dei dati rilevati in corso di campagna di raccolta al fine di monitorare la situazione e la sua evolu-

zione con l'obiettivo di scongiurare pericoli per la salute e contemporaneamente salvaguardare il corretto svolgimento della campagna di raccolta e di conferimento;

ad effettuare, sul mais importato da Paesi dell'Unione europea e al di fuori dell'Unione europea, controlli atti a garantire la presenza di livelli di aflatossine conformi a quanto previsto attualmente dalla normativa europea e nazionale;

a ricercare comunque misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatore, incolpevolmente danneggiati e più in generale per la salubrità degli alimenti posti al consumo;

a ricercare, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, misure per affrontare le possibili situazioni economiche a rischio di produttori e stoccatore incolpevolmente danneggiati dall'evento naturale eccezionale, anche al fine di evitare tentativi di elusione dei controlli con conseguente rischio di contaminazione delle filiere sensibili;

a operare al fine di scoraggiare fenomeni speculativi sui prezzi esaltando in modo artificioso la portata dei fenomeni riconosciuti;

ad operare in sede comunitaria per una corretta classificazione legale dell'età dei bambini estendendo le tutele sanitarie ai fini dei prodotti alimentari destinati alla loro alimentazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che recepisce una direttiva comunitaria, configura come soglia anagrafica massima per tali tipologie di prodotto l'età di tre anni anziché, come opportuno, l'età di quattordici anni;

ad adottare tutte quelle iniziative – sia in ambito nazionale che in ambito comunitario – volte ad armonizzare le normative in materia di micotossine presenti negli alimenti con quelle dei Paesi extraeuropei più virtuosi, nella prospet-

tiva di tutelare adeguatamente – anche alla luce del principio di precauzione – la sicurezza dei consumatori tenendo conto anche dei livelli medi di consumo di prodotti a base di grano duro ravvisabili in Italia, superiori a quelli di altri Paesi europei, con conseguente maggiore esposizione ai rischi sul piano della salute;

ad emanare le opportune disposizioni legislative per introdurre l'obbligo di indicare in etichetta il valore delle micotossine contenute nei prodotti alimentari indicati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 in materia di contaminanti dei prodotti alimentari, attivando la procedura prevista dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011.

ALLEGATO 9

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012, per la parte di competenza;

considerato che la Nota fornisce taluni dati generali in ordine all'andamento dell'economia e della finanza pubblica italiana;

preso atto che il documento in esame presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile scorso sull'andamento dell'economia italiana, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro;

considerato che lo stesso documento prevede che negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale e che, a partire dal 2014, comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo;

valutato con attenzione che a dispetto di una forte contrazione dei consumi nazionali e della spesa delle famiglie, le esportazioni, di cui l'agroalimentare è una componente fondamentale, sono previste crescere nell'anno in corso dell'1,2 per

cento in linea con quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita;

preso atto che il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alla situazione prevista in aprile è correlato ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto e ad un maggior costo del debito;

ritenuto che il comparto primario, anche se non esplicitamente menzionato, è profondamente integrato nell'economia generale italiana e le sue caratteristiche strutturali (rigidità dell'offerta agricola e della domanda alimentare) permettono di attenuare le variazioni indotte dal ciclo economico, che si manifestano anche in agricoltura, ma con un certo ritardo;

considerato che l'agricoltura italiana registra *performance* relativamente migliori rispetto all'industria e all'economia nel complesso, sia in termini di contributo alla crescita economica (PIL) che di occupazione e ancora meglio fa l'industria alimentare, che registra indicatori in termini di valore aggiunto superiori alla media dell'industria in generale;

preso atto, però, che il sistema produttivo agricolo risente di alcune rigidità strutturali (dimensioni ridotte delle aziende agricole e debolezza nell'organizzazione dell'offerta, con prezzi all'origine che non arrivano a coprire i costi di produzione e non garantiscono la giusta remunerazione all'attività agricola) e di talune variabili economiche specifiche (vo-

latilità dei prezzi, stagionalità, cambiamenti climatici e condizionalità ambientale);

considerato che la riforma della politica agricola comune in discussione presso le istituzioni europee configurerà nuovi strumenti di sostegno al comparto primario non più legati direttamente al reddito dell'agricoltore, ma volti a rafforzare l'offerta, garantendo nuovi strumenti di aggregazione, anche attraverso il riconoscimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare il potere contrattuale dell'agricoltore rispetto agli operatori della filiera;

ritenuto strategico che le imprese agricole siano poste in grado di competere in modo paritario con gli altri agricoltori europei e extraeuropei e considerata a tal fine essenziale l'attività che nel settore può svolgere l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE, anche attraverso il coinvolgimento, nella definizione delle priorità, dei protagonisti delle scelte di mercato, a partire dalle organizzazioni dei produttori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	332
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche. Emendamenti al testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	333

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Enrico FARINONE (PD) rileva come la Nota di aggiornamento al DEF offra una fotografia nitida della difficile situazione dell'economia italiana, che appare oggi non certo risolta ma corretta rispetto al *trend* estremamente negativo che aveva assunto. Evidenzia come permangano numerosi problemi, che il Governo correttamente mette in luce; occorre dunque proseguire nell'azione di riconsiderazione della spesa pubblica e di correzione dei

conti, avendo presente tuttavia – come sempre sostenuto dal PD – la necessità di misure per la crescita e lo sviluppo. A conferma di ciò basti osservare i dati riguardanti il gettito derivante dalle entrate tributarie, fortemente in calo. Si tratta di una tendenza che non è riconducibile unicamente al ciclo congiunturale ma che deve essere messa in relazione con la flessione delle vendite di beni durevoli, dai veicoli agli immobili.

Un altro tema fondamentale è quello della spesa per interessi sul debito pubblico, connessa alla estrema variabilità dello *spread*: tutto dipende, in questo ambito, dalla efficacia delle norme di stabilizzazione finanziaria adottate a livello europeo, e dalla capacità degli Stati membri di andare nella direzione di una vera unione politica ed economica.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea come le politiche adottate dall'attuale Governo, ivi compreso l'inasprimento della tassazione, abbiano generato un calo degli introiti tributari, anche dovuto alla cessazione di molte attività ed esercizi commerciali. Lo strumento per sfuggire a questa situazione, a suo avviso, non può essere che la riduzione del carico fiscale, e sotto tale profilo appare necessario un

salto in avanti da parte del Governo, intervenendo innanzitutto nella direzione di una riduzione del peso tributario, che grava sull'assetto produttivo del Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, formula una proposta di parere favorevole.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a nome del suo gruppo il parere contrario sulla proposta di parere formulata. Ritiene che le ricette del Governo per affrontare la crisi siano completamente sbagliate, e che non si faccia che chiacchierare inutilmente. Richiama le odierne dichiarazioni del Presidente di Confindustria Squinzi, che ha sottolineato come non si vede ancora la ripresa, ipotizzabile non prima del 2015.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il parere contrario del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata, a fronte della politica economica sbagliata e recessiva dell'attuale Governo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, nella piena consapevolezza che quello della crescita è un obiettivo che non è ancora stato raggiunto, ma anche che la politica di risanamento seguita dal Governo ha consentito di mettere in sicurezza l'economia italiana insieme a quella europea.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere. Rileva come la Nota in esame tracci un quadro reale e onesto delle cause della crisi e indichi la necessità di proseguire nell'opera di risanamento avviata. Occorre perseverare in questa direzione, poiché la riduzione del debito pubblico è una politica di equità intergenerazionale.

Occorre anche proseguire negli indirizzi assunti nel vertice europeo di giugno. In primo luogo, bisogna che il Governo ribadisca, anche in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre, la ne-

cessità di far partire il piano per la crescita e l'occupazione, fortemente sostenuto dall'Italia e dalla Francia, e che prevedeva lo stanziamento di 120 miliardi di euro, ad oggi non ancora impegnati o spesi. Si tratta, in sintesi, di ritrovare, a livello europeo, una politica di investimenti produttivi. È in secondo luogo necessario che il Governo insista con la Commissione europea sul tema – anche questo emerso nel vertice europeo di giugno – della qualità della spesa pubblica. In tal senso si era ipotizzato di non includere nel computo le spese per investimenti. Riterrebbe infine utile, per l'Italia, una valorizzazione del patrimonio dello Stato, anche ai fini di eventuali dismissioni.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

Gaetano PORCINO (IdV) osserva che la valutazione dell'onorevole Gozi sulle politiche di contenimento della spesa pubblica operate dal governo Monti, che rappresenterebbero un patto intergenerazionale, non pare coincidere con le dichiarazioni dell'onorevole Bersani, che ha piuttosto parlato di mancanza di equità sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche. Emendamenti al testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al testo unificato del provvedimento in oggetto.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio, in sede legislativa, dalla VII Commissione Cultura, al testo unifi-

cato del provvedimento recante Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche.

Il provvedimento, composto da 14 articoli, reca disposizioni in materia di autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali, individuando, all'articolo 2, gli organi delle istituzioni scolastiche, che consistono nel Consiglio dell'autonomia (articoli 3 e 4), nel dirigente scolastico, nel Consiglio dei docenti (articolo 6) e nel nucleo di autovalutazione (articolo 8). L'articolo 7 detta disposizioni volte a garantire la partecipazione e i diritti degli studenti e delle famiglie nelle istituzioni scolastiche. Si prevede inoltre (articolo 10) la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome. L'articolo 11, infine, istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche. Gli articoli 12, 23 e 14 dettano disposizioni, rispettivamente, sulle abrogazioni, le norme transitorie e la clausola di neutralità finanziaria.

Ricorda che il testo del provvedimento è frutto dell'unificazione di numerose pro-

poste di legge, una sola delle quali è assegnata alla XIV Commissione, la proposta di legge C. 5075 Di Pietro. Segnala peraltro che le disposizioni contenute nella proposta di legge Di Pietro che investono le competenze della XIV Commissione (attribuzioni del Collegio nazionale dei docenti in materia di utilizzo e investimento dei finanziamenti ad esso destinati dall'Unione europea) non appaiono inserite nel testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base.

Preso atto, pertanto, del fatto che il testo del provvedimento, come anche gli emendamenti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi, non investono in alcuna misura l'ambito di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 30	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335

Martedì 2 ottobre 2012.

**XI Comitato – Regime degli atti.
Riunione n. 30.**

Orario: dalle 10.20 alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 ottobre 2012.

Orario: dalle 12.10 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	336
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione del Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

Audizione del Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco BELLETTI, *Presidente del Forum delle Associazioni Familiari*, e Simone PILLON, *membro del consiglio direttivo del Forum delle Associazioni Fam-*

liari, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), Sandra ZAMPA (PD) e Amalia SCHIRRU (PD), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Francesco BELLETTI, *Presidente del Forum delle Associazioni Familiari*, e Simone PILLON, *membro del consiglio direttivo del Forum delle Associazioni Familiari*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	337
Audizione di rappresentanti della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	337
Comunicazioni del presidente	337
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338

Martedì 2 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione dell'avvocato Paolo AGOGLIA, *capo ufficio legislativo e centro studi giuridici della Società Italiana degli Autori e degli Editori – SIAE*.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV).

L'avvocato Paolo AGOGLIA, *capo ufficio legislativo e centro studi giuridici della Società Italiana degli Autori e degli Editori – SIAE*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Paolo Agoglia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15,00.

Comunicazioni del presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione appena svoltasi, ha deliberato che una delegazione della Commissione svolga una missione a Bruxelles, nei giorni 9 e 10 ottobre 2012, per partecipare ad un incontro con i parlamentari europei, organizzato dalla JT International Italia, al fine di illustrare i

contenuti della relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco approvata lo scorso 12 settembre.

La seduta termina alle 15,05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14,55 alle 15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Audizione del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	4
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. Emendamenti C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna	6
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Emendamenti C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia .	6
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. Emendamenti C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana	6
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Callearo Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Emendamenti C. 2438-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
AVVERTENZA	23
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A	25
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ...	31
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	31
Sui lavori della Commissione	31
IV Difesa	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08030 Porfidia: Sulla eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta	32
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	39

5-08031	Gidoni: Sull'eventuale anticipazione delle date previste per il rientro dei militari italiani impegnati in Afghanistan	33
	<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	40
5-08032	Paglia: Sull'eventuale soppressione del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nell'ambito del progetto di riordino della sanità militare e sulle ipotesi di reimpiego del personale	33
	<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-08033	Di Stanislao: Sul mancato perfezionamento dell'atto di concessione a favore della cooperativa «Delfino», con riguardo alla ex caserma Donati di Sesto Fiorentino	34
	<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43
5-08034	Ruggia: Sull'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso nei reclutamenti del personale delle Forze armate avviati e non ancora conclusi, e sulla conseguente possibilità di mantenerne aperte le relative graduatorie	34
	<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	44
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:		
	Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
	<i>ALLEGATO 6 (Proposta di rilievi del Relatore)</i>	45
	<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di rilievi del deputato Di Stanislao)</i>	48
SEDE CONSULTIVA:		
	Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
	<i>ALLEGATO 8 (Proposta di parere del Relatore)</i>	50
	<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	51
	UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

	Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A. ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i>)	52
	Legge comunitaria 2012. C. 4925-A ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	54
	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ...	55
	Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare». C. 5428, approvato dalla 4ª Commissione del Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

	Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE. Atto n. 503 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i>)	58
--	---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	78
ERRATA CORRIGE	74

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	82
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese	82
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	82
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione	83
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani ..	83
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale	83
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Stefano Rulli, in qualità di presidente, nonché del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 153-154-155-156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	102
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti</i>)	105
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinato C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Esame e rinvio</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95
AVVERTENZA	95

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi	117
--	-----

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. Nomina n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	118
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoportri nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Assiterminal nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132
Audizione di rappresentanti di Confetra nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	132

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	144
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	138
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	147
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-06869 Schirru: Maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale	150
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06913 Schirru: Diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori con elevata percentuale di disabilità	151
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Procida	151
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-07984 Rondini: Entità dei risarcimenti dell'INAIL per infortuni sul lavoro	151
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	160

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Emendamenti testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	155

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 2438-5382-A	156
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Emendamenti testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

XIII Agricoltura

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una lettera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente il documento finale approvato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, sulla riforma della politica comune della pesca	302
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05858 Di Pietro: Sulla mancata fornitura, da parte dell'AGEA e di altri soggetti competenti, dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari in materia di quote latte, richiesti dall'Agecontrol Spa, nell'ambito di uno specifico progetto di verifica della produzione nazionale di latte vaccino	303
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	313
5-07525 Paolo Russo: Iniziative per la tutela internazionale del pecorino romano DOP, in relazione ad alcuni casi di contraffazione	304
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	314
5-07759 Cenni: Sul processo di riorganizzazione conseguente alla soppressione dell'INRAN, con particolare riferimento alla situazione del personale	304
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	316
5-07957 Delfino: Iniziative in favore del settore cunicolo	304
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	318
5-07917 Negro: Iniziative per il mantenimento del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine	304
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	319
5-08016 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'effettiva applicazione dall'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali per impieghi agricoli	305
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	321

RISOLUZIONI:

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatoxine nella produzione di mais (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	305
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di testo unificato presentata dal deputato Servodio</i>)	322
ALLEGATO 8 (<i>Nuova formulazione della proposta di testo unificato presentata dal Presidente</i>) ..	326

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308
ALLEGATO 9 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	330

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	332
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche. Emendamenti al testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	333

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 30	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	336
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione del Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	337
Audizione di rappresentanti della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	337
Comunicazioni del presidente	337
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338

PAGINA BIANCA

€ 18,20



16SMC0007170